



PARLAMENTO EUROPEO

2013 - 2014

TESTI APPROVATI

PARTE 2

nella seduta di

giovedì
21 novembre 2013



P7_TA-PROV(2013)11-21

EDIZIONE PROVVISORIA

PE 519.954

IT

Unita nella diversità

IT

INDICE

TESTI APPROVATI DAL PARLAMENTO

P7_TA-PROV(2013)0504

Programma specifico recante attuazione di Orizzonte 2020 *

(A7-0002/2013 - Relatore: Maria Da Graça Carvalho)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 novembre 2013 sulla proposta di decisione del Consiglio che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) (COM(2011)0811 – C7-0509/2011 – 2011/0402(CNS))..... 1

P7_TA-PROV(2013)0505

Statistiche europee *I**

(A7-0436/2012 - Relatore: Liem Hoang Ngoc)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 novembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee (COM(2012)0167 – C7-0101/2012 – 2012/0084(COD)) 193

P7_TA-PROV(2013)0506

Programma per il cambiamento e l'innovazione sociale *I**

(A7-0241/2012 - Relatore: Jutta Steinruck)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 novembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale (COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD)) 223

P7_TA-PROV(2013)0507

Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) *I**

(A7-0294/2012 - Relatore: Jutta Haug)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 novembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) (COM(2011)0874 – C7-0498/2011 – 2011/0428(COD)) 298

P7_TA-PROV(2013)0508

Programma d'azione per l'imposizione fiscale *I**

(A7-0399/2012 - Relatore: Theodor Dumitru Stolojan)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 novembre 2013 sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione per l'imposizione fiscale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e abroga la decisione n. 1482/2007/CE (COM(2012)0465 – C7-0242/2012 – 2011/0341B(COD))..... 397

P7_TA-PROV(2013)0509

Programma d'azione per la dogana *I**

(A7-0026/2013 - Relatore: Raffaele Baldassarre)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 novembre 2013 sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione per la dogana nell'Unione europea per il periodo 2020-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE (COM(2012)0464 – C7-0241/2012 – 2011/0341A(COD)) 436

P7_TA-PROV(2013)0510

Assicurazione e riassicurazione (modifiche a Solvibilità II) *I**

(A7-0352/2013 - Relatore: Sharon Bowles)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 novembre 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) per quanto riguarda i termini di attuazione e applicazione e il termine di abrogazione di talune direttive (COM(2013)0680 – C7-0315/2013 – 2013/0327(COD)) 473

P7_TA-PROV(2013)0504

Programma specifico recante attuazione di Orizzonte 2020 *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 novembre 2013 sulla proposta di decisione del Consiglio che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) (COM(2011)0811 – C7-0509/2011 – 2011/0402(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0811),
 - visto l'articolo 182, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0509/2011),
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione giuridica (A7-0002/2013),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 novembre 2013 in vista dell'adozione della decisione n./2013/UE del Consiglio che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 182, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale⁴,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ Posizione del Parlamento europeo del 21 novembre 2013.

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 182, paragrafo 3, del trattato, il regolamento (UE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., concernente il programma quadro di ricerca e innovazione – Orizzonte 2020 – ("Orizzonte 2020")¹ sarà attuato mediante un programma specifico che determina gli obiettivi specifici e le regole per la loro attuazione, fissa la durata e prevede i mezzi ritenuti necessari.
- (2) "Orizzonte 2020" persegue tre priorità, ossia generare l'eccellenza scientifica ("Eccellenza scientifica"), creare una leadership industriale ("Leadership industriale") e affrontare i problemi della società ("Sfide per la società"). Tali priorità devono essere attuate da un programma specifico costituito da ***una parte per ciascuna delle tre priorità: una parte dedicata a "Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione", una parte a "Scienza con e per la società"*** e una parte concernente le azioni dirette del Centro comune di ricerca (JRC).
- (2 bis) ***Tutte e tre le priorità dovrebbero comprendere una dimensione internazionale. È opportuno mantenere le attività di cooperazione internazionale almeno al livello del settimo programma quadro.***
- (3) "Orizzonte 2020" definisce l'obiettivo generale del programma quadro in questione, le priorità e le grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività da eseguire, ma è opportuno che il programma specifico definisca gli obiettivi specifici e le grandi linee delle attività specifiche di ciascuna delle parti. Le disposizioni stabilite da "Orizzonte 2020" relative all'attuazione si applicano pienamente al presente programma specifico, comprese quelle relative ai principi etici.
- (4) Ogni parte deve essere complementare e attuata in modo coerente con le altre parti del programma specifico.

¹ GU [...] del [...], pag. [...].

- (5) È indispensabile estendere, **ampliare** e rafforzare l'eccellenza della base scientifica dell'Unione e garantire un flusso di ricerca e di talenti di livello mondiale per garantire la competitività e il benessere a lungo termine dell'Europa. La parte I "Eccellenza scientifica" deve sostenere le attività del Consiglio europeo della ricerca in materia di ricerca di frontiera, tecnologie future e emergenti, azioni Marie **Skłodowska-Curie** e infrastrutture di ricerca europee. Queste attività devono mirare a sviluppare competenze a lungo termine, incentrandosi fortemente sulla scienza, i sistemi e i ricercatori della prossima generazione, e sostenendo i talenti emergenti in tutta l'Unione e nei paesi associati. Le attività dell'Unione per sostenere l'eccellenza scientifica devono contribuire a consolidare lo Spazio europeo della ricerca e a rafforzare la competitività e l'attrattività del sistema scientifico dell'Unione a livello mondiale.
- (6) Le azioni di ricerca svolte nell'ambito della parte I "Eccellenza scientifica" devono essere stabilite in base alle esigenze e alle opportunità scientifiche ■ . Il programma di ricerca deve essere messo a punto in stretta collaborazione con la comunità scientifica. È opportuno che la ricerca sia finanziata sulla base dell'eccellenza.
- (7) Il Consiglio europeo della ricerca deve sostituire e subentrare al Consiglio europeo della ricerca istituito dalla decisione 2007/134/CE della Commissione¹. Deve inoltre operare secondo i principi riconosciuti di eccellenza scientifica, autonomia, efficienza e trasparenza.
- (8) Per mantenere e rafforzare la leadership industriale dell'Unione occorre incentivare rapidamente gli investimenti del settore privato nella ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, promuovere la ricerca e l'innovazione secondo un ordine del giorno stabilito dalle imprese e accelerare lo sviluppo di nuove tecnologie che favoriscano la nascita di imprese e la crescita economica. La parte II "Leadership industriale" deve sostenere gli investimenti nella ricerca e l'innovazione di punta a favore di tecnologie abilitanti fondamentali e di altre tecnologie industriali, agevolare l'accesso al capitale di rischio per le imprese e i progetti innovativi, e garantire in tutta l'Unione un sostegno all'innovazione nelle piccole e medie imprese.

¹ GU L 57 del 24.2.2007, pag. 14.

- (9) La ricerca e l'innovazione nel settore dello spazio, che costituisce una competenza condivisa dell'Unione, devono essere integrate come elemento coerente nella parte II "Leadership industriale", in modo da ottimizzarne l'impatto scientifico, economico e sociale e da garantire un'attuazione efficiente ed efficace rispetto ai costi.
- (10) Per affrontare le principali sfide per la società individuate nella strategia "Europa 2020"¹, occorrono ingenti investimenti nella ricerca e nell'innovazione per sviluppare e applicare soluzioni innovative e rivoluzionarie caratterizzate da una portata e un raggio di azione di dimensioni sufficienti. Queste sfide costituiscono inoltre opportunità economiche importanti per le imprese innovative e contribuiscono alla competitività e all'occupazione dell'Unione.
- (11) La parte III "Sfide per la società" deve rafforzare l'efficacia della ricerca e dell'innovazione nel far fronte alle sfide per la società fondamentali, sostenendo attività di ricerca e di innovazione eccellenti. Queste attività devono essere attuate seguendo un approccio incentrato sulle sfide da raccogliere che riunisca le risorse e le conoscenze relative a vari settori, tecnologie e discipline. La ricerca nel campo delle scienze sociali e umane costituisce un elemento fondamentale per affrontare tutte queste sfide. Le attività devono coprire tutti i settori di ricerca e innovazione, **comprese le** attività legate all'innovazione, ossia i progetti pilota, i progetti dimostrativi, i banchi di prova, il sostegno agli appalti pubblici, la ricerca prenORMATIVA, la definizione di norme e la valorizzazione commerciale delle innovazioni. Le attività devono sostenere direttamente le competenze politiche settoriali corrispondenti a livello dell'Unione, **ove opportuno**. Tutte le sfide devono contribuire all'obiettivo generale dello sviluppo sostenibile.

(11 bis) È opportuno conseguire un equilibrio adeguato tra progetti di piccole e grandi dimensioni nell'ambito delle sfide per la società e della leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali.

(11 ter) La parte III bis "Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione" dovrebbe sfruttare appieno il potenziale dei talenti europei e assicurare che i benefici di

¹ COM(2010)2020.

un'economia basata sull'innovazione siano massimizzati e distribuiti ampiamente in tutta l'Unione secondo il principio dell'eccellenza.

(11 quater) La parte III ter "Scienza con e per la società" dovrebbe costruire una cooperazione efficace tra scienza e società, promuovere l'assunzione di nuovi talenti per la scienza e associare l'eccellenza scientifica alla sensibilizzazione e alla responsabilità sociale.

(12) In quanto parte integrante di "Orizzonte 2020", è opportuno che il Centro comune di ricerca (JRC) continui a fornire un sostegno scientifico e tecnico indipendente orientato ai clienti per l'elaborazione, lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio delle politiche dell'Unione. A tal fine il Centro comune di ricerca deve svolgere attività di ricerca di altissima qualità. Nell'esecuzione delle azioni dirette in conformità della sua missione, il Centro comune di ricerca deve dare particolare rilievo alle tematiche fondamentali per l'Unione, ossia la crescita intelligente, inclusiva e sostenibile, la sicurezza e la cittadinanza e il ruolo mondiale dell'Europa.

(13) Le azioni dirette del Centro comune di ricerca devono essere attuate in maniera flessibile, efficiente e trasparente, tenendo conto delle esigenze degli utilizzatori del Centro comune di ricerca e delle politiche dell'Unione e rispettando l'obiettivo della tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Queste azioni di ricerca devono essere adattate, laddove opportuno, in funzione di queste esigenze e degli sviluppi scientifici e tecnologici e devono mirare all'eccellenza scientifica.

(14) Il Centro comune di ricerca deve continuare a generare risorse supplementari tramite attività concorrenziali, in particolare la partecipazione alle azioni indirette di "Orizzonte 2020", i lavori per conto terzi e, in misura minore, la valorizzazione della proprietà intellettuale.

(15) Il programma specifico deve integrare le attività svolte negli Stati membri e altre azioni dell'Unione necessarie per lo sforzo strategico complessivo ai fini dell'attuazione della strategia Europa 2020 ■ .

(15 bis) In virtù della decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ("decisione sull'associazione d'oltremare"), quale modificata, i soggetti giuridici dei paesi e

territori d'oltremare possono partecipare a "Orizzonte 2020" alle specifiche condizioni ivi stabilite.

- (16) Per garantire che ■ le condizioni specifiche per l'uso degli strumenti finanziari riflettano le condizioni del mercato, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea affinché possa adeguare o elaborare ulteriormente ■ le condizioni specifiche per l'uso dei dispositivi finanziari. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.

Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

- (17) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del programma specifico, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione ai fini dell'adozione dei programmi di lavoro per l'attuazione del programma specifico.
- (18) I poteri di esecuzione relativi ai programmi di lavoro, per le parti I, II, III, **III bis e III ter**, ad eccezione delle azioni del Consiglio europeo della ricerca, a meno che la Commissione non si discosti dalla posizione del consiglio scientifico, devono essere esercitati conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹.

¹ GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13.

- (19) Il consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca, istituito con decisione 96/282/Euratom della Commissione, del 10 aprile 1996, che riorganizza il Centro comune di ricerca¹, è stato consultato sul contenuto scientifico e tecnologico del programma specifico per le azioni dirette del Centro comune di ricerca.
- (20) Per motivi di certezza del diritto e chiarezza, occorre abrogare la decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico "Cooperazione" che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)², la decisione 2006/972/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico "Idee" che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)³, la decisione 2006/973/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico "Persone" che attua il Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)⁴, la decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico "Capacità" che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)⁵, e la decisione 2006/975/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette dal Centro comune di ricerca nell'ambito del Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)⁶,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 12.
² GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86.
³ GU L 400 del 30.12.2006, pag. 243.
⁴ GU L 400 del 30.12.2006, pag. 272.
⁵ GU L 400 del 30.12.2006, pag. 299.
⁶ GU L 400 del 30.12.2006, pag. 368.

TITOLO I
ISTITUZIONE

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione istituisce il programma specifico che attua il regolamento (UE) n. XX/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e definisce gli obiettivi specifici per il sostegno dell'Unione alle attività di ricerca e di innovazione di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento e le relative modalità di esecuzione.

Articolo 2

Istituzione del programma specifico

1. Il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – "Orizzonte 2020" ("il programma specifico") viene istituito per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.
2. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. XX/2012 [Orizzonte 2020], il programma specifico è costituito dalle parti seguenti:
 - a) Parte I "Eccellenza scientifica";
 - b) Parte II "Leadership industriale";
 - c) Parte III "Sfide per la società";
 - d) Parte IV "Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (JRC)".

¹ G U L [...] del [...], pag. [...].

Articolo 3
Obiettivi specifici

1. La parte I "Eccellenza scientifica" mira a rafforzare l'eccellenza della ricerca europea, conformemente alla priorità "Eccellenza della scienza" di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. XX/2012 [Orizzonte 2020] perseguendo gli obiettivi specifici seguenti:
 - a) rafforzamento della ricerca di frontiera, mediante le attività del Consiglio europeo della ricerca (CER);
 - b) potenziamento della ricerca nel settore delle tecnologie future ed emergenti;
 - c) rafforzamento delle competenze, della formazione e dello sviluppo della carriera, mediante le iniziative Marie Skłodowska-Curie ("Azioni Marie *Skłodowska-Curie*");
 - d) rafforzamento delle infrastrutture di ricerca europee, comprese le e-infrastrutture.

Le grandi linee delle azioni relative a tali obiettivi specifici figurano nella parte I dell'allegato I.

2. La parte II "Leadership industriale" mira a rafforzare la leadership industriale e la competitività, conformemente alla priorità "Leadership industriale" di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. XX/2012 [Orizzonte 2020] perseguendo i seguenti obiettivi specifici:
 - a) rafforzare la leadership industriale dell'Europa mediante la ricerca, lo sviluppo tecnologico, la dimostrazione e l'innovazione nel settore delle tecnologie abilitanti e industriali seguenti:
 - i) tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - ii) nanotecnologie;
 - iii) materiali avanzati;
 - iv) biotecnologie;

- v) produzione e trattamento avanzati;
- vi) spazio;

- b) migliorare l'accesso al capitale di rischio per investire nella ricerca e nell'innovazione;
- c) rafforzare l'innovazione nelle piccole e medie imprese.

Le grandi linee delle attività per questi obiettivi specifici sono stabilite nella parte II dell'allegato I. Sono previste condizioni specifiche per l'uso dei dispositivi finanziari nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui alla lettera b). Queste condizioni sono definite nell'allegato I, parte II, punto 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 ***riguardo alle modifiche della percentuale di investimento dal meccanismo di capitale (equity facility) di Orizzonte 2020 dell'investimento totale dell'UE in investimenti nella fase di espansione e sviluppo per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'allegato I, parte II, punto 2.***

3. La parte III "Sfide per la società" mira a contribuire alla priorità "Sfide per la società" di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. XX/2012 [Orizzonte 2020] realizzando azioni di ricerca, sviluppo tecnologico, dimostrazione e innovazione che contribuiscono agli obiettivi specifici seguenti:
- a) migliorare la salute e il benessere nell'intero arco della vita ***per tutti***;
 - b) garantire approvvigionamenti sufficienti di prodotti alimentari sicuri, ***sani*** e di elevata qualità e altri bioprodotto, sviluppando sistemi di produzione primaria produttivi, ***sostenibili*** ed efficienti sul piano delle risorse, incentivando i servizi ecosistemici associati ***e il ripristino della diversità biologica***, parallelamente a catene di approvvigionamento, ***trattamento e commercializzazione*** competitive a basse emissioni di carbonio;
 - c) realizzare la transizione verso un sistema energetico affidabile, ***a prezzi accessibili, accettato dal pubblico***, sostenibile e competitivo, mirante a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili di fronte ***alla penuria crescente di risorse***, all'aumento delle esigenze energetiche e ai cambiamenti climatici;

- d) realizzare un sistema di trasporto europeo efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell'ambiente *e del clima*, sicuro e continuo a favore *di tutti i* cittadini, dell'economia e della società;
- e) conseguire un'economia *e una società efficienti* sotto il profilo delle risorse, *incluse le risorse idriche, e resistenti* ai cambiamenti climatici, *la protezione e la gestione sostenibile delle risorse naturali e degli ecosistemi nonché* un approvvigionamento *e un uso sostenibili delle* materie prime, *al fine di rispondere* alle esigenze della crescita demografica mondiale entro i limiti sostenibili delle risorse naturali *e degli ecosistemi* del pianeta;
- f) promuovere *una maggiore comprensione dell'Europa, fornire soluzioni e sostenere* società europee inclusive, innovative e *riflessive* in un contesto di trasformazioni senza precedenti e di interdipendenze mondiali crescenti;
- g) *promuovere società europee sicure in un contesto di trasformazioni senza precedenti e interdipendenze e minacce crescenti di portata mondiale, rafforzando nel contempo la cultura europea della libertà e della giustizia.*

Le grandi linee delle attività per questi obiettivi specifici figurano nella parte III dell'allegato I.

3 bis. *La parte III bis "Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione" mira a sfruttare appieno il potenziale dei talenti europei e ad assicurare che i benefici di un'economia basata sull'innovazione siano massimizzati e distribuiti ampiamente attraverso l'Unione secondo il principio dell'eccellenza.*

3 ter. *La parte III ter "Scienza con e per la società" mira a costruire una cooperazione efficace tra scienza e società, assumere nuovi talenti per la scienza e associare l'eccellenza scientifica alla sensibilizzazione e alla responsabilità sociali.*

4. La parte IV concernente le "Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca" contribuisce alla realizzazione di tutte le priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. XX/2012 [Orizzonte 2020] con l'obiettivo specifico di apportare alle politiche dell'Unione un sostegno scientifico e tecnico orientato ai clienti.

Le grandi linee di questo obiettivo specifico figurano nella parte IV dell'allegato I.

5. Il programma specifico sarà valutato in funzione dei risultati e dell'impatto misurati sulla base degli indicatori di prestazione ■ .

Ulteriori dettagli sui principali indicatori di prestazione, che corrispondono agli obiettivi specifici di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, sono illustrati nell'allegato II.

■

Articolo 4

Stanziamiento di bilancio

1. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. XX/2012 [Orizzonte 2020], la dotazione finanziaria per l'attuazione del programma specifico è pari a /86 198 milioni di euro/.
2. L'importo di cui al paragrafo 1 è ripartito tra le quattro parti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della presente decisione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. XX/2012 [Orizzonte 2020]. La ripartizione di bilancio indicativa per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 della presente decisione e l'importo globale massimo del contributo alle azioni del Centro comune di ricerca sono definiti nell'allegato II del regolamento (UE) n. XX/2012 [Orizzonte 2020].
3. Alle spese amministrative della Commissione è destinato un massimo del 6% degli importi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. XX/2012 [Orizzonte 2020] per le parti I, II e III del programma specifico.
4. Se del caso, alcuni stanziamenti possono essere iscritti a bilancio dopo il 2020 per coprire spese amministrative e tecniche e consentire la gestione di attività non completate entro il 31 dicembre 2020.

TITOLO II
ATTUAZIONE

Articolo 5
Programmi di lavoro

1. Il programma specifico è attuato mediante programmi di lavoro.
2. La Commissione adotta programmi di lavoro comuni o separati per l'attuazione delle parti I, II e III del presente programma specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c), fatta eccezione per la realizzazione delle azioni nell'ambito dell'obiettivo specifico "Rafforzare la **■** ricerca di frontiera *mediante le attività del Consiglio europeo della ricerca*" di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a). Questi atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2.
3. I programmi di lavoro per l'attuazione delle azioni previste nell'ambito dell'obiettivo specifico "Rafforzare la **■** ricerca di frontiera *mediante le attività del Consiglio europeo della ricerca*" stabiliti dal consiglio scientifico del Consiglio europeo della ricerca di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), sono adottati dalla Commissione mediante un atto di esecuzione, *secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 9, paragrafo 2 bis*. La Commissione si discosta dal programma di lavoro stabilito dal consiglio scientifico solo se ritiene che non sia conforme alle disposizioni della presente decisione. In tal caso, la Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2. La Commissione motiva debitamente la misura in questione.

4. La Commissione mediante un atto di esecuzione adotta un programma di lavoro pluriennale separato per la parte IV del programma specifico concernente le azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d).

Il presente programma di lavoro tiene conto del parere del consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca di cui alla decisione 96/282/Euratom.

5. I programmi di lavoro tengono conto della situazione della scienza, della tecnologia e dell'innovazione a livello nazionale, dell'Unione e internazionale e dei pertinenti sviluppi politici, del mercato e sociali. Contengono, ***se del caso***, informazioni sul coordinamento con le attività di ricerca e innovazione svolte dagli Stati membri (***comprese le loro regioni***), in particolare nei settori in cui esistono iniziative di programmazione congiunta. Se del caso i programmi di lavoro sono aggiornati.
6. I programmi di lavoro per l'attuazione delle parti I, II e III di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c), definiscono gli obiettivi perseguiti, i risultati previsti, le modalità di attuazione e il loro importo complessivo, comprese le informazioni indicative sull'importo delle spese connesse al clima, se del caso. Contengono inoltre una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati per ciascuna azione, un calendario indicativo di attuazione, nonché un approccio pluriennale e orientamenti strategici per gli anni successivi di attuazione. Per le sovvenzioni comprendono le priorità, i criteri ***di selezione e di aggiudicazione e la ponderazione relativa dei diversi criteri di aggiudicazione, nonché*** la percentuale massima ***di finanziamento dei costi complessivi ammissibili. Essi indicano inoltre ogni ulteriore obbligo di valorizzazione e diffusione previsto per i partecipanti a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) n. XX/2012 [regole di partecipazione]***. I programmi di lavoro consentono, ***a seconda dei casi***, approcci strategici ***"dall'alto verso il basso" e "dal basso verso l'alto"*** che perseguono gli obiettivi in maniera innovativa.

Inoltre, questi programmi di lavoro contengono una sezione che individua le azioni trasversali di cui all'articolo 13 *e al riquadro delle questioni trasversali e delle misure di sostegno dell'allegato I* del regolamento (UE) n. XX/2012 [Orizzonte 2020], che interessano due o più obiettivi specifici sia nell'ambito della stessa priorità sia nell'ambito di due o più priorità diverse. Queste azioni sono attuate in modo integrato.

7. *La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2, le seguenti misure:*
- a) *la decisione sull'approvazione delle azioni indirette da finanziare quando l'importo stimato del contributo dell'Unione previsto nell'ambito del programma è pari o superiore a 2,5 milioni di EUR, ad eccezione delle azioni nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e ad eccezione delle azioni finanziate nel quadro della "corsia veloce per l'innovazione;*
 - b) *la decisione sull'approvazione delle azioni da finanziare che comportano l'uso di embrioni umani e di cellule staminali embrionali umane e delle azioni nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera g);*
 - c) *la decisione sull'approvazione delle azioni da finanziare quando l'importo stimato del contributo dell'Unione previsto nell'ambito del programma è pari o superiore a 0,6 milioni di EUR per le azioni nel quadro dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), e per le azioni di cui all'articolo 3, paragrafi 3 bis e 3 ter;*
 - d) *l'elaborazione dei parametri di valutazione di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. XX/2012 [Orizzonte 2020].*

Articolo 6

Consiglio europeo della ricerca

1. La Commissione istituisce un Consiglio europeo della ricerca ("CER") che costituisce lo strumento di attuazione delle azioni nell'ambito della parte I "Eccellenza scientifica" concernente l'obiettivo specifico "Rafforzare la **■** ricerca di frontiera **mediante le attività del Consiglio europeo della ricerca**". Il Consiglio europeo della ricerca succede al Consiglio europeo della ricerca istituito con la decisione 2007/134/CE.
2. Il Consiglio europeo della ricerca è composto da un consiglio scientifico indipendente, di cui all'articolo 7, e dalla struttura esecutiva specifica di cui all'articolo 8.
3. Il CER ha un presidente, scelto tra i ricercatori più esperti e riconosciuti a livello internazionale.

Il presidente viene nominato dalla Commissione, a seguito di una procedura di selezione **trasparente** cui partecipa un apposito comitato di ricerca **indipendente**, per un mandato limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. Il processo di assunzione e il candidato selezionato devono ottenere l'approvazione del consiglio scientifico.

Il presidente presiede il consiglio scientifico e ne assicura la guida e il collegamento con la struttura esecutiva specifica, e lo rappresenta nel mondo della scienza.

4. Il Consiglio europeo della ricerca opera in conformità dei principi di eccellenza scientifica, autonomia, efficienza, efficacia, trasparenza e responsabilità. Garantisce la continuità con le azioni del Consiglio europeo della ricerca svolte ai sensi della decisione 2006/972/CE del Consiglio.

5. Le attività del Consiglio europeo della ricerca sostengono la ricerca svolta in tutti i settori da équipes individuali e transnazionali in concorrenza a livello europeo. Le sovvenzioni di ricerca del Consiglio europeo della ricerca a favore della ricerca di frontiera sono concesse unicamente in base al criterio dell'eccellenza.
6. La Commissione agisce come garante dell'autonomia e dell'integrità del Consiglio europeo della ricerca e assicura la corretta attuazione dei compiti a esso affidati.

La Commissione garantisce che l'attuazione delle azioni del Consiglio europeo della ricerca avvenga conformemente ai principi di cui al paragrafo 4 del presente articolo e alla strategia globale del consiglio scientifico di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 7

Consiglio scientifico

1. Il consiglio scientifico è composto da ricercatori scientifici, ingegneri e studiosi di chiara fama e dotati delle competenze necessarie, ***tra cui uomini e donne di diversi gruppi d'età***, che assicurano la copertura delle diverse aree di ricerca e operano a titolo personale e in totale indipendenza.

I membri del consiglio scientifico sono nominati dalla Commissione, a seguito di una procedura di designazione indipendente e trasparente, concordata con il consiglio scientifico, che prevede tra l'altro la consultazione della comunità scientifica e la trasmissione di una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

La durata del loro mandato è limitata a quattro anni, rinnovabile una volta, in base a un sistema di rotazione che assicura la continuità dei lavori del consiglio scientifico.

2. Il consiglio scientifico stabilisce:

- a) la strategia globale per il Consiglio europeo della ricerca;
- b) il programma di lavoro per l'attuazione delle attività del Consiglio europeo della ricerca;
- c) i metodi e le procedure per le valutazioni inter pares e la valutazione delle proposte, in base ai quali si selezionano le proposte che saranno finanziate;
- d) la propria posizione su qualsiasi aspetto che, da un punto di vista scientifico, possa rafforzare i risultati e l'impatto del Consiglio europeo della ricerca e la qualità delle ricerche svolte;
- e) un codice di condotta che, tra l'altro, riguarda le pratiche atte ad evitare il possibile insorgere di conflitti di interesse.

La Commissione si discosta dalle posizioni assunte dal consiglio scientifico conformemente al primo comma, lettere a), c), d) ed e), soltanto qualora ritenga che le disposizioni della presente decisione non siano state rispettate. In tal caso, la Commissione adotta misure destinate a garantire la continuità dell'attuazione del programma specifico e delle realizzazioni dei suoi obiettivi, evidenziando i punti di divergenza dalle posizioni del consiglio scientifico e motivandoli adeguatamente.

3. Il consiglio scientifico delibera conformemente al mandato di cui all'allegato I, parte I, punto 1.1.

4. Il consiglio scientifico agisce esclusivamente ai fini del conseguimento degli obiettivi della parte del programma specifico concernente l'obiettivo specifico "Rafforzare la **■** ricerca di frontiera *mediante le attività del Consiglio europeo della ricerca*", secondo i principi di cui all'articolo 6, paragrafo 4. Agisce con integrità e onestà e svolge i propri compiti efficacemente e con la massima trasparenza possibile.

Articolo 8

Struttura esecutiva specifica

1. La struttura esecutiva specifica è responsabile della gestione amministrativa e dell'esecuzione del programma, come illustrato all'allegato I, parte I, punto 1.2, e sostiene il consiglio scientifico nell'esercizio di tutte le sue funzioni.
2. La Commissione si assicura che la struttura esecutiva specifica persegua in modo rigoroso, efficiente e con la necessaria flessibilità esclusivamente gli obiettivi e le prescrizioni del Consiglio europeo della ricerca.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8 bis

Monitoraggio e informazione in materia di attuazione

1. *La Commissione esegue un monitoraggio annuale dell'attuazione di Orizzonte 2020, e comunica in merito, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. XX/2012 [Orizzonte 2020] e dell'allegato III della presente decisione.*

2. *La Commissione informa periodicamente il comitato di cui all'articolo 9 in merito ai progressi generali dell'attuazione delle azioni indirette del programma specifico per consentire al comitato di fornire contributi appropriati e tempestivi sull'elaborazione dei programmi di lavoro, in particolare l'approccio pluriennale e gli orientamenti strategici, e lo informa tempestivamente di tutte le azioni proposte o finanziate nell'ambito di Orizzonte 2020, come specificato nell'allegato IV della presente decisione.*

Articolo 9

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011¹.

- 1 bis. Il comitato si riunisce nelle varie formazioni di cui all'allegato V, in funzione della tematica da discutere.*

¹ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
- 2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.**
3. Laddove il parere del comitato di cui **ai paragrafi 2 e 2 bis** debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

Articolo 10

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati **di cui all'articolo 3, paragrafo 2**, è conferito alla Commissione ■ a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione **e per la durata del Programma**.
3. La delega di potere **di cui all'articolo 3, paragrafo 2**, può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà notifica al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato *ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2*, entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di un mese su iniziativa del Consiglio.
6. Il Parlamento europeo è informato dell'adozione degli atti delegati da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione mossa agli stessi o della revoca della delega di potere da parte del Consiglio.

Articolo 11

Abrogazione e disposizioni transitorie

1. Le decisioni n. 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2014.
2. Le azioni avviate nell'ambito delle decisioni di cui al paragrafo 1 e gli obblighi finanziari connessi ad azioni svolte nell'ambito di queste decisioni continueranno tuttavia ad essere disciplinati da tali decisioni fino al loro completamento. Se necessario, eventuali compiti rimanenti dei comitati istituiti dalle decisioni di cui al paragrafo 1 sono eseguiti dal comitato di cui all'articolo 9 della presente decisione.
3. La dotazione finanziaria del programma specifico può anche coprire le spese di assistenza tecnica ed amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma specifico e le misure contemplate dalle decisioni n. 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE.

Articolo 12
Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 13

La presente decisione è destinata agli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

Grandi linee delle attività

Elementi comuni per le azioni indirette

1. PROGRAMMAZIONE

1.1. Considerazioni generali

Il regolamento (UE) n. XX/2012 (Orizzonte 2020) definisce una serie di principi al fine di promuovere un approccio programmatico in cui le attività contribuiscono in modo strategico e integrato alla realizzazione dei suoi obiettivi e al fine di garantire una forte complementarità con altre politiche e programmi correlati in tutta l'Unione.

Le azioni indirette di "Orizzonte 2020" saranno attuate mediante le forme di finanziamento previste dal regolamento finanziario, in particolare le sovvenzioni, i premi, gli appalti e gli strumenti finanziari. Tutte le forme di finanziamento saranno utilizzate in modo flessibile per tutti gli obiettivi sia generali sia specifici di "Orizzonte 2020", e la loro utilizzazione sarà stabilita in base alle esigenze e alle specificità di ciascun obiettivo specifico.

Particolare attenzione sarà prestata all'esigenza di garantire un approccio ***equilibrato alla ricerca e*** all'innovazione, che non si limiti allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi sulla scorta di scoperte scientifiche e tecnologiche, ma includa anche aspetti quali l'uso di tecnologie esistenti in applicazioni innovative, il miglioramento continuo, l'innovazione non-tecnologica e sociale. Solo un approccio olistico all'innovazione può nel contempo affrontare le sfide sociali e dare origine a nuove imprese e industrie competitive.

Per le sfide della società e le tecnologie abilitanti e industriali, si presterà particolare attenzione alle attività **di ricerca e innovazione integrate da attività** vicine agli utilizzatori finali e al mercato, come le attività di dimostrazione, sperimentazione o di verifica teorica (proof-of-concept). Ciò comprenderà anche, se del caso, attività a sostegno dell'innovazione sociale e delle strategie sul fronte della domanda, come la prestandardizzazione o gli appalti precommerciali, gli appalti per soluzioni innovative, la normalizzazione e altre misure incentrate sugli utilizzatori per contribuire ad accelerare l'introduzione e la diffusione di prodotti e servizi innovativi sul mercato. Inoltre **per gli inviti a presentare proposte** sarà lasciato un margine sufficiente agli approcci "dal basso verso l'alto", **e le attività dei programmi di lavoro saranno definite in termini generici. Vi saranno** meccanismi aperti, semplici e rapidi **per ciascuna delle sfide e delle tecnologie** per offrire ai ricercatori, agli imprenditori e alle imprese migliori in Europa la possibilità di proporre soluzioni rivoluzionarie di loro scelta.

La definizione dettagliata delle priorità in fase di attuazione del programma "Orizzonte 2020" comporterà un approccio strategico alla programmazione della ricerca, avvalendosi di metodi di governance strettamente allineati con gli sviluppi delle politiche, pur superando i confini delle politiche settoriali tradizionali. Questo approccio si baserà su prove, analisi e prospettive affidabili, in cui i progressi vengono misurati sulla base di una serie di indicatori di prestazione affidabili. Questo approccio trasversale alla programmazione e alla governance garantirà un coordinamento efficace tra tutti gli obiettivi specifici di "Orizzonte 2020" e consentirà di affrontare le sfide intersettoriali, tra cui la sostenibilità, i cambiamenti climatici, **le scienze sociali e umane** o le scienze e le tecnologie marine.

La definizione delle priorità si baserà anche su un'ampia serie di apporti e consulenze. Si ricorrerà, se del caso, a gruppi di esperti indipendenti costituiti appositamente per fornire consulenze sull'attuazione di "Orizzonte 2020" o di uno qualsiasi dei suoi obiettivi specifici. Questi gruppi di esperti garantiranno un adeguato livello di competenze e di conoscenze nei settori contemplati e una varietà di profili professionali, anche **nel mondo accademico**, nell'industria e nella partecipazione della società civile. **Sono altresì presi in considerazione, se del caso, i pareri sull'individuazione e sull'elaborazione delle priorità strategiche formulati dal Comitato per lo Spazio europeo della ricerca (CSER), da altri gruppi connessi al SER e dal gruppo "politica delle imprese".**

Nella fissazione delle priorità si potrà tenere conto anche dei programmi strategici di ricerca delle piattaforme tecnologiche europee, *delle iniziative di programmazione congiunta* o dei contributi provenienti dai partenariati europei per l'innovazione. Se del caso, i partenariati pubblico-pubblico e pubblico-privato sostenuti nell'ambito di "Orizzonte 2020" contribuiranno altresì a promuovere il processo di fissazione delle priorità e l'attuazione, in linea con le disposizioni di Orizzonte 2020. Un elemento fondamentale del processo di fissazione delle priorità sono le interazioni regolari con gli utilizzatori finali, i cittadini e le organizzazioni della società civile, che si avvalgono di metodologie adeguate, quali le conferenze di consenso, le valutazioni partecipative o il coinvolgimento diretto nei processi di ricerca e innovazione.

Dato che "Orizzonte 2020" è un programma che dura sette anni, il contesto economico, sociale e politico in cui opererà può cambiare in modo significativo nel corso della sua durata.

"Orizzonte 2020" deve essere in grado di adattarsi a questi cambiamenti. Nell'ambito di ognuno degli obiettivi specifici, quindi, vi sarà la possibilità di includere il sostegno a favore di attività non riprese nelle descrizioni qui di seguito, ove ciò sia debitamente giustificato per far fronte ad importanti sviluppi, esigenze politiche o eventi imprevisti.

Le attività sostenute nell'ambito delle varie Parti e i relativi obiettivi specifici dovrebbero essere attuati in modo tale da assicurare la complementarità e la coerenza tra di essi, a seconda dei casi.

I

1.2. Accesso al capitale di rischio

"Orizzonte 2020" aiuterà le imprese e altri tipi di organizzazioni ad accedere a prestiti, garanzie e capitali propri mediante due strumenti finanziari.

Il meccanismo di concessione di prestiti (debt facility) fornirà prestiti a singoli beneficiari per investimenti nel campo della ricerca e dell'innovazione; garanzie a intermediari finanziari che effettuano prestiti a beneficiari; combinazioni di prestiti e garanzie, e garanzie o controgaranzie per meccanismi nazionali, regionali *e locali* di finanziamento del debito. Comprenderà una sezione PMI destinata alle PMI particolarmente attive sul fronte della R&I con prestiti che integrano il sostegno finanziario alle PMI che deriva dal meccanismo di garanzia dei prestiti del programma per la competitività delle imprese e delle PMI (*COSME*).

Il meccanismo di capitale (equity facility) fornirà capitale di rischio e/o capitale mezzanino a singole imprese in fase di avviamento. Con questo strumento si potranno effettuare investimenti nella fase di espansione e sviluppo in combinazione con la Equity Facility per la crescita nell'ambito del programma per la competitività delle imprese e delle PMI (*COSME*), anche in fondi di fondi.

Questi strumenti saranno fondamentali per l'obiettivo specifico "Accesso al capitale di rischio", ma potranno, se del caso, essere utilizzati anche in tutti gli altri obiettivi specifici di "Orizzonte 2020".

Il meccanismo di capitale e la sezione PMI del meccanismo di concessione di prestiti saranno attuati come elementi dei due strumenti finanziari dell'Unione che forniscono capitale e prestiti a favore della R&I e della crescita delle PMI, insieme ai meccanismi di concessione di prestiti e di capitale nell'ambito del programma per la competitività delle imprese e delle PMI (*COSME*).

1.3. Comunicazione, *valorizzazione* e diffusione

Un importante valore aggiunto della ricerca e dell'innovazione finanziate a livello di Unione è la possibilità di diffondere, *valorizzare* e comunicare i risultati su scala continentale per aumentarne l'incidenza. "Orizzonte 2020" prevede pertanto, nell'ambito di tutti i suoi obiettivi specifici, un apposito aiuto alle azioni di diffusione (anche attraverso il libero accesso *alle pubblicazioni scientifiche*), di comunicazione e di dialogo, con un forte accento sulla comunicazione dei risultati agli utilizzatori finali, ai cittadini, *al mondo accademico*, alle organizzazioni della società civile, all'industria e ai responsabili politici. A tal fine, "Orizzonte 2020" può utilizzare le reti esistenti per il trasferimento di informazioni. Le attività di comunicazione intraprese nell'ambito di Orizzonte 2020 *pubblicizzeranno il fatto che i risultati sono stati ottenuti con il sostegno dei finanziamenti dell'Unione e* mireranno inoltre a sensibilizzare i cittadini sull'importanza della ricerca e dell'innovazione tramite pubblicazioni, eventi, risorse di conoscenza esistenti, banche dati, siti Internet o un utilizzo mirato dei media sociali.

■

2. COMPLEMENTARITÀ, QUESTIONI TRASVERSALI E MISURE DI SOSTEGNO
Orizzonte 2020 è strutturato intorno agli obiettivi definiti per le sue tre parti principali: generare l'eccellenza scientifica, creare una leadership industriale e affrontare le sfide per la società. Particolare attenzione sarà prestata all'esigenza di garantire un adeguato coordinamento tra queste parti e di valorizzare appieno le sinergie tra tutti gli obiettivi specifici per massimizzarne l'impatto combinato sugli obiettivi politici generali dell'Unione. Gli obiettivi di Orizzonte 2020 saranno pertanto affrontati ponendo un forte accento sulla ricerca di soluzioni efficienti che vadano ben al di là di un approccio tradizionale basato unicamente sulle discipline scientifiche e tecnologiche e i settori economici tradizionali.

Saranno promosse azioni trasversali tra la parte I "Eccellenza scientifica", *la parte II "Leadership industriale" e la parte III "Sfide per la società"* per lo sviluppo congiunto di conoscenze nuove, tecnologie emergenti e future, infrastrutture di ricerca e competenze chiave. Si incentiverà inoltre un uso più diffuso delle infrastrutture di ricerca nella società, ad esempio nei servizi pubblici, nella promozione della scienza, nella sicurezza civile e nella cultura. Inoltre, la fissazione delle priorità nel corso dell'attuazione delle azioni dirette del Centro comune di ricerca e delle attività dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET) sarà adeguatamente coordinata con le altre parti di Orizzonte 2020.

Inoltre, in molti casi, contribuire efficacemente alla realizzazione degli obiettivi di "Europa 2020" e dell'Unione dell'innovazione richiederà soluzioni di natura interdisciplinare e che pertanto sono comuni a vari obiettivi specifici di Orizzonte 2020 ■ . Orizzonte 2020 contiene disposizioni specifiche volte a incentivare queste azioni trasversali, anche mediante un raggruppamento efficiente degli stanziamenti di bilancio. Ciò comporta anche, ad esempio, la possibilità, per le sfide della società e le tecnologie industriali e abilitanti, di avvalersi delle disposizioni sugli strumenti finanziari e dello strumento destinato alle PMI.

Le azioni trasversali saranno inoltre **indispensabili** per incentivare le interazioni tra le "Sfide per la società" e le "Tecnologie industriali e abilitanti" necessarie per conseguire progressi tecnologici eccezionali. Queste interazioni possono essere sviluppate nei settori seguenti: sanità on line, reti intelligenti, sistemi di trasporto intelligenti, razionalizzazione delle azioni per il clima, nanomedicina, materiali avanzati per veicoli leggeri o lo sviluppo di processi e prodotti industriali di tipo biologico. Saranno pertanto incentivate forti sinergie tra le sfide della società e lo sviluppo di tecnologie abilitanti e industriali generiche. Ciò sarà esplicitamente preso in considerazione nell'elaborazione delle strategie pluriennali e nella definizione di priorità per ciascuno di questi obiettivi specifici. Le parti interessate che rappresentano le diverse prospettive dovranno essere strettamente coinvolte nell'attuazione e, in molti casi, saranno necessarie azioni destinate a raggruppare i finanziamenti provenienti dalle tecnologie abilitanti e industriali e dalle sfide della società.

Particolare attenzione sarà inoltre rivolta al coordinamento delle attività finanziate tramite Orizzonte 2020 con quelle finanziate nel quadro di altri programmi di finanziamento dell'Unione, come la politica agricola comune e la politica comune della pesca, **Life+**, il programma "Erasmus per tutti: il programma dell'Unione per istruzione, formazione, gioventù e sport", il programma "Salute per la crescita" e **i programmi di finanziamento esterni e di sviluppo dell'Unione**. Ciò presuppone un'appropriata articolazione con **la** politica di coesione **nell'ambito di strategie nazionali e regionali di ricerca e innovazione ai fini di una specializzazione intelligente**, in cui il sostegno allo sviluppo di capacità per la ricerca e l'innovazione a livello regionale può fungere da "scala di eccellenza", la creazione di centri regionali di eccellenza può contribuire a colmare il divario dell'innovazione in Europa e il sostegno a progetti di dimostrazione o progetti pilota su grande scala può contribuire a realizzare l'obiettivo di acquisire la leadership industriale in Europa.

A. Scienze sociali e umane

La ricerca nel settore delle scienze sociali e umane sarà pienamente integrata in tutti gli obiettivi generali di Orizzonte 2020, offrendo in questo modo numerose opportunità per sostenere questo tipo di ricerca attraverso il Consiglio europeo della ricerca, le azioni Marie Skłodowska-Curie o l'obiettivo specifico "Infrastrutture di ricerca".

A tal fine, le scienze sociali e umane saranno inoltre integrate come elemento essenziale delle attività necessarie per rafforzare la leadership industriale e affrontare le sfide per la società. Quest'ultimo obiettivo include: comprensione dei determinanti della salute e ottimizzazione dell'efficacia delle disposizioni concernenti l'assistenza sanitaria, sostegno alle politiche di emancipazione delle zone rurali, ricerca e conservazione del patrimonio culturale e della ricchezza dell'Europa, promozione delle scelte informate dei consumatori, creazione di un ecosistema digitale inclusivo basato sulla conoscenza e sull'informazione, processo decisionale affidabile in materia di politica energetica e per garantire una rete elettrica europea che soddisfi le esigenze dei consumatori e la transizione verso un sistema energetico sostenibile, appoggio ad una politica dei trasporti fondata su elementi di prova, sostegno alle strategie di mitigazione delle conseguenze dei cambiamenti climatici e alle strategie di adattamento, iniziative e misure all'insegna dell'efficienza delle risorse a favore di un'economia "verde" e sostenibile, nonché aspetti culturali e socioeconomici relativi a questioni di sicurezza, rischio e gestione (compresi gli aspetti giuridici e relativi ai diritti umani).

Inoltre, l'obiettivo specifico "L'Europa in un mondo che cambia: società inclusive, innovative e riflessive" sosterrà la ricerca nel settore delle scienze sociali e umane su questioni di natura orizzontale, come la crescita intelligente e sostenibile, le trasformazioni sociali, culturali e del comportamento nelle società europee, l'innovazione sociale, l'innovazione nel settore pubblico o la posizione dell'Europa come protagonista mondiale.

B. Scienza e società

Le attività di Orizzonte 2020 approfondiranno la relazione e l'interazione tra scienza e società nonché la promozione della ricerca e dell'innovazione responsabili, dell'educazione scientifica, della comunicazione scientifica e della cultura scientifica e rafforzeranno la fiducia del pubblico nella scienza e nell'innovazione favorendo un impegno informato dei cittadini e della società civile, e un dialogo con gli stessi, per quanto attiene alle questioni di ricerca e innovazione.

C. Genere

Promuovere la parità di genere nell'ambito della scienza e dell'innovazione è un impegno dell'UE. La questione del genere verrà affrontata in modo trasversale nell'ambito di

Orizzonte 2020 per correggere gli squilibri tra donne e uomini e integrare una dimensione di genere nella programmazione e nei contenuti della ricerca e dell'innovazione.

D. Piccole e medie imprese (PMI)

"Orizzonte 2020" incoraggia e favorisce una maggiore partecipazione, in modo integrato, delle PMI a tutti gli obiettivi specifici.

Oltre alla creazione di migliori condizioni per la partecipazione delle PMI a "Orizzonte 2020", conformemente all'articolo 18 di suddetto programma si attuano, nell'ambito dell'obiettivo specifico "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali" e della parte III "Sfide per la società", misure specifiche quali delineate nell'ambito dell'obiettivo specifico "Innovazione nelle PMI" (strumento riservato alle PMI). Questo approccio integrato dovrebbe portare a destinare alle PMI almeno il 20% del totale degli stanziamenti combinati.

È dedicata particolare attenzione all'adeguata rappresentazione delle PMI nei partenariati pubblico-privato.

D bis. Corsia veloce per l'innovazione

La "corsia veloce per l'innovazione" ridurrà notevolmente il tempo che intercorre tra l'ideazione e l'immissione sul mercato e dovrebbe aumentare la partecipazione dell'industria a Orizzonte 2020 e il numero di nuovi richiedenti.

Conformemente all'articolo 18 bis del regolamento quadro "Orizzonte 2020", la "corsia veloce per l'innovazione" sosterrà le azioni precommerciali nell'ambito dell'obiettivo specifico "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali" e delle sfide per la società, con una logica ascendente basata su un invito aperto in modo continuativo e tempi per la concessione delle sovvenzioni non superiori a sei mesi. La "corsia veloce per l'innovazione" contribuirà all'innovazione in Europa, sostenendo la competitività dell'Unione.

E. Ampliamento della partecipazione

Nonostante alcune recenti convergenze, il potenziale di ricerca e innovazione degli Stati membri resta molto disomogeneo, con ampi divari fra i leader dell'innovazione e gli innovatori "modesti". Le attività contribuiscono a colmare il divario in materia di ricerca e innovazione in Europa mediante la promozione di sinergie con i Fondi strutturali e di

investimento europei, nonché attraverso misure ad hoc volte a sbloccare l'eccellenza nelle regioni con prestazioni meno soddisfacenti dal punto di vista dell'RSI, ampliando in tal modo la partecipazione a Orizzonte 2020 e contribuendo altresì alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca.

F. Cooperazione internazionale

La cooperazione internazionale con partner di paesi terzi è necessaria per affrontare efficacemente numerosi obiettivi specifici definiti nel programma Orizzonte 2020, in particolare quelli relativi alle politiche esterne e di sviluppo e agli impegni internazionali dell'Unione. Ciò vale per tutte le sfide sociali affrontate da Orizzonte 2020, che sono di natura comune. La cooperazione internazionale è inoltre essenziale per la ricerca di base e di frontiera al fine di cogliere i vantaggi derivanti dai nuovi orizzonti scientifici e tecnologici. La promozione della mobilità a livello internazionale dei ricercatori e del personale che lavora nel settore dell'innovazione è pertanto fondamentale per rafforzare questa cooperazione globale. Le attività a livello internazionale sono altrettanto importanti per rafforzare la competitività dell'industria europea promuovendo l'adozione e lo scambio di tecnologie innovative, anche attraverso lo sviluppo di norme e orientamenti sull'interoperabilità a livello mondiale nonché l'accettazione e la diffusione di soluzioni europee al di fuori dell'Europa. Tutte le attività internazionali dovrebbero essere sostenute da un quadro per il trasferimento delle conoscenze equo ed efficace, essenziale per l'innovazione e la crescita.

Le attività di cooperazione internazionale di Orizzonte 2020 si incentreranno sulla cooperazione con tre grandi gruppi di paesi:

- (1) le economie industrializzate ed emergenti;*
- (2) i paesi candidati e i paesi vicini; e*
- (3) i paesi in via di sviluppo.*

Se del caso, Orizzonte 2020 promuoverà la cooperazione a livello biregionale o multilaterale. La cooperazione internazionale nella ricerca e l'innovazione è un aspetto fondamentale degli impegni dell'Unione sul piano mondiale e ha un importante ruolo da svolgere nel

partenariato dell'Unione con i paesi in via di sviluppo, in particolare per progredire verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio.

L'articolo 21 di "Orizzonte 2020" definisce i principi generali della partecipazione delle organizzazioni di paesi terzi e internazionali. Dato che in genere l'apertura ai paesi terzi è ampiamente positiva per la ricerca e l'innovazione, Orizzonte 2020 continuerà ad applicare il principio di apertura generale, incoraggiando l'accesso reciproco a programmi dei paesi terzi. Se del caso, in particolare per salvaguardare gli interessi europei in materia di proprietà intellettuale, può essere adottato un approccio più cauto.

Inoltre, verrà attuata una serie di azioni mirate secondo un approccio strategico alla cooperazione internazionale fondato sull'interesse e le priorità comuni e il reciproco beneficio, promuovendo altresì il coordinamento e le sinergie con le attività degli Stati membri. Tra queste si annoverano un meccanismo di sostegno a favore degli inviti congiunti e la possibilità di cofinanziamento di programmi eseguiti insieme a paesi terzi o organizzazioni internazionali. Saranno ricercate sinergie con altre politiche dell'Unione.

Si continuerà a ricercare la consulenza strategica del Forum strategico per la cooperazione scientifica e tecnologica internazionale (SFIC).

Esempi di settori in cui questa cooperazione internazionale strategica può svilupparsi, fatte salve altre opportunità di collaborazione:

- a) il proseguimento del partenariato Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi clinici (EDCTP2) concernente studi clinici su interventi medici contro l'HIV, la malaria, la tubercolosi e le malattie trascurate;*
- b) sostegno sotto forma di un abbonamento annuale al programma scientifico Frontiera umana (Human Frontier Science Programme – HFSP) per consentire agli Stati membri dell'Unione che non fanno parte del G7 di beneficiare pienamente dei finanziamenti concessi da tale programma;*
- c) il consorzio internazionale sulle malattie rare, di cui fanno parte numerosi Stati membri dell'Unione europea e paesi terzi; l'obiettivo di questa iniziativa è mettere a punto, entro il 2020, test diagnostici per la maggior parte delle malattie rare e 200 nuove terapie per malattie rare;*

- d) *il sostegno alle attività del forum internazionale per la bioeconomia fondata sulla conoscenza e della task-force Unione europea/Stati Uniti per la ricerca nel settore delle biotecnologie, nonché rapporti di collaborazione con organizzazioni internazionali e iniziative pertinenti (come le alleanze mondiali di ricerca in materia di emissioni di gas a effetto serra e sulla salute degli animali);*
- e) *contributo ai processi e alle iniziative multilaterali, quali il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC), la piattaforma intergovernativa sulla biodiversità e i servizi ecosistemici (Platform on Biodiversity and Ecosystem Services – IPBES) e il gruppo di osservazione della Terra (Group on Earth Observations – GEO);*
- f) *i dialoghi sullo spazio tra l'Unione e gli Stati Uniti d'America e la Russia, le due principali potenze spaziali, sono estremamente utili e costituiscono la base per l'istituzione di una cooperazione strategica sotto forma di partenariati in ambito spaziale;*
- g) *l'accordo di attuazione fra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America per attività di cooperazione nel campo della sicurezza interna, della sicurezza civile e della ricerca, firmato il 18 novembre 2010;*
- h) *la cooperazione con i paesi in via di sviluppo, compresa l'Africa subsahariana, nel campo della produzione decentrata di energia ai fini della riduzione della povertà;*
- i) *la prosecuzione della collaborazione con il Brasile nella ricerca sui biocombustibili di nuova generazione e su altri usi della biomassa.*

Saranno inoltre sostenute attività orizzontali specifiche al fine di garantire lo sviluppo coerente ed efficace della cooperazione internazionale nel quadro di Orizzonte 2020.

G. Sviluppo sostenibile e cambiamento climatico

Orizzonte 2020 incoraggerà e sosterrà le attività volte a sfruttare la leadership dell'Europa nella corsa per sviluppare nuovi processi e tecnologie volti a promuovere lo sviluppo sostenibile in senso lato e a far fronte al cambiamento climatico. Tale approccio orizzontale, pienamente integrato in tutte le priorità di Orizzonte 2020, favorirà la prosperità dell'UE in

un mondo a basse emissioni di carbonio e con risorse vincolate, costruendo nel contempo un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse, sostenibile e competitiva.

H. Ciclo scoperta-commercializzazione

Le azioni ponte nell'ambito di Orizzonte 2020 sono finalizzate a passare dalla scoperta all'applicazione di mercato, per consentire lo sfruttamento e la commercializzazione delle idee ovunque ciò sia appropriato. Le azioni dovrebbero basarsi su un ampio concetto di innovazione e stimolare l'innovazione intersettoriale.

I. Misure di sostegno trasversali

Per quanto riguarda le questioni trasversali saranno adottate varie misure di sostegno trasversali, incluso il sostegno a quanto segue: rafforzamento dell'attrattività della professione di ricercatore, compresi i principi generali della Carta europea dei ricercatori; rafforzamento della base di conoscenze nonché dello sviluppo e sostegno a favore del SER (comprese le cinque iniziative SER) e dell'Unione dell'innovazione; conferimento di premi simbolici ai beneficiari di Orizzonte 2020 e ai progetti che hanno conseguito i migliori risultati nei diversi ambiti; miglioramento delle condizioni generali a sostegno dell'Unione per l'innovazione, compresi i principi della raccomandazione della Commissione relativa alla gestione della proprietà intellettuale¹, ed esame della possibilità di istituire uno strumento europeo per la valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale; gestione e coordinamento delle reti internazionali per ricercatori e innovatori di eccellenza (quali COST).

¹ Raccomandazione della Commissione relativa alla gestione della proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento delle conoscenze e al codice di buone pratiche destinato alle università e ad altri organismi pubblici di ricerca (C(2008)1329 del 10.4.2008).

3. ISTITUZIONE DI PARTENARIATI

Per conseguire una crescita sostenibile in Europa, occorre ottimizzare il contributo dei soggetti pubblici e privati. Ciò è essenziale per il consolidamento dello Spazio europeo della ricerca e per portare avanti l'Unione dell'innovazione, l'Agenda digitale e altre iniziative faro di Europa 2020. Inoltre, una ricerca e un'innovazione responsabili presuppongono che si ottengano le migliori soluzioni dalle interazioni tra partner con prospettive diverse ma interessi comuni.

Orizzonte 2020 prevede una portata e una serie di criteri precisi per la costituzione di partenariati pubblico-pubblico e pubblico-privato. I partenariati pubblico-privato possono basarsi su un accordo contrattuale tra operatori pubblici e privati e possono essere, in alcuni casi, partenariati pubblico-privato istituzionalizzati (come le iniziative tecnologiche congiunte e altre imprese comuni).

I partenariati pubblico-pubblico e pubblico-privato esistenti possono beneficiare dei finanziamenti di Orizzonte 2020, purché mirino ad obiettivi previsti da tale programma, **contribuiscano a realizzare il SER**, soddisfino i criteri stabiliti **nel programma** e abbiano dimostrato di compiere progressi significativi nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (7° PQ).

Le iniziative ai sensi dell'articolo 185 del trattato, che hanno beneficiato di finanziamenti nell'ambito del 6° PQ e/o del 7° PQ e possono fruire di un ulteriore sostegno a tali condizioni comprendono: il partenariato Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi clinici (EDCTP), la domotica per categorie deboli (Ambient Assisted Living - AAL), il programma comune di ricerca e sviluppo nel Mar Baltico (BONUS), Eurostars e il programma europeo di ricerca metrologica. Un ulteriore sostegno può essere fornito anche all'Alleanza europea per la ricerca nel settore dell'energia (EERA), istituita nell'ambito del piano strategico per le tecnologie energetiche (piano SET). **Le iniziative di programmazione congiunta possono essere sostenute da Orizzonte 2020 mediante gli strumenti di cui all'articolo 20 del [regolamento quadro], anche attraverso le iniziative ai sensi dell'articolo 185 del trattato.**

Le imprese comuni istituite nell'ambito del 7° PQ, a norma dell'articolo 187 del trattato, che possono beneficiare di un ulteriore sostegno alle suddette condizioni sono: l'Iniziativa sui medicinali innovativi (IMI), Clean Sky, ricerca sulla gestione del traffico aereo europeo nell'ambito del Cielo unico (Single European Sky ATM Research - SESAR), Celle a combustibile e idrogeno (FCH), Sistemi informatici incorporati (ARTEMIS) e nanoelettronica (ENIAC). Le ultime due imprese comuni possono essere combinate in una singola iniziativa.

Altri partenariati pubblico-privato sovvenzionati nell'ambito del 7° PQ che possono beneficiare di un sostegno ulteriore alle suddette condizioni sono: Fabbriche del futuro, Edifici efficienti sul piano energetico, Iniziativa europea per le auto "verdi", Internet del futuro. Un sostegno ulteriore può essere concesso anche a tutte le iniziative industriali europee (IIE), istituite nell'ambito del piano SET.

Nell'ambito di Orizzonte 2020 si potranno varare altri partenariati pubblico-pubblico e pubblico-privato, a condizione che soddisfino i criteri stabiliti. ■

PARTE I
ECCELLENZA SCIENTIFICA

1. CONSIGLIO EUROPEO DELLA RICERCA

Il Consiglio europeo della ricerca (CER) promuoverà la ricerca di frontiera di livello mondiale. La ricerca alla frontiera e oltre la frontiera delle conoscenze attuali è di fondamentale importanza per il benessere economico e sociale; si tratta di un'attività intrinsecamente rischiosa poiché esplora settori di ricerca nuovi e estremamente impegnativi, caratterizzati dall'assenza di barriere disciplinari.

Al fine di incentivare progressi significativi alle frontiere della conoscenza, il CER sosterrà équipes individuali affinché svolgano ricerche in qualsiasi settore della ricerca scientifica e tecnologica di base che rientri nell'ambito di "Orizzonte 2020", compresa l'ingegneria e le scienze sociali e umane. Se del caso, si potranno prendere in considerazione ■ specifici ■ gruppi di ricercatori (ad esempio, ricercatori *all'inizio della carriera*/équipes emergenti), in funzione degli obiettivi del CER e delle esigenze ai fini di un'adeguata attuazione. Particolare importanza sarà attribuita alle aree di ricerca emergenti e in rapida crescita alla frontiera delle conoscenze e all'interfaccia tra discipline diverse.

Ricercatori indipendenti di tutte le età *e di entrambi i sessi*, compresi i ricercatori all'inizio della loro carriera che passano alla direzione indipendente di attività di ricerca, e di tutti i paesi del mondo potranno beneficiare di un sostegno per svolgere le loro ricerche in Europa.

Il CER attribuisce una priorità speciale all'assistenza dei migliori ricercatori all'inizio della carriera con idee d'eccellenza per agevolarne la transizione verso l'indipendenza fornendo un sostegno adeguato nella fase cruciale di avviamento o di consolidamento della loro équipe o del loro programma. Il CER continuerà inoltre a fornire livelli adeguati di sostegno ai ricercatori confermati.

L'approccio adottato sarà "investigator-driven", ovvero ricerca avviata su iniziativa dei ricercatori. Ciò significa che il CER finanzia progetti realizzati dai ricercatori su temi di loro scelta nel campo di applicazione degli inviti a presentare proposte. Le proposte saranno valutate sulla base del solo criterio dell'eccellenza accertata dalle "valutazioni inter pares", tenendo conto dell'eccellenza nelle nuove équipes di ricercatori, nei ricercatori *all'inizio della carriera* e nelle équipes consolidate e tributando una particolare attenzione alle proposte estremamente pionieristiche e che comportano rischi scientifici considerabili.

Il CER fungerà da organismo di finanziamento *autonomo* basato sulla scienza composto da un consiglio scientifico indipendente assistito da una struttura esecutiva specifica snella ed economica.

Il consiglio scientifico del CER definirà una strategia scientifica globale e avrà pieno potere sulle decisioni relative alle tipologie di ricerca da finanziare.

Il consiglio scientifico stabilirà il programma di lavoro per raggiungere gli obiettivi del CER in base alla sua strategia scientifica, come indicato di seguito. Adotterà le iniziative di cooperazione internazionale necessarie in linea con la propria strategia scientifica, tra cui attività di sensibilizzazione per accrescere la visibilità del CER per i migliori ricercatori provenienti dal resto del mondo.

Il consiglio scientifico monitorerà costantemente il funzionamento *e le procedure di valutazione* del CER e rifletterà sul modo migliore di conseguire i suoi obiettivi generali. Metterà a punto la combinazione di misure di sostegno del CER necessarie per soddisfare le esigenze emergenti.

Il CER mirerà all'eccellenza nelle sue attività. Le spese amministrative e per il personale del CER (relative al consiglio scientifico e alla struttura esecutiva specifica) corrisponderanno ad una gestione snella ed efficace rispetto ai costi. Le spese amministrative saranno mantenute al minimo, compatibilmente con l'obiettivo di assicurare le risorse necessarie per un'attuazione di livello mondiale, al fine di massimizzare i finanziamenti per la ricerca di frontiera.

I premi del CER saranno attribuiti e le sovvenzioni gestite secondo procedure semplici *e trasparenti* incentrate sull'eccellenza che incoraggino le iniziative e associno flessibilità e responsabilità. Il CER vaglierà costantemente nuove modalità per semplificare e migliorare le sue procedure al fine di garantire che tali principi siano rispettati.

Data la particolare struttura e il ruolo del CER in qualità di organismo di finanziamento fondato sulla scienza, l'attuazione e la gestione delle attività del CER saranno oggetto di verifica e valutazione permanenti con la piena partecipazione del consiglio scientifico che ne verificherà le realizzazioni e adeguerà e perfezionerà le procedure e le strutture in base all'esperienza maturata.

1.1. Il consiglio scientifico

Per svolgere i propri compiti, di cui all'articolo 7, il consiglio scientifico sarà tenuto a:

(1) Strategia scientifica:

- definire una strategia globale per il CER, alla luce delle opportunità scientifiche e delle esigenze della scienza europea;
- garantire, su base permanente e conformemente alla strategia scientifica, l'elaborazione del programma di lavoro e delle necessarie modifiche, ivi compresi gli inviti a presentare proposte e i criteri e, se necessario, la definizione di beneficiari specifici (ad esempio, équipe giovani/emergenti);

(2) Gestione scientifica, controllo e controllo di qualità:

- se del caso, da un punto di vista scientifico, stabilire le posizioni sull'attuazione e la gestione degli inviti a presentare proposte, i criteri di valutazione, le procedure di valutazione inter pares, compresa la selezione di esperti, i metodi per le valutazioni inter pares e la valutazione delle proposte, le modalità di attuazione e gli orientamenti necessari, in base ai quali saranno selezionate le proposte da finanziare sotto la supervisione del consiglio scientifico, nonché tutti gli aspetti che possono incidere sui risultati e l'impatto delle attività del CER e la qualità delle ricerche effettuate, ivi comprese le principali disposizioni della convenzione di sovvenzione tipo del CER;
- monitorare la qualità delle operazioni, valutare l'attuazione e i risultati ottenuti e formulare raccomandazioni per azioni future o correttive;

(3) Comunicazione e diffusione:

- assicurare la **trasparenza nella** comunicazione con la comunità scientifica, le principali parti interessate **e il grande pubblico** per le attività e le realizzazioni del CER;
- riferire regolarmente alla Commissione sulle sue attività.

Il consiglio scientifico ha pieno potere sulle decisioni relative alle tipologie di ricerca da finanziare ed è il garante della qualità delle attività sotto il profilo scientifico.

Ove opportuno, il consiglio scientifico consulta la comunità scientifica, tecnica e accademica, **le agenzie regionali e nazionali di finanziamento della ricerca e le altre parti interessate.**

I membri del consiglio scientifico ricevono per i compiti svolti un compenso sotto forma di un onorario e, se del caso, di un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

Il presidente del CER risiederà a Bruxelles per la durata dell'incarico e dedicherà la maggior parte del suo tempo¹ al CER. Sarà remunerato a un livello commisurato al personale direttivo della Commissione.

Il consiglio scientifico elegge tra i suoi membri tre vicepresidenti che assistono il presidente nei suoi compiti di rappresentanza e nell'organizzazione del suo lavoro. Questi possono inoltre detenere il titolo di vicepresidente del Consiglio europeo della ricerca.

Ai tre vicepresidenti sarà fornito un sostegno per garantire un'adeguata assistenza amministrativa locale presso il proprio istituto.

¹ In linea di massima almeno l'80%.

1.2. Struttura esecutiva specifica

La struttura esecutiva specifica sarà responsabile di tutti gli aspetti dell'attuazione amministrativa e dell'esecuzione del programma, come indicato nel programma di lavoro. In particolare, sarà suo compito applicare le procedure di valutazione, le procedure di valutazione inter pares e di selezione, conformemente alla strategia stabilita dal consiglio scientifico, e provvedere alla gestione finanziaria e scientifica delle sovvenzioni.

La struttura esecutiva specifica sosterrà il consiglio scientifico nell'esercizio di tutte le sue funzioni come indicato sopra, garantirà l'accesso ai documenti e dati necessari in suo possesso, e terrà il consiglio scientifico informato delle sue attività.

Al fine di assicurare un effettivo collegamento con la struttura esecutiva specifica sulla strategia e le questioni operative, la direzione del consiglio scientifico e il direttore della struttura esecutiva specifica organizzeranno periodicamente delle riunioni di coordinamento.

La gestione del CER sarà assicurata da personale assunto a tal fine, inclusi, se necessario, funzionari delle istituzioni dell'Unione, e coprirà solo le esigenze amministrative effettive, onde assicurare la stabilità e la continuità necessarie per una amministrazione efficace.

1.3. Ruolo della Commissione

Nel quadro delle sue responsabilità, di cui agli articoli 6, 7 e 8, la Commissione:

- garantirà la continuità e il rinnovo del consiglio scientifico e il supporto ad un comitato permanente di identificazione incaricato di individuare i futuri membri del consiglio scientifico;
- garantirà la continuità della struttura esecutiva specifica e la delega a quest'ultima di compiti e responsabilità, tenendo conto del parere del consiglio scientifico;

- designerà il direttore e il personale dirigente della struttura esecutiva specifica, tenendo conto del parere del consiglio scientifico;
- garantirà l'adozione in tempo utile del programma di lavoro, delle posizioni sulla metodologia di attuazione e le necessarie norme di attuazione come previsto dalle regole di presentazione del CER e dalla convenzione di sovvenzione tipo del CER, tenendo conto delle posizioni del consiglio scientifico;
- informerà *e consulterà* regolarmente il comitato di programma sull'attuazione delle attività del CER.

2. TECNOLOGIE FUTURE ED EMERGENTI

Le attività concernenti le tecnologie future ed emergenti (TEF) concretizzeranno varie logiche di intervento, dall'apertura totale a diversi gradi di strutturazione di temi, comunità e finanziamenti; tali attività si articoleranno in tre *filoni*: **TEF aperte, TEF proattive e iniziative faro TEF**.

2.1. TEF aperte: Promuovere idee innovative

Il finanziamento di un'ampia gamma di progetti di ricerca in collaborazione su scienze e tecnologie *in fase iniziale*, visionarie e ad alto rischio è indispensabile per sondare con successo nuove fondamenta per *conoscenze scientifiche e* tecnologie future totalmente nuove. Adottando un approccio chiaramente non tematico e non prescrittivo, questa attività consente di lavorare su idee nuove, quando e ovunque emergano, all'interno di un'amplissima gamma di temi e discipline, *e di incentivare attivamente le riflessioni creative e non convenzionali*. Per far progredire queste idee così fragili, occorre una strategia di ricerca agile, audace e fortemente interdisciplinare, che vada al di là della tecnologia in senso stretto. Attrarre e incentivare la partecipazione di nuovi soggetti ad elevato potenziale nel campo della ricerca e dell'innovazione, come i giovani ricercatori e le PMI high-tech, è fondamentale anche per la nascita dei leader scientifici e industriali del futuro.

2.2. TEF Proattive: contribuire allo sviluppo di temi e di comunità emergenti

Occorre lasciar maturare i settori e le tematiche innovativi, lavorando alla strutturazione delle comunità emergenti e sostenendo la concezione e lo sviluppo di temi di ricerca trasformativa. I principali vantaggi di questo approccio, nel contempo strutturante e esplorativo, sono i settori innovativi emergenti che non possono ancora essere inseriti nei programmi della ricerca industriale, e la creazione e la strutturazione delle comunità di ricerca corrispondenti. Questo approccio consente di passare dalle collaborazioni tra un numero ristretto di ricercatori ad un insieme coerente di progetti che affrontano ciascuno aspetti diversi di un tema di ricerca e si scambiano i risultati. *Ciò avverrà in stretta associazione con le sfide per la società e i temi connessi alla leadership industriale.*

2.3. Iniziative faro TEF: *perseguire* grandi sfide interdisciplinari nel settore scientifico e tecnologico

Le iniziative di ricerca, all'interno di questa sfida, sono basate sulla scienza *e sulla tecnologia*, su ampia scala e multidisciplinari e costruite attorno ad un obiettivo lungimirante unificatore. Riguardano grandi sfide scientifiche e tecnologiche che richiedono una cooperazione tra un'ampia gamma di discipline, comunità e programmi. I progressi scientifici *e tecnologici* realizzati dovrebbero fornire una base solida e ampia per l'innovazione ■ e la valorizzazione economica future, nonché nuovi benefici per la società *di impatto potenzialmente elevato*. La natura e entità globale fanno sì che esse possono essere realizzate solo nell'ambito di uno sforzo *collaborativo* sostenuto e *a lungo termine*.

Le attività nell'ambito dei tre *filoni* TEF sono integrate da ■ attività di rete e basate sulle comunità destinate a creare una base europea dinamica e fertile per la ricerca science-driven a favore delle tecnologie future. Esse sosterranno i futuri sviluppi delle attività TEF, incentiveranno il dibattito sulle implicazioni delle nuove tecnologie e accelereranno gli impatti.

2.4. Aspetti specifici legati all'attuazione

Un comitato consultivo TEF, *composto da scienziati e ingegneri di chiara fama e competenza*, apporterà i contributi delle parti interessate sulla strategia scientifica *e tecnologica* globale, compresa la *consulenza sulla* definizione del programma di lavoro.

Le TEF continueranno a essere "science-*and-technology*-led" e fondate su una struttura esecutiva leggera ed efficiente. Saranno adottate procedure amministrative semplificate per mantenere l'attenzione sull'eccellenza nell'innovazione tecnologica trainata dalla scienza, incoraggiare le iniziative e associare la *rapidità del processo decisionale* e la flessibilità alla responsabilità. Si ricorrerà alle strategie più appropriate per analizzare il paesaggio della ricerca delle TEF (ad esempio, analisi del portafoglio) e coinvolgere delle comunità di soggetti interessati (ad esempio, per le consultazioni). L'obiettivo sarà il miglioramento continuo e la ricerca di nuove vie di semplificazione e miglioramento delle procedure al fine di garantire il rispetto di questi principi. Saranno effettuate delle valutazioni dell'efficacia e dell'impatto delle attività relative alle TEF, ad integrazione di quelle realizzate a livello di programma.

Data la sua missione di promozione della ricerca science-driven nell'ambito delle tecnologie future, l'attività TEF si prefigge di raggruppare operatori dei settori della scienza, della tecnologia e dell'innovazione, ***compresi se del caso gli utenti, appartenenti per quanto possibile sia al settore pubblico che a quello privato***. Le TEF dovrebbero pertanto svolgere un ruolo attivo e catalizzatore per incentivare nuove riflessioni, nuove pratiche e nuove collaborazioni.

Le TEF aperte raggruppano le attività per una ricerca "dal basso verso l'alto" di idee nuove e promettenti. L'elevato rischio associato a ciascuna di queste idee è bilanciato dall'esplorazione di un gran numero di esse. Le principali caratteristiche di tali attività sono: l'efficienza in termini di tempo e di risorse, il basso costo di opportunità per i proponenti e la chiara apertura alle idee interdisciplinari e non convenzionali. Dei meccanismi di presentazione agevoli, rapidi e sempre aperti cercheranno di attirare idee di ricerca nuove e promettenti ad alto rischio e comprenderanno formule per nuovi attori dell'innovazione a forte potenziale, come i giovani ricercatori e le PMI high tech. ***A integrazione delle attività delle TEF aperte, le attività nell'ambito delle priorità della Leadership industriale e delle Sfide per la società possono promuovere l'uso totalmente nuovo di conoscenze e tecnologie.***

L'attività proattiva delle TEF darà luogo regolarmente a inviti su varie tematiche innovative ad alto rischio ed elevato potenziale, finanziate ad un livello che consente di selezionare vari progetti. Questi progetti saranno finanziati mediante azioni miranti a costituire delle comunità che promuovono attività quali eventi congiunti, sviluppo di nuovi programmi didattici e programmi di ricerca. La selezione delle tematiche prenderà in considerazione l'eccellenza nella ricerca science driven a favore di tecnologie future, le potenzialità per la costituzione di una massa critica e l'impatto sulla scienza e la tecnologia.

Potrebbe essere attuata una serie di iniziative specifiche su larga scala (iniziative faro TEF), ***subordinatamente all'esito positivo dei progetti preparatori delle TEF***. Esse ***dovrebbero basarsi*** su partenariati ***aperti*** che permettono la combinazione ***volontaria*** di contributi dell'Unione, nazionali e privati, con una governance equilibrata che consente ai responsabili dei programmi di esercitare un'adeguata influenza e di godere di un elevato grado di autonomia e di flessibilità nell'attuazione; ciò permetterà all'iniziativa faro di seguire da vicino un programma di ricerca che ha ottenuto un ampio sostegno. La selezione ***dei temi da attuare come iniziative faro si baserà sull'eccellenza scientifica e tecnologica*** e terrà conto dell'obiettivo unificatore, dell'impatto ***potenziale***, dell'integrazione dei soggetti interessati e delle risorse nell'ambito di un

programma di ricerca coerente *e, ove opportuno*, del sostegno delle parti interessate e dei programmi di ricerca nazionali e regionali. ***Queste attività sono realizzate ricorrendo agli strumenti di finanziamento esistenti.***

3. AZIONI MARIE ***SKŁODOWSKA-CURIE***

3.1. Promuovere nuove competenze grazie ad un'eccezionale formazione iniziale dei ricercatori

L'Europa ha bisogno di una base di risorse umane forte e creativa, mobile tra paesi e settori, con la giusta combinazione di capacità di innovare e di trasformare le conoscenze e le idee in prodotti e servizi a vantaggio dell'economia e della società.

Questo obiettivo sarà conseguito in particolare strutturando e rafforzando l'eccellenza in una parte importante della formazione iniziale di elevata qualità dei ricercatori all'inizio della carriera e dei dottorandi in tutti gli Stati membri e nei paesi associati, ***compresa, ove opportuno, la partecipazione di paesi terzi.*** Dotando i ricercatori all'inizio della carriera di una varietà di competenze che consentirà loro di affrontare le sfide attuali e future, la futura generazione di ricercatori beneficerà di prospettive di carriera migliori, sia nel settore privato che pubblico; nel contempo ne risulterà rafforzata anche l'attrattiva di queste carriere presso i giovani.

L'azione sarà attuata sostenendo dei programmi di formazione alla ricerca selezionati in modo concorrenziale nell'Unione e attuati da partenariati di università, istituti di ricerca, ***infrastrutture di ricerca***, imprese, PMI e altri soggetti socioeconomici di diversi paesi europei ed extraeuropei. Saranno finanziati anche alcuni singoli istituti in grado di offrire lo stesso ambiente stimolante. Per soddisfare le diverse esigenze dovrà essere garantita una certa flessibilità nell'attuazione degli obiettivi. Normalmente i partenariati migliori assumeranno la forma di reti di formazione alla ricerca ***che possano offrire tipi di formazione innovativi, come i dottorati congiunti o multipli***, o dottorati industriali, mentre i singoli istituti parteciperanno a programmi di dottorato innovativi. ***I dottorati industriali sono un elemento importante per favorire uno spirito innovativo tra i ricercatori e creare legami più stretti tra l'industria e il mondo accademico.*** In questo contesto, è previsto un sostegno per i migliori ricercatori all'inizio della carriera di qualsiasi paese affinché partecipino a questi programmi di eccellenza, ***che può comprendere, fra l'altro, il tutoraggio volto al trasferimento di conoscenze ed esperienze.***

Questi programmi di formazione riguarderanno lo sviluppo e l'ampliamento di competenze di base, dotando nel contempo i ricercatori di creatività, di una prospettiva imprenditoriale e di capacità di innovazione che soddisferanno le future esigenze del mercato del lavoro. I programmi offriranno inoltre una formazione per le competenze trasferibili come il lavoro di équipe, l'assunzione di rischi, la gestione del progetto, la standardizzazione, l'imprenditorialità, l'etica, i diritti di proprietà intellettuale, la comunicazione e la sensibilizzazione della società, che sono essenziali per la produzione, lo sviluppo, la commercializzazione e la diffusione dell'innovazione.

3.2. Sviluppare l'eccellenza attraverso la mobilità transfrontaliera e intersettoriale

L'Europa deve essere interessante per i migliori ricercatori, europei ed extraeuropei. A tal fine occorrerà in particolare finanziare opportunità professionali interessanti per ricercatori esperti nel settore pubblico e privato, incoraggiandoli a muoversi tra paesi, settori e discipline al fine di rafforzare il loro potenziale creativo e di innovazione.

Si finanzieranno i ricercatori esperti migliori o più promettenti, indipendentemente dalla loro nazionalità, che desiderino sviluppare le loro competenze grazie ad un'esperienza di mobilità transnazionale o internazionale. I ricercatori possono beneficiare di un sostegno in tutte le varie fasi della loro carriera, anche le fasi iniziali, subito dopo il loro diploma di dottorato o un'esperienza equivalente. Questi ricercatori beneficeranno di finanziamenti a condizione che si trasferiscano da un paese all'altro per ampliare o approfondire le loro competenze presso università, istituti di ricerca, **infrastrutture di ricerca**, imprese, PMI e altri soggetti socioeconomici di loro scelta (**quali organizzazioni della società civile**), lavorando a progetti di ricerca e innovazione adatti alle loro esigenze e ai loro interessi personali. Essi saranno incoraggiati a passare dal settore pubblico a quello privato o viceversa grazie al finanziamento di distacchi temporanei. **Ciò dovrebbe rafforzare la capacità innovativa del settore privato e promuovere la mobilità intersettoriale.** Per migliorare il trasferimento di conoscenze tra i settori e incoraggiare la creazione di nuove imprese saranno finanziati anche posti di lavoro a tempo parziale che consentiranno di detenere posizioni "miste" nel settore pubblico e privato. Queste opportunità "su misura" aiuteranno i ricercatori promettenti a diventare completamente indipendenti e agevoleranno il loro passaggio tra il settore pubblico e quello privato.

Per sfruttare pienamente il potenziale esistente dei ricercatori, sarà inoltre previsto il sostegno *alle possibilità di ricevere formazione e acquisire nuove conoscenze in un istituto di ricerca di alto livello di un paese terzo, di riavviare la propria carriera nel settore della ricerca dopo un periodo di interruzione e di (re)integrare i ricercatori in un posto di ricerca più a lungo termine in Europa, anche nel loro paese di origine, dopo un'esperienza di mobilità transnazionale/internazionale.*

3.3. Promuovere l'innovazione attraverso l'arricchimento reciproco delle conoscenze

Le sfide per la società stanno diventando sempre più globali e le collaborazioni transfrontaliere e intersettoriali sono indispensabili per affrontarle adeguatamente. La condivisione di conoscenze e di idee dalla ricerca al mercato (*e viceversa*) è pertanto essenziale e può essere realizzata solo mettendo in contatto le persone. Questa condivisione sarà favorita dal sostegno destinato a scambi flessibili tra settori, paesi e discipline di personale altamente qualificato del settore della ricerca e dell'innovazione.

I finanziamenti europei sosterranno gli scambi ■ di personale del settore della ricerca e dell'innovazione nell'ambito di partenariati di università, istituti di ricerca, *infrastrutture di ricerca*, imprese, PMI e altri soggetti socioeconomici in Europa, nonché tra l'Europa e i paesi terzi, per rafforzare la cooperazione internazionale. Potrà beneficiare di questi aiuti tutto il personale di ricerca e innovazione di qualsiasi livello, dai più giovani (post-laurea) ai più esperti (direttori di ricerca), compreso il personale amministrativo e tecnico.

3.4. Rafforzare l'impatto strutturale mediante il cofinanziamento di attività

L'impatto numerico e strutturale delle azioni Marie *Skłodowska-Curie* aumenterà con la promozione di programmi regionali, nazionali o internazionali per favorire l'eccellenza e diffondere le migliori pratiche delle azioni Marie *Skłodowska-Curie* in termini di possibilità di mobilità a livello europeo per la formazione di ricercatori, lo sviluppo delle carriere e lo scambio di personale. Ciò rafforzerà anche l'attrattività dei centri di eccellenza in tutta Europa.

Questo obiettivo sarà realizzato mediante il cofinanziamento di programmi nuovi o esistenti a livello regionale, nazionale, privato e internazionale per dare accesso alla formazione internazionale, intersettoriale e interdisciplinare alla ricerca, e grazie alla mobilità transfrontaliera e intersettoriale del personale di ricerca e innovazione in tutte le fasi della carriera.

Ciò consentirà di sfruttare le sinergie tra le azioni dell'Unione e quelle a livello regionale e nazionale, lottando contro la frammentazione in termini di obiettivi, metodi di valutazione e condizioni di lavoro dei ricercatori. ***Nel quadro delle attività di cofinanziamento, sarà fortemente promosso l'utilizzo di contratti di lavoro.***

3.5. Sostegno specifico e azioni strategiche

Per rispondere adeguatamente a questa sfida sarà essenziale monitorare i progressi compiuti. Il programma sosterrà lo sviluppo di indicatori e l'analisi di dati relativi alla mobilità, alle competenze, alle carriere ***e alla parità di genere*** dei ricercatori, al fine di individuare le lacune ***e gli ostacoli*** esistenti nelle azioni Marie ***Skłodowska-Curie*** e accrescere l'impatto di queste azioni. Queste attività saranno svolte privilegiando le sinergie e uno stretto coordinamento con azioni a sostegno della politica riguardanti i ricercatori, i loro datori di lavoro e finanziatori, realizzate nell'ambito del tema "***L'Europa in un mondo che cambia*** – Società inclusive, innovative ***e riflessive***". Saranno finanziate azioni specifiche per sostenere iniziative di sensibilizzazione sull'importanza della carriera di ricercatore, ***che contemplino anche gli aspetti relativi al rientro e alla reintegrazione***, e per diffondere i risultati della ricerca e dell'innovazione risultanti dai lavori finanziati dalle azioni Marie ***Skłodowska-Curie***.

Per aumentare ulteriormente l'impatto delle azioni Marie ***Skłodowska-Curie***, le attività di rete tra ricercatori Marie ***Skłodowska-Curie*** (attuali e passati) saranno rafforzate dalla predisposizione di servizi per i vecchi beneficiari di queste azioni. Questi spazieranno dal sostegno ad un forum per contatti e scambi tra ricercatori, che consentirà loro di esaminare le possibilità di collaborazione e di lavoro, all'organizzazione di eventi congiunti e al coinvolgimento dei borsisti in attività divulgative come ambasciatori per le azioni Marie ***Skłodowska-Curie*** e per lo Spazio europeo della ricerca.

3.6. Aspetti specifici dell'attuazione

Le azioni Marie **Skłodowska**-Curie saranno aperte alle attività di formazione e sviluppo della carriera in tutti i settori della ricerca e dell'innovazione cui fa riferimento il trattato, dalla ricerca di base fino ai servizi relativi alla penetrazione nel mercato e all'innovazione. I settori di ricerca e innovazione e le tematiche saranno scelti liberamente dai candidati.

Per beneficiare della base di conoscenze a livello mondiale, le azioni "Marie **Skłodowska**-Curie" saranno aperte ai ricercatori e al personale del settore dell'innovazione, nonché a università, istituti di ricerca, **infrastrutture di ricerca**, imprese ed altri soggetti socioeconomici da tutti i paesi, compresi i paesi terzi alle condizioni definite al regolamento (UE) n. XX/2012 (regole di partecipazione).

In tutte le attività descritte sopra, si presterà particolare attenzione a promuovere una forte partecipazione delle imprese, in particolare le PMI, nonché di altri attori socioeconomici per garantire un'attuazione e un impatto appropriati delle azioni "Marie **Skłodowska**-Curie". In tutte le azioni Marie **Skłodowska**-Curie viene promossa una collaborazione a lungo termine tra il settore dell'istruzione superiore, le organizzazioni di ricerca e **i settori pubblico e privato**, tenendo conto della protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Le azioni Marie Skłodowska-Curie saranno sviluppate in stretta sinergia con altri programmi che sostengono tali obiettivi politici, compresi il programma Erasmus per tutti e le comunità della conoscenza e dell'innovazione dello IET.

In caso di esigenze specifiche è prevista la possibilità di focalizzare l'attenzione su talune attività nell'ambito del programma riguardanti specifiche sfide per la società, tipologie di istituti di ricerca e innovazione, o località geografiche in modo da tenere conto dell'evoluzione delle esigenze europee in termini di qualifiche, formazione alla ricerca, sviluppo delle carriere e condivisione delle conoscenze.

Per garantire l'apertura a tutte le fonti di talento, saranno applicate misure generali destinate a superare eventuali distorsioni nell'accesso alle sovvenzioni, tra cui la promozione delle pari opportunità *per i ricercatori di entrambi i sessi* in tutte le azioni Marie ***Skłodowska***-Curie e le valutazioni comparative della partecipazione per genere. Inoltre, le azioni Marie ***Skłodowska***-Curie aiuteranno i ricercatori a costruirsi una carriera più stabile, a trovare un equilibrio adeguato tra vita professionale e vita privata, in funzione della loro situazione familiare, e contribuiranno ad agevolare il riavvio della carriera di ricercatore dopo un periodo di interruzione. ***Si raccomanda che*** i principi della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori che promuovono procedure di assunzione aperte e condizioni di lavoro attraenti ***siano*** approvati e applicati da tutti i partecipanti che beneficiano di un finanziamento.

Per rafforzare ulteriormente la diffusione e l'impegno del pubblico, ***ai*** beneficiari delle azioni Marie ***Skłodowska***-Curie ***potrà essere richiesto di*** pianificare adeguate attività di sensibilizzazione del pubblico. Tale piano sarà esaminato nel corso del processo di valutazione nonché durante il follow-up dei progetti.

4. INFRASTRUTTURE DI RICERCA

Le attività mireranno a sviluppare *l'eccellenza delle* infrastrutture di ricerca europee per il 2020 e oltre, a favorire il loro potenziale d'innovazione e *le loro risorse umane* e a rafforzare la politica europea. Si perseguirà il coordinamento con le fonti di finanziamento ai fini della coesione per assicurare le sinergie e un approccio coerente per lo sviluppo delle infrastrutture di ricerca. *Saranno incoraggiate le sinergie con le azioni Marie Skłodowska-Curie.*

4.1. Sviluppare le infrastrutture di ricerca europee per il 2020 e oltre

4.1.1. Lo sviluppo di infrastrutture di ricerca di livello mondiale¹

Lo scopo è *facilitare e sostenere la preparazione*, l'attuazione, la sostenibilità a lungo termine e l'utilizzo efficiente delle infrastrutture di ricerca individuate dal Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI) e di altre infrastrutture di ricerca di livello mondiale, che aiuteranno l'Europa a rispondere alle grandi sfide nel campo della scienza, dell'industria e della società. Questo obiettivo riguarderà specificamente le infrastrutture che *prevedono di mettere a punto, stanno mettendo* a punto o hanno già messo a punto la loro governance, ad esempio sulla base del consorzio europeo delle infrastrutture di ricerca (ERIC) o di una struttura equivalente a livello europeo o internazionale.

Il finanziamento dell'Unione contribuirà, a seconda dei casi:

- a) alla fase preparatoria delle future infrastrutture (ad esempio piani di costruzione dettagliati, dispositivi giuridici, programmazione pluriennale, ***coinvolgimento precoce dell'industria***);
- b) alla fase di attuazione (ad esempio lavori di R&S e di ingegneria in collaborazione con l'industria e gli utenti, lo sviluppo di strutture partner regionali¹ destinate a garantire un maggiore equilibrio nello sviluppo dello Spazio europeo della ricerca); e/o
- c) alla fase operativa (ad esempio, accesso, trattamento di dati, divulgazione, formazione e attività di cooperazione internazionale).

Questa attività sosterrà inoltre studi progettuali di nuove infrastrutture di ricerca con un approccio ascendente.

4.1.2. Integrazione e apertura delle infrastrutture di ricerca nazionali ***e regionali*** esistenti di interesse ***europeo***

L'obiettivo è aprire, ***ove appropriato***, le principali infrastrutture nazionali ***e regionali*** di ricerca a tutti i ricercatori europei, sia del mondo accademico che dell'industria, e di garantirne l'uso ottimale e lo sviluppo congiunto.

¹ ***Una struttura partner regionale è un'infrastruttura di ricerca di importanza nazionale o regionale in termini di effetti socioeconomici, formazione e attrazione di ricercatori e tecnici, che è riconosciuta come partner di un ESFRI paneuropeo o di un'altra infrastruttura di ricerca di livello mondiale. La qualità della struttura partner regionale, compreso il livello del suo servizio scientifico, della sua gestione e della sua politica di accesso, deve rispettare gli stessi standard richiesti per le infrastrutture di ricerca paneuropee.***

L'Unione sosterrà le reti *e i poli* che riuniscono ed integrano, a livello europeo, le principali infrastrutture di ricerca nazionali. Verranno concessi finanziamenti per sostenere, in particolare, l'accesso virtuale transnazionale di ricercatori e l'armonizzazione e il miglioramento dei servizi forniti dalle infrastrutture. ■

4.1.3. Sviluppo, diffusione e funzionamento delle infrastrutture elettroniche basate sulle TIC¹

L'obiettivo è conseguire entro il 2020 *una capacità d'importanza mondiale nell'ambito delle strutture di rete, dell'elaborazione e dei dati scientifici in* uno spazio europeo unico e aperto per la ricerca on line in cui i ricercatori beneficino di servizi di rete e informatici all'avanguardia, "ubiquitari" e affidabili, e un accesso aperto e senza soluzione di continuità agli ambienti scientifici on line e alle risorse di dati mondiali.

Per conseguire questo obiettivo, beneficeranno di un sostegno: le reti mondiali di ricerca e istruzione che offrono, su richiesta, servizi avanzati, standardizzati e scalabili plurisetoriali; infrastrutture di rete e infrastrutture "cloud" con capacità virtualmente illimitata per il calcolo e l'elaborazione dei dati; un ecosistema di strutture di supercalcolo, nell'intento di arrivare alla scala exa; una infrastruttura software e di servizi, ad esempio per la simulazione e la visualizzazione; strumenti di collaborazione in tempo reale; un'infrastruttura di dati scientifici interoperabile, aperta e di fiducia.

¹ Dato che tutte le ricerche sono ormai ad alta intensità di calcolo e di dati, l'accesso a e-infrastrutture di punta è essenziale per tutti i ricercatori. Ad esempio, GÉANT collega 40 milioni di utenti in oltre 8 000 istituzioni di 40 paesi, mentre l'infrastruttura di rete europea è l'infrastruttura informatica distribuita più grande del mondo con oltre 290 siti in 50 paesi. I rapidi progressi nelle TIC e il crescente fabbisogno della scienza in termini di calcolo e trattamento di ingenti quantità di dati pongono una serie di problemi sul piano organizzativo e dei finanziamenti per garantire servizi senza soluzione di continuità per i ricercatori.

4.2. Promuovere il potenziale di innovazione e il capitale umano delle infrastrutture di ricerca

4.2.1. Sfruttare il potenziale di innovazione delle infrastrutture di ricerca

L'obiettivo è incentivare l'innovazione sia nelle infrastrutture stesse che *nelle industrie, per esempio* presso i fornitori e gli utilizzatori.

A tal fine, si sosterranno:

- a) i partenariati R&S con l'industria per sviluppare le capacità dell'Unione e l'approvvigionamento industriale nei settori high-tech quali la strumentazione scientifica o le TIC;
- b) gli appalti precommerciali da parte degli operatori di infrastrutture di ricerca al fine di promuovere l'innovazione e fungere da pionieri *o sviluppatori di punta*;
- c) la promozione dell'utilizzo di infrastrutture di ricerca da parte dell'industria, per esempio impianti di prova sperimentali o centri di conoscenza; e
- d) l'incentivazione dell'integrazione delle infrastrutture di ricerca in ecosistemi dell'innovazione locali, regionali e mondiali.

Le azioni dell'Unione eserciteranno un effetto leva anche sull'utilizzo delle infrastrutture di ricerca, in particolare le infrastrutture on line, quelle destinate ai servizi pubblici, all'innovazione sociale, alla cultura e all'istruzione *e formazione*.

4.2.2. Rafforzare il capitale umano delle infrastrutture di ricerca

La complessità delle infrastrutture di ricerca e la piena valorizzazione del loro potenziale presuppongono che i loro gestori, tecnici e ingegneri, nonché i loro utilizzatori, possiedano competenze adeguate.

L'Unione sosterrà la formazione del personale che gestisce e utilizza le infrastrutture di ricerca di interesse paneuropeo, lo scambio di personale e di migliori pratiche tra gli impianti e l'adeguata presenza di risorse umane in discipline fondamentali, favorendo tra l'altro la definizione di programmi di studi specifici. ***Saranno incoraggiate le sinergie con le azioni Marie Skłodowska-Curie.***

4.3. Rafforzamento della politica europea in materia di infrastrutture di ricerca e della cooperazione internazionale

4.3.1. Rafforzare la politica europea per le infrastrutture di ricerca

Si mira a valorizzare le sinergie tra le iniziative nazionali e dell'Unione, istituendo partenariati tra i responsabili delle politiche, gli organismi di finanziamento ***o i gruppi di consulenza*** (ad esempio, l'ESFRI, il gruppo di riflessione sulle e-infrastrutture (e-IRG), gli organismi dell'EIROforum e le autorità pubbliche nazionali), a sviluppare complementarità e cooperazione tra le infrastrutture di ricerca e le attività che attuano altre politiche dell'Unione (ad esempio le politiche regionale, di coesione, industriale, sanitaria, ***ambientale***, sull'occupazione e di sviluppo), e ad assicurare il coordinamento tra le diverse fonti di finanziamento dell'Unione. Le azioni dell'Unione sosterranno inoltre il censimento, il monitoraggio e la valutazione delle infrastrutture di ricerca a livello dell'Unione, nonché gli studi strategici pertinenti e le attività di comunicazione.

Orizzonte 2020 faciliterà gli sforzi degli Stati membri intesi a ottimizzare le loro strutture di ricerca sostenendo una banca dati aggiornata a livello di UE sulle infrastrutture di ricerca liberamente accessibili in Europa.

4.3.2. Facilitare la cooperazione internazionale strategica

L'obiettivo è agevolare lo sviluppo di infrastrutture di ricerca di livello mondiale, ossia infrastrutture che richiedono finanziamenti e accordi di livello mondiale. Si intende altresì facilitare la cooperazione delle infrastrutture di ricerca europee con le rispettive controparti non europee, garantendone l'interoperabilità e la portata mondiali, e favorire accordi internazionali sull'uso reciproco, l'apertura o il cofinanziamento di infrastrutture. Al riguardo si terranno in debito conto le raccomandazioni del gruppo Carnegie di alti funzionari sulle infrastrutture di ricerca mondiali. Si farà in modo inoltre di assicurare l'adeguata partecipazione dell'Unione europea al coordinamento con organismi internazionali quali l'ONU e l'OCSE.

4.4. Aspetti specifici legati all'attuazione

Nel corso dell'attuazione, saranno consultati gruppi di esperti indipendenti, nonché vari soggetti interessati e organi consultivi, come l'ESFRI e l'e-IRG.

L'attuazione seguirà una strategia che si articola su tre livelli: dal basso verso l'alto quando il contenuto esatto e la tipologia del partenariato dei progetti non sono noti; mirata quando le infrastrutture di ricerca specifiche e/o le comunità destinatarie sono ben definite; destinata a beneficiari specifici, per esempio quando un contributo ai costi operativi è concesso a (un consorzio di) gestori di infrastrutture.

Gli obiettivi delle linee di attività di cui alle sezioni 4.2 e 4.3 sono perseguiti mediante azioni ad hoc e all'interno delle azioni sviluppate alla sezione 4.1 ogniqualvolta opportuno.

PARTE II

LEADERSHIP INDUSTRIALE

1. LEADERSHIP NELLE TECNOLOGIE ABILITANTI E INDUSTRIALI

Considerazioni generali

La padronanza, *l'integrazione* e la diffusione adeguate delle tecnologie abilitanti da parte delle imprese europee sono fondamentali per rafforzare la produttività e la capacità di innovazione europee, per fare dell'Europa un'economia avanzata, competitiva e sostenibile, leader a livello mondiale nei settori high tech e per dotarla della capacità di sviluppare soluzioni *efficaci e sostenibili* per far fronte alle sfide per la società, *tenendo conto tra l'altro delle esigenze degli utenti*. Le attività di innovazione saranno associate alla R&S, e faranno parte integrante del finanziamento.

Un approccio integrato per le tecnologie abilitanti fondamentali

Una componente importante dell'obiettivo "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali" sono le tecnologie abilitanti essenziali (KET - Key Enabling Technologies), tra cui la micro e la nanoelettronica, la fotonica, le nanotecnologie, le biotecnologie, i materiali avanzati e i sistemi di fabbricazione avanzata¹. Molti prodotti innovativi integrano varie di queste tecnologie contemporaneamente, in un elemento unico o in più elementi. Ogni singola tecnologia offre innovazione tecnologica, ma il beneficio cumulativo *delle numerose interazioni tra le KET e altre* tecnologie abilitanti *industriali, e le loro combinazioni, possono* determinare anche veri e propri progressi tecnologici. Lo sfruttamento di tecnologie abilitanti fondamentali trasversali rafforzerà la competitività e l'impatto dei prodotti, *stimolerà la crescita e l'occupazione e fornirà nuove opportunità di affrontare le sfide per la società*. Saranno pertanto sfruttate le innumerevoli interazioni di queste tecnologie. Si garantirà un sostegno specifico a linee pilota su ampia scala e a progetti di dimostrazione *da attuare in differenti contesti e in varie condizioni*.

Ciò comprenderà **KET** e attività trasversali *nel settore delle tecnologie abilitanti fondamentali ("multi KET")* che riuniscono ed integrano varie singole tecnologie per giungere alla convalida di tecnologie in un ambiente industriale in un sistema completo e certificato, pronto **o prossimo a entrare nel** mercato. Una forte partecipazione del settore privato a tali attività, **e la dimostrazione di come i risultati dei progetti contribuiranno al valore di mercato nell'UE, saranno** un prerequisito e l'attuazione **potrebbe avvenire sotto forma** di partenariati pubblico-privato. Mediante **la struttura esecutiva di Orizzonte 2020** sarà messo a punto un programma di lavoro comune concernente attività trasversali nel settore delle attività abilitanti fondamentali. Visti le esigenze del mercato e gli imperativi legati alle sfide per la società, mirerà a fornire elementi di base **per le KET generiche e per le multi KET**, destinati a vari settori di applicazione, anche in relazione alle sfide per la società. **Saranno inoltre cercate, se del caso, sinergie tra le attività KET e le attività di cui al quadro della politica di coesione nell'ambito di strategie nazionali e regionali di ricerca e innovazione ai fini di una specializzazione intelligente, nonché con l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET), la Banca europea per gli investimenti (BEI) e, se del caso, con le attività guidate dagli Stati membri nell'ambito delle iniziative di programmazione congiunta.**

Aspetti specifici dell'attuazione

Le attività di innovazione comprenderanno l'integrazione di singole tecnologie; dimostrazioni delle capacità di fabbricare e fornire prodotti, **sistemi, processi** e servizi innovativi; progetti pilota utilizzatore/cliente volti a dimostrare la fattibilità e il valore aggiunto; progetti di dimostrazione su larga scala per facilitare l'adozione da parte del mercato dei risultati della ricerca. **Verrà dato adeguato rilievo ai progetti su piccola e media scala. Inoltre, l'attuazione nell'ambito di questa Parte incoraggerà la partecipazione di gruppi di ricerca di piccola e media grandezza, contribuendo anche a una partecipazione più attiva delle PMI.**

Varie singole tecnologie saranno integrate, sfociando in una convalida tecnologica, in ambiente industriale, per giungere ad un sistema completo e certificato pronto per l'immissione sul mercato. Una forte partecipazione del settore privato a tali attività è un prerequisito, **anche** nell'ambito di partenariati pubblico-privato.

Le azioni sul fronte della domanda rafforzeranno la spinta tecnologica delle iniziative di ricerca e innovazione. Si tratterà di utilizzare in modo ottimale gli appalti pubblici di prodotti innovativi, di elaborare adeguate norme tecniche ***ed attività tecniche a sostegno della standardizzazione e della regolamentazione***, di suscitare la domanda del settore privato e incoraggiare gli utilizzatori a creare mercati più propizi all'innovazione.

Per le nanotecnologie e le biotecnologie in particolare, le azioni presso le parti interessate e il grande pubblico mireranno a sensibilizzarli sui vantaggi e i rischi. Si affronteranno sistematicamente le questioni legate all'analisi di sicurezza e alla gestione dei rischi complessivi associati all'introduzione di tali tecnologie. ***Se del caso, le scienze sociali e umane contribuiranno a tenere conto delle esigenze, delle preferenze e dell'accettazione degli utenti, oltre ad assicurare l'impegno della società e le scelte consapevoli dei consumatori.***

Le attività sostenute nell'ambito della presente parte integreranno il sostegno a favore della ricerca e dell'innovazione nel settore delle tecnologie abilitanti che può essere apportato da autorità nazionali o regionali nell'ambito dei fondi della politica di coesione, nel quadro di strategie di specializzazione intelligente.

Questo programma sosterrà inoltre, quale parte delle azioni da finanziare, le attività di trasferimento tecnologico (a livello sia nazionale che regionale), compreso lo sviluppo di poli di innovazione internazionali e regionali, al fine di promuovere collegamenti più efficaci tra le università e l'industria.

Saranno intraprese iniziative di cooperazione internazionale in settori di interesse e vantaggio reciproci con i principali paesi partner. Gli aspetti elencati qui di seguito sono particolarmente interessanti per le tecnologie abilitanti e industriali, anche se l'elenco non è esaustivo:

- ***l'accesso alle competenze scientifiche e tecnologiche di primo piano su scala mondiale;***
- l'elaborazione di norme mondiali;
- l'eliminazione delle strozzature nella valorizzazione industriale, ***la collaborazione in materia di R&S*** e le condizioni commerciali;

- la sicurezza dei prodotti basati sulle nanotecnologie e le biotecnologie *e l'impatto a lungo termine del loro utilizzo*;
- lo sviluppo di materiali e metodi per ridurre il consumo di energia e di risorse;
- le iniziative internazionali in collaborazione guidate dall'industria nel settore manifatturiero; e
- l'interoperabilità dei sistemi.

1.1. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

Una serie di linee di attività si incentrerà sulle sfide legate alla leadership industriale e tecnologica nel settore delle TIC *lungo l'intera catena di valore* e riguarderà programmi generici di ricerca e innovazione nelle TIC, tra cui in particolare:

1.1.1. Una nuova generazione di componenti e sistemi: ingegneria di componenti e sistemi integrati avanzati *ed efficienti sul piano delle risorse e dell'energia*

L'obiettivo è mantenere e rafforzare la leadership europea nelle tecnologie legate a sistemi e componenti integrati, avanzati, *solidi ed efficienti sul piano delle risorse e dell'energia*. Queste tecnologie comprendono anche i sistemi micro-nano-bio, l'elettronica organica, l'integrazione su ampie superfici (large area integration), le tecnologie di base per l'internet degli oggetti¹, in particolare le piattaforme a sostegno della predisposizione di servizi avanzati, *i sensori*, i sistemi intelligenti integrati, *i sistemi integrati e distribuiti*, i sistemi di sistemi e l'ingegneria dei sistemi complessi.

1.1.2. Calcolo di prossima generazione: tecnologie e sistemi informatici avanzati *e sicuri, compreso il cloud computing*

L'obiettivo è incentivare la creazione di attivi europei nell'architettura dei processori e dei sistemi, le tecnologie di interconnessione e di localizzazione dei dati, il cloud computing, il calcolo parallelo (parallel computing) e i software di simulazione *e modellizzazione* per tutti i segmenti di mercato, *comprese le applicazioni nel settore dell'ingegneria (quali, fra l'altro, la quantificazione dell'incertezza, l'analisi dei rischi e la decisione nelle attività ingegneristiche)*.

1.1.3. Internet del futuro: *software, hardware*, infrastrutture, tecnologie e servizi

L'obiettivo è rafforzare la competitività dell'industria europea nello sviluppo, la conoscenza e l'orientamento di internet della prossima generazione, che sostituirà progressivamente la rete attuale, le reti fisse e mobili e le infrastrutture di servizio, e consentire l'interconnessione di miliardi di dispositivi (Internet degli oggetti) mediante molteplici operatori e attraverso molti settori; ciò modificherà il nostro modo di comunicare, di accedere alle conoscenze e di utilizzarle. Ciò comporta attività di R&I sulle reti, i software, i processi e i servizi, la sicurezza informatica, la privacy, *l'affidabilità* e la fiducia, le comunicazioni senza fili² e tutte le reti ottiche, i servizi multimediali interattivi a immersione e le imprese collegate del futuro.

1.1.4. Tecnologie di contenuto e gestione dell'informazione: le TIC al servizio dei contenuti digitali *e delle industrie culturali e creative*

L'obiettivo è *rafforzare la posizione dell'Europa quale fornitore di prodotti e servizi basati sulla creatività individuale e aziendale. Ciò sarà possibile fornendo* ai professionisti e ai cittadini nuovi strumenti per creare, *consultare*, sfruttare, conservare *e riutilizzare* tutte le forme di contenuti digitali in qualsiasi lingua e per modellizzare, analizzare e visualizzare ingenti quantità di dati (*megadati*), compresi i dati collegati. Si tratta di nuove tecnologie per *l'arte*, le lingue, l'apprendimento, l'interazione, la conservazione digitale, *la progettazione web*, l'accesso ai contenuti, le tecniche di analisi *e i media*; sistemi intelligenti *e adattativi* di gestione dell'informazione basati sull'estrazione avanzata di dati, l'apprendimento automatico, le analisi statistiche e le tecnologie informatiche visive.

1.1.5. Interfacce avanzate e robot: robotica e spazi intelligenti

L'obiettivo è rafforzare la leadership scientifica e industriale europea nella robotica industriale e di servizio, i sistemi cognitivi *e comunicativi*, le interfacce avanzate, gli spazi intelligenti e le macchine sensibili, fondandosi sul miglioramento delle prestazioni di calcolo e delle reti e sui progressi nella capacità *di progettare e* creare sistemi in grado di apprendere, *autoassemblarsi*, adeguarsi e reagire *o di ottimizzare le interazioni uomo-macchina. Ove opportuno, i sistemi sviluppati e i progressi nello stato dell'arte dovrebbero essere convalidati in condizioni reali.*

¹ L'internet degli oggetti sarà coordinato come una questione trasversale.

² Compresa le reti basate sulle tecnologie spaziali.

1.1.6. Micro e nanoelettronica e fotonica: ***tecnologie abilitanti fondamentali relative alla micro e nanoelettronica e alla fotonica, comprese le tecnologie quantistiche***

L'obiettivo è sfruttare l'eccellenza dell'Europa in ***queste tecnologie abilitanti fondamentali*** e sostenere la competitività e la leadership commerciale della sua industria, ***rafforzandola ulteriormente***. Le attività comprenderanno anche la ricerca e l'innovazione in materia di progettazione, i processi avanzati, le linee pilota di fabbricazione, le tecnologie di produzione collegate e le azioni di dimostrazione destinate a convalidare gli sviluppi tecnologici e i modelli aziendali innovativi, ***nonché le tecnologie di base di prossima generazione che si avvalgono dei progressi in materia di fisica quantistica***.

Queste sei grandi linee di attività dovrebbero coprire l'insieme delle esigenze, ***tenendo conto della competitività dell'industria dell'Unione a livello mondiale***. ***Fra esse si annoverano*** la leadership industriale nel settore delle soluzioni, dei prodotti e dei servizi generici basati sulle TIC necessari per affrontare le principali sfide per la società, nonché i programmi di ricerca e innovazione nel campo delle TIC orientati sulle applicazioni che saranno sostenuti congiuntamente alla sfida per la società pertinente. ***In considerazione dei progressi sempre maggiori della tecnologia in tutti i settori della vita, sarà importante sotto questo profilo l'interazione tra esseri umani e tecnologia, che costituirà parte della ricerca nel campo delle TIC orientata sulle applicazioni di cui sopra. La ricerca che adotta un'ottica incentrata sul consumatore contribuirà a sviluppare soluzioni competitive***.

Ciascuna delle sei grandi linee di attività comprende inoltre infrastrutture di ricerca specifica sulle TIC, come i "Living Labs" per la sperimentazione ■ e le infrastrutture di base per le tecnologie abilitanti fondamentali e la loro integrazione in prodotti avanzati e in sistemi intelligenti avanzati, che comprendono apparecchiature, strumenti, servizi di sostegno, clean room e accesso a fonderie per la messa a punto di prototipi.

Ciò andrebbe attuato in modo tale da assicurare la complementarità e la coerenza con le attività delle infrastrutture di ricerca sostenute nell'ambito del pilastro "Eccellenza scientifica".

Le attività sosterranno la ricerca e lo sviluppo di sistemi nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e in particolare del diritto alla vita privata.

1.2. Nanotecnologie

1.2.1. Sviluppo di nanomateriali, nanodispositivi e nanosistemi della prossima generazione

Sviluppo e integrazione di conoscenze *dei fenomeni su scala nanometrica* alla frontiera tra discipline scientifiche diverse, destinati a prodotti *e sistemi* radicalmente nuovi che aprono la strada a soluzioni sostenibili in un'ampia gamma di settori.

1.2.2. Garantire lo sviluppo e l'applicazione sicuri *e sostenibili* delle nanotecnologie

Migliorare le conoscenze scientifiche sui potenziali impatti sanitari e ambientali, in vista di una governance proattiva e scientificamente fondata delle nanotecnologie e mettere a disposizione strumenti, *metodi* e piattaforme scientifici convalidati per la valutazione e la gestione dei pericoli, delle esposizioni e dei rischi lungo tutto il ciclo di vita dei nanomateriali e nanosistemi, *ivi comprese le questioni relative alla standardizzazione.*

1.2.3. Promuovere la dimensione sociale delle nanotecnologie

Valutare le esigenze **■** umane e fisiche per la diffusione delle nanotecnologie, incentrandosi sulla governance delle nanotecnologie a beneficio della società *e dell'ambiente, comprese le strategie di comunicazione volte a garantire l'impegno sociale.*

1.2.4. Sintesi e fabbricazione efficaci e *sostenibili* dei nanomateriali, dei loro componenti e dei loro sistemi

Incentrarsi su nuove operazioni unitarie flessibili, scalabili e ripetibili, l'integrazione intelligente dei processi nuovi e esistenti, *compresa la convergenza di tecnologie quali la nanobiotecnologia*, nonché l'ampliamento di scala per *consentire una produzione di alta precisione, su vasta scala e sostenibile di prodotti* e impianti *flessibili e* polivalenti, al fine di garantire l'adeguata conversione delle conoscenze in innovazione industriale.

1.2.5. Mettere a punto **e standardizzare** tecniche, metodi di misurazione e apparecchiature che consentano di rafforzare le capacità

Concentrandosi sulle tecnologie di supporto, sostenere lo sviluppo e l'immissione sul mercato di nanomateriali e nanosistemi complessi **sicuri**, ivi comprese **la nanometrologia**, la caratterizzazione e la manipolazione della materia su scala nanometrica, la modellizzazione, la progettazione su computer e l'ingegneria avanzata a livello atomico.

1.3. Materiali avanzati

1.3.1. Tecnologie trasversali e abilitanti in materia di materiali

Ricerca **sui materiali in base alla progettazione**, sui materiali funzionali e multifunzionali **a più elevata intensità di conoscenze, dotati di nuove funzionalità e migliori prestazioni**, come i materiali autoriparibili o i materiali biocompatibili, **i materiali autoassemblanti, i nuovi materiali magnetici e i materiali** strutturali, per l'innovazione in tutti i settori industriali, in particolare i mercati di elevato valore, **comprese le industrie creative**.

1.3.2. Sviluppo e trasformazione di materiali

Ricerca e sviluppo per **uno sviluppo e** un ampliamento di scala **efficienti, sicuri e sostenibili** al fine di consentire la fabbricazione industriale di prodotti futuri **basati sulla progettazione in vista di una gestione dei materiali a bassa produzione di rifiuti in Europa**, ad esempio nell'industria chimica, **biotecnologica** o dei metalli, **e migliorare la comprensione dei meccanismi di degradazione dei materiali (usura, corrosione, affidabilità meccanica)**.

1.3.3. Gestione dei componenti dei materiali

Ricerca e sviluppo di tecniche **nuove e innovative per materiali, componenti e sistemi** nel settore del montaggio, dell'adesione, della separazione, dell'assemblaggio, dell'autoassemblaggio e del disassemblaggio, della decomposizione e dello smantellamento **dei componenti dei materiali, e gestione dei costi del ciclo di vita e degli impatti ambientali attraverso l'uso innovativo della tecnologia dei materiali avanzati**.

1.3.4. Materiali per un'industria sostenibile, *efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni*

Sviluppo di prodotti e applicazioni nuovi, *di modelli aziendali* e di comportamenti *responsabili* dei consumatori che *aumentino l'utilizzo delle risorse rinnovabili per applicazioni sostenibili*, riducano la domanda di energia *nell'intero ciclo di vita del prodotto* e facilitino la produzione a basse emissioni ■ , nonché l'intensificazione dei processi, il riciclaggio, il disinquinamento, *i materiali per l'accumulo dell'energia* e i materiali *con un potenziale di* elevato valore aggiunto provenienti dai residui e dalla ricostruzione.

1.3.5. Materiali per le industrie creative, *comprese quelle relative al patrimonio*

Progettazione e sviluppo di tecnologie convergenti al fine di creare nuove opportunità commerciali, inclusi la conservazione *e il ripristino del patrimonio dell'Europa* e dei materiali europei con valore storico o culturale *nonché dei nuovi materiali*.

1.3.6. Metrologia, caratterizzazione, normalizzazione e controllo di qualità

Promozione delle tecnologie quali la caratterizzazione, la valutazione non distruttiva, *l'esame e il monitoraggio continui* e la modellizzazione di tipo predittivo delle prestazioni per consentire progressi *e generare un impatto* nella scienza e nell'ingegneria dei materiali.

1.3.7. Ottimizzazione dell'impiego di materiali

Ricerca e sviluppo per lo studio di *surrogati* e soluzioni alternative all'utilizzo di alcuni materiali, *anche affrontando il problema delle materie prime attraverso materiali su misura o la sostituzione dei materiali rari, critici o pericolosi*, e studio di approcci innovativi in materia di modelli aziendali *e individuazione delle risorse essenziali*.

1.4. Biotecnologie

1.4.1. Promuovere le biotecnologie di punta come futuro motore di innovazione

L'obiettivo è creare le condizioni che consentano all'industria europea di restare in prima linea nell'innovazione, anche a medio e lungo termine. Queste attività comprendono lo sviluppo di **settori tecnologici** emergenti come la biologia sintetica, la bioinformatica e la biologia dei sistemi **nonché** la valorizzazione della convergenza con altre tecnologie abilitanti, come le nanotecnologie (ad es. le bionanotecnologie), le TIC (ad es. la bioelettronica) **e le tecnologie ingegneristiche**. Questi temi e altri settori di punta richiedono misure appropriate in termini di ricerca e sviluppo per incentivare il trasferimento e l'attuazione adeguati in nuove applicazioni

■ .

1.4.2. **Prodotti e** processi industriali fondati sulle biotecnologie

L'obiettivo è duplice: da un lato, consentire all'industria europea (ad esempio chimica, sanità, industria mineraria, energia, cellulosa e carta, **prodotti a base di fibre e legno**, tessile, amido, trasformazione dei prodotti alimentari) di mettere a punto nuovi prodotti e processi che soddisfino nel contempo esigenze industriali e della società, **utilizzando preferibilmente metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e sostenibili**, come pure alternative competitive e perfezionate basate sulle biotecnologie per sostituire prodotti esistenti; dall'altro, sfruttare il potenziale delle biotecnologie per individuare, monitorare, prevenire e eliminare l'inquinamento. Comprende attività di R&I **sui nuovi enzimi con funzioni biocatalizzatrici ottimizzate**, sulle vie enzimatiche e metaboliche, la concezione di bioprocessi **su scala industriale, l'integrazione di bioprocessi nei processi di produzione industriale**, la fermentazione avanzata, la trasformazione a monte e a valle, nonché una migliore conoscenza della dinamica delle comunità microbiche. Comprenderà altresì lo sviluppo di prototipi per valutare la fattibilità a livello tecnoeconomico **nonché la sostenibilità** dei prodotti e processi sviluppati.

1.4.3. Tecnologie di piattaforma innovative e competitive

L'obiettivo è sviluppare tecnologie di piattaforma (per esempio genomica, metagenomica, proteomica, *metabolomica*, strumenti molecolari, *sistemi di espressione, piattaforme di fenotipizzazione e piattaforme basate sulle cellule*) che consentano di acquisire la leadership e vantaggi competitivi in numerosi settori *aventi un impatto economico*. Comprende aspetti come il sostegno allo sviluppo di biorisorse con proprietà e applicazioni ottimizzate al di là dei prodotti di sostituzione alternativi convenzionali; i mezzi per l'esplorazione, la comprensione e lo sfruttamento in modo sostenibile della biodiversità terrestre e marina ai fini di applicazioni innovative, *prodotti e processi biologici* e il sostegno allo sviluppo di soluzioni basate sulle biotecnologie nel campo delle cure sanitarie (ad esempio dispositivi diagnostici, biologici e biomedici).

1.5. Fabbricazione e trasformazione avanzate

1.5.1. Tecnologie per le fabbriche del futuro

Promuovere una crescita industriale sostenibile, agevolando un passaggio strategico, in Europa, dalla produzione basata sui costi ad un approccio basato sulla creazione di *prodotti ad* elevato valore aggiunto *e a una produzione intelligente e ad alte prestazioni basata sulle TIC in un sistema integrato*. A tal fine occorre affrontare la sfida di produrre di più consumando meno materiali, usando meno energia e *generando* meno rifiuti e meno inquinamento, *mirando a un'elevata efficienza ecologica*. L'accento sarà posto sullo sviluppo e l'integrazione dei sistemi di produzione adattativi del futuro, con un'attenzione particolare alle esigenze delle PMI europee, al fine di istituire sistemi e processi di fabbricazione avanzati e sostenibili. *Si porrà l'accento anche sulle metodologie atte a incentivare una produzione flessibile, sicura e intelligente in cui adeguati livelli di automazione vengono applicati in un contesto attento ai lavoratori*.

1.5.2. Tecnologie a favore *di* edifici *e sistemi* efficienti sul piano energetico *e a ridotto impatto ambientale*

Ridurre il consumo di energia e le emissioni di CO₂ mediante lo sviluppo e la diffusione di tecnologie *e sistemi* di costruzione sostenibili, attuazione e ripetizione di misure a favore di un maggior utilizzo di sistemi e materiali efficienti sotto il profilo energetico negli edifici nuovi, rinnovati e ristrutturati. Le considerazioni sul ciclo di vita e la crescente importanza dei concetti del tipo design-build-operate (progettazione-costruzione-gestione) saranno fondamentali per affrontare la sfida di una transizione verso edifici a consumo energetico prossimo allo zero in Europa entro il 2020 e la creazione di quartieri efficienti sotto il profilo energetico grazie al coinvolgimento di tutte le parti interessate.

1.5.3. Tecnologie sostenibili, *efficienti sotto il profilo delle risorse* e a basse emissioni di carbonio nelle industrie di trasformazione a elevata intensità energetica

Aumentare la competitività delle industrie di trasformazione, come quella chimica, *del cemento*, della cellulosa e della carta, del vetro, *dei minerali*, dei metalli non ferrosi e dell'acciaio migliorando radicalmente l'efficienza delle risorse e l'efficienza energetica e riducendo l'impatto ambientale di queste attività industriali. L'accento sarà posto sullo sviluppo e la convalida di tecnologie abilitanti per sostanze, soluzioni tecnologiche e materiali innovativi per prodotti a basse emissioni di carbonio e processi e servizi a minore intensità di energia lungo la catena di valore, nonché sull'adozione di tecnologie e tecniche di produzione a bassissime emissioni di carbonio per conseguire determinate riduzioni dell'intensità delle emissioni di gas serra.

1.5.4. Modelli aziendali nuovi e sostenibili

La cooperazione intersettoriale su concetti e metodologie per la produzione specializzata "basata sulle conoscenze" può stimolare *l'apprendimento organizzativo*, la creatività e l'innovazione con particolare accento su modelli aziendali nell'ambito di approcci personalizzati, in grado di adattarsi alle esigenze delle catene del valore e delle reti globalizzate, della continua evoluzione dei mercati e delle industrie emergenti e future. *In tale contesto occorre prendere in considerazione modelli aziendali sostenibili che coprano l'intero ciclo di vita dei prodotti e dei processi.*

1.6. Spazio

Nell'ambito della ricerca spaziale, le azioni a livello di Unione saranno attuate congiuntamente alle attività di ricerca spaziale degli Stati membri e dell'Agenzia spaziale europea (ESA), nell'ottica di creare complementarità tra i diversi attori.

1.6.1. Garantire la competitività europea, l'autonomia e l'innovazione ***del settore spaziale europeo***

L'obiettivo è mantenere un ruolo guida a livello mondiale nel settore dello spazio, salvaguardando e sviluppando ***ulteriormente*** un'industria (***comprese le PMI***) e una comunità di ricerca ***efficienti in termini di costi***, competitive e ***innovative*** nel settore dello spazio e promuovendo l'innovazione in questo settore.

1.6.1.1. Preservare e ***sviluppare ulteriormente*** un'industria e una comunità di ricerca competitive, ***sostenibili e imprenditoriali*** nel settore dello spazio e ***aumentare l'indipendenza europea nei sistemi spaziali***

L'Europa svolge un ruolo guida nella ricerca spaziale e nello sviluppo delle tecnologie spaziali, e ***sviluppa costantemente*** le proprie infrastrutture spaziali ***operative*** (ad es. Galileo, ***Copernicus***). L'industria europea è diventata di fatto un esportatore di satelliti e di ***altre tecnologie spaziali*** di elevata qualità. Tuttavia, **■** questa posizione è ***messa in pericolo dalla concorrenza di altre grandi potenze spaziali*** **■**. ***L'obiettivo di questa misura è lo sviluppo di una base di ricerca garantendo la continuità dei programmi di ricerca e innovazione spaziale, per esempio mediante una serie di progetti di dimostrazione nello spazio di dimensioni più ridotte e più frequenti. Ciò consentirà all'Europa di sviluppare la sua base industriale e la comunità di RST spaziale, contribuendo in tal modo ad andare oltre l'attuale stato dell'arte e ad affermare la sua autonomia dalle importazioni di tecnologie essenziali.***

Si dovrebbe sostenere la standardizzazione per ottimizzare gli investimenti e migliorare l'accesso al mercato.

1.6.1.2. Catalizzare l'innovazione tra il settore spaziale e quello non spaziale

Nelle tecnologie spaziali emerge una serie di sfide parallelamente alle sfide "terrestri", per esempio nei settori *dell'aeronautica*, dell'energia, *dell'ambiente*, delle telecomunicazioni e *delle TIC*, dell'esplorazione delle risorse naturali, *dei sensori*, della robotica, *dei materiali avanzati*, della sicurezza e della sanità. Questi aspetti comuni offrono opportunità per il rapido co-sviluppo, in particolare da parte delle PMI, di tecnologie utili per la comunità spaziale e non spaziale, *comprese le industrie non spaziali*, che potrebbero concretizzarsi in innovazioni di punta più rapidamente di quanto avverrebbe nell'ambito di spin-off in una fase successiva. Lo sfruttamento delle infrastrutture spaziali europee esistenti dovrebbe essere incentivato promuovendo lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi basati sul telerilevamento, la geolocalizzazione *o altri tipi di dati via satellite*. L'Europa dovrebbe inoltre rafforzare lo sviluppo di un settore imprenditoriale spaziale nascente, *se del caso*, mediante misure adeguatamente mirate, *compreso un sostegno alle iniziative in materia di trasferimento di tecnologie spaziali*.

1.6.2. Consentire progressi nell'ambito delle tecnologie spaziali

L'obiettivo è *sviluppare tecnologie spaziali avanzate e abilitanti come pure concetti operativi dall'idea alla dimostrazione nello spazio*.

La capacità di avere accesso allo spazio e *di sviluppare*, mantenere e far funzionare i sistemi spaziali ■ in orbita terrestre e al di là è fondamentale per il futuro della società europea. Le capacità necessarie richiedono investimenti *in ricerca e innovazione* in numerose tecnologie spaziali (ad esempio *per* dispositivi di lancio *e altri veicoli*, satelliti, robotica, strumenti e sensori) e in concetti operativi dalle idee iniziali alla dimostrazione nello spazio. L'Europa è attualmente una delle tre grandi potenze spaziali *principalmente grazie agli investimenti degli Stati membri attraverso l'ESA e i programmi nazionali*, ma rispetto al livello degli investimenti nella R&S spaziale degli Stati Uniti d'America (ad esempio, circa il 20% del bilancio totale della NASA), *l'attenzione europea alle tecnologie ed applicazioni* spaziali future ■ deve essere *rafforzata* lungo l'intera catena:

- a) ricerca **a basso livello di maturità** tecnologica (**TRL**), che spesso si fonda in larga misura sulle tecnologie abilitanti fondamentali, con un potenziale di generare tecnologie di punta con applicazioni terrestri;
- b) miglioramento delle tecnologie esistenti, ad esempio attraverso la miniaturizzazione, una maggiore efficienza energetica e una maggiore sensibilità dei sensori;
- c) dimostrazione e convalida di tecnologie e concetti nuovi nello spazio e in ambienti terrestri analoghi;
- d) contesto della missione, ad esempio l'analisi dell'ambiente spaziale, le stazioni terrestri, la protezione dei sistemi **e delle infrastrutture** spaziali **dal danneggiamento o dalla distruzione causati dalla** collisione con detriti **o altri oggetti spaziali, nonché dagli effetti di eventi meteorologici spaziali quali le** eruzioni solari (conoscenza della situazione in ambito spaziale - SSA), la promozione di un'infrastruttura innovativa per **la raccolta e la trasmissione di dati e l'archiviazione** ■ di campioni;
- e) **comunicazioni via satellite**, tecnologie avanzate di navigazione e telerilevamento, per la ricerca sui sistemi spaziali dell'Unione indispensabile per le future generazioni (ad es. Galileo **e Copernicus**).

1.6.3. Permettere la valorizzazione dei dati spaziali

L'obiettivo è garantire una maggiore utilizzazione dei dati spaziali provenienti da missioni in corso, **passate** o future nei settori scientifico, pubblico e commerciale.

I sistemi spaziali producono informazioni che spesso non possono essere acquisite in nessun altro modo. Nonostante l'ottimo livello delle missioni europee, le cifre relative alle pubblicazioni dimostrano che i dati provenienti dalle missioni europee vengono utilizzati meno dei dati ottenuti nel corso delle missioni americane. La valorizzazione dei dati ***provenienti dai satelliti europei (scientifici, pubblici o commerciali) può*** essere considerevolmente rafforzata ***adoperandosi maggiormente per garantire*** il trattamento, ***l'archiviazione***, la convalida, la standardizzazione ***e la disponibilità sostenibile*** dei dati spaziali rilevati da missioni europee, ***nonché per sostenere lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi di informazione derivanti da tali dati e, se del caso, in combinazione con i dati delle osservazioni terrestri***. Le innovazioni in materia di acquisizione, trattamento ■, fusione, diffusione ***e interoperabilità dei dati, segnatamente la promozione dell'accesso a dati e metadati delle scienze della terra e dello scambio di questi ultimi***, e di utilizzo di forme di collaborazione fondate sulle TIC possono garantire un utile più elevato sul capitale investito nell'infrastruttura spaziale ***e contribuire ad affrontare le sfide per la società***. La calibrazione e la convalida di dati spaziali (per singoli strumenti, tra strumenti e missioni e per oggetti in situ) sono un elemento essenziale per l'uso adeguato dei dati spaziali in tutti i settori, ***ed è necessario aumentare*** la standardizzazione dei dati e dei quadri di riferimento di origine spaziale. L'accesso ai dati e la valorizzazione delle missioni spaziali costituiscono una questione che richiede un coordinamento a livello mondiale. Per i dati dell'osservazione terrestre, approcci armonizzati e buone pratiche sono stati in parte realizzati in coordinamento con il gruppo sull'osservazione della Terra (***GEO***, organizzazione intergovernativa), destinato a sostenere una rete mondiale dei sistemi di osservazione della Terra (***GEOS***), di cui l'Unione fa parte, ***in particolare sfruttando appieno il programma Copernicus. Sarà dato sostegno a una rapida introduzione di tali innovazioni nei pertinenti processi di applicazione e decisionali. Ciò comprende altresì l'utilizzo dei dati per ulteriori indagini scientifiche.***

1.6.4. Promuovere la ricerca europea per sostenere partenariati internazionali nel settore dello spazio

L'obiettivo è sostenere il contributo della ricerca e dell'innovazione europee a favore di partenariati internazionali a lungo termine nel settore dello spazio.

Anche se le informazioni spaziali apportano considerevoli vantaggi a livello locale, le imprese spaziali sono di natura essenzialmente globale. Ciò è particolarmente evidente nel caso delle minacce cosmiche per i sistemi terrestri e spaziali. Si stima che la perdita di satelliti dovuta alle condizioni climatiche e ai detriti spaziali *costi circa* 100 milioni di euro l'anno. Rivestono carattere mondiale *anche molti progetti* concernenti la *scienza* spaziale e l'esplorazione spaziale. Lo sviluppo di tecnologie spaziali di punta avviene sempre più nell'ambito di *partenariati* internazionali, rendendo l'accesso a questi progetti internazionali un importante fattore di successo per i ricercatori e l'industria europei. Il contributo dell'Unione a tali attività spaziali a livello mondiale deve essere definito in tabelle di marcia strategiche a lungo termine (10 anni o più), in linea con le priorità della politica spaziale dell'Unione, e in coordinamento con *gli Stati membri e i partner europei come l'ESA e le agenzie spaziali nazionali nonché, ove opportuno,* con i partner internazionali ■ e con le agenzie spaziali di paesi con tecnologia spaziale ■ .

1.6.5. Aspetti specifici dell'attuazione

Le priorità di attuazione della ricerca e dell'innovazione spaziali all'Orizzonte 2020 sono in linea con le priorità della politica spaziale dell'Unione, definite dai Consigli sullo spazio e dalla comunicazione "Verso una strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini". Le modalità di esecuzione saranno *basate, se del caso, su programmi strategici di ricerca definiti* in consultazione con *gli Stati membri e le agenzie spaziali nazionali, l'ESA,* le parti interessate dell'industria spaziale europea (*comprese* le PMI), le università, gli istituti tecnologici *e il* gruppo consultivo per il settore spaziale ■ . Per quanto riguarda la partecipazione ad imprese internazionali, il programma di ricerca e innovazione sarà definito in collaborazione con *le parti interessate europee e i partner internazionali* (ad esempio la NASA, ROSCOSMOS, JAXA).

L'applicazione delle tecnologie spaziali è sostenuta, se del caso, mediante le rispettive sfide per la società.

2. ACCESSO AL CAPITALE DI RISCHIO

Nell'ambito di Orizzonte 2020 saranno istituiti due strumenti (il meccanismo di capitale – *equity facility* – e il meccanismo di concessione di prestiti – *debt facility*) composti da varie sezioni. Il meccanismo di capitale e la sezione PMI del meccanismo di concessione di prestiti saranno attuati ***in interdipendenza con il COSME*** in quanto parte di due strumenti finanziari dell'UE miranti a fornire capitale proprio e credito a sostegno della crescita e delle attività di R&I delle PMI.

Questi due meccanismi possono, se del caso, consentire la condivisione delle risorse finanziarie con gli Stati membri ***o le regioni*** che intendono dedicare parte dei Fondi strutturali ***e di investimento europei*** a loro assegnati, conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del regolamento del Consiglio sui Fondi strutturali ***e di investimento europei***.

Invece di fornire prestiti, garanzie o partecipazioni, ecc., direttamente ai beneficiari finali, la Commissione incaricherà delle istituzioni finanziarie di fornire un sostegno attraverso, in particolare, la ripartizione dei rischi, i sistemi di garanzia e investimenti equity e quasi-equity.

2.1. Meccanismo di concessione di prestiti

Questo meccanismo concederà prestiti a singoli beneficiari per investimenti nella R&I; ***(contro)*** garanzie a intermediari finanziari che effettuano prestiti a beneficiari; combinazioni di prestiti e ***(contro)*** garanzie; e garanzie e/o controgaranzie per sistemi di credito-finanziamento nazionali o regionali. Il meccanismo avvierà attività di rafforzamento della maturità e sosterrà lo strumento destinato alle PMI ***subordinatamente al livello della domanda*** (vedi parte II, sezione 3, del presente allegato "Innovazione nelle PMI"). Gli apporti dal meccanismo di concessione di prestiti possono essere combinati, con l'eventuale aggiunta di sovvenzioni (anche forfettarie), con apporti del meccanismo di capitale in uno o più meccanismi integrati. È possibile ricorrere anche a prestiti a tasso agevolato, a prestiti convertibili, ***a prestiti subordinati, a prestiti partecipativi, a prestiti di leasing e alla cartolarizzazione***.

Oltre a fornire prestiti e garanzie sulla base del principio del mercato e del "primo arrivato, primo servito", il meccanismo di concessione di prestiti mirerà, in una serie di compartimenti, a politiche e settori specifici. I contributi di bilancio riservati a questo scopo possono provenire, *se del caso*, da:

- a) altre parti di "Orizzonte 2020", segnatamente la parte intitolata "Sfide per la società";
- b) altri quadri, programmi e linee di bilancio dell'Unione;
- c) regioni specifiche e Stati membri che desiderano contribuire con risorse provenienti dai fondi della politica di coesione;
- d) organismi o iniziative specifici (ad esempio, ■ Iniziative tecnologiche congiunte).

Questi contributi possono essere apportati o integrati in qualsiasi momento durante il corso di Orizzonte 2020.

La condivisione del rischio e altri parametri possono variare nei compartimenti politici o settoriali, purché i loro valori o stati siano conformi alle regole comuni applicabili agli strumenti di debito. I compartimenti possono avere inoltre strategie specifiche di comunicazione nell'ambito della campagna promozionale globale per questo meccanismo. Inoltre, qualora siano necessarie competenze specifiche per valutare eventuali prestiti in un determinato compartimento, ci si può avvalere di intermediari specializzati a livello nazionale.

La sezione PMI del meccanismo di concessione di prestiti è destinata alle PMI orientate alla R&I e alle imprese di dimensioni medie con prestiti di un importo superiore a 150 000 euro, ad integrazione del sostegno finanziario alle PMI derivante dal meccanismo di garanzia dei prestiti del programma per la competitività delle imprese e delle PMI. ***La sezione PMI del meccanismo di concessione di prestiti si applica inoltre ai prestiti di importo inferiore a 150 000 euro per le PMI orientate alla R&I e le imprese di dimensioni medie.***

L'effetto leva del meccanismo di concessione di prestiti – definito come il finanziamento totale (ossia il finanziamento dell'Unione più il contributo delle altre istituzioni finanziarie) diviso per il contributo finanziario dell'Unione – dovrebbe situarsi in media tra 1,5 a 6,5, a seconda del tipo di operazioni interessate (livello di rischio, beneficiari finali, e il meccanismo di concessione di prestiti di cui trattasi). L'effetto moltiplicatore – definito come il totale degli investimenti effettuati dai beneficiari del sostegno diviso per il contributo finanziario dell'Unione – dovrebbe situarsi tra 5 e 20, anche in questo caso a seconda del tipo di operazioni interessate.

2.2. Meccanismo di capitale

Il meccanismo di capitale riguarda in particolare i capitali di rischio nella fase iniziale ***e fondi di fondi pubblici e privati*** e fornisce capitale di rischio e/o capitale mezzanino a singole imprese. Queste imprese possono, inoltre, ottenere finanziamenti sotto forma di cessione di crediti da parte di intermediari finanziari che attuano il meccanismo di concessione di prestiti. ***Il meccanismo di capitale esplorerà inoltre le possibilità di sostenere business angel e altre potenziali fonti di finanziamento con capitali di rischio. Ciò potrebbe includere altresì il sostegno alla fase 3 dello strumento per le PMI subordinatamente al livello della domanda, nonché il trasferimento di tecnologie (compreso il trasferimento di risultati di ricerca e invenzioni derivanti dalla sfera della ricerca pubblica verso il settore produttivo, ad esempio mediante prova di concetto).***

Questo meccanismo potrà inoltre permettere degli investimenti nella fase di espansione e di crescita, insieme alla Equity facility per la crescita (Equity Facility for Growth, EFG) nell'ambito del programma per la competitività delle imprese e delle PMI (anche in fondi di fondi con un'ampia base di investitori tra cui investitori istituzionali e strategici nonché istituzioni finanziarie nazionali pubbliche e semipubbliche). In tal caso, l'investimento dal meccanismo di capitale di Orizzonte 2020 non può superare il 20% dell'investimento totale dell'UE, se non nel caso di fondi in più fasi in cui il finanziamento dall'EFG e dal meccanismo di capitale per la RSI sarà concesso su una base proporzionale, in funzione della politica di investimento dei fondi in questione. Come la Equity facility per la crescita, il meccanismo di capitale eviterà il capitale di sostituzione destinato allo smantellamento di un'impresa acquisita. La Commissione può decidere di modificare la soglia del 20% in funzione dell'evoluzione delle condizioni di mercato.

Il meccanismo di capitale dell'UE a sostegno della crescita e delle attività di R&I delle PMI, di cui al primo paragrafo della sezione 2, dovrebbe essere di entità e portata adeguate per sostenere le imprese innovative dalle primissime fasi fino alla crescita e all'espansione, in un approccio integrato.

I parametri di investimento saranno fissati in modo che gli obiettivi strategici specifici, ivi compreso l'orientamento su particolari gruppi di beneficiari potenziali, possano essere conseguiti continuando a garantire l'orientamento al mercato e l'approccio basato sulla domanda di questo strumento.

Il meccanismo di capitale può beneficiare di contributi di bilancio da altre parti di Orizzonte 2020, altri quadri, programmi e linee di bilancio dell'Unione, regioni specifiche e Stati membri e organismi o iniziative specifici.

L'effetto leva del meccanismo di capitale – definito come il finanziamento totale (ossia il finanziamento dell'Unione più il contributo delle altre istituzioni finanziarie) diviso per il contributo finanziario dell'Unione – dovrebbe situarsi attorno a 6, in funzione delle specificità del mercato, con un effetto moltiplicatore previsto (definito come il totale degli investimenti realizzati dai beneficiari diviso per il contributo finanziario dell'Unione) pari in media a 18.

2.3. Aspetti specifici dell'attuazione

L'attuazione dei due meccanismi sarà delegata al gruppo bancario europeo per gli investimenti (BEI e FEI) e/o ad altre istituzioni finanziarie cui potrebbe essere affidata l'attuazione di strumenti finanziari, in conformità con il regolamento finanziario. La loro concezione e attuazione saranno conformi alle disposizioni generali per gli strumenti finanziari stabilite dal regolamento finanziario e ai requisiti operativi più specifici che dovranno essere fissati negli orientamenti della Commissione. ***L'uso di strumenti finanziari deve avere un chiaro valore aggiunto europeo e dovrebbe esercitare un effetto leva e fungere da integrazione agli strumenti nazionali.***

Gli intermediari finanziari, scelti dalle entità delegate per l'attuazione di strumenti finanziari a norma dell'articolo 139, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione¹, mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, possono comprendere istituzioni finanziarie private come pure istituzioni finanziarie governative e semigovernative, banche pubbliche nazionali e regionali nonché banche di investimento nazionali e regionali.

I loro elementi possono essere combinati, con l'eventuale aggiunta di sovvenzioni (comprese somme forfettarie), in uno o più meccanismi integrati a sostegno di determinate categorie di beneficiari o di progetti ad hoc, come le PMI o le imprese di dimensione intermedia con potenziale di crescita, o ai fini della dimostrazione su larga scala di tecnologie innovative.

La loro attuazione sarà coadiuvata da una serie di misure di accompagnamento, tra cui si annoverano: l'assistenza tecnica per gli intermediari finanziari coinvolti nella valutazione dell'ammissibilità delle domande di prestito o del valore del capitale di conoscenze; meccanismi di preparazione agli investimenti che comprendono azioni di incubazione, tutorato e mentoring di PMI, promuovendo la loro interazione con i potenziali investitori; misure di sensibilizzazione delle imprese di capitale di rischio e dei business angel circa il potenziale di crescita delle PMI innovative coinvolte in programmi di finanziamento dell'Unione; meccanismi per incentivare gli investitori privati a sostenere la crescita di PMI innovative e di medie dimensioni (mid-caps); ***azioni volte a migliorare i finanziamenti con capitali di rischio e di prestito transfrontalieri e plurinazionali***; meccanismi per incoraggiare le fondazioni filantropiche e gli individui a sostenere le attività di R&I; e meccanismi per promuovere gli investimenti delle imprese nel capitale di rischio e incoraggiare le attività di gruppi di famiglia (family offices) e di business angel.

Organismi quali le autorità regionali, le associazioni delle PMI, le camere di commercio e i pertinenti intermediari finanziari possono essere consultati, secondo necessità, in relazione alla preparazione e all'attuazione di tali attività.

Sarà garantita la complementarità con i meccanismi del programma per la competitività delle imprese e delle PMI (COSME).

¹ ***GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.***

3. INNOVAZIONE NELLE PMI

3.1. Razionalizzazione del sostegno alle PMI, *in particolare attraverso un apposito strumento*

Nell'ambito di "Orizzonte 2020" le PMI beneficeranno di sostegno. A tal fine **saranno create migliori condizioni per la partecipazione delle PMI a Orizzonte 2020. Inoltre**, uno strumento riservato alle PMI è destinato a tutti i tipi di PMI innovative intenzionate a svilupparsi, crescere e internazionalizzarsi. Lo strumento sarà disponibile per tutti i tipi d'innovazione, anche quella non tecnologica, **sociale** o riguardante i servizi, **posto che ciascuna attività abbia un chiaro valore aggiunto europeo**. L'obiettivo è contribuire a colmare le lacune del finanziamento nelle fasi iniziali di ricerca e innovazione ad alto rischio, stimolare innovazioni rivoluzionarie e incrementare la commercializzazione da parte del settore privato dei risultati della ricerca.

Lo strumento riservato alle PMI servirà per tutte le sfide per la società e le tecnologie abilitanti e industriali; sistematicamente si destinerà una somma **appropriata** a tal fine, **per conseguire l'obiettivo di attribuire alle PMI almeno il 20% degli stanziamenti complessivi combinati per tutti gli obiettivi specifici nell'ambito delle Sfide per la società e dell'obiettivo specifico "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali"**.

Solo le PMI saranno autorizzate a presentare domanda di finanziamento e di sostegno nell'ambito di questo strumento. Potranno istituire delle collaborazioni in funzione delle loro esigenze, anche per subappaltare lavori di ricerca e di sviluppo. I progetti devono presentare un chiaro interesse e vantaggio potenziale per le PMI e una **chiara** dimensione europea.

Lo strumento per le PMI riguarderà tutti i settori della scienza, della tecnologia e dell'innovazione, nell'ambito di un approccio ascendente per ogni sfida della società o tecnologia abilitante, in modo da lasciare un margine sufficiente a tutti i tipi di idee promettenti, in particolare progetti intersettoriali e interdisciplinari, da finanziare.

Lo strumento per le PMI fornirà un sostegno semplificato e per fasi. Le tre fasi previste copriranno l'intero ciclo di innovazione. La transizione da una fase all'altra avverrà senza interruzioni purché il progetto delle PMI giustifichi il proseguimento del finanziamento nella fase successiva. ***Non v'è alcun obbligo per i richiedenti di coprire sequenzialmente tutte le tre fasi.*** Nel contempo ogni fase sarà aperta a tutte le PMI:

- Fase 1: valutazione della concezione e della fattibilità:

Le PMI beneficeranno di finanziamenti per esaminare la fattibilità scientifica o tecnica e il potenziale commerciale di una idea nuova (proof of concept) al fine di sviluppare un progetto di innovazione. In caso di esito positivo di tale valutazione, ***ai fini della quale è importante il collegamento tra tema del progetto ed esigenze potenziali dell'utente/acquirente,*** il finanziamento proseguirà anche nella o nelle fasi successive.

- Fase 2: R&S, dimostrazione, prima applicazione commerciale:

Prestando debita attenzione al concetto di "buono per l'innovazione", la ricerca e lo sviluppo beneficeranno di un sostegno incentrato in particolare sulle attività di dimostrazione (prove, prototipi, studi di ampliamento di scala, concezione, progetti pilota di processi, prodotti e servizi innovativi, ***convalida,*** verifica delle prestazioni ecc.) e la prima applicazione commerciale, ***incoraggiando la partecipazione degli utenti finali o dei potenziali clienti. I "buoni per l'innovazione" promuoveranno la partecipazione dei giovani imprenditori.***

- Fase 3: commercializzazione:

Questa fase non prevede finanziamenti diretti diversi dalle attività di sostegno, ma mira a facilitare l'accesso al capitale privato e ad ambienti propizi all'innovazione. Sono previsti collegamenti con gli strumenti finanziari (cfr. parte II, sezione 2 "Accesso al capitale di rischio" del presente allegato) ad esempio accordando alle PMI che hanno superato le fasi 1 e/o 2 priorità nell'ambito di una dotazione finanziaria riservata. Le PMI beneficeranno inoltre di misure di sostegno come messa in rete, formazione, tutorato e consulenza. Inoltre questa fase può comportare misure di incentivazione degli appalti precommerciali e degli appalti per soluzioni innovative.

La promozione, l'attuazione e il controllo uniformi dello strumento per le PMI, nell'insieme del programma Orizzonte 2020, garantiranno un agevole accesso per le PMI. Basandosi sulle attuali reti di sostegno alle PMI, ***quali la rete Enterprise Europe e altri fornitori di servizi di innovazione***, sarà istituito un meccanismo di tutorato delle PMI per accelerare l'impatto del sostegno fornito. ***Inoltre, verranno considerati collegamenti con intermediari pertinenti nazionali e/o regionali per garantire un'efficace attuazione del meccanismo di tutorato.***

Per promuovere e accompagnare i provvedimenti destinati alle PMI di Orizzonte 2020 sarà istituito un gruppo specifico di parti interessate e di esperti in materia di ricerca e innovazione nelle PMI.

3.2. Sostegno specifico

3.2.1. Sostegno per le PMI ad elevata intensità di ricerca

Un'azione specifica promuoverà l'innovazione ***transnazionale*** orientata al mercato da parte di PMI che effettuano attività di R&S. L'azione è destinata alle PMI ad alta intensità di ricerca in ***qualsiasi settore*** che devono dimostrare la loro capacità di valorizzare commercialmente i risultati dei progetti.

L'azione riguarderà tutti gli aspetti della scienza e della tecnologia con un approccio ascendente per rispondere alle esigenze delle PMI che effettuano attività di R&S.

L'azione sarà attuata da un'iniziativa articolo 185 del TFUE sulla base del programma congiunto Eurostars, riorientandolo in funzione della valutazione intermedia.

3.2.2. Rafforzare la capacità di innovazione delle PMI

Beneficeranno di finanziamenti le attività **transnazionali** a sostegno dell'attuazione e dell'integrazione delle misure specifiche a favore delle PMI nel programma "Orizzonte 2020", in particolare per migliorare la capacità di innovazione delle PMI. Queste attività possono comprendere azioni di sensibilizzazione, informazione e diffusione, attività di formazione e mobilità, attività di rete e scambio di migliori pratiche, messa a punto di meccanismi di sostegno all'innovazione di elevata qualità e servizi a forte valore aggiunto europeo per le PMI (ad esempio proprietà intellettuale e gestione dell'innovazione, trasferimento di conoscenze, utilizzo innovativo delle TIC e competenze informatiche nelle PMI), oltre ad attività di assistenza per aiutare le PMI a mettersi in contatto con partner di ricerca e innovazione in tutta l'Unione, consentendo loro di trarre vantaggi dalle tecnologie e di sviluppare la loro capacità di innovazione. Le organizzazioni intermedie che rappresentano gruppi di PMI innovative saranno invitate a realizzare attività di innovazione intersettoriali e transregionali con PMI che possiedono competenze complementari, al fine di sviluppare nuove catene di valore industriali.

Tali attività sono coordinate, se del caso, con misure nazionali analoghe. È prevista la stretta collaborazione con la rete dei punti di contatto nazionali. Si cercheranno le sinergie con la politica di coesione dell'Unione nell'ambito di strategie nazionali e regionali d'innovazione, ai fini di una specializzazione intelligente.

È previsto un rafforzamento del nesso con la rete Enterprise Europe (nell'ambito del programma per la competitività delle imprese e delle PMI), ***assicurandone il coordinamento con i punti di contatto nazionali.*** Il sostegno potrebbe spaziare da servizi perfezionati di informazione e consulenza mediante attività di tutorato, coaching e attività di ricerca di partner per le PMI che intendono sviluppare progetti di innovazione transfrontalieri, a servizi di sostegno all'innovazione. Così si consoliderà l'approccio dello "sportello unico" della rete Enterprise Europe per sostenere le PMI, insieme ad una forte presenza regionale e locale della rete.

3.2.3. Sostegno all'innovazione orientata sul mercato

Si tratta di sostenere l'innovazione *transnazionale* orientata al mercato al fine di rafforzare la capacità di innovazione delle *PMI*, migliorando le condizioni quadro dell'innovazione e affrontando gli ostacoli specifici che impediscono la crescita di *PMI* innovative ■ con potenziale di crescita rapida. Beneficeranno di finanziamenti anche il sostegno specializzato a favore dell'innovazione (ad es. valorizzazione della proprietà intellettuale, reti di committenti, sostegno alle agenzie di trasferimento tecnologico, concezione strategica) e lo studio delle politiche pubbliche in relazione all'innovazione.

PARTE III
SFIDE PER LA SOCIETÀ

1. SALUTE, EVOLUZIONE DEMOGRAFICA E BENESSERE

La promozione efficace della salute, fondata su una base solida di elementi fattuali, consente di prevenire le malattie e **contribuisce a** migliorare il benessere **e a contenere i costi**. La promozione della salute, **dell'invecchiamento attivo e del benessere** e la prevenzione delle malattie dipendono anche da una comprensione delle determinanti della salute, da strumenti efficaci di prevenzione, come i vaccini, da una sorveglianza e una preparazione effettive in materia di salute e malattie e da adeguati programmi di screening.

Il successo degli sforzi volti a prevenire, **diagnosticare precocemente**, gestire, curare e guarire le malattie, le disabilità, **le fragilità** e le perdite di funzionalità presuppone una comprensione generale delle cause, dei processi e degli impatti in gioco, nonché dei fattori alla base delle buone condizioni di salute e del benessere. **Per comprendere meglio la salute e le malattie occorre una stretta connessione tra le ricerche fondamentali, cliniche, epidemiologiche e socioeconomiche**. Un'adeguata condivisione dei dati e il collegamento di questi dati con studi di coorte reali su larga scala sono fondamentali, così come l'attuazione in campo clinico dei risultati della ricerca, in particolare attraverso le sperimentazioni cliniche.

Una sfida per la società consiste nel far fronte all'ulteriore pressione esercitata dall'invecchiamento della popolazione sui settori sanitari e di assistenza. Per garantire assistenza e cure sanitarie efficaci per la popolazione di tutte le fasce di età, occorrono sforzi per migliorare **e accelerare** il processo decisionale in materia di prevenzione e terapia, reperire le migliori pratiche nel settore sanitario e sostenerne la diffusione, **condurre un'opera di sensibilizzazione** e sostenere l'integrazione delle cure. **Affinché i cittadini europei possano restare sani e attivi per tutto il corso della vita è fondamentale comprendere meglio i processi di invecchiamento e prevenire le patologie connesse all'età. Di analogo importanza è la diffusa** adozione di innovazioni tecnologiche, organizzative e sociali **che consentano** alle persone anziane, **alle persone con malattie croniche e alle persone con disabilità** di rimanere attive e indipendenti. In questo modo si contribuirà ad aumentare e prolungare la durata del loro benessere fisico, sociale e mentale.

Il programma dovrebbe affrontare nelle attività pertinenti le condizioni e le malattie croniche, che comprendono, a titolo indicativo: malattie cardiovascolari, cancro, malattie del metabolismo e fattori di rischio tra cui il diabete, dolore cronico, disturbi neurologici, neurodegenerativi, connessi alla salute mentale e all'uso di sostanze, malattie rare, eccesso di peso e obesità, malattie autoimmuni, disturbi reumatici e muscolo-scheletrici e varie malattie che colpiscono diversi organi nonché disturbi acuti e vari limiti funzionali. Occorre inoltre affrontare malattie infettive tra cui HIV/AIDS, tubercolosi e malaria, malattie dimenticate e legate alla povertà, patologie veterinarie, nuove epidemie e la minaccia di un aumento della resistenza antimicrobica, nonché malattie professionali e disturbi legati al lavoro.

Occorre sviluppare la medicina personalizzata, che deve essere sostenuta dal rilevamento precoce della malattia, al fine di adattare gli approcci preventivi e terapeutici alle necessità del paziente.

Tutte queste attività saranno svolte in modo da fornire un sostegno lungo l'intero ciclo della ricerca e dell'innovazione, da rafforzare la competitività delle industrie europee e da creare nuove opportunità di mercato. *Verranno sostenute strategie traslazionali che integrano varie fasi del processo innovativo nel settore dell'assistenza sanitaria.*

Le attività specifiche sono descritte qui di seguito.

1.1. *Comprendere la salute, il benessere e le malattie*

1.1.1. Comprendere le determinanti della salute, migliorare la promozione della salute e la prevenzione delle malattie

Una conoscenza più approfondita delle determinanti della salute è necessaria per ricavare elementi fattuali per promuovere la salute e prevenire le malattie in modo efficace, e consentirà altresì di sviluppare indicatori completi per la salute e il benessere nell'Unione **sulla base di fonti di dati e sistemi di indicatori esistenti**. Saranno studiati i fattori ambientali, comportamentali (compreso lo stile di vita), **psicologici, organizzativi, culturali**, socioeconomici, **biologici** e genetici, nella loro più ampia accezione. Le strategie comprenderanno studi di coorte a lungo termine e il loro collegamento con i dati ricavati dalla ricerca "-omica", **la biomedicina dei sistemi comprese le applicazioni pertinenti della biologia dei sistemi** e altri metodi.

In particolare, una conoscenza più approfondita dell'ambiente in quanto determinante della salute richiederà **un'impostazione interdisciplinare che integri, tra l'altro**, approcci **di** biologia molecolare, epidemiologici e tossicologici **applicabili all'uomo e i dati ottenuti** per studiare **le** modalità di azione delle **varie** sostanze chimiche, le esposizioni combinate **agli inquinanti** e ad altri fattori di stress ambientali e climatici, **nonché per eseguire** test tossicologici integrati e **cercare** metodi alternativi alla sperimentazione animale. Sono necessari approcci innovativi alla valutazione dell'esposizione basati sull'utilizzazione della nuova generazione di biomarcatori fondati sulle scienze "-omiche", l'epigenetica, il biomonitoraggio umano, la valutazione delle esposizioni personali e la modellizzazione per comprendere le esposizioni combinate, cumulative ed emergenti, integrando i fattori socioeconomici, **culturali, professionali, psicologici** e comportamentali. Si incentiverà il miglioramento dei collegamenti con i dati ambientali attraverso sistemi di informazione avanzata.

In questo modo, si potranno valutare le politiche e i programmi esistenti e previsti, fornendo loro un sostegno politico. Analogamente, si potranno mettere a punto interventi sui comportamenti più adeguati e programmi di prevenzione e educazione, anche per informare meglio in materia di alimentazione, **di attività fisica**, di vaccinazione e di altri interventi di assistenza primaria.

1.1.2. Comprendere le malattie

Occorre comprendere meglio la salute e le malattie *in tutto il ciclo della vita umana*, in modo da mettere a punto misure di prevenzione, di diagnosi, di trattamento *e di riabilitazione* nuove e migliori. La ricerca interdisciplinare, *di base* e traslazionale sulla fisiopatologia delle malattie è fondamentale per migliorare la comprensione di tutti gli aspetti del processo della malattia, compresa una riclassificazione delle variazioni normali e della malattia, sulla base di dati molecolari, nonché per convalidare ed utilizzare i risultati della ricerca in applicazioni cliniche.

Il sostegno alla ricerca comprende e incentiva lo sviluppo e l'impiego di strumenti e approcci nuovi per la generazione di dati biomedici e include *l'immaginografia biomedica*, le scienze "omiche", le strategie mediche "sistemiche" e i metodi di "high throughput" (alta produttività). Queste attività richiederanno uno stretto collegamento tra la ricerca di base e la ricerca clinica e gli studi di coorte a lungo termine (e i rispettivi settori di ricerca) già menzionati. Saranno indispensabili anche legami stretti con le infrastrutture di ricerca e mediche (basi di dati, biobanche ecc.) per la standardizzazione, l'immagazzinamento, la condivisione e l'accesso ai dati, indispensabili per massimizzare l'utilità dei dati e per incoraggiare modalità più innovative ed efficaci di analisi e di combinazione di serie di dati.

1.1.3. Migliorare la sorveglianza e la preparazione

Le popolazioni umane sono minacciate da infezioni nuove ed emergenti, anche di origine zoonotica, nonché da quelle derivanti dalla resistenza ai farmaci contro agenti patogeni esistenti e da altre conseguenze dirette e indirette dei cambiamenti climatici, come pure dalla circolazione internazionale delle persone. Per la modellizzazione delle epidemie e per un'efficace risposta contro le pandemie, occorrono metodi nuovi o migliori per la sorveglianza, la diagnosi, le reti di allarme rapido, l'organizzazione dei servizi sanitari e le campagne di preparazione; occorre inoltre impegnarsi per mantenere e rafforzare le capacità di combattere le malattie infettive resistenti ai farmaci.

1.2. Prevenire le malattie

1.2.1. Sviluppare efficaci programmi di screening e prevenzione e migliorare la valutazione della predisposizione alle malattie

Lo sviluppo di programmi di screening e prevenzione dipende dall'identificazione di biomarcatori precoci (anche funzionali e comportamentali) del rischio e dell'insorgenza della malattia; occorre che tali programmi siano progettati secondo criteri accettati a livello internazionale. Il loro impiego dipende dalla sperimentazione e dalla convalida di metodi e programmi di screening. Occorre generare conoscenze e sviluppare metodi per l'individuazione di individui e di popolazioni a maggior rischio di malattie di rilevanza clinica. L'individuazione di individui e di popolazioni ad alto rischio di malattie consentirà di elaborare strategie personalizzate, "a strati" e collettive per lo sviluppo di strategie di prevenzione efficaci ed efficienti in termini di costi.

1.2.2. Migliorare i metodi diagnostici e la prognosi

Per mettere a punto metodi diagnostici *e teranostici* nuovi e più efficaci occorre comprendere meglio la salute, le malattie e i processi patologici *in tutto il ciclo di vita*. Si svilupperanno *metodi*, tecnologie *e strumenti innovativi e si potenzieranno quelli* esistenti al fine di migliorare sensibilmente il decorso delle malattie grazie a diagnosi *e prognosi* più precoci e precise e a trattamenti *accessibili e* più mirati.

1.2.3. Sviluppare migliori vaccini preventivi e terapeutici

Si avverte l'esigenza di interventi e vaccini preventivi e terapeutici più efficaci e di meccanismi di vaccinazione basati su elementi concreti per una gamma più ampia di malattie, comprese le malattie legate alla povertà come l'HIV/AIDS, la tubercolosi, la malaria e le malattie infettive dimenticate nonché per altre malattie gravi. Ciò presuppone una migliore comprensione della malattia, dei processi patologici e delle epidemie, sulla base di prove cliniche e degli studi associati.

1.3. Trattamento *e gestione* delle malattie

1.3.1. *Trattare la malattia, compreso lo sviluppo della medicina rigenerativa*

Occorre sostenere il perfezionamento delle tecnologie di sostegno trasversali per i medicinali, **le bioterapie**, i vaccini e altri approcci terapeutici, in particolare i trapianti, **la chirurgia**, le terapie geniche e cellulari **e la medicina nucleare**; aumentare il successo dei processi di sviluppo di medicinali e vaccini (ivi compresi i metodi alternativi di sostituzione delle prove di sicurezza e di efficacia classiche, con lo sviluppo, ad esempio, di nuovi metodi); sviluppare approcci fondati sulla medicina rigenerativa, ivi compresi gli approcci fondati sulle cellule staminali; **mettere a punto nuove terapie biofarmaceutiche, inclusi i vaccini terapeutici**; sviluppare sistemi e dispositivi medici e di assistenza perfezionati; **migliorare le cure palliative**; mantenere e rafforzare la nostra capacità di combattere contro le malattie **■** e realizzare interventi medici basati sulla disponibilità di farmaci antimicrobici efficaci **e sicuri**; e sviluppare approcci globali per il trattamento delle comorbilità a tutte le età e per evitare la polifarmacia. Questi miglioramenti agevoleranno lo sviluppo di cure nuove, più efficienti, efficaci, sostenibili **e personalizzate** per le malattie e la gestione delle disabilità **e delle fragilità, comprese terapie avanzate e terapie cellulari per il trattamento delle malattie croniche.**

1.3.2. Trasferire le conoscenze nella pratica clinica e azioni di innovazione evolutive

Sarà fornito sostegno alle sperimentazioni cliniche, **un importante** strumento che consente di trasferire le conoscenze biomediche in applicazioni per i pazienti, così come al miglioramento della loro pratica. Citiamo ad esempio lo sviluppo di metodologie perfezionate che consentano di orientare le sperimentazioni su gruppi di popolazioni pertinenti, ivi compresi quelli che soffrono di altre malattie concomitanti e/o sono già sottoposti a trattamento, la determinazione dell'efficacia comparativa degli interventi e delle soluzioni, il maggior ricorso alle basi dati e alle cartelle cliniche elettroniche come fonti di dati per le sperimentazioni e il trasferimento delle conoscenze. **Sarà fornito sostegno allo sviluppo preclinico e/o clinico di determinati medicinali orfani.** Analogamente sono previsti finanziamenti per il trasferimento di altri tipi di interventi come quelli legati alla vita autonoma in ambienti reali.

■

1.4. Invecchiamento attivo e autogestione della salute

1.4.1. Invecchiamento attivo, vita indipendente e assistita

Sono necessari lavori avanzati e applicati di ricerca e di innovazione multidisciplinari in collaborazione con le scienze **socioeconomiche**, comportamentali, gerontologiche, digitali e di altro tipo, in vista di soluzioni di facile uso caratterizzate da un adeguato rapporto costi-efficacia per garantire agli anziani o alle persone disabili, **tenendo conto delle differenze di genere**, una vita quotidiana attiva, indipendente e assistita (a casa, sul posto di lavoro, **negli spazi pubblici** ecc.). Ciò vale in una varietà di contesti e riguarda tecnologie, sistemi e servizi che migliorano la qualità della vita e la funzionalità umana, compresa la mobilità, le tecnologie assistive personalizzate e intelligenti, la robotica di servizio e sociale nonché gli ambienti assistivi. Saranno finanziate azioni pilota di ricerca e innovazione per valutare l'attuazione e l'ampia diffusione di soluzioni. **Sarà dato particolare rilievo al coinvolgimento degli utenti finali, delle comunità di utenti e degli operatori dell'assistenza formali e informali.**

1.4.2. Partecipazione attiva e consapevolezza dei singoli nell'autogestione della salute

Fornire ai singoli individui i mezzi per migliorare e gestire la loro salute nell'intero arco della vita **darà luogo a sistemi sanitari più efficienti in termini di costi** in quanto consentirà la gestione delle malattie croniche fuori dalle istituzioni e migliorerà i risultati sanitari. Ciò richiede delle ricerche sui **fattori socioeconomici e i valori culturali**, i modelli comportamentali e sociali, gli atteggiamenti ■ e le aspirazioni in relazione alle tecnologie sanitarie personalizzate, gli strumenti mobili e/o portatili, i nuovi sistemi diagnostici, **i sensori e i dispositivi di monitoraggio** e i servizi personalizzati, **compresi tra l'altro gli strumenti fondati sulla nanomedicina**, che promuovono uno stile di vita sano, il benessere, **la salute mentale**, l'autogestione delle cure sanitarie, il miglioramento dell'interazione cittadini/operatori sanitari, programmi personalizzati per la gestione di malattie e disabilità **al fine, fra l'altro, di migliorare l'autonomia dei pazienti**, nonché il sostegno alle infrastrutture del sapere. **Le soluzioni saranno sviluppate e sperimentate con l'utilizzo di piattaforme d'innovazione aperte quali le dimostrazioni su ampia scala per l'innovazione sociale e nei servizi.**

1.5. Metodi e dati

1.5.1. Migliorare l'informazione in materia di salute e l'uso dei dati sanitari

L'integrazione di infrastrutture e di strutture e fonti di dati (ivi comprese quelle derivanti da studi di coorte, da protocolli, dalla raccolta di dati, da indicatori, da indagini sugli esami sanitari, ecc.) e la standardizzazione, l'interoperabilità, l'immagazzinamento, la condivisione e l'accessibilità dei dati beneficeranno di un sostegno per consentire la sostenibilità a lungo termine e l'adeguata valorizzazione di questi dati. Occorre prestare attenzione al trattamento dei dati, alla gestione delle conoscenze, alla modellizzazione, alla visualizzazione, alla sicurezza delle TIC e alle questioni connesse alla privacy. In particolare occorre migliorare la disponibilità di informazioni e dati relativi ai risultati negativi e agli effetti negativi dei trattamenti.

1.5.2. Miglioramento degli strumenti e dei metodi scientifici a sostegno dell'elaborazione delle politiche e delle esigenze di regolamentazione

Occorre sostenere la ricerca, lo sviluppo, l'integrazione e l'uso di strumenti, statistiche e metodi scientifici che permettano una valutazione rapida, accurata e predittiva della sicurezza, dell'efficacia e della qualità degli interventi in materia di sanità e delle tecnologie sanitarie, tra cui nuovi farmaci, prodotti biologici, terapie avanzate e dispositivi medici. Ciò è particolarmente importante per i nuovi sviluppi in settori come quelli concernenti le terapie biofarmaceutiche, i vaccini, gli antimicrobici, le terapie cellulari/tissutali e geniche, i trapianti, la produzione specialistica, le biobanche, i nuovi dispositivi medici, i prodotti combinati, le procedure diagnostiche/di trattamento, i test genetici, l'interoperabilità e la sanità elettronica, ivi compresi gli aspetti relativi alla privacy. Analogamente, sono necessari un sostegno a favore di metodologie perfezionate di valutazione dei rischi, quadri di riferimento in materia di conformità, strategie di sperimentazione e strategie legate all'ambiente e alla sanità. Occorre inoltre sostenere lo sviluppo di metodi pertinenti per agevolare la valutazione degli aspetti etici di suddetti settori.

1.5.3. Utilizzo della medicina in silico per migliorare la gestione e la previsione delle malattie

I sistemi medici basati sulla simulazione su computer, con l'impiego di dati specifici relativi al paziente e sulla base di approcci di medicina sistemica e di modellizzazione fisiologica,

possono essere utilizzati per prevedere la predisposizione alle malattie, l'evoluzione delle malattie e le possibilità di successo delle cure mediche. La simulazione basata su modelli può essere utilizzata per le prove cliniche, la prevedibilità della reazione al trattamento e la personalizzazione e l'ottimizzazione del trattamento.

1.6. Assistenza sanitaria e cure integrate

1.6.1. Promozione delle cure integrate

Il sostegno alla gestione delle malattie croniche, **anche in relazione ai pazienti con disabilità**, al di fuori delle istituzioni dipende anche dal miglioramento della cooperazione tra i fornitori di servizi sanitari e sociali o di cure informali. La ricerca e le applicazioni innovative saranno sostenute a favore di un processo decisionale fondato sull'informazione distribuita **che affronti la salute sia fisica sia mentale, compresi gli aspetti psicosociali**, e al fine di fornire elementi a favore dell'ampia diffusione e della valorizzazione commerciale di soluzioni innovative, tra cui servizi sanitari e di cura a distanza interoperabili. **In particolare nel contesto dell'evoluzione demografica**, anche la ricerca e l'innovazione miranti al miglioramento dell'organizzazione delle cure di lunga durata beneficeranno di un sostegno, **come pure l'innovazione politica e di gestione. L'attuazione di soluzioni nuove e integrate di assistenza mira all'acquisizione di autonomia personale e al rafforzamento delle capacità esistenti e si concentra sulla compensazione dei deficit.**

1.6.2. Ottimizzare l'efficienza e l'efficacia **dell'assistenza sanitaria** e ridurre le disparità grazie a processi decisionali basati su elementi fattuali e alla diffusione delle migliori pratiche e di tecnologie e approcci innovativi

Vi è la necessità di sostenere lo sviluppo **di un approccio sistemico alla** valutazione delle tecnologie sanitarie e **all'economia della salute**, nonché la raccolta di prove e la diffusione di buone pratiche e di approcci e tecnologie innovativi nel settore dell'assistenza sanitaria, comprese le TIC e le applicazioni di sanità elettronica. Beneficeranno di un sostegno anche le analisi comparative della riforma dei sistemi di sanità pubblica in Europa e nei paesi terzi e la valutazione del loro impatto economico e sociale a medio e a lungo termine. Saranno finanziate anche le analisi delle future esigenze in materia di personale sanitario, sia in termini di organico che di competenze richieste in relazione ai nuovi schemi di cura. Beneficerà di un finanziamento anche la ricerca sull'evoluzione delle disuguaglianze in materia sanitaria, della

loro interazione con altre ineguaglianze economiche e sociali e sull'efficacia delle politiche volte a ridurle in Europa e altrove. Occorre infine sostenere la valutazione delle soluzioni relative alla sicurezza dei pazienti e dei sistemi di garanzia della qualità, analizzando anche il ruolo dei pazienti rispetto alla qualità e alla sicurezza delle cure.

1.7. Aspetti specifici legati all'attuazione

L'attuazione del programma comprenderà il sostegno al trasferimento di conoscenze e tecnologie e altre forme di diffusione, ad azioni pilota e di dimostrazione su vasta scala e alla standardizzazione. In tal modo si accelererà la diffusione sul mercato di prodotti e servizi e saranno convalidate soluzioni scalabili in Europa e altrove. Tali azioni non solo sosterranno la competitività industriale europea e il coinvolgimento delle PMI innovative, ma richiederanno la partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati. Si cercheranno sinergie con altri programmi e attività pertinenti, sia pubblici sia privati, a livello di Unione, nazionale e internazionale. In particolare saranno ricercate sinergie con attività sviluppate nel contesto del programma "Salute per la crescita".

Il comitato scientifico per la sanità sarà una piattaforma di soggetti interessati a guida scientifica preposta all'elaborazione del contributo scientifico riguardante tale sfida per la società. Fornirà un'analisi scientifica mirata e coerente vertente sulle strozzature e sulle opportunità in materia di ricerca e innovazione relative a tale sfida per la società, contribuirà alla definizione delle sue priorità di ricerca e innovazione e incoraggerà la partecipazione scientifica a livello di UE. Attraverso la cooperazione attiva con le parti interessate, contribuirà a sviluppare le capacità e a promuovere la condivisione delle conoscenze e il rafforzamento della collaborazione nel settore in tutta l'Unione.

Si può valutare la possibilità di fornire sostegno alle iniziative di programmazione congiunta (IPC) pertinenti e ai pertinenti partenariati pubblico-pubblico e pubblico-privato.

Si stabiliranno inoltre i nessi appropriati con le azioni dei partenariati europei per l'innovazione pertinenti e con gli aspetti pertinenti contenuti nei programmi di ricerca e innovazione delle piattaforme tecnologiche europee.

2. SICUREZZA ALIMENTARE, AGRICOLTURA E SILVICOLTURA SOSTENIBILI, RICERCA MARINA, MARITTIMA E SULLE ACQUE INTERNE E BIOECONOMIA

2.1. Agricoltura e silvicoltura sostenibili

Conoscenze, strumenti, servizi e innovazioni adeguati sono necessari per sostenere un'agricoltura e una silvicoltura più produttive, *rispettose dell'ambiente*, efficienti sotto il profilo delle risorse e resistenti che forniscono prodotti alimentari, mangimi, biomassa e altre materie prime in quantità sufficienti, e allo stesso tempo *proteggono la biodiversità e* sostengono lo sviluppo di mezzi di sussistenza rurali prosperi. La ricerca e l'innovazione offriranno la possibilità di integrare gli obiettivi agronomici e ambientali nella produzione sostenibile, ossia: aumentare la produttività e l'efficienza dell'agricoltura sotto il profilo delle risorse, *compresa l'efficienza dell'uso dell'acqua; aumentare la sicurezza della produzione animale e vegetale*; ridurre le emissioni di gas ad effetto serra dell'agricoltura; *ridurre la produzione di rifiuti*; ridurre la lisciviazione degli elementi nutritivi *e di altre sostanze chimiche utilizzate* da terreni coltivati in ambienti terrestri e acquatici; diminuire la dipendenza dalle importazioni internazionali di proteine di origine vegetale in Europa; aumentare il livello di *diversità* nei sistemi di produzione primaria *e promuovere il ripristino della diversità biologica*.

2.1.1. Potenziare il rendimento produttivo e affrontare la questione dei cambiamenti climatici, garantendo allo stesso tempo la sostenibilità e la resilienza

Queste attività aumenteranno la produttività e la capacità di adattamento delle piante, degli animali e dei sistemi di produzione per far fronte alle condizioni climatiche/ambientali in rapida evoluzione e alle risorse naturali sempre più limitate. Le innovazioni che ne risultano contribuiranno all'evoluzione verso un'economia a basso consumo energetico e a basso livello di emissioni e di rifiuti *e a una riduzione della domanda di risorse naturali* lungo l'intera catena di approvvigionamento alimentare. Oltre a contribuire alla sicurezza alimentare, la biomassa e i sottoprodotti dell'agricoltura ■ troveranno nuovi impieghi in una serie di applicazioni non alimentari.

Si farà ricorso ad approcci multidisciplinari per migliorare il rendimento delle piante, degli animali, dei microrganismi, garantendo nel contempo un uso efficiente delle risorse (acqua, **terra, suolo**, elementi nutritivi, energia **e altri fattori di produzione**) e l'integrità ecologica delle zone rurali. L'accento sarà posto sui sistemi produttivi e le pratiche agronomiche diverse ed integrate, ivi compreso l'uso di tecnologie di precisione e di metodi di intensificazione ecologica a vantaggio dell'agricoltura tradizionale e biologica. **Sarà inoltre promosso il rinverdimento urbano con nuove forme di agricoltura, orticoltura e silvicoltura nelle zone urbane e periurbane. Queste saranno prese in considerazione indicando nuovi requisiti relativi a caratteristiche vegetali, metodi di coltivazione, tecnologie, commercializzazione e progettazione urbana, in relazione alla salute umana e al benessere, all'ambiente e al cambiamento climatico.** Il miglioramento genetico delle piante e degli animali ai fini del rafforzamento della capacità di adattamento, **della salute** e della produttività si avvarrà di tutti i metodi di riproduzione convenzionali e moderni **adeguati per la conservazione** e per un uso migliore delle risorse genetiche. Verrà riservata particolare attenzione alla gestione del suolo ■ per aumentare ■ la produttività delle colture. **Tenendo presente l'obiettivo generale di assicurare una produzione alimentare sicura e di elevata qualità, sarà promossa la salute delle piante e degli animali. Le attività nel settore della salute e della protezione delle piante rafforzeranno le conoscenze e sosterranno lo sviluppo di strategie, prodotti e strumenti integrati e rispettosi dell'ambiente per la gestione dei parassiti, al fine di evitare l'introduzione di agenti patogeni, controllare i parassiti e le malattie e ridurre le perdite di rendimento sia precedenti che successive al raccolto. Nel settore della salute degli animali, saranno promosse strategie per l'eradicazione o la gestione efficace delle malattie ■ (comprese le zoonosi) e ■ ricerche sulla resistenza antimicrobica. Saranno rafforzate le misure integrate di controllo delle malattie, dei parassiti e degli insetti nocivi a partire da una migliore comprensione delle interazioni tra gli agenti patogeni e i loro ospiti fino alla sorveglianza, alla diagnostica e ai trattamenti.** Lo studio degli effetti delle pratiche sul benessere degli animali contribuirà a rispondere alle preoccupazioni della società. I settori sopra elencati saranno sostenuti da una ricerca più fondamentale per affrontare questioni biologiche pertinenti nonché sostenere lo sviluppo e l'attuazione delle politiche dell'Unione **e saranno supportati da un'adeguata valutazione del loro potenziale economico e commerciale.**

2.1.2. Fornire beni pubblici e servizi ecosistemici

L'agricoltura e la silvicoltura sono sistemi unici che forniscono prodotti commerciali ma anche beni pubblici sociali più ampi (con valore culturale e ricreativo) e importanti servizi ecologici, come la biodiversità funzionale e in situ, l'impollinazione, **lo stoccaggio** e la regolazione delle acque, **la funzionalità dei suoli**, il paesaggio, la riduzione dell'erosione, **la resilienza a erosioni e siccità** e il sequestro del carbonio/ attenuazione degli effetti dei gas serra. **Le** attività di ricerca **contribuiranno a una migliore comprensione delle complesse interazioni tra i sistemi di produzione primaria e i servizi ecosistemici e** sosterranno la messa a disposizione di questi beni e servizi pubblici, grazie alla fornitura di soluzioni di gestione e di strumenti a sostegno delle decisioni, nonché alla valutazione del loro valore **commerciale e** non commerciale. Specifiche questioni da trattare comprendono l'identificazione di sistemi di gestione agricola/forestale **rurale e (peri)urbana** e di modelli paesaggistici in grado di raggiungere tali obiettivi. Il passaggio ad una gestione attiva dei sistemi agricoli (in particolare l'impiego di tecnologie e l'evoluzione delle pratiche) consentirà di ridurre ulteriormente le emissioni di gas serra e di aumentare la capacità di adeguamento del settore agricolo agli effetti negativi dei cambiamenti climatici.

2.1.3. Acquisizione dell'autonomia delle zone rurali, sostegno alle politiche e all'innovazione rurale

Occorre valorizzare le possibilità di sviluppo per le comunità rurali rafforzando la loro capacità di produzione primaria e di fornitura di servizi ecosistemici e aprendo la strada alla produzione di prodotti nuovi e vari (*compresi prodotti per* l'alimentazione umana e animale, materiali, energia) che soddisfano la domanda crescente di sistemi di consegna a basse emissioni di carbonio a filiera corta. La *scienza e* la ricerca *socioeconomiche, gli studi sociali* e lo sviluppo di nuovi concetti e innovazioni istituzionali sono indispensabili per garantire la coesione delle zone rurali e prevenire l'emarginazione economica e sociale, promuovere la diversificazione delle attività economiche (anche nel settore dei servizi), garantire adeguate relazioni tra le zone rurali e quelle urbane, nonché agevolare lo scambio di conoscenze, la dimostrazione, l'innovazione e la diffusione e favorire la gestione partecipativa delle risorse. Inoltre, è necessario studiare in che modo i beni pubblici nelle zone rurali possono essere trasformati in benefici socioeconomici locali/regionali. Le esigenze di innovazione definite a livello regionale e locale saranno integrate da azioni di ricerca intersettoriale a livello *internazionale, interregionale* ed europeo. Fornendo i necessari strumenti analitici, gli indicatori, i modelli *integrati* e le attività di previsione, i progetti di ricerca aiuteranno i responsabili politici e altri operatori ad attuare, monitorare e valutare le strategie, le politiche e la legislazione pertinenti, non solo per le zone rurali, ma per l'intera bioeconomia. Una corretta valutazione dei potenziali vantaggi e inconvenienti dei diversi tipi di impiego delle risorse (terra, acqua, *suolo, elementi nutritivi, energia* e altri fattori di produzione) e dei prodotti della bioeconomia richiede anche strumenti e dati. Si effettuerà inoltre la valutazione socioeconomica e comparativa dei sistemi agricoli e forestali e della loro prestazioni in termini di sostenibilità.

2.1.4. *Silvicoltura sostenibile*

L'obiettivo è quello di produrre in modo sostenibile prodotti biologici, servizi eco sistemici (compresi servizi relativi all'acqua e alla mitigazione dei cambiamenti climatici), e una biomassa sufficiente, tenendo nella dovuta considerazione gli aspetti economici, ecologici e sociali della silvicoltura nonché le differenze regionali. Nel complesso, le attività nel settore della silvicoltura avranno l'obiettivo di promuovere foreste multifunzionali che offrano una varietà di benefici sotto il profilo ecologico, economico e sociale. Le attività saranno incentrate sull'ulteriore sviluppo di sistemi di silvicoltura sostenibili che possano contribuire ad affrontare le sfide e le richieste della società, comprese le esigenze dei proprietari forestali, mettendo in atto approcci multifunzionali per riconciliare l'esigenza di realizzare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva tenendo conto dei cambiamenti climatici. Tali sistemi di silvicoltura sostenibili sono funzionali al rafforzamento della resilienza delle foreste e della protezione della biodiversità e possono soddisfare la crescente domanda di biomassa. Ciò dovrà essere fondato su ricerche concernenti la salute degli alberi, la protezione delle foreste e il rimboschimento a seguito di incendi.

2.2. Un settore agroalimentare sostenibile e competitivo per un'alimentazione sicura e sana

Occorre rispondere alle esigenze dei consumatori in termini di prodotti alimentari sicuri, sani, **di alta qualità** e a prezzi accessibili, tenendo conto nel contempo dell'impatto dei comportamenti di consumo alimentare e della produzione di alimenti e mangimi sulla salute umana, **l'ambiente** e l'ecosistema **globale**. Saranno prese in considerazione la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, la competitività dell'industria agroalimentare europea e la sostenibilità della produzione, dell'approvvigionamento **e del consumo** di prodotti alimentari nell'intera catena alimentare, convenzionale o biologica, dalla produzione primaria al consumo. Questo approccio contribuirà a a) conseguire la sicurezza alimentare per tutti i cittadini europei e l'eliminazione definitiva della fame nel mondo, b) ridurre l'onere delle malattie legate ai prodotti e alle abitudini alimentari, favorendo la transizione verso regimi alimentari sani e sostenibili, attraverso l'educazione dei consumatori e le innovazioni **nell'agricoltura e nell'industria alimentare**, c) ridurre il consumo di acqua e energia nei processi di fabbricazione, trasporto e distribuzione dei prodotti alimentari, d) ridurre gli sprechi alimentari del 50% da qui al 2030 e **e) conseguire un'ampia varietà di prodotti alimentari sani, di elevata qualità e sicuri per tutti.**

2.2.1. Scelte consapevoli dei consumatori

Saranno studiati i comportamenti, le preferenze, i bisogni, gli stili di vita, gli atteggiamenti, l'educazione dei consumatori **e la componente culturale della qualità alimentare** e saranno intensificate le comunicazioni tra i consumatori e la comunità di ricerca nel settore della catena alimentare e i suoi **soggetti interessati** per **migliorare la comprensione da parte del pubblico della produzione alimentare in generale, consentire** scelte consapevoli, **un** consumo **sano e** sostenibile e **rafforzare** i loro impatti sulla produzione, favorire una crescita inclusiva e migliorare la qualità della vita soprattutto dei gruppi vulnerabili. L'innovazione sociale risponderà alle sfide per la società e modelli e metodi innovativi **e predittivi** nell'ambito della scienza del consumo forniranno dati comparabili, consentendo di gettare le basi per rispondere alle esigenze delle politiche dell'Unione.

2.2.2. Prodotti alimentari e regimi alimentari sani e sicuri per tutti

Si esamineranno le esigenze nutrizionali, **un'alimentazione equilibrata** e l'impatto dell'alimentazione sulle funzioni fisiologiche e le prestazioni fisiche e mentali, nonché i rapporti tra alimentazione, **tendenze demografiche quali l'invecchiamento e** malattie e disturbi cronici **■**. Si individueranno soluzioni e innovazioni in questo campo in grado di apportare miglioramenti in termini di salute e benessere. La contaminazione chimica e microbica degli alimenti e dei mangimi, i rischi e le esposizioni **nonché gli allergeni** saranno **analizzati**, valutati, monitorati, controllati e tracciati lungo l'intera catena di approvvigionamento alimentare, **di mangimi** e di acqua potabile, dalla produzione e l'immagazzinamento alla trasformazione, l'imballaggio, la distribuzione, la ristorazione e la preparazione domestica. Le innovazioni in materia di sicurezza alimentare, il miglioramento degli strumenti di **valutazione del rischio e del rapporto rischi-benefici e della** comunicazione in materia di rischi e il rafforzamento delle norme in materia di sicurezza alimentare **da attuare in tutta la catena alimentare** consentiranno di rafforzare la fiducia e la protezione dei consumatori in Europa. La competitività dell'industria alimentare europea sarà potenziata dal rafforzamento delle norme di sicurezza alimentare a livello mondiale.

2.2.3. Un'industria agroalimentare sostenibile e competitiva

L'industria alimentare e dei mangimi deve far fronte ai cambiamenti sociali, ambientali, climatici e, sul piano economico, deve passare dalla scala locale alla scala mondiale, questi cambiamenti saranno analizzati in tutte le fasi della catena di produzione alimentare, in particolare la progettazione, la lavorazione, l'imballaggio, il controllo dei processi, la riduzione dei rifiuti, la valorizzazione dei sottoprodotti e l'impiego o lo smaltimento sicuri dei sottoprodotti di origine animale. Si metteranno a punto, **sulla base di prove scientifiche, tecnologie e** processi innovativi, sostenibili ed efficienti sul piano delle risorse e prodotti diversificati, sicuri, **sani**, a prezzi contenuti e di elevata qualità. Ciò rafforzerà il potenziale di innovazione della catena di approvvigionamento alimentare europea, ne aumenterà la competitività, genererà crescita economica e occupazione e consentirà all'industria alimentare europea di adeguarsi ai cambiamenti. Altri aspetti da affrontare sono la tracciabilità, la logistica e i servizi, i fattori socioeconomici **e culturali, il benessere degli animali e altri aspetti etici**, la resilienza della catena alimentare rispetto ai rischi ambientali e climatici, la limitazione dell'impatto negativo sull'ambiente delle attività legate alla catena alimentare e dell'evoluzione dei regimi alimentari e dei sistemi produttivi.

2.3. Liberare il potenziale delle risorse biologiche acquatiche

Una delle principali caratteristiche delle risorse biologiche acquatiche è che esse sono rinnovabili e il loro sfruttamento sostenibile si basa su una conoscenza approfondita e una qualità e una produttività elevate degli ecosistemi acquatici. L'obiettivo globale è quello di **gestire** le risorse biologiche acquatiche per massimizzare le ricadute e i vantaggi sociali ed economici derivanti dagli oceani, dai mari **e dalle acque interne** d'Europa.

A tal fine occorre ottimizzare il contributo sostenibile della pesca e dell'acquacoltura alla sicurezza alimentare nel contesto dell'economia globale e ridurre la forte dipendenza dell'Unione europea dalle importazioni di prodotti del mare (circa il 60% del consumo totale europeo di prodotti del mare è tributario delle importazioni e l'Unione europea è il principale importatore al mondo di prodotti della pesca) e potenziare *l'innovazione marina e marittima attraverso* le biotecnologie per stimolare la "crescita blu" *intelligente*. In conformità dei quadri strategici attuali, *in particolare la politica marittima integrata e la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino*, le attività di ricerca sosterranno l'approccio ecosistemico alla gestione e allo sfruttamento delle risorse naturali, *consentendo nel contempo l'uso sostenibile dei beni e dei servizi marini* e l'ecologizzazione dei settori interessati. ■

2.3.1. Pesca sostenibile e rispettosa dell'ambiente

La nuova politica comune della pesca, la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e la strategia per la biodiversità dell'Unione auspicano una pesca più sostenibile, competitiva e rispettosa dell'ambiente in Europa. L'evoluzione verso un approccio ecosistemico della gestione alieutica presuppone una conoscenza approfondita degli ecosistemi marini. Si metteranno a punto conoscenze, strumenti e modelli nuovi per comprendere meglio ciò che determina la buona salute e la produttività degli ecosistemi marini e per valutare e mitigare l'impatto della pesca sugli ecosistemi marini (anche in alto mare). Si elaboreranno nuove strategie *e tecnologie* di cattura affinché la pesca continui a offrire servizi alla società, pur preservando la salute degli ecosistemi marini. Si misureranno gli effetti socioeconomici delle opzioni di gestione. Gli effetti e l'adattamento ai cambiamenti ambientali, compresi i cambiamenti climatici, sarà analizzato insieme a nuovi strumenti di *valutazione e gestione* che tengano conto di rischi e incertezze. Le attività sosterranno la ricerca sulla biologia, la genetica e la dinamica delle popolazioni ittiche, sul ruolo delle principali specie negli ecosistemi, sulle attività di pesca e il loro controllo, sui comportamenti nel settore della pesca e l'adeguamento ai nuovi mercati (ad esempio il marchio di qualità ecologica) sulla partecipazione del settore nel processo decisionale. Si esamineranno anche l'uso condiviso dello spazio marittimo con altre attività, in particolare nella zona costiera, e il relativo impatto socioeconomico.

2.3.2. Per un'acquacoltura europea competitiva *e rispettosa dell'ambiente*

L'acquacoltura *sostenibile* offre un grande potenziale per lo sviluppo di prodotti sani, sicuri e competitivi adeguati alle esigenze e alle preferenze dei consumatori, nonché di servizi ambientali (biorisanamento - *bioremediation*), gestione dei suoli e delle acque, ecc.) e la produzione di energia, ma in Europa occorre sfruttare adeguatamente queste potenzialità. Le conoscenze e le tecnologie saranno potenziate in tutti gli aspetti dell'addomesticamento delle specie utilizzate e della diversificazione a favore di nuove specie, tenendo conto delle interazioni tra acquacoltura ed ecosistemi acquatici *al fine di ridurre il suo impatto sull'ambiente*, degli effetti dei cambiamenti climatici e di come il settore possa adattarvisi. *È necessario in particolare portare avanti gli sforzi di ricerca per quanto riguarda la salute e le malattie degli organismi acquatici di allevamento (compresi gli strumenti e i metodi di prevenzione e mitigazione), gli aspetti nutrizionali (compreso lo sviluppo di ingredienti e mangimi su misura alternativi per l'acquacoltura) e la riproduzione, che sono tra i principali ostacoli allo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura in Europa.* L'innovazione sarà promossa anche per i sistemi produttivi sostenibili nelle acque interne, nelle zone costiere e in mare aperto. *Si terrà conto anche delle specificità dell'ultraperiferia europea.* Si cercherà inoltre di comprendere la dimensione economica e sociale del settore a sostegno di una produzione efficace sul piano dei costi e del consumo energetico adeguata alle esigenze del mercato e dei consumatori, garantendo nel contempo la competitività e l'attrattività per gli investitori e i produttori.

2.3.3. Accelerare l'innovazione marina *e marittima* mediante le biotecnologie

Più del 90% della biodiversità marina è ancora inesplorata e offre un enorme potenziale per la scoperta di nuove specie e applicazioni nel campo delle biotecnologie marine, che dovrebbe generare una crescita annua del 10% per questo settore. Si sosterrà l'esplorazione e la valorizzazione delle ampie potenzialità offerte dalla biodiversità marina e dalla biomassa acquatica per creare nuovi processi, prodotti e servizi innovativi *e sostenibili* sui mercati con potenziali applicazioni in diversi settori, tra cui l'industria chimica e dei materiali, e farmaceutica, la pesca e l'acquacoltura, l'approvvigionamento energetico e i cosmetici.

2.4. Bioindustrie sostenibili e competitive *e sostegno allo sviluppo di una bioeconomia europea*

L'obiettivo generale è accelerare la conversione delle industrie europee alimentate con combustibili fossili in industrie a basse emissioni di carbonio, efficienti sul piano delle risorse e sostenibili. La ricerca e l'innovazione consentiranno di ridurre la dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili e contribuiranno a conseguire gli obiettivi della politica energetica sui cambiamenti climatici per il 2020 (10% dei carburanti del settore dei trasporti da fonti rinnovabili e una riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra). Secondo le stime il passaggio a materie prime biologiche e a metodi di trasformazione biologici potrebbe farci risparmiare fino a 2,5 miliardi di tonnellate di CO₂ equivalente l'anno entro il 2030, con una crescita esponenziale dei mercati delle materie prime e dei nuovi prodotti di consumo biologici. Per sfruttare queste potenzialità è necessario creare una vasta base di conoscenze e sviluppare le (bio)tecnologie pertinenti, incentrandosi principalmente su tre elementi essenziali: a) sostituire i processi di trasformazione attuali, a base fossile, con processi basati sulle biotecnologie e efficienti sul piano delle risorse e delle energie; b) creazione di catene di approvvigionamento affidabili, *sostenibili* e adeguate di biomassa, *sottoprodotti*, flussi di rifiuti e una vasta rete di bioraffinerie in tutta Europa; e c), incentivazione dello sviluppo del mercato per i prodotti e i processi biologici, *tenendo conto dei relativi rischi e vantaggi*. Si dovranno cercare sinergie con l'obiettivo specifico "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali".

2.4.1. Promuovere la bioeconomia per le bioindustrie

La scoperta e lo sfruttamento di risorse biologiche terrestri e acquatiche consentiranno di realizzare notevoli progressi nelle industrie a basse emissioni di carbonio, efficienti sul piano delle risorse e sostenibili, minimizzando nel contempo gli effetti ambientali negativi *e l'impronta idrica, ad esempio attraverso la creazione di circuiti chiusi di elementi nutritivi, anche tra zone rurali e urbane*. Occorre considerare i potenziali compromessi tra i diversi usi della biomassa. *Le attività dovrebbero incentrarsi su una biomassa che non sia in concorrenza con la produzione alimentare e prendere altresì in esame la sostenibilità dei correlati sistemi di utilizzazione del suolo*. Le attività si incentreranno sullo sviluppo di prodotti biologici e di composti biologicamente attivi per le industrie e i consumatori con qualità e funzionalità innovative e maggiore sostenibilità. Il valore economico delle risorse rinnovabili, dei rifiuti organici e dei sottoprodotti verrà massimizzato grazie a processi nuovi e efficienti

sotto il profilo delle risorse, ***compresa la trasformazione di rifiuti organici urbani in mezzi di produzione agricoli.***

2.4.2. Sviluppo di bioraffinerie integrate

Saranno sostenute delle attività destinate alla promozione dei prodotti biologici sostenibili, dei prodotti intermedi e delle bioenergie/biocarburanti, concentrandosi prevalentemente su un approccio a cascata e dando la priorità alla produzione di prodotti ad elevato valore aggiunto. Si metteranno a punto tecnologie e strategie per garantire l'approvvigionamento di materie prime. Ampliando la gamma di tipologie di biomassa destinate a essere utilizzate nelle bioraffinerie di seconda e terza generazione, ivi comprese quelle provenienti dalla silvicoltura, dai rifiuti organici e dai sottoprodotti industriali, sarà possibile evitare i conflitti tra prodotti alimentari e combustibili e sostenere uno sviluppo economico ***e rispettoso dell'ambiente*** nelle aree rurali e costiere dell'Unione.

2.4.3. Sostenere lo sviluppo del mercato per i prodotti e i processi biologici

Le misure sul lato della domanda apriranno nuovi mercati all'innovazione biotecnologica. ***Occorrono*** standardizzazione ***e certificazione*** a livello sia dell'Unione sia internazionale, tra l'altro, per la determinazione del contenuto biologico, delle funzionalità e della biodegradabilità dei prodotti. Occorre sviluppare ulteriormente le metodologie e le strategie relative all'analisi del ciclo di vita e adeguarle costantemente ai progressi scientifici e industriali. Le attività di ricerca a sostegno della standardizzazione dei prodotti e dei processi (***compresa l'armonizzazione delle norme internazionali***) e delle attività di regolamentazione nel settore della biotecnologia sono considerate essenziali per sostenere la creazione di nuovi mercati e per la concretizzazione di sbocchi commerciali.

2.5. ***Ricerca marina e marittima trasversale***

L'obiettivo è quello di aumentare l'impatto dei mari e degli oceani dell'UE sulla società e sulla crescita economica attraverso lo sfruttamento delle risorse marine, l'uso delle varie fonti di energia marina e la grande varietà di utilizzazioni differenti dei mari. Le attività sono incentrate su sfide scientifiche e tecnologiche trasversali nei settori marino e marittimo allo scopo di liberare il potenziale dei mari e degli oceani in tutto l'insieme delle industrie marine e marittime, proteggendo nel contempo l'ambiente e operando un adeguamento al cambiamento climatico. Un approccio strategico coordinato alla ricerca marina e marittima

nell'ambito dell'insieme delle sfide e dei pilastri di Orizzonte 2020 sosterrà inoltre l'attuazione delle pertinenti politiche dell'Unione al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi chiave per la "crescita blu".

Data la natura pluridisciplinare della ricerca marina e marittima, si punterà a uno stretto coordinamento e ad attività congiunte con altre parti di Orizzonte 2020, in particolare la sfida per la società 5.

2.5.1. Impatto del cambiamento climatico sugli ecosistemi marini e sull'economia marittima

Saranno sostenute attività intese a migliorare l'attuale comprensione del funzionamento degli ecosistemi marini e delle interazioni tra oceani e atmosfera. In questo modo sarà possibile rafforzare la capacità di valutare il ruolo svolto dagli oceani in relazione al clima nonché l'impatto del cambiamento climatico e dell'acidificazione degli oceani sugli ecosistemi marini e sulle aree costiere.

2.5.2. Sviluppo del potenziale delle risorse marine mediante un approccio integrato

La promozione di una crescita marittima sostenibile e a lungo termine nonché la creazione di sinergie tra tutti i settori marittimi richiedono l'adozione di un approccio integrato. Le attività di ricerca si concentreranno sulla salvaguardia dell'ambiente marino e sull'impatto delle attività e dei prodotti marittimi sui settori non marittimi. In tal modo sarà possibile realizzare progressi nel campo dell'ecoinnovazione, ad esempio sviluppando nuovi prodotti e processi nonché applicando concetti, strumenti e misure di gestione che consentano di valutare e mitigare l'impatto della pressione antropica sull'ambiente marino in un'ottica di gestione sostenibile delle attività marittime.

2.5.3. Concetti e tecnologie trasversali che consentono la crescita nel settore marittimo

I progressi nelle tecnologie abilitanti trasversali (ad esempio TIC, elettronica, nanomateriali, leghe, biotecnologie, ecc.) e i nuovi sviluppi e concetti nel settore dell'ingegneria continueranno a rendere possibile la crescita. Le attività consentiranno di realizzare importanti progressi nella ricerca marina e marittima e nell'osservazione oceanografica (ad esempio ricerca in alto mare, sistemi di osservazione, sensori, sistemi automatici per il monitoraggio delle attività e la sorveglianza, screening della biodiversità marina e dei rischi marini a livello geologico, veicoli telecomandati, ecc.). L'obiettivo è ridurre l'impatto

sull'ambiente marino (ad esempio in termini di rumore sottomarino, introduzione di specie invasive e di inquinanti di origine marina e terrestre, ecc.) e di minimizzare l'impronta di carbonio delle attività antropiche. Le tecnologie abilitanti trasversali sosterranno l'attuazione delle politiche marine e marittime dell'Unione.

2.6. Aspetti specifici di attuazione

Oltre alle fonti esterne generali di consulenza, saranno chieste consultazioni specifiche al comitato permanente per la ricerca agricola (SCAR) su una serie di aspetti, in particolare quelli strategici mediante le attività di previsione, e sul coordinamento della ricerca agricola tra il livello nazionale e unionale. Si stabiliranno *inoltre* i nessi adeguati con le azioni dei *pertinenti* partenariati europei per l'innovazione *e con gli aspetti pertinenti contenuti nei programmi di ricerca e innovazione delle piattaforme tecnologiche europee.*

L'impatto e la diffusione dei risultati della ricerca saranno attivamente sostenuti da azioni di comunicazione, di condivisione delle conoscenze e di coinvolgimento di vari operatori nel corso dell'esecuzione dei progetti. Ai fini dell'attuazione ci si avvarrà di un'ampia gamma di attività, tra cui attività pilota e di dimostrazione significative. Si promuoverà un accesso aperto e agevole ai risultati e alle migliori pratiche della ricerca ■ .

Il sostegno specifico alle PMI consentirà una maggiore partecipazione delle aziende agricole, dei pescatori e di altri tipi di **PMI** alle attività di ricerca e di dimostrazione. Si terrà conto delle esigenze specifiche del settore della produzione primaria in termini di servizi di sostegno all'innovazione e di strutture destinate alla comunicazione con il pubblico. Ai fini dell'attuazione si utilizzerà un'ampia gamma di attività, comprese azioni di scambio delle conoscenze alle quali si cercherà di garantire la partecipazione di agricoltori *e di altri produttori primari* e intermediari in modo da riassumere le esigenze di ricerca degli utenti finali. Si promuoverà un accesso aperto e agevole ai risultati e alle migliori pratiche della ricerca.

Il sostegno alla *standardizzazione e agli aspetti normativi* servirà ad accelerare lo sviluppo del mercato per i nuovi biologici beni e servizi.

Si potrà considerare di concedere un sostegno alle *pertinenti* iniziative di programmazione congiunta (IPC) *e ai pertinenti* partenariati *pubblico-pubblico e pubblico-privato* ■ .

Si cercheranno delle sinergie con altri finanziamenti dell'Unione in relazione a questa sfida per la società, come il Fondo di sviluppo rurale e il Fondo della pesca.

Si realizzeranno attività di prospettiva nei settori della bioeconomia, compreso lo sviluppo di basi di dati, di indicatori e di modelli relativi alla dimensione mondiale, europea, nazionale e regionale. Si istituirà un osservatorio della bioeconomia europea incaricato di cartografare e monitorare le attività di ricerca e di innovazione dell'Unione e a livello mondiale, **compresa la valutazione delle tecnologie**, sviluppare indicatori di prestazioni fondamentali e monitorare le politiche di innovazione in ambito bioeconomico.

3. ENERGIA SICURA, PULITA ED EFFICIENTE

3.1. Ridurre il consumo energetico e l'impronta carbonica grazie all'uso intelligente e sostenibile

Le fonti energetiche e i modelli di consumo dell'industria, dei **sistemi di** trasporto, dell'edilizia, **dei quartieri** e delle città d'Europa sono per la maggior parte insostenibili e suscettibili di generare impatti climatici e ambientali di rilievo. **La gestione energetica in tempo reale di edifici nuovi ed esistenti** con emissioni prossime allo zero, **a consumi energetici praticamente nulli e a energia positiva, edifici ristrutturati nonché edifici attivi**, industrie altamente efficienti e una diffusione massiccia di approcci efficienti in termini energetici da parte di imprese, cittadini, comunità, città **e quartieri** richiederanno non solo progressi tecnologici bensì anche soluzioni non tecnologiche, quali nuovi servizi di consulenza, finanziamento e gestione della domanda **e contributi da parte delle scienze comportamentali e sociali, tenendo conto nel contempo delle questioni relative all'accettazione da parte del pubblico**. In tal modo **una migliore** efficienza energetica è in grado di proporre le modalità più efficaci per ridurre la domanda di energia, rafforzando nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, riducendo l'impatto ambientale e climatico e promuovendo la competitività. **Per affrontare queste sfide è importante sviluppare ulteriormente le energie rinnovabili e sfruttare il potenziale dell'efficienza energetica.**

3.1.1. Commercializzazione di massa delle tecnologie e dei servizi per un uso efficiente dell'energia

La riduzione del consumo energetico e l'eliminazione degli sprechi energetici, congiuntamente all'erogazione dei servizi necessari alla società e all'economia, richiedono l'introduzione sul

mercato di un numero maggiore di **attrezzature**, prodotti e servizi efficienti, competitivi sotto il profilo dei costi, rispettosi dell'ambiente e più intelligenti, oltre all'integrazione dei componenti e dei dispositivi tali da generare una sinergia volta a ottimizzare l'uso complessivo dell'energia negli edifici, nei servizi e nell'industria.

Al fine di garantire una piena adozione che realizzi tutti i vantaggi per i consumatori, compresa la possibilità che questi ultimi possano monitorare il proprio consumo, è necessario che le prestazioni energetiche di tali tecnologie e servizi siano personalizzate e ottimizzate per le rispettive applicazioni ambientali. È pertanto necessario ■ svolgere ricerca, sviluppo e prove delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) innovative e dotarsi di tecniche di monitoraggio e controllo **così come condurre** progetti dimostrativi su vasta scala e attività di diffusione precommerciale al fine di garantire l'interoperabilità e la scalabilità. L'intento di tali progetti è di **contribuire a ridurre in modo significativo o a ottimizzare i consumi e i costi energetici complessivi mediante lo sviluppo** di procedure comuni per raccogliere, collazionare e analizzare i dati relativi al consumo energetico e alle emissioni, al fine di migliorare la misurabilità, la trasparenza, l'accettabilità **pubblica**, la pianificazione e la visibilità dell'uso dell'energia e del relativo impatto ambientale. **In tali processi occorre salvaguardare fin dalla progettazione la sicurezza e la privacy per proteggere le tecniche di controllo e monitoraggio. Lo sviluppo di piattaforme e la loro applicazione ai fini della verifica della stabilità di tali sistemi contribuiranno ad assicurarne l'affidabilità.**

3.1.2. Sbloccare il potenziale dei sistemi efficienti e rinnovabili di riscaldamento-raffreddamento

Un quantitativo ingente di energia è consumato a fini di riscaldamento e di raffreddamento in tutta l'Unione, laddove lo sviluppo di tecnologie, efficienti anche economicamente, di tecniche di integrazione sistemiche, per esempio la connettività di rete con linguaggi e servizi standardizzati in questo settore, è in grado di esercitare un impatto significativo sulla riduzione della domanda energetica. A tal fine è necessario svolgere ricerca e dimostrazione di nuovi sistemi **e tecniche di progettazione** e di componenti per applicazioni industriali, **commerciali** e residenziali, per esempio nell'erogazione decentralizzata e a livello di quartiere di acqua calda, riscaldamento e raffreddamento degli ambienti. Queste applicazioni interessano diverse tecnologie: energia termosolare, geotermica, biomassa, pompe di calore, generazione combinata di calore ed elettricità, **recupero dell'energia di scarto**, ecc., e soddisfano i requisiti relativi a edifici e isolati a consumi energetici praticamente nulli **nonché sostengono l'edilizia**

intelligente. Sono necessarie nuove scoperte di rilievo, in particolare nel settore dell'accumulazione *di energia* termica da fonti ■ rinnovabili, oltre alla promozione dello sviluppo e la diffusione di combinazioni efficienti e di sistemi ibridi di riscaldamento e raffreddamento per applicazioni centralizzate e decentralizzate.

3.1.3. Promuovere l'iniziativa europea "Città intelligenti e comunità intelligenti"

Le zone urbane costituiscono uno dei maggiori consumatori di energia nell'Unione ed emettono una quota proporzionalmente elevata di gas a effetto serra, generando nel contempo un quantitativo importante di inquinanti atmosferici. Nello stesso tempo queste zone ne subiscono gli effetti, ossia una peggiore qualità dell'aria e cambiamenti climatici: hanno quindi il dovere di sviluppare le proprie strategie di mitigazione e adattamento. Trovare soluzioni energetiche innovative (*ossia* efficienza energetica, elettricità e impianti di riscaldamento e raffreddamento *e integrazione di energie rinnovabili nell'ambiente edificato*), integrate con i sistemi di trasporto, *soluzioni di edilizia e urbanistica intelligenti*, di trattamento delle acque e dei rifiuti, nonché soluzioni TIC per l'ambiente urbano, si tratta pertanto di elementi cruciali per la transizione verso una società a basse emissioni di carbonio. È opportuno prevedere il sostegno a iniziative mirate alla convergenza delle catene del valore industriali del settore dell'energia, dei trasporti e delle TIC per applicazioni urbane intelligenti. Allo stesso tempo è necessario sviluppare e sperimentare estensivamente nuovi modelli tecnologici, organizzativi, aziendali e di pianificazione elaborati in base alle esigenze e ai mezzi delle città e delle collettività *e dei loro cittadini*. La ricerca è inoltre necessaria per comprendere le questioni sociali, *ambientali*, economiche e culturali che partecipano a tale trasformazione.

3.2. Fornitura di energia elettrica a basso costo e a basse emissioni

L'elettricità svolge un ruolo centrale nella creazione di un'economia sostenibile dal punto di vista ambientale e a basse emissioni di carbonio. *Le fonti energetiche rinnovabili sono al centro di tale sviluppo*. L'incremento della generazione di elettricità a basse emissioni di carbonio è eccessivamente lento a causa dei costi elevati che comporta. Vi è l'urgente necessità di trovare soluzioni maggiormente sostenibili in grado di ridurre i costi in misura significativa, con migliori prestazioni, sostenibilità *e accettazione da parte del pubblico, al fine di* accelerare la diffusione sul mercato della generazione di elettricità *a basso costo, affidabile e a* basse emissioni di carbonio ■ . *Le attività devono concentrarsi sulla ricerca, lo sviluppo e la dimostrazione su vasta scala di fonti energetiche rinnovabili innovative, compresi i sistemi*

energetici su piccola e piccolissima scala, centrali elettriche a combustibili fossili efficienti, flessibili e a basse emissioni di carbonio e tecnologie per la cattura e lo stoccaggio del carbonio o la riutilizzazione del CO2.

3.2.1. Sviluppare il pieno potenziale dell'energia eolica

L'obiettivo relativo all'energia eolica è ridurre il costo della produzione di elettricità di origine eolica sulla terraferma e in mare fino al 20% circa entro il 2020 rispetto al 2010, per trasferirne quote sempre maggiori in mare aperto e consentirne una corretta integrazione nella rete elettrica. L'accento sarà posto su sviluppo, prova e dimostrazione di sistemi di conversione dell'energia eolica di prossima generazione su scala più ampia (**compresi sistemi innovativi di accumulo dell'energia**), con un'efficienza di conversione e disponibilità di conversione maggiori sia sulla terraferma, sia in mare, compresi i luoghi isolati caratterizzati da condizioni meteorologiche ostili e nuovi processi di fabbricazione in serie. ***Nell'ambito dello sviluppo dell'energia eolica saranno presi in considerazione gli aspetti relativi all'ambiente e alla biodiversità.***

3.2.2. Sviluppare sistemi a energia solare efficienti, affidabili e concorrenziali sul piano dei costi

È necessario dimezzare il costo dell'energia solare, comprensivo del fotovoltaico (PV) e dell'energia solare a concentrazione (nota in inglese come "concentrating solar power", CSP), entro il 2020 rispetto al 2010, se si intende ***aumentare in modo sostanziale le sue*** quote del mercato dell'energia elettrica.

Per quanto riguarda il fotovoltaico, ***sono necessarie ulteriori ricerche, tra l'altro, su*** nuovi concetti e sistemi, nonché dimostrazioni e sperimentazioni relative alla produzione di massa finalizzata a una diffusione su vasta scala ***e all'integrazione nell'edilizia del fotovoltaico.***

Per quanto riguarda la tecnologia CSP, si porrà l'accento sullo sviluppo dei modi per aumentarne l'efficienza, riducendo nel contempo i costi e l'impatto ambientale e consentendo l'aumento della scala delle tecnologie dimostrate mediante la costruzione di centrali elettriche innovative. Saranno sottoposte a prova soluzioni volte a conciliare efficacemente la produzione di energia elettrica mediante dissalazione dell'acqua.

3.2.3. Sviluppare tecnologie competitive e sicure dal punto di vista ambientale per la cattura, il trasporto, lo stoccaggio *e il riutilizzo* del CO2

La cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS) sono un'opzione chiave da mettere in opera su vasta scala a livello mondiale per far fronte alla sfida di una produzione di elettricità decarbonizzata e di un'industria a basse emissioni di carbonio entro il 2050. L'obiettivo è ridurre al minimo i costi extra di CCS nel settore energetico per centrali elettriche a carbone, a gas *e a scisto bituminoso*, rispetto a impianti equivalenti privi di CCS e a impianti industriali ad alta intensità di energia.

Sarà fornito un sostegno in particolare al fine di dimostrare tutta la catena di cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio per un campione rappresentativo di diverse soluzioni tecnologiche in materia di cattura, trasporto, stoccaggio *e riutilizzo*. Questo dovrà essere accompagnato dalla ricerca finalizzata a sviluppare ulteriormente tali tecnologie e a fornire tecnologie di cattura più competitive, componenti perfezionati, sistemi e processi integrati, uno stoccaggio geologico sicuro nonché soluzioni razionali *per l'accettazione da parte del pubblico in relazione al* il riutilizzo ■ del CO2 catturato, al fine di consentire la diffusione commerciale delle tecnologie CCS per le centrali elettriche a combustibile fossile e le altre industrie ad alta intensità di carbonio dopo il 2020. *Saranno sostenute anche le tecnologie del carbone pulito quali tecnologie complementari alle CCS.*

3.2.4. Sviluppare l'energia idroelettrica, geotermica, marina e altre opzioni nell'ambito delle energie rinnovabili

L'energia idroelettrica, geotermica e marina nonché le altre energie rinnovabili possono contribuire alla decarbonizzazione dell'approvvigionamento energetico europeo rafforzandone nel contempo la flessibilità alla produzione e all'utilizzo variabili di energia. L'obiettivo è quello **di sviluppare ulteriormente e** di portare a una maturazione commerciale tecnologie sostenibili ed efficienti in termini di costi, per consentire un'applicazione su vasta scala e su scala industriale, comprensiva dell'integrazione della rete. ***I sistemi geotermici rafforzati sono una tecnologia su cui occorre approfondire le ricerche, lo sviluppo e le prove in particolare nei settori dell'esplorazione, della trivellazione e della produzione di calore.*** Le energie oceaniche come l'energia meccanica delle maree, del moto ondoso o delle correnti marine **e l'energia da osmosi** forniscono **un'energia prevedibile a emissioni zero e possono altresì contribuire a sviluppare appieno il potenziale dell'energia eolica off-shore (combinazione di energie marine)**. È opportuno che le attività di ricerca includano una ricerca di laboratorio innovativa sui componenti e sui materiali affidabili a basso costo in un ambiente a elevata corrosione e a incrostazioni biologiche nonché dimostrazioni alle varie condizioni riscontrate nelle acque europee.

3.3. Combustibili alternativi e fonti energetiche mobili

Soddisfare gli obiettivi europei in materia di energia e di riduzione di CO₂ richiede altresì lo sviluppo di nuovi combustibili e di fonti energetiche mobili. Questo è particolarmente importante per far fronte alla sfida dei trasporti intelligenti, ecosostenibili e integrati. Le catene del valore di tali tecnologie e carburanti alternativi non sono sufficientemente sviluppate e occorre accelerarne lo sviluppo per giungere alla scala dimostrativa.

3.3.1. Rendere la bioenergia *più* competitiva e sostenibile

L'obiettivo per quanto concerne la bioenergia è far sì che le tecnologie più promettenti giungano a maturità commerciale per consentire una produzione sostenibile e su vasta scala di biocarburanti avanzati █ delle varie catene del valore *in un approccio orientato alle bioraffinerie* per i trasporti *di superficie, marittimi e aerei*, e un sistema altamente efficiente di cogenerazione di energia termica ed elettrica *e gas verde* da biomassa *e rifiuti*, compreso il processo di CCS. L'obiettivo è sviluppare e dimostrare la tecnologia alla base dei diversi percorsi delle bioenergie su scale diverse, tenendo conto delle varie condizioni geoclimatiche e dei vincoli logistici, *minimizzando nel contempo gli effetti sociali e ambientali negativi legati all'uso dei terreni*. Un'attività di ricerca a più lungo termine mira a sostenere lo sviluppo di un'industria bioenergetica sostenibile per il periodo successivo al 2020. Tali attività completano a monte (*ad esempio* materie prime, biorisorse) e a valle (*ad esempio* integrazione in parchi veicoli) le attività di ricerca svolte nell'ambito di altre sfide per la società.

3.3.2. Ridurre i tempi di commercializzazione delle tecnologie sull'idrogeno e celle a combustibile

Le celle a combustibile e l'idrogeno sono dotati un notevole potenziale per contribuire ad affrontare le sfide energetiche cui deve far fronte l'Europa. È necessaria una notevole diminuzione dei costi per rendere queste tecnologie competitive sul mercato. A titolo di esempio, il costo dei sistemi di pile a combustibile per i trasporti deve essere ridotto a un decimo nel corso dei prossimi dieci anni. A tal fine si sosterranno le dimostrazioni █ e le attività di diffusione precommerciale di applicazioni portatili, fisse *e micro fisse* nel settore dei trasporti e dei servizi correlati, nonché di ricerca a lungo termine e lo sviluppo di tecnologia, al fine di costruire una catena di celle a combustibile competitiva nonché una produzione e infrastrutture per l'idrogeno sostenibili in tutta l'Unione. È necessaria una forte cooperazione nazionale e internazionale per consentire progressi di mercato a un livello sufficiente da comprendere l'elaborazione di standard adeguati.

3.3.3. Nuovi carburanti alternativi

Esiste una serie di nuove opzioni dotate di un potenziale a lungo termine, come il combustibile metallico in polvere, il carburante da microrganismi fotosintetici (in ambienti acquatici e terrestri) *e* da fotosintesi mimetica artificiale, ***nonché i combustibili solari***. Questi nuovi percorsi possono offrire le possibilità di una conversione energetica più efficace, oltre a tecnologie sostenibili ■ e più competitive sotto il profilo dei costi. Sarà fornito un sostegno particolare al fine di portare tali nuove tecnologie e le altre potenziali tecnologie dalla dimensione di laboratorio a una dimensione di scala dimostrativa precommerciale entro il 2020.

3.4. Un'unica rete elettrica europea intelligente

Le reti elettriche devono rispondere a tre sfide strettamente correlate per consentire un sistema elettrico orientato al consumatore e sempre più decarbonizzato: creare un mercato paneuropeo, integrare un aumento massiccio delle fonti di energia rinnovabili e gestire le interazioni fra milioni di fornitori e clienti, in un contesto dove sempre più nuclei familiari svolgeranno entrambi i ruoli, compresi i proprietari di veicoli elettrici. Le future reti elettriche sono chiamate a svolgere un ruolo chiave nella transizione verso un sistema ***energetico*** decarbonizzato, offrendo allo stesso tempo una ulteriore flessibilità e vantaggi in termini di costi per i consumatori. L'obiettivo primario entro il 2020 è trasmettere e distribuire circa il 35%¹ dell'elettricità da fonti energetiche rinnovabili concentrate e disperse.

Un'attività di ricerca e di dimostrazione fortemente integrata mirerà a sostenere lo sviluppo di nuove componenti, tecnologie ***e procedure*** in grado di rispondere alle peculiarità della trasmissione e della distribuzione della rete nonché dello stoccaggio ***energetico flessibile***.

¹ ***Documento dei servizi della Commissione SEC(2009)1295 che accompagna la comunicazione "Investire nello sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio (Piano SET)" COM(2009) 519 definitivo.***

È necessario tenere conto di tutte le opzioni per equilibrare la domanda e l'offerta di energia al fine di ridurre al minimo le emissioni e costi. ***Occorre sviluppare nuove tecnologie per le reti energetiche intelligenti, tecnologie di bilanciamento e back-up che consentano una maggiore flessibilità ed efficienza, tra cui centrali tradizionali, nuove componenti di rete per migliorare la capacità e la qualità delle trasmissioni nonché l'affidabilità delle reti.*** È opportuno studiare e integrare nella rete elettrica le nuove tecnologie per i sistemi energetici e le infrastrutture bidirezionali di comunicazione digitale, ***nonché utilizzarle per stabilire interazioni intelligenti con altre reti energetiche.*** Quest'azione contribuirà a migliorare la programmazione, il monitoraggio, il controllo e la gestione delle reti in modo sicuro sia in condizioni normali, sia di emergenza, come pure a gestire le interazioni tra fornitori e clienti e a gestire i trasporti, gli scambi e i flussi di energia. Per realizzare le future infrastrutture, è necessario che gli indicatori e le analisi costi-benefici prendano in considerazione il sistema energetico nel suo insieme. Inoltre, le sinergie tra le reti di telecomunicazione e le reti intelligenti saranno massimizzate per evitare una duplicazione degli investimenti, ***rafforzare la sicurezza*** e accelerare l'adozione di servizi energetici intelligenti.

I nuovi sistemi di accumulo dell'energia (***sia per mezzo di batterie***, sia di grandi dimensioni ***come quelli utilizzati per ottenere gas dall'elettricità***) e i sistemi di veicolo mireranno a fornire la flessibilità richiesta tra la produzione e la domanda. Le tecnologie TIC perfezionate consentiranno di accrescere la flessibilità della domanda elettrica fornendo ai clienti industriali, commerciali e residenziali i necessari strumenti di automazione. ***Anche in questo settore la sicurezza, l'affidabilità e la privacy sono questioni importanti.***

È necessario che i nuovi progetti in materia di programmazione, mercato e normazione determinino il livello generale di efficienza e di efficacia nei costi della catena di fornitura di energia elettrica e l'interoperabilità delle infrastrutture nonché l'emergenza di un mercato aperto e concorrenziale delle tecnologie, dei prodotti e dei servizi per le reti ***energetiche*** intelligenti. Sono necessari progetti dimostrativi su vasta scala al fine di provare e convalidare le soluzioni e valutarne i benefici per il sistema e per le singole parti interessate, prima della diffusione a livello europeo. A questo è opportuno abbinare una ricerca mirata a comprendere come i consumatori e le imprese reagiscano agli incentivi economici, alle modifiche del comportamento, ai servizi d'informazione e alle altre opportunità innovative offerte dalle reti intelligenti.

3.5. Nuove conoscenze e tecnologie

A lungo termine saranno necessarie tecnologie energetiche nuove, più efficienti e concorrenziali in termini di costi, **nonché pulite, sicure e sostenibili**. È necessario accelerare i progressi mediante una ricerca multidisciplinare volta a conseguire progressi scientifici nel settore dei concetti energetici e delle tecnologie applicative (come le nanoscienze, la scienza dei materiali, la fisica dello stato solido, le TIC, le bioscienze, **le geoscienze**, le scienze computazionali, lo spazio), **se del caso nell'esplorazione e nella produzione di risorse di gas e di petrolio non convenzionali sicure e sostenibili sotto il profilo ambientale** nonché nello sviluppo di innovazioni nelle tecnologie emergenti e future.

Sarà inoltre necessario svolgere attività di ricerca avanzata per fornire le soluzioni volte ad adeguare i sistemi energetici ai cambiamenti climatici. È possibile adeguare le priorità alle nuove esigenze e opportunità scientifiche e tecnologiche o ai fenomeni di recente osservazione che possono indicare sviluppi promettenti o rischi per la società e suscettibili emergere nel corso dell'attuazione di Orizzonte 2020.

3.6. Processo decisionale e impegno pubblico di rilievo

È necessario che la ricerca in ambito energetico sia sostenuta e strettamente allineata con la politica energetica. Sono fondamentali una **conoscenza e una ricerca approfondite dell'uso e della diffusione** delle tecnologie e dei servizi, delle infrastrutture, dei mercati (compresi i quadri normativi) e del comportamento dei consumatori al fine di fornire robuste analisi ai responsabili politici. È previsto il sostegno, in particolare nel quadro del sistema informatico del piano SET della Commissione europea, al fine di mettere a punto **teorie**, strumenti, metodi e modelli solidi e trasparenti per valutare le principali problematiche economiche e sociali connesse all'energia, elaborare banche dati e scenari per un'Unione allargata e la valutazione dell'impatto delle politiche energetiche e affini sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, **sul consumo**, sull'ambiente, **sulle risorse naturali** e sul cambiamento climatico, sulla società e la competitività dell'industria energetica, nonché per svolgere attività di ricerca socioeconomica **e di studi sociali**.

Sfruttando le possibilità offerte dalle tecnologie web e sociali, si esamineranno su piattaforme d'innovazione aperte, quali i laboratori viventi e le dimostrazioni su ampia scala per l'innovazione nei servizi, il comportamento dei consumatori anche vulnerabili, come le persone con disabilità, e i mutamenti comportamentali ***nonché mediante indagini presso gruppi rappresentativi, garantendo nel contempo la privacy.***

3.7. Assorbimento di mercato dell'innovazione energetica ■

La diffusione sul mercato di soluzioni innovative e di replicazione sono essenziali per introdurre le nuove tecnologie energetiche tempestivamente e attraverso un'attuazione efficiente sotto il profilo dei costi. Oltre alle attività di ricerca e di dimostrazione a contenuto tecnologico, sono necessarie azioni dal chiaro valore aggiunto europeo al fine di sviluppare, applicare, condividere e replicare le innovazioni non tecnologiche con un forte effetto di leva in mercati unionali dell'energia sostenibile tra le discipline e i livelli di governance.

Tali innovazioni si concentreranno sulla creazione di condizioni di mercato favorevoli a livello normativo, amministrativo e finanziario per tecnologie e soluzioni rinnovabili, efficienti dal punto di vista energetico e a basse emissioni di carbonio. Saranno sostenute misure atte ad agevolare l'attuazione delle politiche energetiche, che preparino il terreno alla realizzazione degli investimenti e sostengano la creazione di capacità e l'accettazione da parte dei cittadini. ***Sarà anche prestata attenzione all'innovazione per l'uso intelligente e sostenibile delle tecnologie esistenti.***

La ricerca e l'analisi confermano ripetutamente il ruolo cruciale del fattore umano nel successo e nel fallimento di politiche energetiche sostenibili. Saranno incoraggiate le strutture organizzative innovative, la diffusione e lo scambio di buone pratiche nonché le azioni mirate a una formazione specifica e al potenziamento delle capacità.

3.8. Aspetti specifici legati all'attuazione

La definizione delle priorità per l'attuazione delle attività nell'ambito di questa sfida è guidata dalla necessità di rafforzare la ■ ricerca e l'innovazione in ambito energetico **a livello europeo**. Un obiettivo fondamentale è rappresentato dal sostegno all'attuazione del programma di ricerca e innovazione del piano strategico per le tecnologie energetiche (piano SET)¹ al fine di attuare gli obiettivi unionali in materia di politica energetica e di cambiamento climatico. È quindi necessario che le tabelle di marcia e i piani di attuazione del piano SET rappresentino quindi un contributo prezioso per l'elaborazione dei programmi di lavoro. La struttura di governance del piano SET sarà utilizzata come principio di base per la fissazione delle priorità strategiche e del coordinamento dei progetti per la ricerca e l'innovazione in ambito energetico in tutta l'Unione.

Il programma non tecnologico dipenderà dalla politica e della legislazione energetica dell'Unione. Un clima propizio per dimostrare il progresso tecnologico e introduzione su vasta scala di soluzioni di servizio, i processi e le iniziative politiche di efficienza energetica e di tecnologie a basso tenore di carbonio in tutta l'Unione devono essere supportati dal servizio. A tal fine può essere necessario il sostegno all'assistenza tecnica per lo sviluppo e la diffusione dell'efficienza energetica e degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili.

Per quanto concerne l'assorbimento da parte del mercato, le attività dovrebbero basarsi anche sull'esperienza acquisita attraverso l'iniziativa "Energia intelligente - Europa".

¹ COM(2007)723.

I partenariati europei con le parti interessate saranno determinanti per condividere risorse e agire congiuntamente. Può essere previsto, caso per caso, che le iniziative industriali europee esistenti del piano SET si trasformino in partenariati pubblico-privato formalizzati, se ciò viene ritenuto appropriato, al fine di accrescere il livello e la coerenza tra i finanziamenti ■ e stimolare le azioni comuni per la ricerca e l'innovazione fra ***i soggetti interessati pubblici e privati***. Si presterà attenzione a fornire sostegno, compresi gli Stati membri, alle alleanze fra attori della ricerca pubblica, in particolare, l'Alleanza europea per la ricerca energetica, stabilite nel quadro del piano SET al fine di mettere in comune le risorse e le infrastrutture della ricerca pubblica per affrontare le aree di ricerca cruciali per l'interesse europeo. È necessario che le azioni di coordinamento internazionale sostengano le priorità del piano SET secondo il principio della geometria variabile, tenendo conto delle capacità e delle specificità di ciascun paese. ***Si stabiliranno inoltre i nessi appropriati con le azioni dei partenariati europei per l'innovazione pertinenti e con gli aspetti pertinenti contenuti nei programmi di ricerca e innovazione delle piattaforme tecnologiche europee.***

Si può valutare la possibilità di fornire sostegno alle iniziative di programmazione congiunta (IPC) pertinenti e ai pertinenti partenariati pubblico-pubblico e pubblico-privato. Le attività si concentreranno altresì sull'aumento del sostegno alle PMI e sulla promozione del loro coinvolgimento.

Il sistema informatico della Commissione europea del piano (***SETIS***) sarà mobilitato per sviluppare, in collaborazione con le parti interessate, i principali indicatori di prestazione volti a controllare i progressi dell'attuazione, che saranno riesaminati a scadenze regolari per tener conto degli ultimi sviluppi. Più in generale, l'attuazione nel quadro di questa sfida intende migliorare il coordinamento dei pertinenti programmi, iniziative e politiche dell'Unione, come per esempio la politica di coesione, in particolare tramite le strategie nazionali e regionali per la specializzazione intelligente nonché il sistema di scambio di quote di emissioni, per quanto attiene al sostegno ai progetti dimostrativi.

4. TRASPORTI INTELLIGENTI, ECOLOGICI E INTEGRATI

4.1. Trasporti efficienti dal punto di vista delle risorse che rispettino l'ambiente

L'Europa ha stabilito l'obiettivo politico di conseguire una riduzione del 60% di CO₂, **rispetto ai livelli del 1990**, entro il 2050. La finalità è di ridurre della metà l'uso nelle città di autovetture "a carburanti tradizionali" e di realizzare nei principali centri urbani un sistema logistico a zero emissioni di CO₂ entro il 2030. I combustibili a basse emissioni di carbonio dovrebbero costituire il 40% del totale nel settore dell'aviazione entro il 2050¹ e per lo stesso anno anche le emissioni di CO₂ dei combustibili utilizzati nel trasporto marittimo dovrebbero essere ridotte del 40% **rispetto ai livelli del 2005**.

È essenziale ridurre questo impatto ambientale attraverso un miglioramento tecnologico mirato, tenendo presente che ciascun modo di trasporto ha di fronte sfide variabili ed è caratterizzato da cicli specifici di integrazione tecnologica.

La ricerca e l'innovazione daranno un notevole contributo allo sviluppo e all'adozione delle soluzioni necessarie per tutti i modi di trasporto, il che porterà a una notevole riduzione delle emissioni del comparto che sono nocive per l'ambiente (come CO₂, NO_x, SO_x **e di inquinamento acustico**), limiterà la dipendenza del settore dai combustibili fossili e, di conseguenza, diminuirà l'impatto dei trasporti sulla biodiversità **e il cambiamento climatico** oltre a tutelare le risorse naturali.

A tal fine è necessario agire attuando le seguenti attività specifiche.

4.1.1. Rendere aeromobili, veicoli e navi più ecologici e silenziosi per migliorare le prestazioni ambientali e ridurre i livelli di rumore e di vibrazioni percepiti

Le attività in questo settore riguarderanno essenzialmente i prodotti finiti, ma anche la progettazione e i processi di fabbricazione basati sull'economia e sull'ecologia, che nella fase di progettazione includono criteri di riciclabilità, **in un'ottica comprendente l'intero ciclo di vita**. **Le attività copriranno anche il potenziamento dei prodotti e dei servizi esistenti mediante l'integrazione di nuove tecnologie.**

¹ ***Libro bianco della Commissione sulla "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" COM(2011) 144 definitivo.***

- a) Sviluppare tecnologie di propulsione più pulite *e silenziose* e adottarle rapidamente è importante per ridurre o eliminare *gli effetti sul clima e sulla salute dei cittadini europei, come* le emissioni di CO₂, *l'inquinamento acustico* e l'inquinamento causati dai trasporti. Occorre trovare soluzioni nuove e innovative, basate su batterie e motori elettrici, celle *a idrogeno e a combustibile, motori a gas, architetture e tecnologie avanzate nei motori* o propulsione ibrida. I progressi tecnologici contribuiranno altresì a migliorare la prestazione ambientale dei sistemi di propulsione tradizionali *e nuovi*.
- b) Per ridurre il consumo di combustibili fossili è necessario esplorare i possibili usi di energie alternative a basse emissioni di CO₂. Tra di questi figurano l'utilizzazione di combustibili e di elettricità sostenibili, ottenuti da fonti energetiche rinnovabili, per tutti i modi di trasporto e anche nel settore dell'aviazione, la riduzione del consumo di carburante mediante il recupero dell'energia o la diversificazione degli approvvigionamenti e altre soluzioni innovative. Verranno ricercati nuovi approcci globali, che comprendano veicoli, infrastrutture di stoccaggio e di approvvigionamento energetico, *di alimentazione e caricamento*, incluse interfacce tra veicoli e rete elettrica e soluzioni innovative per l'uso di carburanti alternativi.
- c) *Il miglioramento delle prestazioni complessive* di aerei, navi e veicoli *mediante la riduzione del loro peso* e della loro resistenza idrodinamica, aerodinamica o al rotolamento, grazie a materiali più leggeri, a strutture più sottili e a una progettazione innovativa, concorrerà a diminuire il consumo di combustibili.

4.1.2. Sviluppare attrezzature, infrastrutture e servizi intelligenti

Questi contribuiranno a ottimizzare il funzionamento dei trasporti e a ridurre il consumo di risorse. L'accento verrà posto *sulle soluzioni per la pianificazione, la progettazione, l'utilizzazione e la gestione efficienti di aeroporti, porti, piattaforme logistiche e infrastrutture per i trasporti di superficie nonché su sistemi di ispezione, monitoraggio e manutenzione autonomi ed efficienti. Occorre adottare politiche, modelli aziendali, concetti, tecnologie e soluzioni informatiche nuovi al fine di aumentare la capacità.* Una particolare attenzione sarà prestata alla resilienza *delle apparecchiature e delle infrastrutture* agli effetti del clima, a soluzioni efficienti in termini di costi fondate sul ciclo di vita e alla maggiore utilizzazione di nuovi materiali *e tecnologie* che permettano una manutenzione più efficace ed economica. Verranno tenute presenti anche l'accessibilità, *la facilità d'uso* e l'inclusione sociale.

4.1.3. Migliorare i trasporti e la mobilità nelle aree urbane

Ciò comporterà benefici per un'importante e sempre maggiore percentuale della popolazione che vive e lavora nelle città o che utilizza i trasporti per servizi e tempo libero. Per ridurre il livello di **congestione e di** inquinamento atmosferico e acustico e migliorare l'efficienza dei trasporti **urbani** occorre sviluppare e sperimentare concetti di mobilità, organizzazione dei trasporti, **modelli di accessibilità multimodali**, soluzioni logistiche, **messa a disposizione di veicoli innovativi, servizi pubblici urbani** e soluzioni di pianificazione nuovi. Trasporti pubblici e non motorizzati, come anche altre soluzioni di trasporto **di passeggeri e merci** basate su un uso efficiente delle risorse, andrebbero sviluppati come vera alternativa all'impiego degli autoveicoli per uso privato, con il supporto di un maggior uso di sistemi di trasporto intelligenti e di una gestione innovativa della domanda **e dell'offerta. Sarà prestata particolare attenzione all'interazione tra il sistema dei trasporti e altri sistemi urbani.**

4.2. Migliorare la mobilità, diminuire il traffico e aumentare la sicurezza

Gli obiettivi pertinenti perseguiti dalla politica europea nel settore dei trasporti mirano a ottimizzare prestazioni ed efficacia a fronte della crescente domanda di mobilità, a rendere l'Europa la regione più sicura per il trasporto aereo, **ferroviario e su vie navigabili** e a progredire verso l'obiettivo di azzerare entro il 2050 il numero delle vittime nel trasporto su strada **e di dimezzare il numero delle vittime della strada entro il 2020**. Entro il 2030, il 30% del trasporto di merci su strada su oltre 300 chilometri dovrebbe passare al trasporto ferroviario e su vie navigabili. Il trasporto continuo, **accessibile, a costi sostenibili, orientato alle esigenze dell'utente** ed efficiente di persone e merci nell'intera Europa, anche mediante l'internalizzazione dei costi esterni, richiede un nuovo sistema europeo di gestione, informazione e pagamento nel settore dei trasporti multimodali **e interfacce efficienti tra le reti di mobilità urbana e a lunga distanza.**

Un migliore sistema dei trasporti europeo contribuirà a un uso dei trasporti più efficiente, migliorerà la qualità della vita dei cittadini e renderà l'ambiente più sano.

La ricerca e l'innovazione daranno un contributo importante al conseguimento di questi ambiziosi obiettivi politici, grazie ad attività condotte nei seguenti ambiti specifici:

4.2.1. Ridurre drasticamente la congestione del traffico

Questo obiettivo può essere conseguito attuando un sistema di trasporto "porta a porta" **intelligente, multimodale e** pienamente intermodale ed evitando di utilizzare inutilmente i mezzi di trasporto. Ciò significa promuovere una maggiore integrazione tra i modi di trasporto, ottimizzare le catene di trasporto e rendere **le operazioni e** i servizi di trasporto più integrati. Queste soluzioni innovative faciliteranno altresì l'accessibilità **e le scelte dei passeggeri**, tra l'altro per le persone anziane e per gli utenti vulnerabili, **e forniranno opportunità per ridurre la congestione mediante un miglioramento della gestione degli incidenti e lo sviluppo di sistemi per ottimizzare il traffico.**

4.2.2. Migliorare sensibilmente la mobilità di persone e merci

Questo obiettivo può essere raggiunto grazie allo sviluppo, **alla dimostrazione** e all'impiego generalizzato di applicazioni e sistemi di gestione intelligenti nel settore dei trasporti. Ciò presuppone sistemi di pianificazione, **di analisi** e di gestione della domanda, di informazione e di pagamento interoperabili a livello europeo e la piena integrazione dei flussi di informazioni, dei sistemi di gestione, delle reti infrastrutturali e dei servizi di mobilità in un nuovo quadro comune multimodale basato su piattaforme aperte. Ciò garantirà inoltre flessibilità e risposte rapide in caso di crisi e di condizioni meteorologiche estreme, riconfigurando il tragitto **e il trasporto** tra i vari modi ■. Le nuove applicazioni in materia di localizzazione, di navigazione e di sincronizzazione, rese possibili dai sistemi di navigazione satellitare Galileo e EGNOS, risulteranno essenziali per il raggiungimento di tale obiettivo.

- a) Grazie a tecnologie innovative di gestione del traffico aereo sarà possibile migliorare notevolmente sicurezza e efficacia in un contesto di rapido aumento della domanda, al fine di garantire una maggiore puntualità, ridurre il tempo dedicato alle procedure di viaggio negli aeroporti e aumentare la resilienza nel sistema di trasporto aereo. L'attuazione e l'ulteriore sviluppo del "Cielo unico europeo" saranno sostenuti da **attività di ricerca e innovazione che forniranno** soluzioni intese ad aumentare l'automazione e l'autonomia nella gestione del traffico aereo e nel **funzionamento e controllo** degli aeromobili, dall'ulteriore integrazione delle componenti aeree e terrestri e da nuove soluzioni per gestire in modo efficiente e continuo il flusso di passeggeri e di merci lungo tutto il sistema di trasporto.

- b) Quanto al trasporto per vie navigabili, il miglioramento e l'integrazione delle tecnologie di gestione e di pianificazione contribuiranno a creare una "cintura blu" sui mari che circondano l'Europa, migliorando così le operazioni portuali, e un quadro adeguato per le vie navigabili interne.
- c) Nel trasporto su strada e su rotaia, l'ottimizzazione della gestione della rete *e l'interoperabilità* consentiranno un uso più efficiente delle infrastrutture e semplificherà le operazioni transfrontaliere. Saranno sviluppati sistemi globali e cooperativi di gestione e di informazione per il traffico stradale, basati sulla comunicazione tra veicoli e tra veicolo e infrastruttura.

4.2.3. Sviluppare ■ nuovi concetti di trasporto merci e di logistica

Queste attività consentono di ridurre la pressione sul sistema di trasporto *e sull'ambiente* e di migliorare la sicurezza e la capacità di trasporto delle merci ad esempio mediante la combinazione di veicoli che hanno elevate prestazioni e un impatto ridotto sull'ambiente con sistemi intelligenti, sicuri e basati su infrastrutture ■ . *Ciò dovrebbe basarsi su un approccio integrato alla logistica nel settore dei trasporti*. Le attività favoriranno inoltre lo sviluppo del progetto e-Freight per procedure di trasporto prive di supporti cartacei, in cui i flussi di informazioni, i servizi e i pagamenti elettronici sono collegati al flusso materiale delle merci nei diversi modi di trasporto.

4.2.4. Ridurre il numero di incidenti, di decessi *e di feriti* e migliorare la sicurezza

Questo obiettivo può essere conseguito affrontando aspetti inerenti all'organizzazione, alla gestione e al controllo delle prestazioni e del rischio nei sistemi di trasporto, nonché concentrandosi sulla progettazione, **sulla fabbricazione** e sul funzionamento di aeromobili, veicoli, navi, infrastrutture e terminali. L'accento sarà posto sulla sicurezza attiva e passiva, sulla sicurezza preventiva, su una maggiore automazione e sui processi di formazione, allo scopo di limitare **i rischi e** le conseguenze di errori umani. Saranno elaborati strumenti e tecniche specifici allo scopo di anticipare, valutare e mitigare in maggior misura l'impatto delle condizioni meteorologiche, dei rischi naturali **e di altre situazioni di crisi**. Le attività saranno inoltre incentrate sull'integrazione degli aspetti relativi alla sicurezza nella pianificazione e nella gestione dei flussi di passeggeri e di merci, sulla progettazione di aeromobili, veicoli e navi, sulla gestione del traffico e dei sistemi nonché sulla progettazione **delle infrastrutture per i trasporti e di terminali per passeggeri e merci. I trasporti intelligenti e le applicazioni di connettività possono inoltre fornire strumenti utili per una sicurezza rafforzata. Le attività si concentreranno altresì sul miglioramento della sicurezza di tutti gli utenti della strada, specialmente quelli a maggior rischio, in particolare nelle zone urbane.**

4.3. Primato mondiale per l'industria europea dei trasporti

In un contesto di crescente concorrenza, la ricerca e l'innovazione contribuiranno alla crescita e alla creazione di posti di lavoro altamente qualificati nel settore europeo dei trasporti, grazie alla conservazione del vantaggio **nello sviluppo** tecnologico e **al rafforzamento della competitività** degli attuali processi di produzione. **È in gioco l'ulteriore sviluppo della competitività europea** in un importante settore economico che rappresenta direttamente il 6,3% del PIL dell'Unione e dà lavoro a quasi 13 milioni di persone in Europa. Tra gli obiettivi specifici figurano lo sviluppo della prossima generazione di mezzi di trasporto **per acqua, terrestre e aereo** innovativi **e rispettosi dell'ambiente, garantendo una produzione sostenibile di sistemi e apparecchiature innovativi e preparando il terreno per i mezzi di trasporto futuri**, mediante il lavoro su concetti, **tecnologie** e progetti innovativi, sistemi di controllo intelligenti, processi **di sviluppo** e produzione efficaci, **servizi innovativi e procedure di certificazione**. L'Europa intende diventare il leader mondiale in materia di efficacia, **prestazione ambientale e sicurezza** nei diversi modi di trasporto **e rafforzare la sua leadership sui mercati mondiali sia di prodotti finiti sia di sottosistemi.**

La ricerca e l'innovazione saranno incentrate in particolare sulle seguenti attività specifiche.

4.3.1. Sviluppare la prossima generazione di mezzi di trasporto per mantenere in futuro la quota di mercato

Si contribuirà così a rafforzare la posizione dominante dell'Europa in materia di aerei, treni ad alta velocità, trasporto ferroviario *convenzionale e* (sub)urbano, veicoli stradali, elettromobilità, navi da crociera, traghetti, navi specializzate ad alto contenuto tecnologico e piattaforme marittime. Ciò stimolerà inoltre la competitività delle industrie europee in tecnologie e sistemi emergenti e favorirà la loro diversificazione verso nuovi mercati, segnatamente in settori diversi dai trasporti. Vi rientra lo sviluppo di aeromobili, veicoli e navi innovativi, sicuri *e rispettosi dell'ambiente* con sistemi di propulsione efficienti e *sistemi di funzionamento e* di controllo intelligenti e ad alte prestazioni.

4.3.2. Inserire a bordo sistemi di controllo intelligenti

Questi sistemi sono necessari per conseguire una maggiore integrazione tra prestazioni e sistema nel settore dei trasporti. Verranno messe a punto adeguate interfacce per le comunicazioni tra aeromobili, veicoli, navi e infrastrutture, in tutte le opportune combinazioni, *tenendo conto degli impatti dei campi elettromagnetici*, con l'obiettivo di definire norme operative comuni. *Possono comprendere la gestione del traffico e la comunicazione agli utenti direttamente a dispositivi di bordo, coadiuvate dalla raccolta da parte dei medesimi dispositivi di dati affidabili sul traffico in tempo reale in relazione alle condizioni della strada e a congestioni.*

4.3.3. Processi di produzione avanzati

L'obiettivo è di consentire la personalizzazione, ridurre i costi nel ciclo di vita, limitare i tempi di sviluppo e favorire la standardizzazione e la certificazione di aeromobili, veicoli e navi, **delle loro componenti, delle apparecchiature** e delle relative infrastrutture. Le attività in questo settore svilupperanno tecniche di progettazione e di produzione rapide e efficaci, che comprendono tecniche di assemblaggio, costruzione, manutenzione e riciclaggio grazie a strumenti digitali e all'automazione, nonché la capacità di integrare sistemi complessi. Ciò consentirà di rafforzare la competitività delle catene di approvvigionamento, che saranno in grado di commercializzare i prodotti in tempi più brevi e a costi ridotti, **senza compromettere la sicurezza operativa. Anche le applicazioni nel settore dei trasporti di materiali innovativi sono una priorità, a fini ambientali e di competitività, nonché per rafforzare la sicurezza.**

4.3.4. Ricercare forme del tutto nuove di trasporto

Queste contribuiranno a rafforzare la competitività dell'Europa sul lungo periodo. Le attività di ricerca strategica **multidisciplinare** e di verifica concettuale riguardano **soluzioni** innovative relative ai sistemi di trasporto. **Ciò comprenderà** aeromobili, veicoli e navi interamente automatizzati e di altri nuovi tipi, con potenziale a lungo termine **ed elevate prestazioni ambientali, nonché nuovi servizi.**

4.4. Ricerca socioeconomica **e comportamentale** e attività orientate al futuro per l'elaborazione delle strategie politiche

Le iniziative di supporto all'analisi e allo sviluppo della politica dei trasporti, **compresa la raccolta di documentazione per comprendere il comportamento in relazione agli** aspetti socioeconomici **e ai più ampi aspetti territoriali, sociali dei trasporti**, sono necessarie per promuovere l'innovazione **e creare una base di conoscenze condivisa per** affrontare le sfide in questo settore. Queste attività sono intese a sviluppare e attuare politiche europee per la ricerca e l'innovazione nei trasporti **e nella mobilità**, studi previsionali e prospettive tecnologiche nonché rafforzamento dello spazio europeo della ricerca.

Per l'evoluzione del sistema europeo dei trasporti, è fondamentale capire **le specificità locali e regionali**, il comportamento **e le percezioni** degli utenti, l'accettazione sociale, l'impatto delle misure politiche, la mobilità, i **cambiamenti delle esigenze e dei modelli**, **l'evoluzione futura della domanda**, i modelli commerciali e le relative implicazioni. Gli scenari saranno sviluppati tenendo conto delle tendenze sociali, **della documentazione sui nessi di causalità**, degli obiettivi politici e delle previsioni relative all'evoluzione tecnologica nel 2050. Per meglio comprendere i collegamenti tra lo sviluppo territoriale, **la coesione sociale** e il sistema europeo dei trasporti, occorrono modelli solidi sulla cui base adottare adeguate decisioni politiche.

La ricerca verterà sul modo di **ridurre** le disuguaglianze sociali **e territoriali** nell'accesso alla mobilità e su come migliorare la situazione degli utenti vulnerabili **dei trasporti**. Occorre inoltre affrontare questioni economiche, concentrandosi su come internalizzare le esternalità dei trasporti per tutti i modi, e definire modelli di tassazione e di prezzi. La ricerca prospettica è necessaria per valutare i futuri requisiti a livello di competenze e di posti di lavoro, **di sviluppo e diffusione della ricerca e dell'innovazione nonché della cooperazione transnazionale**.

4.5. Aspetti specifici legati all'attuazione

Le attività saranno organizzate, se del caso, in maniera da permettere un approccio integrato e specifico per i singoli modi. Saranno necessarie una visibilità e una continuità pluriennali per tener conto delle peculiarità di ciascun modo di trasporto e della natura olistica delle sfide, nonché dei pertinenti aspetti dei programmi strategici di ricerca e di innovazione delle piattaforme tecnologiche europee.

Si può valutare la possibilità di fornire sostegno alle iniziative di programmazione congiunta (IPC) pertinenti e ai pertinenti partenariati pubblico-pubblico e pubblico-privato. Si stabiliranno inoltre i nessi adeguati con le azioni del partenariato europeo per l'innovazione pertinente. Le attività si concentreranno altresì sull'aumento del sostegno alle PMI e sulla promozione del loro coinvolgimento.

5. AZIONE PER IL CLIMA, *AMBIENTE*, EFFICIENZA DELLE RISORSE E MATERIE PRIME

5.1. Lotta e adattamento ai cambiamenti climatici

Le attuali concentrazioni di CO₂ nell'atmosfera sono del 40% circa superiori a quelle dell'inizio della rivoluzione industriale e ai livelli più elevati degli ultimi 2 milioni di anni. Anche i gas a effetto serra diversi dal CO₂ contribuiscono al cambiamento climatico e stanno svolgendo un ruolo sempre più importante. Senza iniziative risolutive, i cambiamenti climatici potrebbero costare al pianeta almeno il 5% del PIL ogni anno e fino al 20% in alcuni casi. Invece, iniziative efficaci e tempestive potrebbero limitare il costo netto per anno all'1% circa del PIL. Per raggiungere l'obiettivo "2° C" ed evitare le peggiori conseguenze del cambiamento climatico, i paesi sviluppati devono ridurre le loro emissioni di gas serra dell'80-95% entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990.

L'obiettivo di questa iniziativa è pertanto di definire e valutare misure *e strategie* di adattamento e di attenuazione innovative, efficienti sotto il profilo dei costi e sostenibili concernenti i gas ad effetto serra *e gli aerosol* (CO₂ e diversi dal CO₂) e di delineare soluzioni rispettose dell'ambiente, tecnologiche e di altro tipo, grazie alla produzione di dati utili per adottare misure informate, tempestive ed efficaci e alla messa in rete delle competenze necessarie.

A tal fine la ricerca e l'innovazione saranno incentrate in particolare sulle seguenti attività.

5.1.1. Migliorare la comprensione dei cambiamenti climatici e l'elaborazione di previsioni affidabili in questo ambito

Per tutelare la vita umana, i beni e le infrastrutture *e assicurare l'adozione di decisioni efficaci e opzioni appropriate in materia di mitigazione e adeguamento*, sono essenziali una migliore comprensione delle cause e dell'evoluzione dei cambiamenti climatici *e* proiezioni climatiche più accurate ■. È di fondamentale importanza continuare a migliorare le conoscenze scientifiche sui fattori del cambiamento climatico e su processi, meccanismi, informazioni *e soglie* associati al funzionamento ■ degli ecosistemi terrestri, *marini e polari* e dell'atmosfera. *Una migliore comprensione consentirà inoltre un'indagine più accurata sui cambiamenti climatici e una più precisa individuazione dei fattori causali naturali e antropogenici.* Un contributo per aumentare *l'affidabilità* delle previsioni e proiezioni climatiche su scale temporali e spaziali pertinenti verrà *dal miglioramento delle rilevazioni e* dallo sviluppo di scenari e modelli più accurati, compresi i modelli di completo accoppiamento Terra-sistema, *tenendo conto della storia paleoclimatica.*

5.1.2. Valutare gli impatti e le vulnerabilità e sviluppare misure di adeguamento, prevenzione dei rischi *e gestione* innovative ed efficaci sotto il profilo dei costi

Le conoscenze sulla capacità della società, dell'economia *e degli ecosistemi* di adattarsi ai cambiamenti climatici sono incomplete. Misure efficaci, eque e socialmente accettabili per un ambiente, *un'economia* e una società resistenti ai cambiamenti climatici richiedono un'analisi integrata di impatti, vulnerabilità, esposizione delle popolazioni, rischi *e relativa gestione, effetti secondari quali migrazione e conflitti*, costi e opportunità attuali e futuri associati ai cambiamenti climatici e alla variabilità, tenendo conto di eventi eccezionali, dei relativi rischi indotti al clima e del loro ricorrere. Questa analisi riguarderà anche gli effetti negativi dei cambiamenti climatici su biodiversità, ecosistemi e servizi ecosistemici, *risorse idriche*, infrastrutture e beni economici e naturali. L'accento sarà posto sugli ecosistemi naturali e sugli ambienti urbani di maggior valore nonché sui settori più importanti a livello sociale, culturale ed economico dell'intera Europa. Le iniziative esamineranno le conseguenze e i rischi crescenti per la salute umana causati dai cambiamenti climatici, *dai rischi indotti dal clima* e dalle maggiori concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera. Scopo della ricerca è valutare risposte di adeguamento al cambiamento climatico che siano innovative, equamente distribuite e efficienti sotto il profilo dei costi, come la protezione e l'adattamento delle risorse naturali e degli ecosistemi e i relativi effetti, per informare e sostenere il loro sviluppo e la loro attuazione a tutti i livelli. La valutazione includerà anche potenziali effetti, costi, rischi *e vantaggi* delle opzioni geo-ingegneristiche. Sarà presa in esame la complessità di relazioni, conflitti e sinergie tra la politica in materia di adeguamento e di prevenzione dei rischi e altre politiche climatiche e settoriali, comprese le implicazioni a livello di occupazione e condizioni di vita dei gruppi vulnerabili.

5.1.3. Sostenere le politiche di mitigazione, ***compresi gli studi incentrati sull'impatto di altre politiche settoriali***

La transizione dell'Unione europea verso un'economia ***e una società competitive, efficienti*** in termini di risorse e ***resilienti*** ai cambiamenti climatici entro il 2050 richiede la definizione di strategie efficaci per la riduzione delle emissioni sul lungo periodo e notevoli progressi nella capacità di innovare. La ricerca valuterà rischi ambientali e socioeconomici, opportunità ed effetti delle opzioni in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici. ***Valuterà altresì gli impatti delle altre politiche settoriali.*** Essa dovrà contribuire allo sviluppo e alla convalida di nuovi modelli clima-energia-economia, tenendo conto degli strumenti economici e delle pertinenti esternalità, al fine di verificare le opzioni politiche e i percorsi tecnologici a basse emissioni di carbonio a diversi livelli e nei principali settori economici e sociali dell'Unione e mondiali. Verranno intraprese azioni per facilitare l'innovazione tecnologica, istituzionale e socioeconomica, rafforzando i legami tra ricerca e applicazione nonché tra imprenditori, utenti finali, ricercatori, ***responsabili politici*** e istituzioni della conoscenza.

5.2. **Tutela dell'ambiente**, gestione sostenibile delle risorse naturali, **dell'acqua, della biodiversità** e degli ecosistemi

Le società devono affrontare la grave difficoltà di trovare un equilibrio sostenibile tra le esigenze umane e l'ambiente. Le risorse ambientali, come acqua, aria, biomasse, terreni fertili, biodiversità, ecosistemi e relativi servizi, costituiscono la base dell'economia e della qualità della vita in Europa e nel mondo. A livello mondiale, si calcola che entro il 2050 le opportunità commerciali legate alle risorse naturali dovrebbero superare i 2 000 miliardi¹. Nonostante ciò, gli ecosistemi in Europa e nell'intero pianeta si stanno deteriorando in misura superiore alla capacità della natura di rigenerarli e le risorse ambientali sono oggetto di uno sfruttamento eccessivo **e perfino di distruzione**. Ad esempio, nell'Unione ogni anno si perdono 1 000 km² di alcuni dei suoli più fertili e degli ecosistemi più preziosi, mentre un quarto delle risorse di acqua dolce viene sprecato. Non è possibile continuare in questo modo. La ricerca deve contribuire a invertire queste tendenze che sono dannose per l'ambiente e a garantire che gli ecosistemi possano continuare a fornire risorse, beni e servizi essenziali per il benessere, la prosperità economica **e lo sviluppo sostenibile**.

Pertanto, l'obiettivo di questa attività è di fornire le conoscenze **e gli strumenti necessari** per gestire **e tutelare** le risorse naturali in modo da conseguire un equilibrio sostenibile tra le risorse limitate e le esigenze **attuali e future** della società e dell'economia.

¹ Stime elaborate da PriceWaterhouseCoopers "opportunità commerciali legate alla sostenibilità offerte dalle risorse naturali a livello mondiale (compresi i settori energetico, silvicolo, agroalimentare, idrico e dei metalli) " e WBCSD (World Business Council on Sustainable Development) – 2010 - Vision 2050: The New Agenda for Business: Ginevra, URL: http://www.wbcsd.org/web/projects/BZrole/Vision2050-FullReport_Final.pdf

A tal fine la ricerca e l'innovazione saranno incentrate in particolare sulle seguenti attività.

- 5.2.1. Acquisire una maggiore comprensione **della biodiversità e** del funzionamento degli ecosistemi, delle loro interazioni con i sistemi sociali e del ruolo che essi svolgono nel sostenere l'economia e il benessere degli esseri umani

Le azioni dell'uomo possono innescare cambiamenti ambientali irreversibili e alterare gli ecosistemi **e la loro biodiversità**. È di fondamentale importanza anticipare questi rischi, valutando, monitorando e prevedendo l'impatto che le attività umane hanno sull'ambiente, **compreso il cambiamento di destinazione dei suoli**, e le conseguenze dei mutamenti ambientali sul benessere degli uomini. La ricerca sugli ecosistemi marini (dalle zone costiere fino al mare aperto **compresa la sostenibilità delle risorse marine**), **polari**, d'acqua dolce, terrestri e urbani, compresi gli ecosistemi dipendenti dalle acque sotterranee, ci aiuterà a comprendere meglio le complesse interazioni tra risorse naturali e sistemi sociali, economici ed ecologici, inclusi i punti critici ambientali e la resistenza – o la fragilità – dei sistemi umani e biologici. Essa valuterà in che modo **la biodiversità e** gli ecosistemi funzionino e reagiscano agli impatti antropogenici, come possano essere ripristinati e come questo inciderà sulle economie e sul benessere degli esseri umani, anche ricercando soluzioni per affrontare le sfide a livello di risorse **nel contesto europeo e internazionale**. La ricerca contribuirà a sviluppare misure e pratiche atte a garantire lo svolgimento delle attività economiche e sociali entro i limiti della sostenibilità e della capacità di adattamento degli ecosistemi e della biodiversità.

5.2.2. *Sviluppare approcci integrati per affrontare le sfide connesse all'acqua e la transizione verso una gestione e un uso sostenibili delle risorse e dei servizi idrici*

La disponibilità e la qualità dell'acqua dolce sono divenute questioni globali con implicazioni economiche e sociali di vasta portata. A fronte di una domanda sempre crescente per usi diversi e spesso in conflitto tra loro (ad esempio, agricoltura, industria, attività ricreative, servizi pubblici, conservazione del paesaggio e degli ecosistemi, recupero e riqualificazione ambientale), di una maggiore vulnerabilità delle risorse aggravata dal cambiamento climatico e globale, dell'urbanizzazione, dell'inquinamento e dello sfruttamento eccessivo delle risorse di acqua dolce, mantenere e migliorare la qualità e la disponibilità dell'acqua e mitigare l'impatto delle attività umane sugli ecosistemi di acqua dolce stanno diventando una sfida fondamentale per gli utilizzatori di acqua in vari settori e per gli ecosistemi acquatici.

La ricerca e l'innovazione affronteranno queste sfide e forniranno strategie integrate, strumenti, tecnologie e soluzioni innovative per soddisfare necessità attuali e future, mirando a elaborare strategie idonee di gestione delle risorse idriche, a migliorare la qualità dell'acqua, a far fronte agli squilibri tra la domanda di acqua e la disponibilità o l'approvvigionamento a vari livelli e su scale diverse, a chiudere il ciclo dell'acqua, a promuovere presso gli utilizzatori finali comportamenti sostenibili, ad affrontare i rischi connessi alle risorse idriche sostenendo nel contempo l'integrità, la struttura e il funzionamento degli ecosistemi acquatici in linea con le politiche prevalenti dell'UE.

5.2.3. Fornire conoscenze e strumenti che consentano un processo decisionale efficace e il coinvolgimento del pubblico

I sistemi di governance, economici e sociali devono ancora affrontare i problemi dell'esaurimento delle risorse e del degrado degli ecosistemi. Ricerca e innovazione saranno alla base delle decisioni politiche necessarie per gestire le risorse naturali e gli ecosistemi in modo da evitare, o da adattarsi, a cambiamenti climatici e ambientali distruttivi e per promuovere cambiamenti istituzionali, economici, comportamentali e tecnologici che garantiscano la sostenibilità. **La ricerca sarà dunque alla base dello sviluppo di sistemi per valutare la biodiversità e i servizi ecosistemici, anche al fine di comprendere le riserve di capitale naturale e il flusso di servizi ecosistemici.** L'accento verrà posto sugli ecosistemi e i servizi ecosistemici essenziali di rilevanza politica, come acqua dolce, mari e oceani (**comprese le aree costiere**), **foreste, regioni polari**, qualità dell'aria, biodiversità, uso del suolo e del territorio. La resilienza delle società e degli ecosistemi **agli agenti inquinanti e patogeni** e a eventi catastrofici, incluse le calamità naturali (**quali i rischi sismici e vulcanici, le inondazioni, la siccità e gli incendi boschivi**), sarà rafforzata migliorando le capacità di previsione e di allarme tempestivo e valutando punti deboli e impatti, anche in un approccio multirischio. La ricerca e l'innovazione forniranno quindi un sostegno alle politiche in materia di ambiente e di efficienza delle risorse e opzioni per una governance efficace, basata su dati concreti, che agisca in un ambito di sicurezza. Saranno sviluppate modalità innovative per migliorare la coerenza delle politiche, per trovare compromessi e gestire i conflitti di interesse, per sensibilizzare l'opinione pubblica sui risultati della ricerca e stimolare la partecipazione dei cittadini al processo decisionale.

5.3. Garantire un approvvigionamento sostenibile di materie prime non energetiche e non agricole

Settori come quelli edile, chimico, automobilistico, aerospaziale, dei macchinari e degli impianti, che rappresentano un valore aggiunto complessivo di 1 000 miliardi di EUR e impiegano circa 30 milioni di persone, dipendono tutti dall'accesso alle materie prime.

L'Unione europea è autosufficiente per quanto riguarda i minerali da costruzione. Tuttavia rimane un importatore netto della maggior parte dei minerali industriali, pur essendo uno dei maggiori produttori mondiali di alcuni di questi. Inoltre, l'Unione è fortemente dipendente dalle importazioni di minerali metallici ed è totalmente dipendente dalle importazioni per alcune materie prime essenziali.

Le recenti tendenze indicano che la domanda di materie prime sarà influenzata dal futuro sviluppo delle economie emergenti e dalla rapida diffusione delle principali tecnologie abilitanti. L'Europa deve garantire una gestione sostenibile e assicurare un approvvigionamento sostenibile di materie prime all'interno e all'esterno delle sue frontiere per tutti i settori che dipendono dall'accesso a dette materie. Gli obiettivi politici per le materie prime essenziali sono illustrati nell'iniziativa "Materie prime" della Commissione¹.

Questa attività è pertanto intesa a migliorare le conoscenze di base sulle materie prime e a sviluppare soluzioni innovative per l'esplorazione, l'estrazione, la trasformazione, **il riutilizzo**, il riciclaggio e il recupero efficaci sotto il profilo dei costi e rispettosi dell'ambiente delle materie prime e la loro sostituzione con alternative a minor impatto ambientale, interessanti sotto il profilo economico **e sostenibili sotto quello ambientale**.

¹ COM(2008)0699.

A tal fine la ricerca e l'innovazione saranno incentrate in particolare sulle seguenti attività.

5.3.1. Migliorare la base di conoscenze sulla disponibilità di materie prime

Ciò consentirà di valutare più precisamente la disponibilità a lungo termine delle risorse a livello mondiale e dell'Unione, compreso l'accesso alle "miniere delle città" (discariche e rifiuti minerari), le risorse *costiere e* in alto mare (come l'estrazione di terre rare dai fondali marini) e i relativi elementi di incertezza. Queste conoscenze permetteranno alla società di usare, riciclare e riutilizzare in modo più efficace le materie prime rare o che comportano un impatto negativo sull'ambiente. Sarà inoltre possibile sviluppare norme, prassi e standard globali che disciplinino l'esplorazione, l'estrazione e la trasformazione economicamente sostenibili, ecologicamente razionali e socialmente accettabili di risorse, comprese le pratiche per l'utilizzo del territorio e la pianificazione dello spazio marittimo *in base a un approccio ecosistemico*.

5.3.2. Promuovere l'approvvigionamento e l'uso sostenibili delle materie prime, *comprese le risorse minerali, di terra e di mare*, a livello di esplorazione, estrazione, trasformazione, *riutilizzo*, riciclaggio e recupero

La ricerca e l'innovazione sono necessarie per l'intero ciclo di vita dei materiali, al fine di garantire un approvvigionamento e una gestione accessibili, affidabili e sostenibili di materie prime essenziali per le industrie europee. Lo sviluppo e la diffusione di pratiche di esplorazione, estrazione e trasformazione economicamente sostenibili, socialmente accettabili ed ecocompatibili permetteranno di accrescere l'uso efficiente delle risorse. *Ciò comprenderà le risorse minerarie, terrestri e marine, e sfrutterà altresì* il potenziale delle "miniere delle città". Contribuiranno a ridurre la dipendenza dell'Unione in materia di approvvigionamento di materie prime anche tecnologie nuove, economicamente redditizie *ed efficienti sotto il profilo delle risorse* di riciclaggio e di recupero dei materiali nonché modelli e processi economici, *compresi processi e sistemi a ciclo chiuso*. Ciò rende necessario usare più a lungo, prevedere forme di riciclaggio e di recupero di elevata qualità e ridurre drasticamente gli sprechi di risorse. Sarà adottato un approccio "dell'intero ciclo di vita", dall'approvvigionamento di materie prime alla fine di detto ciclo, che richieda un utilizzo minimo di energia e risorse.

5.3.3. Trovare alternative per le materie prime essenziali

In previsione di una possibile ridotta disponibilità mondiale di alcune materie, causata ad esempio da restrizioni commerciali, occorre ricercare e sviluppare sostituti o alternative sostenibili per le materie prime essenziali, che abbiano prestazioni funzionali simili. Ciò ridurrà la dipendenza dell'Unione dalle materie prime essenziali e migliorerà l'impatto sull'ambiente.

5.3.4. Migliorare la consapevolezza e le competenze sociali riguardo alle materie prime

Il necessario passaggio a un'economia più indipendente e che faccia un uso efficiente delle risorse richiede cambiamenti culturali, comportamentali, socioeconomici, **sistemici** e istituzionali. Al fine di risolvere il crescente problema della carenza di manodopera qualificata nel settore delle materie prime nell'Unione, e anche nell'industria mineraria europea, saranno incoraggiati partenariati più efficaci tra le università, gli istituti di studi geologici, le imprese e **altri soggetti interessati**. Sarà inoltre essenziale sostenere lo sviluppo di competenze "verdi". Inoltre, il pubblico non è sempre stato sufficientemente sensibilizzato all'importanza delle materie prime interne per l'economia europea. Per facilitare i necessari cambiamenti strutturali, la ricerca e l'innovazione cercheranno di coinvolgere i cittadini, i responsabili politici, gli operatori e le istituzioni.

5.4. Consentire la transizione verso un'economia *e una società verdi* grazie all'innovazione ecocompatibile

L'Unione non può prosperare in un mondo in cui aumentano costantemente consumo di risorse, degrado ambientale e perdita di biodiversità. Per dissociare la crescita dall'uso delle risorse naturali occorrono cambiamenti strutturali nel modo di utilizzare, riutilizzare e gestire queste risorse, tutelando nel contempo l'ambiente. Le innovazioni ecocompatibili consentiranno di ridurre la pressione sull'ambiente, di aumentare l'efficienza delle risorse e di indirizzare l'Unione verso un'economia efficiente nell'uso delle risorse e dell'energia. Le innovazioni ecocompatibili offrono inoltre notevoli opportunità di crescita e di occupazione e aumentano la competitività europea nel mercato globale, che secondo le stime a partire dal 2015 dovrebbe raggiungere un valore dell'ordine di miliardi di euro¹. Ad oggi il 45% delle imprese ha introdotto un qualche tipo di innovazione ecocompatibile. Dalle stime risulta che il 4% circa delle innovazioni ecocompatibili ha consentito di ridurre del 40% l'uso delle materie prime per unità di prodotto², mettendo in rilievo le grandi potenzialità per il futuro. ***Tuttavia, non è infrequente che tecnologie, processi, servizi e prodotti eco-innovativi altamente promettenti e tecnologicamente avanzati non raggiungano il mercato a causa di difficoltà di precommercializzazione e non realizzino appieno il proprio potenziale sotto il profilo ambientale ed economico, in quanto il loro accrescimento di scala e la loro immissione sul mercato sono avvertiti come eccessivamente rischiosi dagli investitori privati.***

Questa attività è pertanto intesa a promuovere tutte le forme di ecoinnovazione che consentono di passare a un'economia verde.

¹ Unità "Politica economica e scientifica" del Parlamento europeo, Innovazioni ecocompatibili – Indirizzare l'Unione verso un'economia basata su un uso efficiente di risorse e di energia, Studio e note informative, marzo 2009:

² Osservatorio dell'innovazione ecocompatibile: La sfida dell'ecoinnovazione – Verso un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse - Relazione annuale 2010, maggio 2011.

A tal fine la ricerca e l'innovazione saranno incentrate in particolare sulle seguenti attività.

5.4.1. Rafforzare tecnologie, processi, servizi e prodotti ecoinnovativi, ***anche attraverso l'esplorazione di modalità per ridurre la quantità di materie prime nella produzione e nel consumo, superare le barriere in tale contesto*** e potenziare la loro diffusione sul mercato.

Verranno sostenute tutte le forme di ***ecoinnovazione***, graduali e radicali, che combinano innovazione tecnologica, organizzativa, sociale, comportamentale, economica e politica e che rafforzano la partecipazione della società civile. Ciò costituirà il supporto per un'economia più circolare, pur riducendo gli impatti ambientali, ***aumentando la resilienza ambientale*** e tenendo conto delle ripercussioni sull'ambiente ***e potenzialmente su altri settori***. L'attività riguarderà ***l'innovazione guidata dall'utilizzatore***, i modelli commerciali, le simbiosi industriali, i sistemi prodotto-servizio, la concezione di prodotti e approcci basati sull'intero ciclo di vita o rigenerativi ("cradle-to-cradle), ***nonché l'esplorazione di modalità per ridurre la quantità di materie prime nella produzione e nel consumo e superare le barriere in tale contesto. Sarà esaminata la possibilità di progredire verso modelli di consumo più sostenibili***. L'obiettivo sarà di rendere più efficiente l'utilizzazione delle risorse, riducendo, in termini assoluti, fattori di produzione, rifiuti e rilascio di sostanze nocive (***ad esempio quelle indicate nell'ambito del regolamento REACH¹ e altri***) lungo la catena del valore e di incoraggiare il riutilizzo, il riciclaggio e la sostituzione delle risorse. Si presterà particolare attenzione ad azioni volte ad agevolare la transizione dalla ricerca al mercato coinvolgendo l'industria, e in particolare ***le nuove imprese e le PMI innovative, le organizzazioni della società civile e gli utilizzatori finali***, nello sviluppo di prototipi ***e nella dimostrazione di risultati tecnici, sociali e ambientali, fino alle prime applicazioni e repliche commerciali di tecniche, prodotti, servizi o prassi ecoinnovativi di importanza europea. Gli interventi contribuiranno a rimuovere gli ostacoli allo sviluppo e all'applicazione su larga scala dell'eco-innovazione, a creare o ampliare i mercati per le soluzioni in questione e a migliorare la competitività delle imprese europee, in particolare le PMI, sui mercati mondiali***. La creazione di reti tra ecoinnovatori favorirà inoltre la diffusione ***e lo sfruttamento*** delle conoscenze e un migliore collegamento tra offerta e domanda.

¹ ***Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006.***

5.4.2. Sostenere politiche innovative e trasformazioni sociali

Il passaggio verso un'economia **e una società verdi** richiede trasformazioni strutturali e istituzionali. La ricerca e l'innovazione affronteranno i principali ostacoli ai cambiamenti sociali e all'evoluzione del mercato, cercando di mettere consumatori, imprenditori e responsabili politici in grado di adottare comportamenti innovativi e sostenibili, **con contributi da parte delle scienze sociali e umane**. Saranno sviluppati strumenti, metodi e modelli solidi e trasparenti intesi a valutare e consentire le principali trasformazioni economiche, sociali, **culturali** e istituzionali necessarie per effettuare una svolta decisa verso un'economia **e una società verdi**. La ricerca valuterà in qual modo si possano promuovere **stili di vita e** modelli di consumo sostenibili, che riuniscano ricerca socioeconomica, scienza del comportamento, impegno degli utenti e adesione del pubblico alle innovazioni, nonché attività per migliorare la comunicazione e la consapevolezza del pubblico. Verranno sfruttate al massimo le azioni dimostrative.

5.4.3. Misurare e valutare i progressi compiuti verso un'economia verde

Devono essere sviluppati validi indicatori applicabili a tutte le opportune scale spaziali complementari al PIL, metodi e sistemi intesi a sostenere e valutare la transizione verso un'economia verde nonché l'efficacia delle opzioni politiche in materia. Seguendo un approccio basato sul del ciclo di vita, la ricerca e l'innovazione miglioreranno la qualità e la disponibilità di dati, metodi di misurazione e sistemi, attinenti all'efficienza delle risorse e all'ecoinnovazione, e agevoleranno lo sviluppo di programmi di compensazione innovativi. La ricerca socioeconomica aiuterà a comprendere meglio le cause profonde del comportamento di produttori e consumatori e contribuirà quindi allo sviluppo di strumenti politici più efficaci per agevolare la transizione verso un'economia basata sull'uso efficiente delle risorse e in grado di adattarsi ai cambiamenti climatici. Inoltre saranno sviluppati metodi di valutazione delle tecnologie e la modellizzazione integrata al fine di sostenere le politiche in materia di efficienza delle risorse e di ecoinnovazione a tutti i livelli, migliorando al tempo stesso la coerenza delle politiche e raggiungendo compromessi. I risultati serviranno a monitorare, valutare e ridurre i flussi di materiale e di energia coinvolti nella produzione e nel consumo e permetteranno ai responsabili politici e alle imprese di tener presenti, nelle loro iniziative e decisioni, costi ed esternalità ambientali.

5.4.4. Promuovere l'efficienza delle risorse attraverso i sistemi digitali

Le innovazioni nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione possono rivelarsi uno strumento fondamentale a sostegno dell'uso efficace delle risorse. Al fine di conseguire tale obiettivo, TIC moderne e innovative permetteranno di incrementare notevolmente l'efficienza della produttività, in particolare mediante procedure automatizzate, monitoraggio in tempo reale e sistemi di supporto decisionale. In futuro, le TIC saranno utilizzate per accelerare una progressiva dematerializzazione dell'economia e la transizione verso servizi digitali nonché per facilitare un mutamento delle abitudini di consumo e dei modelli imprenditoriali.

5.5. Sviluppare sistemi completi e stabili di informazione e osservazione ambientali a livello mondiale

Sistemi completi di osservazione e informazione in materia di ambiente risultano essenziali per la produzione di dati e informazioni a lungo termine necessari per far fronte a questa sfida. Questi sistemi saranno utilizzati *per monitorare*, analizzare e prevedere situazione e tendenze in materia di clima, di risorse naturali, comprese le materie prime, ***di ecosistemi terrestri e marini (dalle zone costiere fino al mare aperto)*** e di servizi ecosistemici, nonché per valutare politiche e misure intese a ridurre le emissioni di CO₂, di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici in tutti i settori dell'economia. informazioni e le conoscenze ottenute mediante questi sistemi saranno utilizzate per incoraggiare un uso oculato delle risorse strategiche, per sostenere lo sviluppo di politiche basate su dati comprovati, per promuovere nuovi servizi in materia di ambiente e di clima, nonché per creare nuovi sbocchi sui mercati mondiali.

Le capacità, le tecnologie e le infrastrutture di dati per l'osservazione e la sorveglianza del pianeta dovranno essere basate sui progressi conseguiti a livello di TIC, tecnologia spaziale e reti intelligenti, osservazioni da telerilevamento, nuovi sensori in loco, servizi mobili, reti di comunicazione, portali web partecipativi nonché infrastrutture informatiche e di modellizzazione, in modo da fornire con continuità informazioni, stime e proiezioni tempestive e accurate. Verrà incoraggiato l'accesso libero, aperto e illimitato a sistemi interoperabili di dati e di informazioni nonché lo stoccaggio, la gestione e la divulgazione efficaci *e se necessario sicuri* dei risultati della ricerca. ***Le attività contribuiscono a definire le future attività operative del programma europeo di monitoraggio della Terra (Copernicus) e a potenziare l'uso dei dati Copernicus per le attività di ricerca.***

5.6. Patrimonio culturale

Il patrimonio culturale è unico e insostituibile tanto nella sua forma materiale quanto in quella immateriale, nella portata e nel significato culturali. Contribuisce notevolmente alla coesione sociale, all'identità e al benessere e rappresenta un motore significativo nella crescita sostenibile e nella creazione di posti di lavoro. Tuttavia il patrimonio culturale europeo è soggetto a deterioramenti e danneggiamenti, ulteriormente aggravati dalla crescente esposizione alle attività umane (ad esempio il turismo) e a eventi meteorologici estremi derivanti dal cambiamento climatico e dovuti ad altre catastrofi e calamità naturali.

L'obiettivo di questa attività è fornire conoscenze e soluzioni innovative, mediante strategie di adeguamento e mitigazione, metodi, tecnologie, prodotti e servizi per la conservazione e la gestione del patrimonio culturale europeo materiale a rischio a causa del cambiamento climatico.

A tal fine la ricerca multidisciplinare e l'innovazione saranno incentrate in particolare sulle attività in appresso.

5.6.1. Individuazione di livelli di resilienza mediante osservazioni, monitoraggio e modellazione

Saranno messe a punto tecniche nuove e migliorate per la valutazione del danno, il monitoraggio e la modellizzazione, al fine di migliorare le conoscenze scientifiche relative all'impatto sul patrimonio culturale del cambiamento climatico e di altri fattori di rischio umani e ambientali. La conoscenza e la comprensione ottenute grazie all'ausilio di scenari, modelli e strumenti, compresa l'analisi della percezione del valore, contribuiranno a fornire una solida base scientifica per lo sviluppo di strategie, politiche e norme di resilienza nell'ambito di un quadro coerente per la valutazione del rischio e la gestione dei beni del patrimonio culturale.

5.6.2 Permettere una migliore comprensione del modo in cui le comunità percepiscono il cambiamento climatico e i rischi sismici e vulcanici e reagiscono a essi

La ricerca e l'innovazione permetteranno di sviluppare, mediante approcci integrati, soluzioni efficienti sotto il profilo delle risorse per la prevenzione, l'adeguamento e la mitigazione, con il coinvolgimento di metodi, tecnologie, prodotti e servizi innovativi per la conservazione dei beni del patrimonio culturale, del paesaggio culturale e degli insediamenti storici.

5.7. Aspetti specifici legati all'attuazione

Le attività rafforzeranno la partecipazione dell'Unione e il contributo da essa dato ai processi e alle iniziative multilaterali, come il gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPPC), la piattaforma intergovernativa scientifico-politica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (Inter-Governmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services – IPBES), e il gruppo d'osservazione della Terra (Group on Earth Observations - GEO). La collaborazione con altri importanti finanziatori della ricerca, pubblici e privati, **e con importanti reti di ricerca** renderà la ricerca più efficace a livello mondiale e europeo e contribuirà alla governance globale.

La cooperazione scientifica e tecnologica contribuirà al meccanismo tecnologico mondiale nel quadro della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e faciliterà lo sviluppo, l'innovazione e il trasferimento delle tecnologie a sostegno dell'adattamento ai cambiamenti climatici e del contenimento dei gas a effetto serra.

Sulla base dei risultati della Conferenza di Rio+ 20 delle Nazioni Unite, sarà studiato un meccanismo che consenta di raccogliere, confrontare e analizzare sistematicamente le conoscenze scientifiche e tecnologiche su temi di fondamentale importanza per lo sviluppo sostenibile e l'economia verde, che includerà un quadro di riferimento per misurare i progressi. Costituirà un'integrazione degli attuali gruppi di esperti e organismi scientifici, con cui cercherà di stabilire sinergie.

Le azioni di ricerca in questo ambito contribuiranno ai servizi operativi del **programma europeo di monitoraggio della Terra (Copernicus)**, apportando una base di conoscenze utile per lo sviluppo di **Copernicus**.

Si può valutare la possibilità di fornire sostegno alle iniziative di programmazione congiunta (IPC) pertinenti e ai pertinenti partenariati pubblico-pubblico e pubblico-privato.

Si stabiliranno inoltre i nessi appropriati con le azioni dei partenariati europei per l'innovazione pertinenti e con gli aspetti pertinenti contenuti nei programmi di ricerca e innovazione delle piattaforme tecnologiche europee.

Le misure specifiche dovranno garantire che i risultati della ricerca e dell'innovazione ottenuti dall'Unione nel settore dei cambiamenti climatici, dell'uso efficiente delle risorse e delle materie prime sono messi a disposizione di altri programmi dell'Unione, come il programma LIFE +, i Fondi strutturali *e di investimento europei* e i programmi di cooperazione esterna.

Le attività, tra l'altro, si baseranno anche su quelle intraprese nel quadro del programma per l'ecoinnovazione e le rafforzeranno.

Le azioni prevedono inoltre un'analisi costante del progresso scientifico e tecnologico nell'Unione e nei principali paesi e regioni partner, una tempestiva indagine sulle possibilità offerte dal mercato per nuove tecnologie e prassi ambientali nonché previsioni concernenti ricerca, innovazione e scelte strategiche.

6. **L'EUROPA IN UN MONDO CHE CAMBIA - SOCIETÀ INCLUSIVE, INNOVATIVE E RIFLESSIVE**

La presente sezione comprende attività di ricerca e innovazione che contribuiscono a rendere le società più inclusive, innovative e riflessive, nonché misure specifiche volte a fornire sostegno riguardo a particolari questioni trasversali menzionate nell'ambito di questa Sfida per la società¹.

6.1. Società inclusive

Le tendenze che si delineano attualmente nelle società europee recano opportunità per un'Europa più unita, ma comportano anche rischi *e sfide*. Tali opportunità, rischi *e sfide* devono essere compresi e anticipati affinché lo sviluppo dell'Europa sia accompagnato da un adeguato grado di solidarietà e di collaborazione a livello sociale, economico, politico, *educativo* e culturale, in un mondo sempre più interconnesso *e interdipendente*.

In questo contesto, l'obiettivo è di *comprendere, analizzare e sviluppare* l'inclusione sociale, economica e politica, *nonché mercati del lavoro inclusivi*, combattere la povertà e *l'emarginazione*, rafforzare i diritti umani, l'integrazione digitale, l'uguaglianza, la solidarietà e la dinamica interculturale sostenendo *la scienza di punta*, la ricerca interdisciplinare, *la messa a punto di* indicatori, i progressi tecnologici, le *innovazioni* organizzative, *lo sviluppo di poli di innovazione regionali* e nuove forme di collaborazione e di creazione condivisa. La ricerca e altre attività, devono sostenere l'attuazione della strategia Europa 2020 e di altre pertinenti iniziative dell'Unione ■. La ricerca nel settore delle scienze umane *e sociali* può svolgere un ruolo *guida* in questo contesto. La definizione, il monitoraggio, la valutazione *e il perseguimento* degli obiettivi di strategie e politiche europee implica una focalizzazione della ricerca ■ che *consenta* ai responsabili politici di *analizzare e* valutare l'impatto e l'efficacia delle misure proposte, in particolare di quelle a favore dell'inclusione sociale. *A tal fine, un'inclusione e una partecipazione sociale autentiche devono comprendere tutti i settori della vita e tutte le fasce d'età.*

¹ *Fatto salvo il bilancio destinato a questa Sfida per la società.*

Le attività si concentreranno sulla comprensione e l'incentivazione o sull'attuazione dei seguenti obiettivi specifici.

6.1.1. *I meccanismi per* promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva

L'Europa ha sviluppato una combinazione specifica e piuttosto unica di progresso economico, politiche sociali miranti a un elevato livello di coesione sociale, valori culturali umanistici condivisi che includono democrazia e Stato di diritto, diritti umani, rispetto e salvaguardia della diversità, nonché promozione di istruzione e scienza, arti e discipline umanistiche quali motori fondamentali del progresso e del benessere sociale ed economico.

La costante ricerca della crescita economica si accompagna ad alcuni costi importanti a livello umano, sociale, ambientale ed economico. Una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in Europa implica sostanziali cambiamenti nel modo in cui crescita e benessere *sociale* sono definiti, misurati (anche valutando i progressi mediante indicatori diversi dal tradizione PIL), generati e mantenuti nel tempo.

La ricerca analizzerà lo sviluppo *della partecipazione dei cittadini*, di stili di vita sostenibili, *la comprensione culturale*, i comportamenti e i valori socioeconomici e il loro collegamento con i paradigmi, le politiche e il funzionamento delle istituzioni, *le comunità*, i mercati, le imprese, i sistemi di governo e di credenze in Europa *e le loro relazioni con altre regioni ed economie*. Essa svilupperà strumenti che consentiranno una migliore valutazione dell'impatto contestuale e reciproco di dette evoluzioni, *comparerà le politiche pubbliche rispetto alle diverse sfide in tutta Europa*, e *analizzerà le* opzioni politiche *e meccanismi decisionali* in settori quali l'occupazione, la fiscalità, le disuguaglianze, la povertà, l'inclusione sociale, l'istruzione e le competenze, lo sviluppo comunitario, la competitività e il mercato interno *al fine di capire le nuove condizioni e opportunità per una maggiore integrazione europea e il ruolo delle sue componenti e sinergie sociali, culturali, scientifiche ed economiche quali fonti di vantaggi comparativi per l'Unione a livello mondiale.*

Saranno analizzate le implicazioni per la crescita, il mercato del lavoro e il benessere in relazione all'evoluzione demografica dovuta all'invecchiamento della società e ai movimenti migratori. In tale contesto, per essere in grado di affrontare la sfida della crescita futura, è importante tenere conto delle diverse componenti della conoscenza, concentrando la ricerca sulle questioni relative ad apprendimento, istruzione e formazione o sul ruolo e sul posto dei giovani nella società. Attraverso la ricerca, inoltre, saranno messi a punto migliori strumenti per valutare l'impatto, sotto il profilo della sostenibilità, di diverse politiche economiche.

Esaminerà inoltre l'evoluzione delle economie nazionali e quali forme di governance a livello europeo e internazionale potrebbero permettere di prevenire gli squilibri macroeconomici, le difficoltà monetarie, la concorrenza fiscale, la disoccupazione e i problemi occupazionali, nonché altre forme di perturbazione *sociale*, economica e finanziaria. Verrà tenuto conto della crescente interdipendenza tra le economie dell'Unione e mondiali, i mercati e i sistemi finanziari *e le sfide che ne derivano per lo sviluppo istituzionale e la pubblica amministrazione. Nel contesto della crisi del debito pubblico europeo, sarà dedicata particolare attenzione anche alla ricerca per definire le condizioni quadro per sistemi economici e finanziari europei stabili.*

6.1.2. **Organizzazioni, prassi, politiche e servizi di fiducia necessari per costruire in Europa società inclusive, flessibili, partecipative, aperte e creative tenendo conto in particolare della migrazione, dell'integrazione e del cambiamento demografico**

Per comprendere le trasformazioni sociali, **culturali e politiche** in Europa occorre analizzare l'evoluzione di pratiche e aspettative in materia di democrazia, nonché l'evoluzione storica di identità, diversità, territori, religioni, culture, **lingue** e valori. Ciò richiede anche una buona comprensione della storia dell'integrazione europea. **La ricerca sarà intesa a** individuare i modi per adattare e migliorare i regimi previdenziali europei, i servizi pubblici e, più in generale, la dimensione "sicurezza sociale" delle politiche per conseguire la coesione **e la parità di genere, favorire società partecipative, aperte e creative** e promuovere una maggiore uguaglianza sociale ed economica e la solidarietà tra generazioni. La ricerca valuterà come le società e la politica si "europeizzano", in senso lato, attraverso lo sviluppo di identità, culture e valori, la circolazione di **conoscenze**, idee e credenze, e la combinazione di principi e pratiche in materia di reciprocità, condivisione e uguaglianza, **con particolare attenzione alla migrazione, all'integrazione e all'evoluzione demografica**. Essa esaminerà in qual modo le popolazioni vulnerabili (**ad esempio i Rom**) possano partecipare pienamente **all'istruzione**, alla società e alla democrazia, in particolare grazie all'acquisizione di diverse competenze e alla tutela dei diritti umani. Sarà pertanto fondamentale valutare le modalità seguite dai sistemi politici per rispondere o meno a questa evoluzione sociale e per progredire essi stessi. La ricerca riguarderà inoltre l'evoluzione dei principali sistemi che costituiscono la base dei vincoli **umani e** sociali, come la famiglia, il lavoro, l'istruzione e l'occupazione, e contribuiscono a combattere **le ineguaglianze sociali e l'esclusione nonché** la povertà. **Coesione sociale e giustizia equa e affidabile, istruzione, democrazia, tolleranza e diversità sono fattori che vanno considerati con attenzione al fine di identificare e sfruttare meglio i vantaggi comparativi europei a livello mondiale e fornire un maggior sostegno documentato alle politiche. La ricerca terrà conto dell'importanza della mobilità e dei flussi migratori, compresi i flussi intraeuropei, e della demografia** ■ nel futuro sviluppo delle politiche europee.

Oltre a ciò, è importante comprendere difficoltà e opportunità derivanti dall'adozione delle TIC, a livello individuale e collettivo, per aprire nuovi percorsi di innovazione inclusiva. Data la crescente importanza socioeconomica dell'inclusione digitale, iniziative di ricerca e di innovazione ■ promuoveranno soluzioni TIC inclusive e l'effettiva acquisizione di competenze digitali che renderanno i cittadini autonomi e la forza lavoro competitiva. Verrà prestata una particolare attenzione ai nuovi progressi tecnologici che permetteranno un netto miglioramento a livello di personalizzazione, facilità d'uso e accessibilità grazie ad una migliore comprensione dei comportamenti e dei valori di cittadini, consumatori e utenti, inclusi i disabili. Ciò richiederà un approccio inclusivo fin dalla progettazione di ricerca e innovazione.

6.1.3. ■ ***Il ruolo dell'Europa sulla scena mondiale, segnatamente per quanto riguarda i diritti umani e la giustizia nel mondo***

La specificità storica, politica, sociale e culturale dell'Europa deve far fronte in misura sempre maggiore alle conseguenze dei cambiamenti globali. Per sviluppare ulteriormente la sua azione esterna nei paesi vicini e oltre, nonché il suo ruolo sulla scena mondiale, l'Europa deve migliorare la sua capacità di definire, ordinare secondo le priorità, spiegare, valutare e promuovere i suoi obiettivi politici ***nell'interazione con*** altre regioni e società del mondo, per approfondire la cooperazione e prevenire o risolvere i conflitti. A tal fine occorre anche migliorare la capacità di anticipare e rispondere all'evoluzione e agli effetti della globalizzazione. Ciò richiede una migliore comprensione, ***unita a un'acuita capacità di trarne insegnamento,*** della storia, delle culture e dei sistemi politici ed economici di altre regioni del mondo, come anche una maggiore cognizione del ruolo e dell'influenza degli attori transnazionali. Infine, l'Europa deve anche contribuire efficacemente alla governance ***e alla giustizia a livello*** mondiale in settori fondamentali, come il commercio, lo sviluppo, il lavoro, la cooperazione economica, ***l'ambiente, l'istruzione, la parità di genere,*** i diritti umani, la difesa e la sicurezza. A tal fine essa deve disporre del potenziale per creare nuove capacità in termini di mezzi, ***servizi,*** sistemi e strumenti di analisi o in termini di diplomazia a livello formale e informale in ambito internazionale con gli attori governativi e non governativi.

6.1.4. *La promozione di ambienti sostenibili e inclusivi mediante una pianificazione e una progettazione territoriali e urbane innovative*

L'80% dei cittadini dell'UE vive oggi nelle città e attorno ad esse e una pianificazione e una progettazione urbane inadeguate possono pertanto avere conseguenze drammatiche sulle loro vite. Comprendere come esse funzionano per tutti i cittadini, capirne la progettazione, la vivibilità e la capacità, tra l'altro, di attrarre investimenti e competenze professionali sono elementi cruciali per il successo dell'Europa nella creazione di crescita, occupazione e un futuro sostenibile.

La ricerca e l'innovazione europee dovrebbero fornire strumenti e metodi per una pianificazione e una progettazione urbane e peri-urbane più sostenibili, aperte, innovative e inclusive; una migliore comprensione delle dinamiche delle società urbane e dei cambiamenti sociali, nonché dei collegamenti tra energia, ambiente, trasporti e uso dei terreni, compresa l'interazione con le circostanti aree rurali; una comprensione rafforzata della concezione e dell'impiego degli spazi pubblici nelle città, anche nel contesto della migrazione, per migliorare l'inclusione e lo sviluppo sociali e ridurre i rischi e la criminalità in relazione alle città; nuovi metodi per ridurre la pressione sulle risorse naturali e stimolare una crescita economica sostenibile migliorando nel contempo la qualità della vita dei cittadini che vivono nelle aree urbane d'Europa; una visione a lungo termine della transizione socioecologica verso un nuovo modello di sviluppo urbano che rafforzi le città dell'UE come poli di innovazione e centri per la creazione di posti di lavoro e la coesione sociale.

6.2. Società innovative

Il ruolo svolto dall'Unione di produzione mondiale di conoscenza è **tuttora considerevole, per quanto occorre massimizzare il suo impatto socioeconomico. Verranno profusi sforzi** per rafforzare l'efficacia della ricerca e delle politiche in materia di innovazione e **le relative sinergie nonché la loro coerenza nelle** politiche transnazionali. Il tema dell'innovazione sarà affrontato in un'ampia prospettiva e includerà l'innovazione su vasta scala, incentrata sulle politiche, **la società**, gli utenti e il mercato. **Si terrà conto delle esperienze e del potere innovativo delle industrie creative e culturali.** Tali attività sosterranno lo sviluppo e il funzionamento dello spazio europeo della ricerca e in particolare le iniziative rappresentative della strategia Europa 2020 per "L'Unione dell'innovazione" e "Un'agenda europea del digitale". Saranno perseguiti i seguenti obiettivi specifici.

6.2.1. Rafforzare la base di conoscenze e le misure a sostegno dell'Unione dell'innovazione e dello spazio europeo della ricerca

Al fine di valutare e stabilire le priorità degli investimenti, nonché di consolidare l'Unione dell'innovazione e lo spazio europeo della ricerca, si prevede di sostenere l'analisi delle politiche, dei sistemi e degli operatori nel settore della ricerca, **dell'istruzione** e dell'innovazione in Europa e nei paesi terzi e anche la messa a punto di indicatori, dati e infrastrutture di informazione. Sarà inoltre necessario prevedere attività di pianificazione e iniziative pilota, l'analisi economica **e di genere**, il monitoraggio delle politiche, l'apprendimento reciproco, gli strumenti e le attività di coordinamento nonché lo sviluppo di metodologie per la valutazione dell'impatto, da sviluppare sulla base delle informazioni ricevute direttamente dai soggetti interessati, dalle imprese, dalle autorità pubbliche, **dalle organizzazioni della società civile** e dai cittadini. **Tale analisi dovrebbe essere svolta in linea con gli studi sui sistemi di istruzione superiore in Europa e nei paesi terzi nell'ambito di "Erasmus per tutti".**

Per assicurare l'esistenza di un mercato unico per la ricerca e l'innovazione, verranno attuate misure intese a incentivare comportamenti compatibili con lo spazio europeo della ricerca. Saranno sostenute le attività a sostegno di politiche in materia di qualità della formazione nel settore della ricerca, della mobilità e dell'evoluzione delle carriere dei ricercatori, incluse le iniziative a favore dei servizi di mobilità, delle procedure di assunzioni aperte, **della partecipazione delle donne nelle scienze**, dei diritti dei ricercatori e dei collegamenti con la comunità scientifica mondiale. Tali attività saranno attuate ricercando sinergie e uno stretto coordinamento con le azioni Marie **Skłodowska-Curie** "Scienza di eccellenza". Verranno sostenuti gli istituti che presentano concetti innovativi per accelerare l'applicazione dei principi dello spazio europeo della ricerca, come la "Carta europea dei ricercatori" e il "Codice di condotta per l'assunzione di ricercatori", **la raccomandazione della Commissione sulla gestione della proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento delle conoscenze e il codice di buone pratiche per le università e le altre organizzazioni pubbliche di ricerca**¹.

Quanto al coordinamento delle politiche, verrà istituito un meccanismo affinché le autorità nazionali possano ricorrere alla consulenza di esperti in dette politiche per l'elaborazione dei rispettivi programmi nazionali di riforma e strategie in materia di ricerca e innovazione.

Per attuare l'iniziativa "L'Unione dell'innovazione", sarà inoltre necessario sostenere l'innovazione ■ orientata al mercato, l'innovazione aperta, **l'innovazione sociale e del settore pubblico**, allo scopo di rafforzare la capacità di innovazione delle imprese e la competitività dell'Europa. Sarà così possibile migliorare il quadro generale dell'innovazione e affrontare le difficoltà specifiche che ostacolano la crescita di imprese innovative. Verranno sostenuti potenti meccanismi di supporto dell'innovazione (come migliore gestione dei cluster, partenariati pubblico-privato e cooperazione in rete), servizi di sostegno all'innovazione altamente specializzati (ad esempio, gestione/sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale, **attività di rete di titolari e utenti di diritti di proprietà intellettuale**, gestione dell'innovazione, **competenze imprenditoriali**, reti di committenti) e riesame delle politiche pubbliche concernenti l'innovazione. Per gli aspetti specifici riguardanti le PMI è previsto un sostegno nel quadro dell'obiettivo specifico "Innovazione nelle PMI".

¹ **COM(2008) 1329 definitivo del 10.4.2008.**

6.2.2. Esplorare nuove forme di innovazione, **con particolare attenzione all'innovazione e alla creatività sociali, e comprendere le modalità di sviluppo, riuscita o insuccesso di tutte le forme di innovazione**

L'innovazione sociale genera beni, servizi, processi e modelli nuovi che rispondono alle esigenze della società e creano nuovi rapporti sociali. **Dato che i mezzi di innovazione cambiano costantemente, sono necessarie ulteriori ricerche riguardo allo sviluppo di innovazioni di ogni tipo e al modo in cui l'innovazione va incontro alle esigenze della società.** È importante comprendere come l'innovazione sociale e la creatività possano comportare modifiche nelle strutture, **nelle pratiche** e nelle politiche in vigore e in qual modo possano essere incoraggiate e rafforzate. **È importante valutare l'impatto delle** piattaforme online che creano reti di cittadini . Un sostegno è previsto anche per **il ricorso alla progettazione nelle imprese**, la creazione di reti e l'uso sperimentale delle TIC al fine di migliorare i processi di apprendimento nonché per le reti di innovatori e di imprenditori del settore sociale. **La ricerca sarà inoltre incentrata sui processi di innovazione e sulle loro modalità di sviluppo, riuscita o insuccesso (comprendendo l'assunzione di rischi e il ruolo di contesti normativi diversi).**

È essenziale promuovere l'innovazione se si vuole incoraggiare la creazione di servizi pubblici efficaci, aperti e incentrati sui cittadini (**come eGovernment**). Ciò richiederà una ricerca multidisciplinare sulle nuove tecnologie e un'innovazione su vasta scala, in materia segnatamente di protezione della vita privata nell'ambiente digitale, interoperabilità, identificazione elettronica personalizzata, dati aperti, interfacce utente dinamiche, **piattaforme per l'apprendimento permanente e l'e-learning, sistemi distribuiti d'apprendimento**, configurazione e integrazione di servizi pubblici incentrati sui cittadini e innovazione indotta dagli utenti, anche nel settore delle scienze umane e sociali. Tali azioni saranno rivolte anche ai meccanismi di social-network, di crowd-sourcing e smart-sourcing per la ricerca in comune di soluzioni ai problemi sociali, basati **ad esempio** su raccolte di dati aperti. Esse consentiranno di gestire complessi processi decisionali, in particolare il trattamento e l'analisi di grandi quantità di dati per la modellizzazione di politiche in collaborazione, la simulazione di processi decisionali, le tecniche di visualizzazione, la modellizzazione dei processi e i sistemi partecipativi, e di analizzare l'evoluzione dei rapporti tra i cittadini e il settore pubblico.

Sono messe a punto misure specifiche per coinvolgere il settore pubblico quale agente dell'innovazione e del cambiamento, a livello nazionale e di UE, in particolare mediante il sostegno alle politiche e misure di innovazione transfrontaliere aventi la portata geografica più ampia possibile che consentano l'uso intelligente delle TIC all'interno delle pubbliche amministrazioni e da parte delle stesse per la prestazione continua di servizi pubblici ai cittadini e alle imprese.

6.2.3. Sfruttare il potenziale innovativo, creativo e produttivo di tutte le generazioni

Le attività contribuiranno a esplorare le opportunità dell'Europa per quanto riguarda l'innovazione in termini di nuovi prodotti e tecnologie, servizi migliorati e nuovi modelli commerciali e sociali adeguati ai cambiamenti della struttura demografica della società. Le attività permetteranno di sfruttare maggiormente il potenziale di tutte le generazioni, promuovendo lo sviluppo di politiche intelligenti volte a rendere l'invecchiamento attivo una realtà in un contesto intergenerazionale in evoluzione e sostenendo l'integrazione delle generazioni dei giovani europei in tutti i settori della vita sociale, politica, culturale ed economica, tenendo conto, tra l'altro, della percezione delle opportunità per l'innovazione in un contesto caratterizzato da un tasso elevato di disoccupazione in molte regioni dell'UE.

6.2.4. Promuovere una collaborazione coerente ed efficace con i paesi terzi.

Le attività orizzontali garantiranno uno sviluppo strategico della cooperazione internazionale mediante l'iniziativa Orizzonte 2020 e risponderanno a obiettivi politici trasversali. Le attività intese a favorire il dialogo bilaterale, multilaterale e biregionale in materia di ricerca e innovazione con i paesi terzi, le regioni, i consessi internazionali e le organizzazioni faciliteranno lo scambio delle politiche, l'apprendimento reciproco e la definizione delle priorità, la promozione dell'accesso reciproco ai programmi e la valutazione dell'impatto della cooperazione. La creazione di reti e le attività di gemellaggio faciliteranno la creazione di partenariati ottimali tra soggetti attivi nella ricerca e nell'innovazione delle due parti e aumenteranno competenze e capacità di collaborazione nei paesi terzi meno avanzati. Le attività promuoveranno il coordinamento tra le politiche e i programmi di cooperazione dell'Unione e nazionali nonché le iniziative comuni di Stati membri e paesi associati con i paesi terzi, al fine di migliorare il loro impatto complessivo. Infine, la presenza della ricerca e dell'innovazione "europea" nei paesi terzi sarà consolidata e rafforzata, in particolare ***esaminando la possibilità di creare*** "case europee della scienza e dell'innovazione ***virtuali***", i servizi alle organizzazioni europee attive nei paesi terzi e l'apertura di centri di ricerca istituiti con il concorso dei paesi terzi a organizzazioni o ricercatori di altri Stati membri e paesi associati.

6.3. ***Società riflessive - patrimonio culturale e identità europea***

L'obiettivo è quello di contribuire alla comprensione del fondamento intellettuale dell'Europa: la sua storia e le numerose influenze europee ed extraeuropee, che costituiscono una fonte di ispirazione per le nostre vite oggi. L'Europa è caratterizzata da una varietà di diversi popoli (compresi minoranze e popoli indigeni), tradizioni e identità regionali e nazionali nonché da livelli diversi di sviluppo economico e sociale. La migrazione e la mobilità, i mezzi di comunicazione, l'industria e i trasporti contribuiscono alla diversità di prospettive e stili di vita. Occorre riconoscere e tenere in conto tale diversità e le opportunità che ne derivano.

Le collezioni europee conservate in biblioteche, anche digitali, archivi, musei, gallerie e altre istituzioni pubbliche detengono un patrimonio ricco e ancora inesplorato di documenti e oggetti di studio. Tali risorse d'archivio rappresentano, assieme al patrimonio intangibile, la storia dei singoli Stati membri ma anche il patrimonio collettivo di una Unione europea emersa nel corso del tempo. Tali materiali dovrebbero essere resi accessibili a ricercatori e cittadini, anche mediante le nuove tecnologie, per consentire di guardare al futuro attraverso l'archivio del passato. L'accessibilità e la conservazione del patrimonio culturale nelle forme suddette sono necessarie per la vitalità dei rapporti esistenti tra le diverse culture e all'interno delle stesse nell'Europa di oggi e contribuiscono alla crescita economica sostenibile.

Il centro delle attività comprende:

6.3.1. Lo studio del patrimonio culturale, della memoria, dell'identità, dell'integrazione e delle interazioni e traduzioni culturali in Europa, compreso il modo in cui tali elementi sono rappresentati nelle collezioni a carattere culturale e scientifico, negli archivi e nei musei, allo scopo di informare e comprendere meglio il presente mediante interpretazioni più approfondite del passato

Le attività contribuiranno a un'analisi critica delle modalità in cui il patrimonio culturale europeo – sia materiale che immateriale – si è sviluppato nel corso del tempo, compreso il linguaggio, la memoria, le pratiche, le istituzioni e le identità. Comprenderanno lo studio delle interpretazioni e delle pratiche delle interazioni culturali, dell'integrazione e dell'esclusione.

Un processo intensificato di integrazione europea ha evidenziato che esiste una più ampia sfera di identità europea, che integra altri tipi di identità in Europa. È possibile reperire un ampio spettro di prove e testimonianze delle sfere di identità europea nelle collezioni scientifiche, negli archivi, nei musei, nelle biblioteche, nonché nei siti appartenenti al patrimonio culturale in Europa e al di fuori dell'Europa. Questi offrono materiali e documenti che consentono una maggiore comprensione dei processi di costruzione dell'identità che permettono di riflettere sui processi sociali, culturali e perfino economici che contribuiscono alle forme passate, attuali e future dell'identità europea. L'obiettivo è sviluppare innovazioni nonché utilizzare e analizzare gli oggetti e/o i documenti contenuti nelle collezioni culturali e scientifiche, negli archivi e nei musei per migliorare la nostra comprensione di come l'identità europea possa essere tracciata, costruita o discussa.

Saranno esaminate le questioni del multilinguismo, della traduzione e della circolazione delle idee in tutta l'Europa, a partire dall'Europa o verso l'Europa e di come esse facciano parte di un patrimonio culturale comune europeo.

6.3.2. *La ricerca sulla storia, la letteratura, l'arte, la filosofia e le religioni dei paesi e delle regioni d'Europa e sul modo in cui queste hanno dato forma alla diversità europea contemporanea*

La diversità culturale è un aspetto importante che costituisce la singolarità dell'Europa e rappresenta una fonte di forza, dinamismo e creatività. Le attività affronteranno la diversità contemporanea europea e il modo in cui la storia ha dato forma a tale diversità, contribuendo nel contempo ad analizzare le modalità in cui tale diversità conduce a nuovi sviluppi interculturali o anche a tensioni e conflitti. Il ruolo delle arti, dei media, dei paesaggi, della letteratura, delle lingue, della filosofia e delle religioni in relazione a tali diversità sarà centrale, in quanto offrono varie interpretazioni nelle realtà sociali, politiche e culturali e influenzano le visioni e le pratiche dei singoli e degli attori sociali.

6.3.3. *La ricerca sul ruolo dell'Europa nel mondo, sulle influenze e i legami reciproci tra le regioni del mondo e sulle culture europee viste dall'esterno*

Le attività affronteranno la complessità dei legami socioeconomici e culturali tra l'Europa e altre regioni del mondo e valuteranno il potenziale per dialoghi e scambi interculturali rafforzati, tenendo conto dei più ampi sviluppi sociali, politici ed economici. Contribuiranno ad analizzare lo sviluppo di diverse visioni di altre regioni del mondo in Europa e viceversa.

6.4. *Aspetti specifici di attuazione*

Al fine di promuovere una combinazione ottimale degli approcci, viene stabilita una cooperazione tra la presente Sfida per la società e il pilastro "Leadership industriale", sotto forma di azioni trasversali che abbiano come obiettivo il settore nell'interazione tra uomini e tecnologia. L'innovazione tecnologica fondata sulle TIC svolgerà un ruolo importante nel rafforzamento della produttività e nel coinvolgimento della creatività dei cittadini di tutte le generazioni in una società innovativa.

L'attuazione nell'ambito di questa sfida godrà inoltre del sostegno dell'amministrazione e del coordinamento di reti internazionali per ricercatori e innovatori eccellenti quali COST e EURAXESS e pertanto contribuirà altresì allo Spazio europeo della ricerca.

Si può valutare la possibilità di fornire sostegno alle iniziative di programmazione congiunta (IPC) pertinenti e ai pertinenti partenariati pubblico-pubblico e pubblico-privato.

Si stabiliranno inoltre i nessi appropriati con le azioni dei partenariati europei per l'innovazione pertinenti e con gli aspetti pertinenti contenuti nei programmi di ricerca e innovazione delle piattaforme tecnologiche europee.

Le azioni in materia di ricerca e innovazione nell'ambito di questa sfida contribuiranno all'attuazione delle attività di cooperazione internazionale dell'Unione per la ricerca e l'innovazione, mediante un impegno più strategico nella cooperazione in materia di scienza, tecnologia e innovazione con i principali partner nei paesi terzi. A tale proposito, il Forum strategico per la cooperazione scientifica e tecnologica (SFIC) continuerà a fornire consulenze strategiche al Consiglio e alla Commissione sulla dimensione internazionale dello Spazio europeo della ricerca.

7. SOCIETÀ SICURE – **PROTEGGERE LA LIBERTÀ E LA SICUREZZA DELL'EUROPA E DEI SUOI CITTADINI**

L'Unione europea, i suoi cittadini e i suoi partner internazionali devono far fronte a una serie di minacce *e sfide* a livello di sicurezza, come la criminalità, il terrorismo e le situazioni di emergenza di grande portata dovute a calamità naturali o causate dall'uomo. Tali minacce *e sfide* possono attraversare le frontiere ed essere rivolte a obiettivi materiali o al cyberspazio. Ad esempio, gli attacchi condotti contro **infrastrutture critiche, reti e** siti internet di autorità pubbliche e di enti privati non solo compromettono la fiducia dei cittadini ma possono anche colpire in modo grave settori essenziali, come l'energia, i trasporti, la sanità, le finanze o le telecomunicazioni.

Al fine di anticipare, prevenire e gestire tali minacce, è necessario sviluppare e applicare tecnologie innovative, soluzioni, strumenti di previsione e conoscenze innovative, stimolare la collaborazione tra fornitori e utenti, trovare soluzioni in materia di sicurezza civile, migliorare la competitività della sicurezza, **dell'industria e dei servizi europei, comprese le TIC**, nonché prevenire e combattere le violazioni della vita privata e dei diritti umani su Internet *e altrove, garantendo nel contempo i diritti e le libertà individuali dei cittadini europei*.

Il coordinamento e il miglioramento del settore della ricerca *e dell'innovazione* in materia di sicurezza rappresenterà pertanto un elemento essenziale ed anche un contributo per repertoriare le attuali attività di ricerca, comprese le previsioni, e per migliorare le condizioni giuridiche applicabili e le procedure di coordinamento, incluse le attività prenormative.

Le attività *nell'ambito di questa sfida saranno mirate esclusivamente alle applicazioni civili e saranno basate su una strategia mirata, promuoveranno una cooperazione efficace tra utilizzatori finali, industria e ricercatori* e ingloberanno le pertinenti dimensioni sociali, *nel rispetto dei principi etici*. Esse sosterranno le politiche dell'Unione per la sicurezza interna ed esterna, *comprese la politica estera e di sicurezza comune e la sua politica di sicurezza e di difesa comune, e miglioreranno* la sicurezza informatica, la fiducia e la tutela della vita privata nel mercato unico digitale. *Le attività saranno incentrate sulla ricerca e lo sviluppo per quanto riguarda la prossima generazione di soluzioni innovative, lavorando su nuovi concetti e progetti e norme interoperabili. Questo può essere effettuato per mezzo dello sviluppo di tecnologie e soluzioni innovative mirate a colmare le lacune di sicurezza e a ridurre i rischi derivanti dalle minacce alla sicurezza.*

Saranno perseguiti i seguenti obiettivi specifici.

7.1. Lotta contro la criminalità, i traffici illeciti e il terrorismo, anche comprendendo e affrontando le idee e le convinzioni dei terroristi

L'obiettivo è duplice: evitare gli attacchi e attenuarne le potenziali conseguenze. *Per conseguire tale obiettivo sono necessarie nuove tecnologie e capacità per la lotta e la prevenzione della criminalità (compresa quella informatica), dei traffici illeciti e del terrorismo (compreso quello informatico), anche comprendendo le cause e gli effetti della radicalizzazione e dell'estremismo violento, e affrontando le idee e le convinzioni dei terroristi anche per evitare minacce correlate al trasporto aereo.*

7.2. Protezione e potenziamento della resilienza delle infrastrutture critiche, delle catene di approvvigionamento e dei modi di trasporto

Nuove tecnologie, *processi, metodi* e capacità specifiche contribuiranno a tutelare le infrastrutture (*anche in aree urbane*), i sistemi e i servizi critici, *essenziali per il buon funzionamento della società e dell'economia* (come le comunicazioni, i trasporti, *la finanza*, la salute, l'alimentazione, l'acqua, l'energia, le catene logistiche e di approvvigionamento e l'ambiente). Ne faranno parte l'analisi e la messa in sicurezza di infrastrutture e servizi critici in rete, pubblici e privati, rispetto a qualsiasi tipo di minaccia, *comprese le minacce connesse all'aviazione. In ciò rientrerà anche la protezione delle rotte dei trasporti marittimi.*

7.3. Potenziare la sicurezza mediante la gestione delle frontiere

Occorrono tecnologie e capacità anche per migliorare i sistemi, le attrezzature, gli strumenti, i processi e i metodi per una rapida identificazione, al fine di migliorare la sicurezza *e la gestione* delle frontiere *terrestri, marine e costiere*, che include controllo e sorveglianza, sfruttando nel contempo pienamente il potenziale di EUROSUR. Queste saranno sviluppate e sperimentate valutandone l'efficacia, la conformità ai principi giuridici ed etici, la proporzionalità, l'accettabilità sociale e il rispetto dei diritti fondamentali. La ricerca sosterrà anche il miglioramento della gestione integrata delle frontiere europee, anche tramite una maggiore cooperazione con i paesi candidati, i potenziali paesi candidati e i paesi interessati dalla politica europea di vicinato.

■

7.4. *Migliorare* la sicurezza informatica

La sicurezza informatica è una conditio sine qua non affinché i cittadini, le imprese e gli enti pubblici possano beneficiare delle opportunità offerte da Internet ***o da qualunque altra rete di dati o infrastruttura di comunicazione aggiuntiva***. Ciò richiede che siano resi ***maggiormente*** sicuri i sistemi, le reti, i dispositivi, il software e i servizi d'accesso, compreso il cloud computing, tenendo conto nel contempo dell'interoperabilità delle diverse tecnologie. La ricerca ***e l'innovazione saranno sostenute al fine di contribuire alla*** prevenzione, individuazione e gestione in tempo reale degli attacchi informatici portati a molteplici settori e territori e protezione delle infrastrutture TIC critiche. La società digitale è in pieno sviluppo e gli usi e abusi di Internet sono in costante evoluzione, mentre sorgono nuovi modelli d'interazione sociale nonché nuovi servizi mobili e basati sulla localizzazione e si sviluppa una nuova forma di internet, "Internet degli oggetti". Ciò richiede un nuovo tipo di ricerca, che dovrebbe essere guidata dalle applicazioni, dagli usi e dalle tendenze sociali emergenti. Saranno avviate iniziative dinamiche di ricerca, come le azioni di R&S proattive per reagire rapidamente agli elementi nuovi dell'attualità in materia di fiducia e sicurezza. ***Occorre dedicare particolare attenzione alla protezione dei bambini, in quanto si trovano in una situazione di elevata vulnerabilità rispetto alle forme emergenti di criminalità e abuso informatici.***

Le attività dovrebbero essere condotte in stretta collaborazione con il capitolo TIC del pilastro "Leadership industriale".

7.5. Migliorare la capacità di reazione dell'Europa di fronte alle crisi e alle calamità

Ciò richiede lo sviluppo di tecnologie e capacità specifiche a sostegno dei diversi tipi di iniziative per la gestione delle emergenze ***in situazioni di crisi e calamità*** (come la protezione civile, la lotta antincendio, ***contro la contaminazione ambientale*** e contro l'inquinamento marino, ■ la difesa civile, ■ lo sviluppo di infrastrutture di informazioni sanitarie, le missioni di soccorso, ***i processi di ripristino in caso di calamità***) e anche dell'ordine pubblico. La ricerca riguarderà l'intera catena di gestione delle crisi e di ripresa della società e sosterrà la creazione di una capacità europea di risposta alle emergenze.

7.6. Garantire la tutela della vita privata e della libertà, *anche* su Internet, e rafforzare la comprensione, *da un punto di vista* sociale, *giuridico ed etico, di tutti i settori* della sicurezza, *del rischio e della relativa gestione*

Al fine di salvaguardare il diritto fondamentale alla protezione della vita privata *anche* nella società digitale è necessario sviluppare strategie e tecnologie basate sul principio "privacy-by-design", ossia rispetto della vita privata insito nella concezione stessa *alla base di nuovi* prodotti e servizi. Saranno elaborate tecnologie che consentano agli utenti di controllare i loro dati personali e l'uso che ne viene fatto da parte di terzi ed anche strumenti per individuare e bloccare i contenuti illegali e le violazioni dei dati in modo da proteggere i diritti umani on-line ed evitare che comportamenti individuali o collettivi siano limitati da attività illecite di ricerca e definizione di profili.

Qualsiasi nuova soluzione e tecnologia in materia di sicurezza deve essere accettabile per la società, conforme al diritto dell'Unione e internazionale, efficace e proporzionata nell'individuare e affrontare le minacce alla sicurezza. È pertanto essenziale una migliore comprensione degli aspetti socioeconomici, culturali e antropologici della sicurezza, delle cause dell'insicurezza, del ruolo dei media e della comunicazione e della percezione che ne hanno i cittadini. Saranno esaminati aspetti etici *e giuridici*, nonché aspetti concernenti la tutela dei valori umani e dei diritti fondamentali *e questioni concernenti i rischi e la relativa gestione*.

7.7. *Migliorare la standardizzazione e interoperabilità dei sistemi, anche per fini di emergenza*

Le attività prenormative e di standardizzazione saranno sostenute in tutti i settori di intervento. Si dedicherà attenzione ai divari in materia di standardizzazione e agli strumenti e alle tecnologie di prossima generazione. Delle attività concernenti tutti i settori d'intervento riguarderanno anche l'integrazione e l'interoperabilità dei sistemi e dei servizi, compresi aspetti come la comunicazione, le architetture distribuite e i fattori umani, anche per fini di emergenza.

7.7 bis. *Sostenere le politiche di sicurezza esterne dell'Unione anche mediante la prevenzione dei conflitti e il consolidamento della pace*

Occorrono nuove tecnologie, capacità e soluzioni per sostenere le politiche dell'Unione per la sicurezza esterna in una serie di compiti civili che vanno dalla protezione civile agli aiuti umanitari, alla gestione delle frontiere o al mantenimento della pace e alla stabilizzazione post-crisi, includendo la prevenzione dei conflitti, il consolidamento della pace e la mediazione. Saranno quindi necessarie ricerche inerenti alla risoluzione dei conflitti e al ripristino della pace e della giustizia, alla tempestiva individuazione di fattori causa di conflitto e agli effetti dei processi di giustizia riparatoria.

Ciò presuppone anche la promozione dell'interoperabilità tra capacità civili e militari in una serie di compiti civili che vanno dalla protezione civile agli aiuti umanitari, dalla gestione delle frontiere al mantenimento della pace. Ne faranno parte lo sviluppo tecnologico nel settore sensibile delle tecnologie a duplice uso, per rafforzare l'interoperabilità tra le forze della protezione civile e quelle militari nonché tra forze di protezione civile a livello mondiale, come pure l'affidabilità, gli aspetti organizzativi, giuridici ed etici, le questioni commerciali, la tutela della riservatezza e l'integrità delle informazioni nonché la tracciabilità di tutte le operazioni e trattamenti. [testo trasferito dalla precedente sezione 7.5]

7.8. Aspetti specifici legati all'attuazione

Dato che *le attività di ricerca e innovazione si concentreranno esclusivamente sulle applicazioni civili*, verrà attivamente ricercato un coordinamento con le attività dell'Agenzia europea per la difesa (EDA), allo scopo di rafforzare la cooperazione con questa agenzia, in particolare nel già istituito quadro di cooperazione europeo (QCE), in considerazione del fatto che vi sono settori di tecnologia a duplice uso ■ . I meccanismi di coordinamento con le agenzie dell'Unione, come FRONTEX, EMSA, **ENISA** e Europol, verranno ulteriormente rafforzati al fine di migliorare il coordinamento dei programmi e delle politiche dell'Unione in materia di sicurezza a livello interno ed esterno, e di altre iniziative dell'Unione.

In considerazione del particolare carattere della sicurezza, saranno adottate disposizioni specifiche in materia di programmazione e di governance, in particolare con il comitato di cui all'articolo 9 della presente decisione. Le informazioni classificate, o considerate sensibili, concernenti la sicurezza saranno protette e nei programmi di lavoro possono essere stabiliti requisiti e criteri specifici applicabili alla cooperazione internazionale. Di questi aspetti si terrà conto anche nelle disposizioni adottate in materia di programmazione e di governance per le società sicure (anche per le questioni di comitatologia).

PARTE III bis

DIFFONDERE L'ECCELLENZA E AMPLIARE LA PARTECIPAZIONE

[tutta la presente sezione è stata uniformata al regolamento quadro]

In Europa esistono notevoli disparità nei risultati di ricerca e innovazione, che occorre affrontare con misure specifiche. Tali misure sono intese a liberare l'eccellenza e l'innovazione e saranno distinte e, se del caso, complementari e in sinergia con le politiche e le azioni dei Fondi strutturali e di investimento europei, Di seguito sono illustrate alcune delle misure previste.

- La costituzione di gruppi tra istituti di ricerca eccellenti e regioni con prestazioni meno soddisfacenti dal punto di vista dell'RSI. La costituzione di gruppi mira a creare nuovi centri di eccellenza (o a migliorare in modo significativo quelli esistenti) in Stati membri e regioni con prestazioni meno soddisfacenti dal punto di vista dell'RSI. Sarà incentrata sulla fase preparatoria per l'istituzione, l'adeguamento o l'ammodernamento di una siffatta istituzione facilitata dal processo di costituzione di un gruppo con un omologo in Europa, compreso il sostegno all'elaborazione di un piano di attività. È previsto un impegno da parte della regione o dello Stato membro beneficiario (per es. sostegno attraverso i Fondi strutturali e di investimento europei). In funzione della qualità del piano di attività, la Commissione può fornire ulteriore sostegno finanziario per le prime fasi dell'istituzione del centro. Verrà valutata la possibilità di stabilire collegamenti con poli d'innovazione e di riconoscere l'eccellenza nelle regioni e negli Stati membri con prestazioni meno soddisfacenti dal punto di vista dell'RSI, anche attraverso verifiche inter pares e l'attribuzione di riconoscimenti dell'eccellenza agli istituti che soddisfano le norme internazionali.*
- Gemellaggio di istituti di ricerca. Il gemellaggio mira a rafforzare in modo decisivo un determinato settore di ricerca in un istituto emergente attraverso collegamenti con almeno due istituti che svolgono un ruolo guida a livello internazionale in un settore specifico. Verrebbe sostenuta un'ampia gamma di misure di appoggio a questo collegamento (per es. scambi di personale, visite di esperti, formazioni di breve termine in loco o virtuali, seminari, partecipazione a conferenze, organizzazione di attività comuni nell'ambito di corsi estivi, attività di diffusione e sensibilizzazione).*

- *Cattedre "SER": Istituire cattedre "SER" o dello spazio europeo della ricerca per attirare accademici di alto livello negli istituti con un chiaro potenziale di eccellenza scientifica, per aiutare queste università a realizzare pienamente il loro potenziale e creare così condizioni eque per la ricerca e l'innovazione nello spazio europeo della ricerca. Ne faranno parte forme di sostegno istituzionale per creare un ambiente di ricerca competitivo e le condizioni necessarie per attirare, trattenere e permettere lo sviluppo di eccezionali talenti nel settore della ricerca nell'ambito di questi istituti. Occorre esplorare possibili sinergie con le attività del CER.*
- *Meccanismo di sostegno delle politiche: Sarà inteso a migliorare la concezione, l'attuazione e la valutazione delle politiche nazionali/regionali di ricerca e innovazione. Fornirà alle autorità pubbliche a livello nazionale o regionale consulenza di esperti su base facoltativa per quanto riguarda la necessità di accedere al pertinente insieme di conoscenze, di beneficiare delle conoscenze di esperti internazionali, di ricorrere a metodologie e strumenti aggiornati e di ricevere consulenza adeguata.*
- *Favorire l'accesso alle reti internazionali di ricercatori e innovatori d'eccellenza che non sono presenti in misura sufficiente nelle reti europee e internazionali. Il sostegno verrà dato in particolare mediante le azioni COST.*
- *Rafforzare la capacità amministrativa e operativa delle reti transnazionali di punti di contatto nazionali, anche mediante la formazione, il sostegno finanziario e tecnico, migliorando nel contempo il contesto per il funzionamento dei punti di contatto nazionali e il flusso di informazioni tra loro e gli organismi incaricati dell'attuazione di Orizzonte 2020, di modo che i punti di contatto nazionali possano fornire ai possibili partecipanti un migliore appoggio.*

PARTE III ter

SCIENZA CON E PER LA SOCIETÀ

[tutta la presente sezione è stata uniformata al regolamento quadro]

L'obiettivo consiste nel costruire una cooperazione efficace tra scienza e società, assumere nuovi talenti per la scienza e associare l'eccellenza scientifica alla sensibilizzazione e alla responsabilità sociali.

La forza del sistema scientifico e tecnologico europeo dipende dalla sua capacità di sfruttare i talenti e le idee ovunque si trovino. Ciò può essere raggiunto solo se saranno sviluppati un dialogo ricco e proficuo e una cooperazione attiva tra scienza e società, al fine di garantire una scienza più responsabile e permettere lo sviluppo di politiche più pertinenti per i cittadini. Rapidi progressi nella ricerca e innovazione scientifica contemporanea hanno sollevato importanti questioni etiche, giuridiche e sociali che influiscono sul rapporto tra la scienza e la società.

Il miglioramento della cooperazione tra la scienza e la società per consentire un ampliamento del sostegno sociale e politico per la scienza e la tecnologia in tutti gli Stati membri è una questione sempre più importante che l'attuale crisi economica ha fortemente acuito. Gli investimenti pubblici per la scienza richiedono un ampio gruppo sociale e politico che condivida i valori della scienza, che ne conosca i processi e partecipi agli stessi e sia in grado di apprezzarne il contributo alla conoscenza, alla società e al progresso economico.

Le attività sono incentrate su quanto segue:

- a) rendere le carriere scientifiche e tecnologiche attraenti per i giovani studenti e favorire un dialogo duraturo tra le scuole, gli istituti di ricerca, l'industria e le organizzazioni della società civile;*
- b) promuovere la parità di genere, in particolare favorendo cambiamenti strutturali a livello di organizzazione degli istituti di ricerca e di contenuto e progettazione delle attività di ricerca;*
- c) integrare la società nelle tematiche, nelle politiche e nelle attività della scienza e dell'innovazione al fine di integrare gli interessi e i valori dei cittadini e aumentare*

la qualità, la pertinenza, l'accettabilità sociale e la sostenibilità dei risultati della ricerca e dell'innovazione in vari settori di attività, dall'innovazione sociale a settori quali le biotecnologie e le nanotecnologie;

- d) *sviluppare l'accessibilità e l'uso dei risultati della ricerca finanziata con risorse pubbliche;*
- e) *definire una governance per il progresso della ricerca e dell'innovazione responsabili da parte di tutte le parti interessate (ricercatori, autorità pubbliche, settore industriale e organizzazioni della società civile), che sia sensibile alle esigenze e alle richieste della società; promuovere un quadro deontologico per la ricerca e l'innovazione;*
- f) *osservare debite e proporzionate cautele nelle attività di ricerca e innovazione prevedendo e valutando i possibili impatti ambientali, sulla salute e sulla sicurezza;*
- g) *migliorare la conoscenza in materia di comunicazione scientifica al fine di migliorare la qualità e l'efficacia delle interazioni tra scienziati, media generalisti e pubblico.*

PARTE IV

AZIONI DIRETTE NON NUCLEARI DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA (JRC)

Il Centro comune di ricerca contribuisce all'obiettivo generale e alle priorità di Orizzonte 2020 fornendo sostegno scientifico e tecnico alle politiche dell'Unione, ove appropriato in collaborazione con i pertinenti attori della ricerca nazionali e regionali. Le attività del JRC saranno svolte tenendo conto delle pertinenti iniziative a livello di regioni, di Stati membri o dell'UE, nella prospettiva di dare forma allo Spazio europeo della ricerca.

1. ECCELLENZA SCIENTIFICA

Il JRC condurrà ricerche per potenziare la base di conoscenze scientifiche utili al processo di elaborazione delle politiche e **per** condurre analisi nei settori emergenti della scienza e della tecnologia, anche attraverso un programma di ricerca esplorativa.

2. LEADERSHIP INDUSTRIALE

Il JRC contribuirà all'innovazione e alla competitività:

- a) continuando a supportare l'orientamento strategico e la programmazione scientifica dei pertinenti strumenti di ricerca indiretta, come i partenariati europei per l'innovazione, i partenariati pubblico-privato e i partenariati pubblico-pubblico;
- b) sostenendo il trasferimento di conoscenze e tecnologie tramite la definizione di quadri adeguati in materia di diritti di proprietà intellettuale per i diversi strumenti di ricerca e innovazione e promuovendo la cooperazione ai fini del trasferimento di conoscenze e di tecnologie tra i maggiori enti pubblici di ricerca;
- c) contribuendo ad agevolare l'utilizzo, la standardizzazione e la convalida di tecnologie e dati spaziali, in particolare per far fronte alle sfide sociali.

3. SFIDE PER LA SOCIETÀ

3.1. Salute, evoluzione demografica e benessere

Il JRC contribuirà all'armonizzazione dei metodi, degli standard e delle pratiche a sostegno della normativa dell'Unione in materia di salute e tutela dei consumatori tramite:

- a) la valutazione dei rischi e delle opportunità delle nuove tecnologie e sostanze chimiche (compresi i nano materiali) negli alimenti, nei mangimi e nei prodotti di consumo; lo sviluppo e la convalida di metodi di misurazione, di identificazione e di quantificazione armonizzati, di strategie di sperimentazione integrate e di strumenti all'avanguardia per la valutazione dei rischi tossicologici, compresi metodi alternativi alla sperimentazione animale; la valutazione degli effetti dell'inquinamento ambientale sulla salute;
- b) la messa a punto di test sanitari e di metodi di screening, compresi test genetici e screening anticancro, e garanzia della qualità di tali strumenti.

3.2. Sicurezza alimentare, agricoltura *e silvicoltura sostenibili*, ricerca marina, marittima *e sulle acque interne* e bioeconomia

Il JRC sosterrà lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio delle politiche europee in materia di agricoltura e pesca, compresa la sicurezza alimentare e lo sviluppo della bioeconomia:

- a) istituendo un sistema globale e strumenti per la previsione dei raccolti e il monitoraggio della produttività delle colture; contribuendo a migliorare le prospettive a breve e a medio termine per la produzione agricola, compresi i probabili effetti dei cambiamenti climatici;
- b) contribuendo a portare avanti l'innovazione nel settore delle biotecnologie e ad aumentare l'efficienza delle risorse per produrre "di più con meno", tramite analisi e modelli tecnico-economici;
- c) elaborando modelli di scenari utili alla definizione delle politiche agricole e analizzando l'impatto delle politiche a livello macro- e microregionale; esaminando l'impatto della strategia "La PAC verso il 2020" sulle economie in via di sviluppo/emergenti;

- d) sviluppando ulteriormente i metodi di controllo e di attuazione delle norme in materia di pesca e tracciabilità del pesce e dei prodotti a base di pesce; sviluppando indicatori affidabili dello stato di salute degli ecosistemi e modelli bioeconomici per comprendere meglio gli effetti diretti (ad esempio sulla pesca) e indiretti (i cambiamenti climatici) delle attività umane sulle dinamiche degli stock ittici e sull'ambiente marino, nonché il loro impatto socioeconomico.

3.3. Energia sicura, pulita ed efficiente

Il JRC si concentrerà sugli obiettivi "20/20/20" in materia di clima ed energia e sulla transizione dell'Unione europea verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio entro il 2050, svolgendo ricerche sugli aspetti tecnologici e socioeconomici dei seguenti elementi:

- a) sicurezza dell'approvvigionamento energetico, in particolare per quanto riguarda i collegamenti e l'interdipendenza con i sistemi extraeuropei di approvvigionamento e distribuzione dell'energia; mappatura delle fonti di energia primarie locali ed esterne e delle infrastrutture dalle quali l'Europa dipende;
- b) reti di distribuzione dell'energia/elettricità, in particolare modellizzazione e simulazione delle reti transeuropee dell'energia, analisi delle reti intelligenti ("smart grid") e delle super reti ("super grid") e simulazione in tempo reale dei sistemi energetici;
- c) efficienza energetica, in particolare metodologie per il monitoraggio e la valutazione dei risultati ottenuti tramite gli strumenti strategici in questo settore, analisi tecnico-economica dell'impiego di tecnologie e strumenti efficienti in campo energetico e di reti intelligenti;
- d) tecnologie a basse emissioni di carbonio (compresa la sicurezza dell'energia nucleare nel programma Euratom), in particolare valutazione delle prestazioni e ricerca prenormativa di future tecnologie a basse emissioni di carbonio; analisi e modellizzazione dei fattori che favoriscono o che ostacolano lo sviluppo e la diffusione di tali tecnologie; valutazione delle risorse rinnovabili e delle strozzature (come le materie prime critiche) nella catena di approvvigionamento delle tecnologie a basse emissioni di carbonio; sviluppo costante del Sistema informatico sulle tecnologie energetiche strategiche (SETIS) e delle attività correlate.

3.4. Trasporti intelligenti, ecologici e integrati

Il JRC sosterrà gli obiettivi 2050 per un sistema di trasporti competitivo, intelligente, efficiente sotto il profilo delle risorse e integrato, che garantisca la sicurezza del trasporto di persone e merci, attraverso studi di laboratorio, modellizzazione e monitoraggio in merito a:

- a) tecnologie strategiche a basse emissioni di carbonio per tutti i modi di trasporto, compresa l'elettrificazione dei trasporti su gomma e l'alimentazione di aeromobili/navi/veicoli con carburanti alternativi, nonché lo sviluppo di un centro di raccolta interno alla Commissione per la raccolta e la diffusione di informazioni in merito alle tecnologie pertinenti; disponibilità e costi dei combustibili e delle fonti di energia non fossili, compreso l'impatto dell'elettrificazione del trasporto su gomma sulle reti elettriche e sulla produzione di elettricità;
- b) veicoli puliti ed efficienti, in particolare mettendo a punto tecniche di prova armonizzate e valutando le tecnologie innovative in termini di emissioni, nonché l'efficienza e la sicurezza dei carburanti convenzionali e di quelli alternativi; perfezionamento dei metodi di calcolo delle emissioni e delle pressioni ambientali; coordinamento e armonizzazione delle attività di monitoraggio e inventario delle emissioni a livello europeo;
- c) sistemi avanzati per ottenere una mobilità sicura, intelligente e integrata, compresa anche una valutazione tecnico-economica dei nuovi sistemi di trasporto e dei relativi componenti, applicazioni per migliorare la gestione del traffico e contributo alla definizione di un approccio integrato alla domanda e alla gestione dei trasporti;
- d) sicurezza integrata dei trasporti, in particolare fornitura di strumenti e servizi per la raccolta, la condivisione e l'analisi di informazioni relative a infortuni e incidenti nei settori del trasporto aereo, marittimo e su strada; contributo alla prevenzione degli incidenti mediante analisi e insegnamenti sulla sicurezza intermodale, contribuendo nel contempo a una riduzione dei costi e a migliorare l'efficienza.

3.5. Azione per il clima, *ambiente*, efficienza delle risorse e materie prime

Il JRC contribuirà a rendere l'Europa più ecologica, a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento delle risorse e a gestire le risorse naturali in modo sostenibile a livello mondiale:

- a) consentendo l'accesso a dati e informazioni ambientali interoperabili attraverso l'ulteriore elaborazione di norme e accordi in materia di interoperabilità, strumenti geospaziali e infrastrutture di tecnologie dell'informazione e della comunicazione innovative quali l'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea (INSPIRE) e altre iniziative a livello di Unione e mondiale;
- b) misurando e monitorando le principali variabili ambientali e valutando lo stato e i cambiamenti delle risorse naturali sviluppando ulteriori indicatori e sistemi informatici che contribuiscono alle infrastrutture ambientali; analizzando i servizi ecosistemici, valutandoli e stimandone gli effetti in termini di cambiamenti climatici;
- c) sviluppando un quadro di modellizzazione integrato per la valutazione della sostenibilità basato su modelli tematici quali suolo, uso dei terreni, acqua, qualità dell'aria, biodiversità, emissioni di gas a effetto serra, foreste, agricoltura, energia e trasporti, anche valutando gli effetti dei cambiamenti climatici e le possibilità di reazione a questi;
- d) sostenendo gli obiettivi strategici dell'Unione in termini di sviluppo, promuovendo il trasferimento di tecnologie, il monitoraggio delle risorse essenziali (come foreste, suoli, alimenti) e la ricerca per contenere gli impatti dei cambiamenti climatici e le ripercussioni dell'uso delle risorse sull'ambiente, nonché per risolvere i compromessi nella concorrenza per l'uso dei terreni a fini alimentari o energetici oppure, ad esempio, per salvaguardare la biodiversità;
- e) valutazione integrata correlata alle politiche per una produzione e un consumo sostenibili, inclusi sicurezza di approvvigionamento delle materie prime strategiche, efficienza delle risorse, processi e tecnologie di produzione puliti e a basse emissioni di carbonio, sviluppo di prodotti e servizi, modelli di consumo e scambi commerciali; ulteriore sviluppo e integrazione della valutazione del ciclo di vita nelle analisi strategiche;

- f) analisi d'impatto integrate relative alle opzioni disponibili per la mitigazione dei cambiamenti climatici e/o l'adattamento agli stessi basate sullo sviluppo di un set di strumenti quantitativi per realizzare modelli su scala regionale e mondiale, dal livello settoriale al livello macroeconomico.

3.6. *L'Europa in un mondo che cambia* - Società inclusive, innovative *e riflessive*

Il JRC contribuirà agli obiettivi delle iniziative "Unione dell'innovazione" ■ ed "Europa globale" per mezzo delle attività seguenti:

- a) analisi approfondita dei fattori che favoriscono o che ostacolano la ricerca e l'innovazione e sviluppo di una piattaforma di modellizzazione per la valutazione degli impatti micro- e macroeconomici di tali fattori;
- b) contributo al monitoraggio dell'attuazione della strategia "Unione dell'innovazione" ad esempio tramite quadri sintetici e l'elaborazione di indicatori; impiego di un sistema pubblico di informazioni e intelligence nel quale memorizzare dati e informazioni;
- c) gestione di una piattaforma pubblica di informazioni e intelligence per fornire supporto alle autorità nazionali e regionali grazie alla "specializzazione intelligente"; analisi economica quantitativa delle connotazioni geografiche delle attività economiche, in particolare per valutare le disuguaglianze economiche, sociali e territoriali conseguenti agli sviluppi tecnologici;
- d) analisi econometriche e macroeconomiche della riforma del sistema finanziario per contribuire a mantenere un quadro unionale efficiente per la gestione della crisi finanziaria; continuare a fornire supporto metodologico per il monitoraggio delle posizioni di bilancio degli Stati membri in relazione al Patto di stabilità e di crescita;
- e) monitoraggio del funzionamento dello spazio europeo della ricerca (SER) e analisi dei fattori che favoriscono o che ostacolano alcuni dei suoi elementi principali (mobilità dei ricercatori, apertura dei programmi di ricerca nazionali e così via) e presentazione di opzioni strategiche pertinenti; il JRC intende continuare a rivestire un ruolo determinante nell'ambito del SER creando reti di contatti, offrendo formazione e aprendo le proprie strutture e le basi di dati a utenti degli Stati membri e dei paesi candidati e associati;

- f) analisi economica quantitativa dell'economia digitale; ricerche sull'impatto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sugli obiettivi della società digitale; studio dell'impatto delle questioni di sicurezza sensibili sulla vita dei singoli individui ("vita digitale");

3.7. Società sicure – proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini

Il centro comune di ricerca contribuirà agli obiettivi dell'iniziativa "Sicurezza e cittadinanza" per mezzo delle attività seguenti:

- a) identificazione e valutazione delle vulnerabilità delle infrastrutture critiche (compresi i sistemi globali di navigazione e i mercati finanziari); miglioramento degli strumenti per la lotta contro le frodi ai danni del bilancio dell'Unione e per la sorveglianza marittima; valutazione del rendimento operativo delle tecnologie relative all'identità personale ("identità digitale");
- b) potenziamento della capacità dell'Unione di ridurre i rischi di calamità e di gestire le catastrofi naturali e imputabili all'uomo, soprattutto con la messa in atto di sistemi informatici globali di allerta precoce per rischi multipli e di gestione dei rischi tramite l'utilizzo di tecnologie di osservazione della Terra;
- c) offerta di strumenti per la valutazione e la gestione delle sfide alla sicurezza globale come il terrorismo e la non proliferazione (chimica, biologica, radiologica e nucleare – nel programma Euratom) e le minacce poste dall'instabilità sociale e politica e dalle malattie trasmissibili. Tra i nuovi ambiti da affrontare figurano la vulnerabilità e la resilienza alle minacce emergenti o ibride, ossia l'accessibilità delle materie prime, la pirateria, la scarsità delle risorse e la concorrenza per utilizzarle, così come gli effetti dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle catastrofi naturali.

4. ASPETTI SPECIFICI LEGATI ALL'ATTUAZIONE

Come previsto dalle priorità della strategia "Europa globale", il JRC rafforzerà la cooperazione scientifica con importanti organizzazioni internazionali e paesi terzi (organizzazioni dell'ONU, OCSE, Stati Uniti d'America, Giappone, Russia, Cina, Brasile, India) in settori caratterizzati da una forte connotazione globale, come i cambiamenti climatici, la sicurezza degli alimenti o le nanotecnologie. ***Tale cooperazione sarà strettamente coordinata con le attività di cooperazione internazionale dell'Unione e degli Stati membri.***

Per offrire un supporto migliore all'elaborazione delle politiche, il JRC svilupperà ulteriormente la propria capacità di svolgere analisi e di proporre opzioni strategiche multisetoriali nonché di condurre le relative valutazioni di impatto. Tale capacità sarà sostenuta in particolare rafforzando:

- a) la modellizzazione nei settori chiave (come energia e trasporti, agricoltura, clima, ambiente, economia). L'accento verrà posto su modelli settoriali e integrati (per valutazioni della sostenibilità) e comprenderà aspetti tecnico-scientifici ed economici;
- b) studi di anticipazione che forniranno analisi delle tendenze e degli eventi in ambito scientifico, tecnologico e sociale e di come questi elementi possano ripercuotersi sulle politiche pubbliche, influenzare l'innovazione e rafforzare la competitività e la crescita sostenibile. Ciò consentirebbe al JRC di richiamare l'attenzione su questioni che possono richiedere interventi futuri a livello di politiche e anticipare le esigenze dei clienti.

Il JRC rafforzerà il suo sostegno al processo di normalizzazione e di promozione degli standard in quanto componente orizzontale a sostegno della competitività europea. Saranno comprese attività di ricerca prenormativa, sviluppo dei materiali e delle misure di riferimento e armonizzazione delle metodologie. Sono stati individuati cinque settori centrali (energia, trasporti, agenda digitale, sicurezza e protezione (anche in ambito nucleare nel programma Euratom), tutela dei consumatori). Il JRC continuerà inoltre a promuovere la diffusione dei risultati conseguiti e a fornire sostegno in materia di gestione dei diritti di proprietà intellettuale alle istituzioni e agli organi dell'Unione.

Il JRC creerà competenze nel settore delle scienze comportamentali per migliorare l'efficacia della regolamentazione, a sostegno delle attività in ambiti specifici come la nutrizione, l'efficienza energetica e le politiche di prodotto.

La ricerca socioeconomica sarà integrata in settori pertinenti come l'agenda digitale, la produzione e il consumo sostenibili e la sanità pubblica.

Al fine di adempiere alla propria missione in quanto centro di riferimento per l'Unione e per continuare a svolgere un ruolo fondamentale nel SER, nonché per entrare in nuovi campi di ricerca, è fondamentale che il JRC disponga di infrastrutture all'avanguardia. Il JRC porterà avanti il programma di rinnovo e ristrutturazione per garantire il rispetto delle norme applicabili in materia di ambiente e di sicurezza e protezione e investirà in infrastrutture scientifiche, compreso lo sviluppo di piattaforme di modellizzazione, strutture destinate a nuovi ambiti come i test genetici e così via. Tali investimenti saranno realizzati in stretto coordinamento con la tabella di marcia del Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI) e tenendo conto delle strutture esistenti negli Stati membri.

ALLEGATO II

Indicatori di prestazione

La seguente tabella specifica per gli obiettivi specifici di Orizzonte 2020 un numero ■ di indicatori chiave, *passibili di perfezionamento nel corso dell'attuazione di Orizzonte 2020*, per valutare i risultati e gli impatti.

1. PARTE I. PRIORITÀ "ECCELLENZA SCIENTIFICA"

Indicatori per gli obiettivi specifici:

Consiglio europeo della ricerca

- Quota di pubblicazioni derivanti da progetti finanziati dal CER che rientrano tra l'1% più frequentemente citato *per settore scientifico*

Tecnologie future ed emergenti

- Pubblicazioni su riviste ad elevato impatto oggetto di esame inter pares
- Domande di brevetto *e brevetti rilasciati* nel settore delle tecnologie future ed emergenti

Azioni Marie *Skłodowska*-Curie in materia di competenze, formazione e sviluppo della carriera

- Circolazione intersettoriale e transnazionale di ricercatori, ivi compresi i dottorandi

Infrastrutture di ricerca europee (comprese le e-Infrastrutture)

- *Numero di ricercatori che hanno accesso alle* infrastrutture di ricerca ■ attraverso il sostegno dell'Unione

2. PARTE II. PRIORITÀ "LEADERSHIP INDUSTRIALE"

Indicatori per gli obiettivi specifici:

Leadership nel settore delle tecnologie abilitanti e industriali (TIC, nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie, fabbricazione avanzata e spazio)

- Domande di brevetto *e brevetti rilasciati* nelle varie tecnologie abilitanti e industriali
- ***Quota di imprese partecipanti che introducono innovazioni costituenti novità per l'impresa o il mercato (periodo del progetto più tre anni)***
- ***Numero di pubblicazioni congiunte pubblico-privato***

Accesso al capitale di rischio

- Investimenti complessivi mobilitati sotto forma di finanziamenti mediante cessione di crediti e investimenti in capitale di rischio
- ***Numero delle organizzazioni finanziate e importo dei finanziamenti privati incentivati***

Innovazione nelle PMI

- Quota di PMI partecipanti che introducono innovazioni che costituiscono novità per l'impresa o il mercato (periodo del progetto più tre anni)
- ***Crescita e creazione di posti di lavoro nelle PMI partecipanti;***

3. PARTE III. PRIORITÀ "SFIDE PER LA SOCIETÀ"

Indicatori per gli obiettivi specifici:

Per tutte le sfide per la società:

- Pubblicazioni oggetto di valutazione *inter pares* su riviste ad elevato impatto nel settore delle varie "Sfide per la società"
- Domande di brevetto *e brevetti rilasciati* nel settore delle diverse sfide per la società
- Numero di *prototipi e attività di prova*
- *Numero di pubblicazioni congiunte pubblico-privato*

Inoltre, per ciascuna delle sfide, i progressi sono valutati tenendo presente il contributo agli obiettivi specifici illustrati nell'allegato I del regolamento (UE) n. XX/2012 [Orizzonte 2020].

4. PARTE IV. AZIONI DIRETTE NON NUCLEARI DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA

Indicatori per gli obiettivi specifici:

- Numero di occorrenze di impatti specifici concreti sulle politiche europee derivanti dall'assistenza scientifica e tecnica fornita dal Centro comune di ricerca
- Numero di pubblicazioni *oggetto di valutazione inter pares su riviste a elevato impatto*

ALLEGATO III

Controllo

La Commissione controllerà l'attuazione di Orizzonte 2020 e in particolare quanto segue:

- 1. Contributo alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca*
- 2. Ampliamento della partecipazione*
- 3. Partecipazione delle PMI*
- 4. Scienze sociali e umane*
- 5. Scienza e Società*
- 6. Genere*
- 7. Cooperazione internazionale*
- 8. Sviluppo sostenibile e cambiamento climatico, comprese informazioni riguardanti le spese connesse al cambiamento climatico*
- 9. Ciclo scoperta-commercializzazione*
- 10. Agenda digitale*
- 11. Partecipazione del settore privato*
- 12. Finanziamento di partenariati pubblico-pubblico e pubblico-privato*
- 13. Comunicazione e diffusione*
- 14. Caratteristiche della partecipazione di esperti indipendenti*

ALLEGATO IV

Informazioni che la Commissione è tenuta a fornire a norma dell'articolo 8 bis, paragrafo 2

1. *Informazioni su singoli progetti, che consentano il monitoraggio dell'intero iter di ciascuna proposta, riguardanti in particolare:*
 - *le proposte presentate,*
 - *i risultati della valutazione di ciascuna proposta,*
 - *le convenzioni di sovvenzione,*
 - *i progetti completati.*
2. *Informazioni sull'esito di ciascun bando e di ciascuna attuazione dei progetti, riguardanti in particolare:*
 - *i risultati di ciascun bando,*
 - *i risultati dei negoziati sulle convenzioni di sovvenzione,*
 - *l'attuazione dei progetti, compresi dati sui pagamenti e sui risultati dei progetti.*
3. *Informazioni sull'attuazione del programma, comprese informazioni pertinenti relative al programma quadro, al programma specifico, a ciascun tema e al JRC, nonché alle sinergie con altri pertinenti programmi dell'Unione.*
4. *Informazioni sull'esecuzione del bilancio Orizzonte 2020, comprese informazioni su impegni e pagamenti per iniziative di cui agli articoli 185 e 187.*

ALLEGATO V

Configurazioni del comitato di programma

Elenco di configurazioni¹ del comitato di programma Orizzonte 2020 conformemente all'articolo 9, paragrafo 1 bis:

- 1. Configurazione strategica: Visione strategica d'insieme della realizzazione dell'intero programma, coerenza tra le diverse parti del programma e le questioni trasversali tra cui "Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione" e "Scienza con e per la società".**

Parte I – Eccellenza scientifica:

- 2. Consiglio europeo della ricerca (CER), tecnologie future ed emergenti (TEF) e azioni Marie Skłodowska-Curie**
- 3. Infrastrutture di ricerca**

Parte II – Leadership industriale:

- 4. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)**
- 5. Nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie, fabbricazione e trasformazione avanzate**
- 6. Spazio**
- 7. PMI e accesso al capitale di rischio**

Parte III – Sfide per la società:

- 8. Salute, evoluzione demografica e benessere**
- 9. Sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili, ricerca marina, marittima e sulle acque interne e bioeconomia**

¹ Per facilitare l'esecuzione del programma, per ciascuna riunione del comitato di programma stabilita nell'ordine del giorno, la Commissione rimborsa, conformemente a quanto da essa stabilito, le spese di un rappresentante per Stato membro nonché di un esperto/consulente per Stato membro per i punti dell'ordine del giorno per i quali uno Stato membro richiede una competenza specifica.

10. *Energia sicura, pulita ed efficiente*
11. *Trasporti intelligenti, ecologici e integrati*
12. *Azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime*
13. *L'Europa in un mondo che cambia – società inclusive, innovative e riflessive*
14. *Società sicure – proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini*

P7_TA-PROV(2013)0505

Statistiche europee *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 novembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee (COM(2012)0167 – C7-0101/2012 – 2012/0084(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0167),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0101/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere motivato presentato, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Congresso dei deputati e dal Senato spagnoli nonché dal Consiglio Federale dell'Austria i, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere della Banca centrale europea del 6 novembre 2012¹,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0436/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 374 del 4.12.2012, pag. 2.

P7_TC1-COD(2012)0084

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 novembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

[Emendamento 43]

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

¹ GU C 374 del 4.12.2012, pag. 2.

² Posizione del Parlamento europeo del 21 novembre 2013.

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema statistico europeo (SSE), come partenariato, ha in generale consolidato con successo le sue attività volte a garantire lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee di alta qualità, *regolate e affidabili*, anche migliorando la propria governance.
- (2) Sono state però individuate di recente *delle* carenze, in particolare per quanto riguarda il quadro della gestione della qualità statistica. *Tali carenze hanno permesso di sottolineare la necessità di garantire l'indipendenza delle autorità statistiche da eventuali pressioni politiche a livello nazionale e unionale.*
- (3) La Commissione ha proposto misure per ovviare a tali carenze *e rafforzare la governance del SSE* nella sua comunicazione del 15 aprile 2011 dal titolo "Rafforzamento della gestione della qualità delle statistiche europee". In particolare, ha proposto una modifica mirata del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

¹ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

- (4) Nelle sue conclusioni del 20 giugno 2011, il Consiglio ha accolto con favore l'iniziativa della Commissione e ha sottolineato l'importanza di continuare a migliorare la governance e l'efficienza del SSE.
- (5) È inoltre necessario tener conto delle conseguenze per il settore statistico dell'evoluzione recente del quadro della governance economica dell'Unione, in particolare degli aspetti relativi all'indipendenza delle statistiche (trasparenza delle procedure di assunzione e licenziamento, dotazioni di bilancio e fissazione anticipata delle date di pubblicazione) di cui al regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e di quelli relativi al requisito di autonomia funzionale per gli organismi responsabili del monitoraggio dell'applicazione delle norme di bilancio nazionali di cui al regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio².
- (6) ***Gli aspetti relativi all'indipendenza professionale, quali la trasparenza delle procedure di assunzione e licenziamento, le dotazioni di bilancio e la fissazione delle date di pubblicazione, non dovrebbero rimanere limitati alle statistiche prodotte ai fini del sistema di sorveglianza dei bilanci e della procedura per i disavanzi eccessivi, ma dovrebbero valere per tutte le statistiche europee sviluppate, prodotte e diffuse dal SSE.***

¹ Regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 12).

² Regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11).

- (6 bis) Occorre riesaminare periodicamente la qualità delle statistiche europee e la loro importanza ai fini di un processo decisionale fondato su dati oggettivi, anche valutando il valore aggiunto che apportano al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, quale definita nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo "Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", compresi quelli relativi alla crescita, all'occupazione e all'economia sociale. Se del caso, la copertura delle statistiche europee dovrebbe essere adeguata.*
- (7) Inoltre, l'adeguatezza delle risorse attribuite su base annuale o pluriennale e disponibili per rispondere ai fabbisogni statistici è una condizione necessaria per **garantire** l'indipendenza professionale delle autorità statistiche *e l'alta qualità dei dati statistici.*
- (8) A tale scopo, è necessario rafforzare l'indipendenza professionale delle autorità statistiche, **garantire** standard minimi **applicabili in tutta l'Unione e fornire garanzie specifiche ai** direttori degli istituti nazionali di statistica (INS) ■ in termini di esecuzione dei lavori statistici, gestione organizzativa e assegnazione delle risorse. **Le procedure di assunzione dei direttori degli INS dovrebbero essere trasparenti e fondarsi unicamente su criteri professionali, nel rispetto delle pari opportunità e, in particolare, dell'equilibrio di genere. A tal fine, è anche necessario che i parlamenti nazionali partecipino pienamente a tale processo e, se del caso, promuovano conformemente al diritto nazionale l'indipendenza dei produttori di statistiche e incrementino la responsabilità democratica della politica statistica.**

- (8 bis) Se, da un lato, le statistiche europee per essere credibili richiedono una forte indipendenza professionale degli statistici, dall'altro esse dovrebbero rispondere alle esigenze politiche e fornire un sostegno statistico alle nuove iniziative politiche a livello nazionale e unionale.*
- (8 ter) È necessario consolidare e garantire l'indipendenza di Eurostat attraverso uno scrutinio parlamentare e un controllo efficaci.*
- (9) Inoltre, dovrebbe essere chiarita la portata del ruolo di coordinamento già attribuito agli INS *per le statistiche europee prodotte mediante il SSE*, in modo da ottenere, *a livello nazionale*, un più efficiente coordinamento delle attività statistiche *all'interno del SSE*, compresa la gestione della qualità, *tenendo al contempo in debita considerazione i lavori statistici eseguiti dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC)*. *Il coordinamento e la cooperazione in corso tra gli INS ed Eurostat svolgono anch'essi un ruolo importante per coordinare in modo efficiente le attività statistiche all'interno del SSE. La separazione istituzionale del SEBC e l'indipendenza delle banche centrali dovrebbero essere rispettate nello sviluppo, nella produzione e nella diffusione delle statistiche europee nel quadro della rispettiva struttura di governance e dei rispettivi programmi di lavoro statistici del SSE e del SEBC.*

- (10) Per ridurre l'onere per le autorità statistiche e per i rispondenti, occorre che gli INS e le altre autorità nazionali possano accedere immediatamente e gratuitamente ai registri amministrativi, anche elettronici, per utilizzarli e integrarli nelle statistiche.
- (10 bis) Le statistiche europee dovrebbero essere facilmente comparabili e accessibili ed essere aggiornate tempestivamente e a intervalli regolari, in modo da garantire che le politiche e le iniziative di finanziamento dell'Unione tengano pienamente conto della realtà europea, in particolare per quanto riguarda le conseguenze della crisi economica.*
- (11) Gli INS dovrebbero inoltre essere consultati in una fase iniziale sulla concezione di nuovi registri amministrativi che possano fornire dati a fini statistici e sui programmi di modifica o di cessazione dell'uso di fonti amministrative esistenti. Essi dovrebbero anche ricevere metadati pertinenti dai proprietari dei dati amministrativi e coordinare le attività di standardizzazione riguardanti i registri amministrativi che hanno rilevanza per la produzione di dati statistici.
- (12) La riservatezza dei dati ottenuti a partire da registri amministrativi dovrebbe essere tutelata secondo i principi e gli orientamenti comuni applicabili a tutti i dati riservati utilizzati per la produzione di statistiche europee. Occorre inoltre stabilire *e pubblicare* quadri di valutazione della qualità *e della trasparenza* applicabili a tali dati.

- (12 bis) Tutti gli utilizzatori dovrebbero avere accesso agli stessi dati nello stesso momento e gli embarghi dovrebbero essere rigorosamente rispettati. È opportuno che gli INS fissino le date di pubblicazione dei dati periodici.*
- (13) La qualità delle statistiche europee e la fiducia degli utilizzatori possono essere rafforzate rendendo i governi nazionali responsabili dell'applicazione **rigorosa** del codice delle statistiche europee (il codice). A tale scopo, occorre che un impegno ad assicurare la fiducia nelle statistiche, **assunto in ciascuno Stato membro tenendo conto delle specificità nazionali, includa** impegni specifici del rispettivo governo ad applicare **i principi statistici contenuti nel** codice. **Tale impegno potrebbe comprendere** quadri nazionali di garanzia **dell'alta** qualità, tra cui autovalutazioni, misure migliorative e **meccanismi di monitoraggio**.
- (13 bis) Il sito web della Commissione (Eurostat) dovrebbe consentire un agevole accesso a serie di dati complete e di facile consultazione. Ove possibile, aggiornamenti periodici dovrebbero offrire informazioni su base annua e su base mensile per ciascuno Stato membro.*

- (14) Poiché la produzione di statistiche europee deve basarsi su una pianificazione operativa e finanziaria a lungo termine per garantire un alto grado di indipendenza, è opportuno che il programma statistico europeo copra lo stesso periodo del quadro finanziario pluriennale.
- (15) Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Consiglio conferisce alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda alcune disposizioni del regolamento stesso ***conformemente alla decisione del Consiglio 1999/468/CE¹***. In conseguenza dell'entrata in vigore del ***regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio² che abroga la decisione 1999/468/CE***, le competenze conferite alla Commissione **■** dovrebbero essere allineate ***al nuovo quadro giuridico ed essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011. La Commissione dovrebbe garantire che gli atti di esecuzione non comportino un considerevole onere amministrativo aggiuntivo per gli Stati membri o per le unità rispondenti.***
-

¹ *Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).*

² *Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).*

(19) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, secondo il principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(20) È stato consultato il comitato del sistema statistico europeo.

(20 bis) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 223/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 223/2009

Il regolamento (CE) n. 223/2009 è così modificato:

(1) all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- "a) 'indipendenza professionale': le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo indipendente, in particolare per quanto riguarda la scelta delle tecniche, delle definizioni, delle metodologie e delle fonti da utilizzare, nonché il calendario e il contenuto di tutte le forme di diffusione; ***l'esecuzione di tali lavori deve essere esente*** da qualsiasi pressione esercitata da gruppi politici o di interesse o da autorità dell'Unione o nazionali;"
- (2) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- "1. L'autorità statistica nazionale designata da ciascuno Stato membro quale organo avente la responsabilità del coordinamento di tutte le attività ■ connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee ***a livello nazionale in base al presente regolamento*** (INS) funge a questo riguardo da interlocutore unico della Commissione (Eurostat) per le questioni statistiche.

La responsabilità di coordinamento dell'INS copre tutte le altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee ***prodotte a norma del presente regolamento da tutte le altre autorità nazionali che partecipano al SSE***. L'INS, in particolare, è responsabile a livello nazionale del coordinamento della programmazione e del reporting statistici, del monitoraggio della qualità, ***della chiarezza*** della metodologia, della trasmissione dei dati e della comunicazione sulle azioni statistiche del SSE. ***L'INS e la relativa banca centrale nazionale (BCN), in qualità di membro del SEBC che attua i programmi di lavoro statistici del citato sistema, cooperano nelle questioni connesse alle statistiche europee e comuni al SEE e al SEBC, onde garantire la produzione di statistiche europee complete e coerenti mediante il SEE e il SEBC nelle rispettive sfere di competenza.***”;

(3) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 5 bis

Direttori degli INS ***e direttori statistici delle altre autorità nazionali***

1. All'interno del rispettivo sistema statistico nazionale, ***gli Stati membri garantiscono l'indipendenza professionale dei funzionari responsabili dei compiti di cui al presente regolamento.*** ■

2. ***A tale fine, i direttori degli INS:***
 - a) ***sono i soli responsabili delle decisioni relative ai processi, ai metodi, agli standard e alle procedure statistici e al contenuto e al calendario dei comunicati e delle pubblicazioni per le statistiche sviluppate, prodotte e diffuse dal rispettivo INS;***
 - b) ***sono abilitati a decidere su tutte le questioni riguardanti la gestione interna del rispettivo INS;***
 - c) ***agiscono in modo indipendente nell'esecuzione dei lavori statistici, senza chiedere né accettare istruzioni da alcun governo o da istituzioni, organismi, uffici o enti;***
 - d) ***sono responsabili delle attività statistiche e dell'esecuzione del bilancio del rispettivo INS;***
 - e) ***pubblicano una relazione annuale e, ove opportuno, formulano osservazioni sulle questioni di bilancio relative alle attività statistiche dell'INS;***

- f) coordinano le attività statistiche di tutte le autorità nazionali che contribuiscono allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee, come disposto all'articolo 5;*
 - g) ove necessario, elaborano orientamenti nazionali volti a garantire la qualità dello sviluppo, della produzione e della diffusione di tutte le statistiche europee nell'ambito del rispettivo sistema statistico nazionale e sono responsabili del rispetto di tali orientamenti all'interno dell'INS; nonché*
 - h) rappresentano il rispettivo sistema statistico nazionale all'interno del SSE.*
3. *Gli Stati membri provvedono affinché le altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee espletino tali compiti in conformità degli orientamenti nazionali elaborati dal direttore dell'INS.*
4. *Le procedure di assunzione, trasferimento e licenziamento dei direttori degli INS e, se del caso, dei direttori statistici delle altre autorità nazionali che producono statistiche europee sono trasparenti e si fondano unicamente su criteri professionali e non su considerazioni politiche. Garantiscono il rispetto del principio delle pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere. In caso di licenziamento del direttore di un INS viene fornita una motivazione dettagliata. Le procedure sono rese pubbliche.*

4 bis. Gli Stati membri possono istituire un organismo nazionale preposto a garantire l'indipendenza professionale dei produttori di statistiche europee nel proprio territorio. I direttori degli INS e, se del caso, i direttori statistici delle altre autorità nazionali che producono statistiche europee possono consultare tali organismi. Le procedure di assunzione, trasferimento e licenziamento dei membri di tali organismi sono trasparenti e fondate unicamente su criteri professionali e non su considerazioni politiche."

(4) all'articolo 6, *i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:*

"2. A livello dell'Unione, la Commissione (Eurostat) agisce in piena indipendenza per assicurare la produzione di statistiche europee secondo principi statistici e norme stabiliti, *mediante la collaborazione e il coordinamento con gli INS.* ■

3. *Fatto salvo l'articolo 5 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (statuto SEBC), la Commissione (Eurostat) coordina le attività statistiche delle istituzioni e degli organismi dell'Unione, in particolare allo scopo di garantire la coerenza e la qualità dei dati e di ridurre al minimo l'onere di segnalazione. A tal fine la Commissione (Eurostat) può invitare qualsiasi istituzione o organismo dell'Unione a consultarla o a collaborare con essa nello sviluppo di metodi e sistemi a fini statistici nell'ambito delle rispettive sfere di competenza. Le istituzioni o gli organismi che intendano produrre statistiche consultano la Commissione (Eurostat) e tengono conto di qualsiasi raccomandazione che questa possa esprimere al riguardo.*";

(4 bis) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 6 bis

Direttore generale della Commissione (Eurostat)

1. *L'ufficio statistico della Commissione (Eurostat) è posto sotto la direzione di un direttore generale nominato dalla Commissione, con mandato non rinnovabile della durata di sette anni, secondo la procedura di cui al paragrafo 2.*

2. *La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, almeno sei mesi prima della fine del mandato del direttore generale in carica, un invito a presentare candidature. Le procedure di assunzione, trasferimento e licenziamento del direttore generale garantiscono il rispetto del principio delle pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere. Esse sono trasparenti e fondate unicamente su criteri professionali e non su considerazioni politiche. La Commissione nomina il direttore generale previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio.*

3. *Il direttore generale è il solo responsabile delle decisioni relative ai processi, ai metodi, agli standard e alle procedure statistici nonché al contenuto e al calendario dei comunicati e delle pubblicazioni per tutte le statistiche prodotte dalla Commissione (Eurostat). Egli è abilitato a decidere su tutte le questioni riguardanti la gestione interna della Commissione (Eurostat). Nell'esercizio di tali funzioni, il direttore generale agisce in modo indipendente e non chiede né accetta istruzioni da alcun governo o da istituzioni, organismi, uffici o agenzie. Se il direttore generale ritiene che un provvedimento adottato dalla Commissione metta in discussione la sua indipendenza, ne informa immediatamente il Parlamento europeo.*

4. *Il direttore generale risponde delle attività statistiche e dell'esecuzione del bilancio della Commissione (Eurostat) e compare ogni anno, nel quadro del Dialogo statistico, dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo per discutere questioni concernenti la governance statistica, la metodologia e l'innovazione statistica e per formulare osservazioni sulle questioni di bilancio relative alle attività statistiche della Commissione (Eurostat).*

5. *Prima di imporre eventuali misure disciplinari al direttore generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo. L'applicazione di una misura disciplinare al direttore generale è oggetto di una decisione motivata, che è trasmessa, per conoscenza, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato consultivo europeo per la governance statistica.*";
- (5) all'articolo 11, *sono aggiunti i seguenti paragrafi:*
- "3. Gli Stati membri e la Commissione adottano ■ le misure necessarie ad applicare i principi statistici quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento al fine di mantenere la fiducia nelle ■ statistiche europee. Tali principi sono descritti dettagliatamente nel codice.
- 3 bis. *Inoltre, l'impegno ad assicurare la fiducia nelle statistiche (l'impegno) mira a garantire la fiducia del pubblico nelle statistiche europee e a compiere progressi nell'attuazione dei principi statistici contenuti nel codice, facendo sì che gli Stati membri e la Commissione partecipino all'assunzione di impegni politici specifici verso una fiducia generale nelle statistiche, inclusa una sintesi per i cittadini, con i mezzi appropriati, e pubblichino tali impegni sui rispettivi siti web.*

3 ter. Gli impegni sono regolarmente monitorati dalla Commissione sulla base di relazioni annuali trasmesse dagli Stati membri.

In caso di mancata pubblicazione di un impegno entro ...^{}, lo Stato membro trasmette alla Commissione e pubblica una relazione intermedia sull'attuazione del codice e, se del caso, sugli sforzi profusi verso l'assunzione di un impegno.*

*Entro il ...^{**}, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sugli impegni pubblicati e, se del caso, sulle relazioni intermedie.*

^{*} *GU inserire la data: tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento (COD 2012/0084).*

^{**} *GU inserire la data: tre anni e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento (COD 2012/0084).*

3 quater. *Gli impegni assunti dalla Commissione (Eurostat) sono regolarmente monitorati dall'ESGAB sulla base di una relazione annuale trasmessa dalla Commissione. Entro il ...*, l'ESGAB riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione di tali impegni.*”;

(6) **l'articolo 12 ■ è così modificato:**

a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Requisiti specifici di qualità, quali valori target e standard minimi per la produzione di statistiche, possono essere stabiliti **anche** nella legislazione settoriale.

Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione dei criteri di qualità di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai dati oggetto di legislazioni settoriali in campi statistici specifici, la Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità contemplate dalla legislazione settoriale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

* **GU inserire la data: tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento (COD 2012/0084).**

3. *Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati trasmessi, incluse le eventuali preoccupazioni sulla loro esattezza. La Commissione valuta la qualità dei dati trasmessi, in base ad un'analisi adeguata, nonché elabora e pubblica relazioni e comunicazioni sulla qualità delle statistiche europee."*;

b) *sono inseriti i paragrafi seguenti:*

"3 bis. A fini di trasparenza, la Commissione (Eurostat), ove opportuno, rende pubblica la sua valutazione sulla qualità dei contributi nazionali alle statistiche europee.

3 ter. Se la legislazione settoriale prevede ammende per gli Stati membri che riportano dati statistici inesatti, la Commissione può, in conformità dei trattati e di tale legislazione, avviare e svolgere le necessarie indagini, incluse, se del caso, ispezioni in loco, per accertare se tali inesattezze siano gravi e intenzionali o dovute a negligenza grave. La Commissione può richiedere allo Stato membro oggetto dell'indagine di fornire le informazioni pertinenti.

3 quater. Se ritiene che uno Stato membro non abbia adempiuto ai propri obblighi derivanti dal presente regolamento o dalla legislazione settoriale applicabile per quanto riguarda la rappresentazione dei dati statistici, la Commissione opera in conformità dell'articolo 258 del TFUE.”;

(7) all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il programma statistico europeo definisce il quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, nonché i principali settori e gli obiettivi delle azioni previste per un periodo corrispondente a quello del quadro finanziario pluriennale. Esso è adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Il suo impatto e il suo rapporto costi-benefici sono valutati con la partecipazione di esperti indipendenti.”;

(7 bis) all'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, adottare un'azione statistica diretta temporanea, a condizione che:

- a) *l'azione non preveda una rilevazione dei dati che copra più di tre anni di riferimento;*
- b) *i dati siano già disponibili o accessibili presso gli INS o le altre autorità nazionali competenti, oppure possano essere ottenuti direttamente, utilizzando campioni appropriati per l'osservazione della popolazione statistica a livello europeo con un adeguato coordinamento con gli INS o le altre autorità nazionali; nonché*
- c) *l'Unione fornisca contributi finanziari agli INS e alle altre autorità nazionali per la copertura dei costi marginali da essi sostenuti, in conformità del regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.*

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2. ";

¹ *Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).*

(7 ter) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Articolo 17

Programma di lavoro annuale

Entro il 30 aprile di ogni anno, la Commissione trasmette al comitato del SSE il suo programma di lavoro per l'anno successivo.

Nell'elaborazione del programma di lavoro, la Commissione garantisce la fissazione di priorità efficaci compresa la revisione, il reporting delle priorità statistiche e lo stanziamento delle risorse finanziarie. La Commissione tiene nella massima considerazione le osservazioni del comitato del SSE. Il programma di lavoro si basa sul programma statistico europeo e precisa, in particolare:

a) le azioni che la Commissione ritiene prioritarie, tenuto conto delle esigenze politiche dell'Unione, dei vincoli finanziari nazionali e unionali e dell'onere di risposta;

b) le iniziative relative al riesame delle priorità, comprese le priorità negative, e alla riduzione dell'onere per i fornitori di dati e per i produttori di statistiche; nonché

c) le procedure e gli eventuali strumenti giuridici previsti dalla Commissione per l'attuazione del programma di lavoro.";

(8) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 17 bis

Registri amministrativi: accesso, uso e integrazione

1. Al fine di ridurre l'onere per i rispondenti, gli INS, le altre autorità nazionali di cui all'articolo 4 e la Commissione (Eurostat) hanno il diritto di accedere immediatamente e gratuitamente a tutti i registri amministrativi per utilizzarli e integrarli nelle statistiche, nella misura necessaria per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee *prodotte a norma del presente regolamento*.

2. Gli INS e la Commissione (Eurostat) sono consultati e partecipano alla progettazione iniziale, allo sviluppo successivo e alla cessazione dell'uso dei registri amministrativi istituiti e gestiti da altri organismi, facilitando così l'ulteriore uso di tali registri *ai fini della produzione di statistiche europee*. Essi sono *invitati a partecipare alle* attività di standardizzazione per quanto riguarda i registri amministrativi rilevanti per la produzione di *statistiche europee*.
3. *Fatti salvi lo statuto SEBC e l'indipendenza delle banche centrali*, l'accesso e la partecipazione degli INS, delle altre autorità nazionali e della Commissione (Eurostat) previsti ai paragrafi 1 e 2 sono limitati ai registri amministrativi dei rispettivi sistemi di amministrazione pubblica.
4. *I registri amministrativi messi a disposizione degli INS, delle altre autorità nazionali e della Commissione (Eurostat) dai rispettivi proprietari ai fini di un loro utilizzo per produrre statistiche europee sono accompagnati dai pertinenti metadati*.
5. Gli INS e i proprietari dei registri amministrativi istituiscono i necessari meccanismi di cooperazione.";

(8 bis) all'articolo 20, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Gli INS, le altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) adottano tutte le misure necessarie per garantire l'armonizzazione dei principi e degli orientamenti riguardo alla protezione fisica e logica dei dati riservati. La Commissione garantisce tale armonizzazione mediante atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.";

(9) all'articolo 23, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Le modalità, le norme e le condizioni di accesso a livello dell'Unione sono stabilite secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.";

(10) l'articolo 24 è soppresso;

(10 bis) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

"Articolo 26

Violazione del segreto statistico

Gli Stati membri e la Commissione adottano appropriate misure per impedire e sanzionare qualsiasi violazione del segreto statistico. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.";

█
(12) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Articolo 27

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

* Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione."

Articolo 2
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

P7_TA-PROV(2013)0506

Programma per il cambiamento e l'innovazione sociale *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 novembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale (COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0609),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 46, lettera d), l'articolo 149, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera a) e l'articolo 175, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0318/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 febbraio 2012¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 3 maggio 2012²,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 10 luglio 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0241/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla

¹ GU C 143 del 22.5.2012, pag. 88.

² GU C 225 del 27.7.2012, pag. 167.

Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2011)0270

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 novembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma dell'Unione europea per *l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 46, lettera d), l'articolo 149, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 175, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,

¹ GU C 143 del 22.5.2012, pag. 88.

² GU C 225 del 27.7.2012, pag. 167.

³ Posizione del Parlamento europeo del 21 novembre 2013.

considerando quanto segue:

- (1) In linea con le indicazioni della comunicazione della Commissione del 29 giugno 2011 dal titolo "Un bilancio per la strategia Europa 2020", che raccomanda di razionalizzare e semplificare gli strumenti di finanziamento dell'Unione incentrandoli sul valore aggiunto per l'Unione e sui loro effetti e risultati, il presente regolamento istituisce un programma dell'Unione europea per *l'occupazione* e l'innovazione sociale ("programma") che prosegue e sviluppa le attività svolte sulla base della decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio², della decisione 2012/733/UE di esecuzione ■ della Commissione ■³ e della decisione n. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale ("strumento").

¹ Decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress (GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1).

² Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1).

³ Decisione 2012/733/UE di esecuzione della Commissione, del 26 novembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la compensazione delle domande e delle offerte di lavoro e la ricostituzione della rete EURES (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 21).

⁴ Decisione n. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 1).

- (2) Il 17 giugno 2010 il Consiglio europeo ha approvato la proposta della Commissione per una strategia Europa 2020 per l'occupazione e una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ("Europa 2020"), che prevede cinque obiettivi principali (compresi quelli che riguardano l'occupazione, la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale e l'istruzione, rispettivamente) e sette iniziative faro, e che costituisce quindi un quadro politico coerente per il prossimo decennio. Il Consiglio europeo si è pronunciato per una piena mobilitazione degli strumenti e delle politiche dell'Unione a sostegno del raggiungimento degli obiettivi comuni e ha invitato gli Stati membri a intensificare l'azione coordinata.
- (3) Il 21 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato, a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (*TFUE*), orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione che, insieme agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione adottati a norma dell'articolo 121 *TFUE*, comprendono gli orientamenti integrati di Europa 2020. Il programma dovrebbe contribuire *al raggiungimento degli obiettivi* di Europa 2020, in particolare *quelli relativi alla riduzione della povertà e all'occupazione definiti negli orientamenti sull'occupazione. A tal fine è opportuno che il programma sostenga la* realizzazione delle iniziative faro, in particolare per quanto riguarda la "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale", "Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro" e "Youth on the move", *nonché il pacchetto per l'occupazione giovanile.*

- (4) Le iniziative faro di Europa 2020 intitolate "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale" e "Unione dell'innovazione" individuano nell'innovazione sociale uno strumento di grande efficacia per affrontare le sfide sociali poste dall'invecchiamento della popolazione, dalla povertà, dalla disoccupazione, dalle nuove forme di lavoro e dai nuovi stili di vita e dalle aspettative dei cittadini in fatto di giustizia sociale, istruzione e assistenza sanitaria. Il programma dovrebbe sostenere le azioni dirette ad accelerare l'innovazione sociale ***per rispondere alle esigenze sociali non soddisfatte o insufficientemente soddisfatte, relativamente alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, alla promozione di un alto livello di occupazione sostenibile e di qualità, alla garanzia di adeguata protezione sociale a prevenzione della povertà e al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'accesso alla formazione per le persone vulnerabili***, tenendo nel dovuto conto il ruolo degli enti regionali e locali. ■ Il programma dovrebbe inoltre fungere da catalizzatore di partenariati e reti transnazionali tra operatori pubblici, privati e del terzo settore nonché favorire il loro coinvolgimento nella definizione e nell'attuazione di nuovi modi per affrontare le esigenze e le sfide sociali pressanti.

- (5) *In particolare, il programma dovrebbe contribuire a individuare e analizzare soluzioni innovative e a intensificare la loro attuazione pratica attraverso la sperimentazione di politiche sociali per aiutare gli Stati membri, laddove necessario, a rendere più efficienti i mercati del lavoro e a migliorare ulteriormente le politiche di protezione e inclusione sociale. La sperimentazione di politiche sociali consiste nel testare sul campo le innovazioni sociali, secondo un approccio per progetto, permettendo in tal modo di raccogliere elementi oggettivi sulla fattibilità di tali innovazioni. Dovrebbe essere possibile applicare le idee vincenti su scala più ampia con il sostegno finanziario del Fondo sociale europeo (FSE) e di altre fonti.*
- (6) *È opportuno che il metodo aperto di coordinamento, avendo dimostrato la sua flessibilità ed efficacia operativa negli ambiti della politica sociale ed occupazionale, sia ampiamente utilizzato e benefici in misura maggiore dalle azioni sostenute dal programma.*

- (7) *Il progresso verso lo sviluppo sostenibile sul piano sociale e ambientale in Europa richiede l'anticipazione e lo sviluppo di nuove qualifiche e competenze, il che comporterebbe un miglioramento delle condizioni per la creazione di posti di lavoro, della qualità dell'occupazione e delle condizioni di lavoro, tramite misure di accompagnamento in materia di istruzione, mercato del lavoro e politica sociale relative alla trasformazione delle industrie e dei servizi. Occorre quindi che il programma contribuisca a promuovere la creazione di posti di lavoro "verdi", "bianchi" e nel settore delle TIC, sostenibili e di qualità, nonché ad anticipare e sviluppare nuove qualifiche e competenze per nuovi impieghi sostenibili e di qualità, istituendo una correlazione tra le politiche occupazionali e sociali e quelle industriali e strutturali a sostegno di una transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio. In particolare, il programma dovrebbe fungere da catalizzatore nello studio delle potenzialità in termini di creazione di posti di lavoro racchiuse negli investimenti sociali e "verdi" guidati dal settore pubblico e nelle iniziative locali e regionali a favore dell'occupazione.*
- (8) *Se del caso, il programma dovrebbe tenere conto della dimensione territoriale della disoccupazione, della povertà e dell'esclusione sociale, e in particolare delle crescenti disuguaglianze che esistono all'interno delle regioni e tra di esse, tra le zone rurali e le città nonché all'interno di queste ultime.*

- (9) ***Occorre consolidare la dimensione sociale del mercato interno. Data la necessità di rafforzare la fiducia nel mercato interno, compresa la libera circolazione dei servizi, garantendo il rispetto dei diritti dei lavoratori, occorre assicurare che i rispettivi diritti dei lavoratori e degli imprenditori in materia di libera circolazione siano equiparati in tutta l'Unione.***
- (10) In linea con Europa 2020, il programma dovrebbe perseguire una linea coerente nel promuovere l'occupazione ***sostenibile e di qualità***, così come nel combattere ***e nel prevenire*** l'esclusione sociale e la povertà, ***tenendo conto nel contempo della necessità di rispettare la parità tra uomini e donne***. L'attuazione del programma dovrebbe essere razionalizzata e semplificata, in particolare mediante l'introduzione di una serie di disposizioni comuni relative, tra l'altro, agli obiettivi generali, al monitoraggio e alle modalità di valutazione. È opportuno che il programma ■ si concentri sui ■ progetti con un chiaro valore aggiunto per l'Unione, ***indipendentemente dalla loro dimensione. Onde*** ridurre gli oneri amministrativi, ***occorre che il programma sostenga la creazione e lo sviluppo di reti e partenariati***. Inoltre, si dovrebbe ricorrere maggiormente a opzioni semplificate in materia di costi (finanziamenti di tipo forfettario) in particolare per l'attuazione di programmi di mobilità, ***garantendo nel contempo la trasparenza della procedura***. Il programma dovrebbe avere la funzione di sportello unico per gli operatori della microfinanza ***a livello dell'Unione***, fornendo finanziamenti per ***i microcrediti e l'imprenditoria sociale, facilitando l'accesso ai prestiti e fornendo*** assistenza tecnica. ■

- (11) *Alla luce dei limitati fondi a disposizione del programma e della previa ripartizione di tali fondi tra i diversi assi, dovrebbe essere finanziato in via prioritaria lo sviluppo di strutture dotate di un evidente effetto moltiplicatore, che andranno a beneficio di ulteriori attività e iniziative. Occorre altresì adottare i necessari provvedimenti per evitare ogni possibile sovrapposizione e/o duplice finanziamento con altri fondi o programmi, in particolare con il FSE.*
- (12) È opportuno che l'Unione si doti di prove basate su un'analisi solida al fine di fondare la propria azione nel settore occupazionale e sociale, *prestando una particolare attenzione all'impatto delle crisi economiche e finanziarie*. Una simile base fattuale valorizza l'azione nazionale dandole una dimensione unionale e un termine di confronto per la raccolta dei dati e sviluppando strumenti e metodi statistici e di indicatori comuni, al fine di offrire un quadro completo della situazione nei campi dell'occupazione, della politica sociale e delle condizioni di lavoro nell'Unione e di assicurare una valutazione di alta qualità dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi e delle politiche *al fine, tra l'altro, di conseguire gli obiettivi di Europa 2020.*

- (13) L'Unione europea è in una posizione privilegiata per fornire una piattaforma per gli scambi e il mutuo apprendimento tra gli Stati partecipanti al programma ***in materia di occupazione, protezione sociale e inclusione sociale nonché imprenditoria sociale***. La conoscenza delle politiche applicate in altri paesi e dei loro risultati, ***compresi quelli conseguiti dalla sperimentazione di politiche sociali a livello locale, regionale e nazionale***, estende la gamma delle opzioni di cui possono avvalersi gli attori politici, ***mettendo così in moto nuove iniziative programmatiche***.
- (14) Elementi centrali della politica sociale dell'Unione sono l'instaurazione di standard minimi e il miglioramento costante delle condizioni di lavoro. L'Unione ha un ruolo importante da svolgere ■ nel promuovere l'adattamento del quadro legislativo ■ ai modelli di lavoro in evoluzione e ai nuovi rischi per la salute e la sicurezza, ***tenendo conto dei principi del "lavoro dignitoso" e della "regolamentazione intelligente"***. ***Ha altresì un ruolo importante da svolgere*** nel finanziamento di misure dirette a migliorare il rispetto ***delle norme sul lavoro a norma delle convenzioni ratificate dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e della normativa dell'Unione*** in materia di tutela dei diritti dei lavoratori. ***Ciò è particolarmente vero per le misure volte a sensibilizzare il pubblico (ad esempio mediante un'etichetta sociale), a diffondere informazioni e a promuovere il dibattito sulle principali sfide e questioni programmatiche relative alle condizioni di lavoro, anche tra le parti sociali e gli altri soggetti interessati, nonché a promuovere misure per un equilibrio tra lavoro e vita privata, ad avviare azioni preventive e a promuovere la cultura della prevenzione nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro.***

- (15) *Le parti sociali e le organizzazioni della società civile ■ assolvono un ruolo chiave nella promozione di un'occupazione di qualità e nella lotta all'esclusione sociale, alla povertà e alla disoccupazione. Pertanto, è opportuno, se del caso, coinvolgerle nell'apprendimento reciproco e nello sviluppo, nell'attuazione e nella diffusione delle nuove politiche. Occorre che la Commissione informi le parti sociali e le organizzazioni della società civile dell'Unione sui risultati dell'attuazione del programma e tenga uno scambio di opinioni con esse.*

(16) L'Unione è impegnata a rafforzare la dimensione sociale della globalizzazione *e a lottare contro il dumping sociale*, promuovendo standard di lavoro dignitoso *non solo negli Stati partecipanti al programma, ma anche* sul piano internazionale, direttamente nei confronti dei paesi terzi o indirettamente cooperando con organizzazioni internazionali. Di conseguenza, è necessario sviluppare appropriate relazioni con i paesi terzi non partecipanti al programma per contribuire alla realizzazione dei suoi obiettivi, tenendo conto degli eventuali accordi esistenti tra tali paesi e l'Unione. Ciò può richiedere la partecipazione di rappresentanti dei paesi terzi in questione a eventi di interesse comune (conferenze, laboratori e seminari) che si svolgono in paesi partecipanti al programma. Inoltre, dovrebbe essere sviluppata la cooperazione con le organizzazioni internazionali interessate, in particolare con l'OIL *e altri organismi competenti delle Nazioni Unite*, il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nell'intento di attuare il programma in un modo che tenga conto del ruolo di tali organizzazioni.

- (17) In applicazione degli articoli 45 e 46 *TFUE*, il regolamento (UE) n. 492/2011 stabilisce disposizioni intese a garantire la libera circolazione dei lavoratori *su base non discriminatoria*, instaurando una stretta cooperazione tra *i servizi centrali per l'impiego degli Stati membri* e con la Commissione. EURES, la rete dei servizi europei per l'impiego, dovrebbe promuovere un migliore funzionamento dei mercati del lavoro, facilitando la mobilità *volontaria* transnazionale *e transfrontaliera* dei lavoratori, accrescendo la trasparenza del mercato del lavoro, favorendo l'incontro dell'offerta e della domanda di lavoro e appoggiando attività in materia di *collocamento*, assunzione, servizi di consulenza e orientamento a livello nazionale e transfrontaliero, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi di Europa 2020. *Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati, ove opportuno, a integrare i servizi di EURES, rendendoli disponibili in uno sportello unico.*

- (18) Occorre ampliare l'ambito di applicazione di EURES *affinché includa lo sviluppo e il sostegno dei* programmi mirati di mobilità a livello dell'Unione, *a seguito di inviti a presentare proposte*, per rispondere all'offerta di lavoro dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro. Conformemente all'articolo 47 *TFUE*, tali programmi dovrebbero *sostenere l'agevolazione della* mobilità *volontaria* dei giovani lavoratori *nell'Unione. I programmi mirati di mobilità, come quelli basati sull'azione preparatoria "Il tuo primo lavoro EURES", dovrebbero agevolare l'accesso dei giovani alle opportunità di lavoro e la loro assunzione in un altro Stato membro, nonché incoraggiare i datori di lavoro a creare opportunità di impiego per i giovani lavoratori mobili. Tuttavia i programmi di mobilità non dovrebbero dissuadere l'Unione e gli Stati membri dall'aiutare i giovani a trovare un lavoro nel proprio paese d'origine.*
- (19) *In molte regioni di frontiera i partenariati transfrontalieri EURES svolgono un ruolo importante nell'instaurazione di un autentico mercato europeo del lavoro. Tali partenariati coinvolgono almeno due Stati membri oppure uno Stato membro e un altro paese partecipante. Di conseguenza essi presentano un evidente carattere orizzontale e sono fonte di valore aggiunto per l'Unione. I partenariati transfrontalieri EURES dovrebbero pertanto continuare a essere sostenuti attraverso le attività orizzontali dell'Unione, con la possibilità di essere integrati da risorse nazionali o dal FSE.*

- (20) *La valutazione delle attività EURES dovrebbe tener conto di criteri qualitativi e quantitativi. Poiché la mobilità in uscita da uno Stato membro comporta la mobilità in entrata per un altro e dipende dalla situazione in costante mutamento dei mercati del lavoro e delle relative tendenze di mobilità, occorre che la valutazione non si concentri soltanto sulla mobilità in entrata o in uscita nei singoli Stati membri, ma soprattutto sui dati aggregati a livello dell'Unione. Inoltre, occorre tenere presente che la consulenza non si risolve necessariamente in dati quantificabili in termini di mobilità o di collocamento.*
- (21) Europa 2020, in particolare l'orientamento 7 definito nella decisione 2010/707/UE del Consiglio¹, individua il lavoro autonomo e l'imprenditorialità come fattori decisivi per realizzare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

¹ Decisione 2010/707/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46).

- (22) La mancanza di accesso al credito, *all'equity o al quasi-equity* è uno dei principali ostacoli alla creazione di imprese, in particolare per le persone più lontane dal mercato del lavoro. Occorre intensificare gli sforzi dell'Unione e degli Stati membri in questo ambito al fine di aumentare l'offerta di microfinanziamenti *e l'accesso agli stessi* per far fronte alla domanda di chi più ne ha bisogno, in particolare i disoccupati, *le donne* e le persone vulnerabili che intendono creare o sviluppare una microimpresa, anche su base autonoma, ma non hanno accesso al credito. *Le microimprese rappresentano inoltre la maggioranza delle società di nuova costituzione nell'Unione e pertanto i microcrediti dovrebbero poter costituire uno strumento per aggiungere valore e conseguire risultati concreti in tempi rapidi.* Come primo passo, nel 2010 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno istituito lo strumento. *Occorre migliorare le azioni di comunicazione sulle opportunità di microfinanziamento a livello di Unione e di Stati membri per raggiungere maggiormente coloro che hanno bisogno di tali finanziamenti.*

- (23) *La microfinanza e il sostegno all'imprenditoria sociale dovrebbero raggiungere i potenziali beneficiari e avere un impatto duraturo. Essi dovrebbero contribuire a un elevato livello di occupazione sostenibile e di qualità e fungendo da catalizzatore per le politiche economiche e di sviluppo locale. Onde massimizzare le opportunità di creazione di microimprese redditizie, le azioni nel settore della microfinanza e dell'imprenditoria sociale dovrebbero essere accompagnate da programmi di tutoraggio e formazione e da tutte le informazioni pertinenti, che il finanziatore interessato dovrebbe aggiornare periodicamente e rendere accessibili. A tal fine, è fondamentale garantire un finanziamento adeguato, in particolare mediante il FSE.*
- (24) La disponibilità di microfinanziamenti sul giovane mercato della microfinanza dell'Unione rende necessario il potenziamento della capacità istituzionale degli operatori, in particolare degli organismi di tipo non bancario, in linea con la comunicazione della Commissione del 13 novembre 2007 dal titolo "Iniziativa europea per lo sviluppo del microcredito a sostegno della crescita e dell'occupazione" *e con la relazione della Commissione del 25 luglio 2008 dal titolo "Promozione delle donne innovatrici e dell'imprenditoria al femminile".*

- (25) *L'economia sociale e l'imprenditoria sociale costituiscono parte integrante dell'economia sociale di mercato pluralista europea e svolgono un ruolo importante nel garantire una migliore convergenza sociale in Europa. Esse si fondano sui principi di solidarietà e responsabilità, del primato dell'individuo e degli obiettivi sociali sul capitale, e sulla promozione della responsabilità sociale, della coesione sociale e dell'inclusione sociale. Le imprese sociali possono fungere da motore del cambiamento sociale offrendo soluzioni innovative, promuovendo mercati del lavoro inclusivi e servizi sociali accessibili a tutti. Essi danno quindi un prezioso contributo al conseguimento degli obiettivi di Europa 2020. Il programma dovrebbe migliorare l'accesso delle imprese sociali a diversi tipi di finanziamento fornendo strumenti idonei a soddisfare le loro specifiche esigenze finanziarie durante l'intero ciclo di vita.*

- (26) Per mettere a frutto l'esperienza ***di entità quali il*** gruppo Banca europea per gli investimenti, è opportuno che l'azione della Commissione nel campo della microfinanza e dell'imprenditoria sociale sia attuata indirettamente, affidando a ***tali entità*** i compiti di esecuzione del bilancio, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ("***regolamento finanziario***). L'uso di risorse dell'Unione concentra il sostegno offerto dalle istituzioni finanziarie internazionali e altri investitori, ***crea sinergie tra l'azione degli Stati membri e quella dell'Unione*** e unifica gli approcci. Esso migliora così l'accesso ai finanziamenti ***da parte dei gruppi particolarmente a rischio e dei giovani, nonché il raggio d'azione dei microfinanziamenti per gli stessi. Anche l'accesso ai finanziamenti*** per le microimprese, ivi incluse le imprese indipendenti e le imprese sociali, migliora. Il contributo dell'Unione concorre quindi allo sviluppo del settore delle imprese sociali emergenti e del mercato della microfinanza nell'Unione e favorisce le attività transfrontaliere. ***Occorre che le azioni dell'Unione siano complementari all'utilizzo degli strumenti di microfinanza e imprenditoria sociale da parte degli Stati membri. Le entità incaricate dell'attuazione delle azioni dovrebbero garantirne il valore aggiunto per l'Unione ed evitare le duplicazioni di altri finanziamenti a titolo delle risorse dell'Unione.***
- (27) ***Conformemente a Europa 2020, il programma dovrebbe contribuire ad affrontare il problema urgente della disoccupazione giovanile. È quindi necessario offrire ai giovani un avvenire e la prospettiva di svolgere una funzione chiave nello sviluppo della società e dell'economia in Europa, aspetto particolarmente importante nei periodi di crisi.***

¹ ***Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).***

- (28) *Occorre che il programma evidenzi anche il ruolo particolare e l'importanza delle piccole imprese per quanto riguarda la formazione, le competenze e le conoscenze specializzate tradizionali e garantisca ai giovani l'accesso alla microfinanza. Il programma dovrebbe facilitare lo scambio di migliori prassi tra gli Stati membri e gli altri paesi che partecipano al programma in tutti questi ambiti.*
- (29) *Le azioni previste dal programma dovrebbero sostenere l'attuazione della raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013¹ sull'istituzione di una garanzia per i giovani da parte degli Stati membri e degli operatori del mercato del lavoro. Tale raccomandazione stabilisce che tutti i giovani di età inferiore a 25 anni dovrebbero ricevere un'offerta qualitativamente valida di lavoro, il proseguimento degli studi, un apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale. Il programma dovrebbe facilitare lo scambio delle migliori prassi tra gli Stati membri e gli altri paesi che partecipano al programma in tale ambito.*
- (30) *Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) e all'articolo 8 TFUE, occorre garantire che il programma contribuisca alla promozione della parità tra uomini e donne in tutti i suoi assi e le sue attività, anche attraverso l'integrazione della prospettiva di genere e, all'occorrenza, attraverso azioni specifiche per promuovere l'occupazione e l'inclusione sociale delle donne. Conformemente all'articolo 10 TFUE, il programma dovrebbe garantire che l'attuazione delle sue priorità contribuisca a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. È opportuno che le attività del programma siano monitorate e valutate per stabilire il modo in cui affrontano le questioni relative alla non discriminazione.*

¹ *Raccomandazione del Consiglio, del 22 aprile 2013, sull'istituzione di una garanzia per i giovani (GU C 120 del 26.4.2013, pag. 1).*

- (31) *Il programma Progress per il periodo 2007-2013 include sezioni intitolate "Diversità e lotta contro la discriminazione" e "Parità fra uomini e donne" che dovranno essere confermate e ulteriormente sviluppate nel quadro del programma Diritti, eguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020. Tuttavia è della massima importanza continuare a porre un accento particolare sulle questioni della parità fra uomini e donne e della non discriminazione in tutte le iniziative e le azioni pertinenti coperte dal presente programma, in particolare per quanto riguarda il miglioramento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, le condizioni di lavoro e la promozione di un migliore equilibrio tra la vita professionale e quella privata.*
- (32) Conformemente all'articolo 9 *TFUE e agli obiettivi di Europa 2020*, il programma dovrebbe *contribuire ad assicurare* un elevato livello di occupazione *sostenibile e di qualità, a garantire* un'adeguata protezione sociale e a *lottare* contro *la povertà e* l'esclusione sociale, *e dovrebbe tenere conto delle esigenze connesse con un elevato livello di tutela della salute umana.*

- (33) *Occorre che il programma integri altri programmi dell'Unione, riconoscendo al contempo che ciascuno strumento dovrebbe funzionare secondo le proprie procedure specifiche. Pertanto, gli stessi costi ammissibili non dovrebbero comportare un doppio finanziamento. Al fine di aggiungere valore e ottenere un impatto incisivo attraverso i finanziamenti dell'Unione, è opportuno stabilire strette sinergie tra il programma, altri programmi dell'Unione e i fondi strutturali, in particolare il FSE e l'iniziativa per l'occupazione giovanile. Il programma dovrebbe integrare gli altri programmi e le altre iniziative dell'Unione che sono incentrati sulla lotta alla disoccupazione giovanile.*
- (34) *È opportuno che il programma sia attuato in modo da facilitare il contributo dell'autorità competente o delle autorità competenti di ciascuno Stato membro al raggiungimento degli obiettivi del programma.*
- (35) Per rendere più efficiente la comunicazione al pubblico e rafforzare le sinergie tra le azioni di comunicazione condotte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle attività di informazione e comunicazione nel quadro del programma dovrebbero anche contribuire alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione connesse con gli obiettivi generali del programma **e alla fornitura di informazioni in merito a tali priorità.**
- (36) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del programma,, che costituisce il riferimento privilegiato ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del ... tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria¹ per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio.
- (37) Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere protetti per tutto il ciclo di spesa con misure proporzionate, comprendenti la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni **in conformità del regolamento finanziario.**

¹ GU ... del ..., pag.

(38) *Al fine di dotare il programma di una flessibilità sufficiente a rispondere al mutare delle esigenze e alle corrispondenti priorità programmatiche per tutta la durata dello stesso, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla riassegnazione dei fondi tra gli assi e alle singole sezioni tematiche all'interno degli assi del programma. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.*

(39) *Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.*

¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (40) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I

Disposizioni comuni

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce un programma dell'Unione europea per ***l'occupazione*** e l'innovazione sociale ("programma") che ha lo scopo di contribuire all'attuazione di Europa 2020, compresi i suoi obiettivi prioritari, i suoi orientamenti integrati ***e le sue iniziative faro***, fornendo un sostegno finanziario alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione, per quanto riguarda la promozione di un elevato livello di occupazione ***di qualità e sostenibile***, la garanzia di un'adeguata ***e dignitosa*** protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e la povertà e il miglioramento delle condizioni di lavoro.
2. Il programma è attuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "impresa sociale": un'impresa, ***qualunque sia la sua forma giuridica***, che:
 - a) ***conformemente al suo atto costitutivo, al suo statuto o a qualsiasi altro documento giuridico istitutivo dell'impresa, ha come obiettivo primario la realizzazione di un impatto sociale positivo e misurabile e non finalità lucrative per i proprietari, soci e azionisti, e qualora l'impresa:***
 - i) ***fornisca beni o servizi che producono un elevato rendimento sociale, e/o***
 - ii) ***impieghi un metodo di produzione di beni o servizi che incorpora il proprio obiettivo sociale;***

- b) utilizza i profitti in primo luogo per raggiungere il proprio obiettivo primario e ha procedure e regole predefinite riguardanti qualsiasi distribuzione dei profitti ad azionisti e proprietari che garantiscono che tale distribuzione non pregiudichi l'obiettivo primario; e*
 - c) è gestita in modo imprenditoriale, responsabile e trasparente, in particolare coinvolgendo i lavoratori, i clienti e gli attori interessati dalle sue attività;*
- 2) "microcredito": un prestito dell'importo massimo di 25 000 EUR;
 - 3) "microimpresa": un'impresa, compreso un lavoratore indipendente, che occupa meno di 10 persone e il cui fatturato annuo o bilancio annuo totale non è superiore ai 2 milioni di EUR, secondo la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹;
 - 4) "microfinanza": garanzie, ■ microcrediti, equity e quasi-equity estesi a persone e microimprese *che hanno difficoltà di accesso al credito*;

¹ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

- 5) ***"innovazioni sociali": le innovazioni che hanno sia finalità sia mezzi sociali, e in particolare quelle che fanno riferimento allo sviluppo e all'attuazione di nuove idee (riguardanti prodotti, servizi e modelli) che rispondono a esigenze sociali e, contemporaneamente, creano nuovi rapporti o collaborazioni sociali, fornendo un beneficio alla società e promuovendo la capacità di agire della stessa;***
- 6) ***"sperimentazione di politiche sociali": gli interventi programmatici che offrono una risposta innovativa alle esigenze sociali, attuati su piccola scala e in condizioni che garantiscono la possibilità di misurare tale impatto, prima che siano ripetuti su scala più ampia in caso di risultati convincenti.***

Articolo 3

Struttura del programma

1. Il programma si articola nei tre seguenti assi di complementarità:

- a) l'asse "Progress", che sostiene lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione *degli strumenti e delle politiche* dell'Unione *di cui all'articolo 1 e al pertinente diritto dell'Unione* e *che* promuove l'elaborazione politica, l'innovazione *sociale e il progresso sociale basati* su dati di fatto, in collaborazione con le parti sociali, le organizzazioni della società civile *e gli organismi pubblici e privati*;
- b) l'asse "EURES", che sostiene attività svolte da EURES, ossia i servizi specializzati designati dagli Stati del SEE e dalla Confederazione svizzera, insieme *alle parti sociali, agli altri prestatori di servizi per l'impiego* e ad altre parti interessate, per sviluppare gli scambi e la diffusione di informazioni e altre forme di cooperazione, *quali i partenariati transfrontalieri*, per promuovere la mobilità geografica *volontaria* dei lavoratori *su base equa e per contribuire a un elevato livello di occupazione sostenibile e di qualità*;
- c) l'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale", che *incrementa* l'accesso ai finanziamenti *e la disponibilità per le persone fisiche e giuridiche, in conformità dell'articolo 26*.

2. Le disposizioni comuni di cui al presente titolo si applicano a tutti e tre gli assi indicati al paragrafo 1, lettere a), b) e c), in aggiunta alle disposizioni specifiche del titolo II.

Articolo 4

Obiettivi generali

1. Il programma persegue i seguenti obiettivi generali:
- a) rafforzare l'adesione *degli attori politici a tutti i livelli e realizzare azioni concrete, coordinate e innovative sia a livello di Unione che a livello degli Stati membri, per quanto riguarda gli* obiettivi dell'Unione nei settori *di cui all'articolo 1, in stretta collaborazione con le parti sociali, le organizzazioni della società civile e gli organismi pubblici e privati;*
 - b) sostenere lo sviluppo di sistemi di protezione sociale e mercati del lavoro adeguati, accessibili ed efficienti e facilitare le riforme, *nei settori di cui all'articolo 1, in particolare* promuovendo *il lavoro dignitoso e adeguate condizioni di lavoro, la cultura della prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, un equilibrio più sano tra vita professionale e vita privata,* il buon governo *per gli obiettivi sociali, compresa la convergenza, nonché* l'apprendimento reciproco e l'innovazione sociale;

- c) **■** assicurare che il diritto dell'Unione sulle questioni relative *ai settori di cui all'articolo 1* sia applicato in modo efficace *e, se necessario, contribuire alla modernizzazione del diritto dell'Unione in linea con i principi del lavoro dignitoso e in considerazione dei principi della regolamentazione intelligente;*
 - d) promuovere la mobilità geografica *volontaria* dei lavoratori *su base equa* e accrescere le possibilità di impiego sviluppando mercati del lavoro nell'Unione *di alta qualità e inclusivi*, aperti e accessibili a tutti, *rispettando al contempo i diritti dei lavoratori in tutta l'Unione, compresa la libertà di circolazione;*
 - e) promuovere l'occupazione e l'inclusione sociale, migliorando la disponibilità e l'accessibilità della microfinanza per *le persone* vulnerabili *che desiderano avviare una microimpresa* e per le microimprese *già operanti*, e facilitando l'accesso ai finanziamenti per le imprese sociali;
2. Nel perseguire tali obiettivi, il programma, *nell'insieme dei suoi assi e delle sue azioni*, si propone di:
- a) *prestare un'attenzione particolare ai gruppi vulnerabili, quali i giovani;*

- b) promuovere la parità tra uomini e donne, *anche mediante l'integrazione della prospettiva di genere nelle altre politiche e, se del caso, nell'elaborazione del bilancio;*
- c) combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o le tendenze sessuali;
- d) *promuovere* un elevato livello di occupazione *sostenibile e di qualità*, *garantire una* protezione sociale *adeguata e dignitosa*, *combattere la disoccupazione a lungo termine e lottare contro la povertà e l'esclusione sociale, nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle azioni dell'Unione.*

Articolo 5

Bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 ammonta a **919 469 000 EUR a prezzi correnti**.
2. Agli assi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono destinate le seguenti percentuali indicative:

- a) il **61%** all'asse "Progress" ■ ;
- b) il **18%** all'asse "EURES";
- c) il **21%** all'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale".



- 3. ***La Commissione può utilizzare sino al 2% della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 per finanziare le spese di funzionamento a sostegno dell'attuazione del programma.***
- 4. La Commissione può utilizzare la dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 per finanziare l'assistenza tecnica e/o amministrativa, in particolare per quanto riguarda la revisione contabile, le traduzioni effettuate all'esterno, le riunioni di esperti e le attività di informazione e di comunicazione a beneficio reciproco della Commissione e dei beneficiari.
- 5. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.



Articolo 6
Azioni comuni

Le azioni ammissibili nell'ambito del programma possono essere realizzate congiuntamente ad altri strumenti dell'Unione, purché tali azioni perseguano gli obiettivi comuni al programma e agli altri strumenti in questione.

Articolo 7
Coerenza e complementarità

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura che le attività realizzate nell'ambito del programma siano coerenti con le altre azioni dell'Unione e siano ad esse complementari, ***quali i Fondi strutturali e di investimento europei (ESIF), come specificato nel quadro strategico comune stabilito al regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1*}, e in particolare il FSE.***

¹ ***Regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, compresi nel quadro strategico comune, e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L ..., del ..., pag.).***

**** GU: si prega di inserire il numero, la data e i riferimenti di pubblicazione del regolamento di cui alla procedura COD 2011/0276.***

2. ***Il programma integra altri programmi dell'Unione, fatte salve le procedure specifiche di tali programmi. Non sono ammesse duplicazioni di finanziamenti a fronte degli stessi costi ammissibili e sono sviluppate strette sinergie tra il programma, altri programmi dell'Unione e gli ESIF, in particolare il FSE.***
3. Le attività sostenute dal programma sono conformi al diritto dell'Unione e nazionale, ivi comprese le norme sugli aiuti di Stato, ***e alle convenzioni fondamentali dell'OIL.***
4. ***La coerenza e la complementarità sono altresì assicurate mediante uno stretto coinvolgimento delle autorità locali e regionali.***

Articolo 8

Cooperazione con *gli organi competenti*

La Commissione stabilisce i rapporti necessari con *il comitato per l'occupazione, il comitato per la protezione sociale, il comitato consultivo sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il gruppo di direttori generali per le relazioni industriali e il comitato consultivo sulla libertà di circolazione dei lavoratori* per informarli regolarmente e debitamente dei progressi compiuti nell'attuazione del programma. *La Commissione informa anche gli altri comitati che si occupano di politiche, strumenti e azioni aventi attinenza con il programma.*

Articolo 9

Diffusione dei risultati e comunicazione

- 1. La Commissione informa le parti interessate dell'Unione, comprese le parti sociali e le organizzazioni della società civile, in merito ai risultati dell'attuazione del programma e le invita ad uno scambio di opinioni in materia.*

2. I risultati delle azioni realizzate nell'ambito del programma sono *regolarmente e* adeguatamente comunicati e divulgati *al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, nonché alle parti sociali e al pubblico*, per ottimizzarne l'impatto e la sostenibilità e il valore aggiunto per l'Unione.
3. Le attività di comunicazione contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono relative agli obiettivi generali del presente regolamento, e *forniscono informazioni in merito a tali priorità*.

Articolo 10

Disposizioni finanziarie

1. La Commissione gestisce il programma in conformità del regolamento finanziario.
2. *La convenzione di sovvenzione precisa quale parte del contributo finanziario dell'Unione sarà basata sul rimborso dei costi ammissibili effettivi e quale parte sarà basata su tassi forfettari, costi unitari o importi forfettari.*

Articolo 11

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta le opportune misure di prevenzione dirette a garantire che, quando sono attuate azioni finanziate nel quadro del presente *programma*, gli interessi finanziari dell'Unione siano protetti contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illegale mediante controlli efficaci e, nel caso in cui siano rilevate irregolarità, siano recuperate le risorse *in primo luogo attraverso compensazioni* di importi indebitamente versati, ma, se del caso, imponendo sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, conformemente all'articolo 325 *TFUE*, al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio¹ e al regolamento finanziario.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno la facoltà di sottoporre a revisione contabile, in base a documenti e controlli sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti ■ che hanno ottenuto fondi dell'Unione *nell'ambito del programma*.

¹ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

3. L'*Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)* può effettuare *indagini, inclusi* controlli e verifiche sul posto, *conformemente alle disposizioni e alle* procedure stabilite dal *regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹* e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio², per accertare *eventuali* casi di frodi, corruzione o altre attività illecite *lesive degli interessi finanziari dell'Unione* in relazione a convenzioni *di sovvenzione* o decisioni di sovvenzione o contratti *finanziati nel quadro del programma*.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, *i contratti*, le convenzioni *di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione* risultanti dall'attuazione del presente *programma contengono disposizioni che* autorizzano espressamente la Commissione, **■** la Corte dei conti e *l'OLAF* a condurre gli audit *e le indagini di cui a tali paragrafi, in conformità delle rispettive competenze*.

¹ *Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).*

² Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

Articolo 12
Monitoraggio

Al fine di monitorare regolarmente il programma e di adattare secondo le necessità le sue priorità di azione e di finanziamento, la Commissione elabora ***una prima relazione di monitoraggio qualitativa e quantitativa relativa al primo anno, seguita da tre relazioni relative a bienni consecutivi*** e le trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. ***Le relazioni sono trasmesse per conoscenza anche al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Le relazioni*** hanno per oggetto i risultati del programma e la misura in cui nelle sue attività sono stati ***applicati i principi della parità tra uomini e donne e dell'integrazione della prospettiva di genere ed sono state anche prese in considerazione le considerazioni sul tema*** della non discriminazione, comprese le questioni relative all'accessibilità. ***Le relazioni sono messe a disposizione del pubblico al fine di migliorare la trasparenza del programma.***

Articolo 13

Valutazione

1. Entro ***il 1° luglio*** 2017 è effettuata una valutazione intermedia del programma per misurare, ***in termini qualitativi e quantitativi***, i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del programma, ***per rispondere al contesto sociale all'interno dell'Unione e alle eventuali modifiche principali introdotte dalla legislazione unionale***, per determinare se le risorse del programma siano state utilizzate in modo efficiente e per stabilire il suo valore aggiunto per l'Unione. ***I risultati di tale valutazione intermedia sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.***

2. ***Se da una valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o da qualsiasi valutazione effettuata a norma dell'articolo 19 della decisione n. 1672/2006/CE o dell'articolo 9 della decisione n. 283/2010/UE emerge che il programma presenta gravi carenze, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta contenente opportune modifiche del programma, che tengano conto dei risultati della valutazione.***

3. ***Prima di presentare una proposta di proroga del programma oltre il 2020, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una valutazione dei punti di forza e delle debolezze del programma nel periodo 2014-2020.***

4. Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione procede a una valutazione *ex post* per misurare l'impatto e il valore aggiunto per l'Unione del programma e trasmette una relazione contenente tale valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. ***Tale relazione è resa pubblica.***

Titolo II

Disposizioni specifiche *per gli assi del programma*

Capo I

Asse "Progress"

Articolo 14

Sezioni tematiche e finanziamento

1. *L'asse Progress sostiene le azioni di una o più delle sezioni tematiche elencate alle lettere a), b) e c). Per l'intero periodo del programma, la dotazione indicativa di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), è ripartita tra le diverse sezioni secondo le seguenti percentuali minime:*
 - a) *occupazione, in particolare la lotta contro la disoccupazione giovanile: 20%;*

b) protezione e inclusione sociali nonché riduzione e prevenzione della povertà: 50%;

c) condizioni di lavoro: 10%.

Il restante importo è assegnato a una o più sezioni tematiche di cui alle lettere a), b) o c) o a una combinazione delle stesse.

- 2. Dal 15 al 20% della dotazione complessiva per l'asse "Progress", nell'ambito delle sue varie sezioni tematiche, è destinato alla promozione della sperimentazione sociale come metodo per testare e valutare soluzioni innovative in vista di una loro utilizzazione su più ampia scala.**

Articolo 15

Obiettivi specifici

Oltre agli obiettivi generali di cui all'articolo 4, l'asse "Progress" persegue i seguenti obiettivi specifici:

- a) sviluppare e diffondere conoscenze analitiche comparative di elevata qualità, per garantire che *le politiche* dell'Unione *nei settori di cui all'articolo 1* si fondino su dati attendibili e rispondano alle esigenze, alle sfide e alle condizioni dei singoli Stati membri e degli altri paesi che partecipano al programma;

- b) facilitare uno scambio di informazioni efficiente e inclusivo, l'apprendimento reciproco e il dialogo *sulle politiche* dell'Unione *nei settori di cui all'articolo 1*, a livello unionale, nazionale e internazionale per assistere gli Stati membri e gli altri paesi che partecipano al programma nell'elaborazione delle loro politiche e gli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione;
- c) fornire *sostegno* finanziario alla sperimentazione *delle innovazioni* della politica sociale e del mercato del lavoro *e, ove opportuno*, al rafforzamento della capacità degli attori principali di progettare e attuare *la* sperimentazione *di politiche sociali* nonché l'accessibilità delle relative conoscenze e competenze;
- d) fornire sostegno finanziario alle organizzazioni dell'Unione e nazionali per rafforzare la loro capacità di sviluppare, promuovere e sostenere l'attuazione degli strumenti e *delle politiche* dell'Unione *di cui all'articolo 1 e al pertinente diritto dell'Unione*.

Articolo 16

Tipi di azione

Possono essere finanziati nell'ambito dell'asse "Progress" i seguenti tipi di azione:

- 1. Attività analitiche:*

- a) *raccolta di dati e statistiche, tenendo conto di criteri sia qualitativi che quantitativi, e sviluppo di metodologie comuni, classificazioni, microsimulazioni, indicatori e parametri di confronto, se del caso suddivisi per genere e gruppo di età;*
- b) *sondaggi, studi, analisi e relazioni, anche tramite il finanziamento di reti di esperti e lo sviluppo di competenze sulle sezioni tematiche;*
- c) *valutazioni e analisi di impatto qualitative e quantitative effettuate da organismi pubblici e privati;*
- d) *monitoraggio e valutazione del recepimento e dell'applicazione del diritto dell'Unione;*
- e) *preparazione e attuazione della sperimentazione di politiche sociali come metodo per testare e valutare soluzioni innovative in vista di una loro utilizzazione su più ampia scala;*
- f) *diffusione dei risultati di tali attività analitiche.*

2. *Attività di apprendimento reciproco, sensibilizzazione e diffusione:*
- a) *scambi e diffusione di buone prassi, approcci ed esperienze innovativi, esame tra pari, analisi comparativa e apprendimento reciproco a livello europeo;*
 - b) *eventi, conferenze e seminari della presidenza del Consiglio;*
 - c) *formazione di operatori giuridici e politici;*
 - d) *redazione e pubblicazione di guide, rapporti e materiale didattico e misure concernenti l'informazione, la comunicazione e la copertura mediatica delle iniziative sostenute dal programma;*
 - e) *attività di informazione e comunicazione;*
 - f) *sviluppo e manutenzione di sistemi di informazione finalizzati allo scambio e alla diffusione di informazioni sulla politica e sulla legislazione dell'Unione e sul mercato del lavoro.*

3. *Sostegno per quanto riguarda:*

- a) *le spese di funzionamento delle principali reti a livello di Unione le cui attività sono connesse agli obiettivi dell'asse "Progress" e contribuiscono al loro conseguimento;*
- b) *sviluppo delle capacità delle amministrazioni nazionali e dei servizi specializzati responsabili della promozione della mobilità geografica designati dagli Stati membri e degli operatori del microcredito;*
- c) *organizzazione di gruppi di lavoro composti da rappresentanti nazionali, incaricati di monitorare l'attuazione del diritto dell'Unione;*
- d) *creazione di reti e cooperazione tra organismi specializzati e altre parti interessate, autorità nazionali, regionali e locali e servizi per l'impiego a livello europeo;*
- e) *finanziamento di osservatori a livello europeo, anche per le principali sezioni tematiche;*
- f) *scambio di personale tra amministrazioni nazionali.*

Articolo 17

Cofinanziamento dell'Unione

Nei casi in cui le attività dell'asse "Progress" siano finanziate a seguito di un invito a presentare proposte, esse possono beneficiare di un cofinanziamento dell'Unione non superiore, di norma, all'80% della spesa totale ammissibile. Un eventuale sostegno finanziario superiore a tale massimale è concesso soltanto in circostanze eccezionali debitamente giustificate.

Articolo 18

Partecipazione

1. Possono partecipare all'asse "Progress":
 - a) gli Stati membri;
 - b) i paesi del SEE, in conformità all'accordo SEE, e gli Stati membri dell'EFTA;
 - c) i paesi candidati e i candidati potenziali, conformemente ai principi generali e alle condizioni e modalità generali stabiliti dagli accordi quadro conclusi con tali paesi ai fini della loro partecipazione a programmi dell'Unione.

2. L'asse "Progress" è aperto a tutti gli organismi, gli operatori e le istituzioni del settore pubblico e di quello privato, in particolare:
- a) autorità nazionali, regionali e locali;
 - b) servizi per l'impiego;
 - c) organismi specializzati previsti dal diritto dell'Unione;
 - d) parti sociali;
 - e) organizzazioni non governative ■ ;
 - f) istituti di istruzione superiore e istituti di ricerca;
 - g) esperti in valutazione e in valutazione d'impatto;
 - h) istituti statistici nazionali;
 - i) mezzi di comunicazione.

3. La Commissione può cooperare con le organizzazioni internazionali, in particolare con il Consiglio d'Europa, l'OCSE, l'OIL, con *altri organismi delle Nazioni Unite* e con la Banca mondiale.
4. La Commissione può cooperare con paesi terzi che non partecipano al programma. Rappresentanti di tali paesi terzi possono partecipare a manifestazioni di interesse comune (quali conferenze, laboratori e seminari) che si svolgono in paesi partecipanti al programma e il costo della loro partecipazione può essere coperto dal programma.



Capo II

Asse "EURES"

Articolo 19

Sezioni tematiche e finanziamento

L'asse EURES sostiene le azioni in una o più delle sezioni tematiche di cui alle lettere a), b) e c). Per l'intero periodo del programma, la dotazione indicativa di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), è ripartita tra le diverse sezioni secondo le seguenti percentuali minime:

- a) trasparenza delle offerte e delle domande di lavoro e delle relative informazioni per chi cerca e per chi offre lavoro: 32%;*
- b) sviluppo di servizi di assunzione e collocamento dei lavoratori mediante l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro a livello di Unione, in particolare i programmi mirati di mobilità: 30%;*
- c) partenariati transfrontalieri: 18%.*

Ogni importo restante è assegnato a una o più delle sezioni tematiche di cui alle lettere a), b) o c) o a una combinazione delle stesse.

Articolo 20

Obiettivi specifici

Oltre agli obiettivi generali di cui all'articolo 4, l'asse "EURES" persegue i seguenti obiettivi specifici:

- a) rendere trasparenti per chi cerca e per chi offre lavoro le offerte e le richieste di lavoro, ***le informazioni e consulenze corrispondenti***, nonché le relative informazioni, ***ad esempio quelle concernenti le condizioni di vita e di lavoro. Tale obiettivo è conseguito mediante lo*** scambio e la diffusione a livello transnazionale, interregionale e transfrontaliero, attraverso l'utilizzo di moduli standard di interoperabilità ***per le offerte e le domande di lavoro, così come mediante altri strumenti idonei, ad esempio consulenza e tutoraggio individuali, in particolare per i meno qualificati;***

- b) **sostenere la prestazione di** servizi **EURES** per l'assunzione e il collocamento dei lavoratori **in posti di lavoro sostenibili e di qualità** mediante l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro ■ ; **il sostegno a favore dei servizi EURES copre le varie** fasi del collocamento, dalla preparazione precedente l'assunzione all'assistenza successiva al collocamento, e ha lo scopo di favorire la piena integrazione nel mercato del lavoro; tali servizi **di sostegno possono comprendere** programmi di mobilità miranti a coprire i posti **di lavoro** vacanti **in un determinato settore, ambito professionale, paese o gruppo di paesi o per** specifiche categorie di lavoratori, quali i giovani, **con una propensione alla mobilità, dove è stata individuata una chiara necessità economica.**

Articolo 21

Tipi di azione

L'asse "EURES" può essere utilizzato per finanziare azioni dirette a promuovere la mobilità volontaria delle persone nell'Unione su una base equa e a eliminare gli ostacoli alla mobilità, in particolare:

- a) lo sviluppo di partenariati transfrontalieri EURES e le relative attività, se richieste dai servizi territorialmente responsabili per le regioni frontaliere;*
- b) la fornitura di informazioni, consulenza e servizi di assunzione e collocamento per i lavoratori transfrontalieri;*
- c) lo sviluppo di una piattaforma digitale multilingue per l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro;*

- d) *lo sviluppo di programmi mirati di mobilità, a seguito di inviti a presentare proposte, per riempire posti vacanti dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro, e/o per aiutare i lavoratori propensi alla mobilità e dove è stata individuata una chiara necessità economica;*
- e) *l'apprendimento reciproco tra gli attori EURES e la formazione dei consulenti EURES, compresi i consulenti per i partenariati transfrontalieri;*
- f) *attività di informazione e comunicazione per sensibilizzare in merito ai vantaggi della mobilità geografica e lavorativa, in generale, e delle attività e servizi forniti da EURES, in particolare.*

Articolo 22

Cofinanziamento dell'Unione

Nei casi in cui le attività dell'asse "Eures" siano finanziate a seguito di un invito a presentare proposte, esse possono beneficiare di un cofinanziamento dell'Unione non superiore, di norma, al 95% della spesa totale ammissibile. Un eventuale sostegno finanziario superiore a tale massimale è concesso soltanto in circostanze eccezionali debitamente giustificate.

Articolo 23

Monitoraggio delle tendenze di mobilità

Per individuare e prevenire le ripercussioni negative derivanti dalla mobilità geografica all'interno dell'Unione, la Commissione, congiuntamente agli Stati membri, effettua un monitoraggio periodico dei flussi e delle tendenze di mobilità, conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 492/2011.

Articolo 24

Partecipazione

1. Possono partecipare all'asse "EURES":
 - a) gli Stati membri;
 - b) i paesi del SEE, in conformità dell'accordo SEE, e la Confederazione svizzera, in conformità dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, sulla libera circolazione delle persone¹.

¹ G U L 114 del 30.4.2002, pag. 6.

2. L'asse "EURES" è aperto a tutti gli organismi ■, gli attori e le istituzioni designati da uno Stato membro o dalla Commissione che soddisfano le condizioni per la partecipazione a EURES definite nella decisione *di esecuzione 2012/733/UE della Commissione*. Tali organismi, attori e istituzioni comprendono in particolare:
- a) le autorità nazionali, regionali e locali;
 - b) i servizi per l'impiego;
 - c) le organizzazioni delle parti sociali e di altre parti interessate.

Capo III

Asse "Microfinanza e imprenditoria sociale"

Articolo 25

Sezioni tematiche e finanziamento

L'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" sostiene le azioni di una o più delle sezioni tematiche elencate alle lettere a) e b). Per l'intero periodo del programma, la dotazione indicativa di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), è ripartita tra le diverse sezioni secondo le seguenti percentuali minime:

- a) *microfinanziamenti per le categorie vulnerabili e le microimprese: 45%;*
- b) *imprenditoria sociale: 45%;*

Ogni importo restante è assegnato alle sezioni tematiche di cui alle lettere a) o b) o ad una combinazione delle stesse.

Articolo 26

Obiettivi specifici

Oltre agli obiettivi generali di cui all'articolo 4, l'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" persegue i seguenti obiettivi specifici:

- (1) a). facilitare l'accesso alla microfinanza e accrescerne la disponibilità per:
 - i) le persone **vulnerabili** che hanno perso o rischiano di perdere il lavoro, incontrano difficoltà a entrare o a rientrare nel mercato del lavoro **oppure** rischiano l'esclusione sociale **o sono socialmente escluse** e ■ che si trovano in una posizione svantaggiata per l'accesso al mercato del credito convenzionale e che desiderano avviare o sviluppare una microimpresa in proprio;

- ii) le microimprese, *sia in fase di avviamento che di sviluppo*, in particolare *le microimprese* che occupano persone di cui alla lettera i);
- (2) b) sviluppare la capacità istituzionale degli operatori del microcredito;
- (3) c) sostenere lo sviluppo *del mercato dell'investimento sociale e agevolare l'accesso al credito per le imprese sociali, mettendo a disposizione equity, quasi-equity, strumenti di prestito e sovvenzioni fino a 500 000 EUR per le imprese sociali che hanno un fatturato annuo non superiore ai 30 milioni di EUR ovvero un totale di bilancio annuo non superiore ai 30 milioni di EUR, e che non siano imprese di investimento collettivo.*
- (4) *Per garantire la complementarità, la Commissione e gli Stati membri, nei rispettivi settori di competenza, coordinano strettamente tali azioni con quelle intraprese nel quadro della politica di coesione e delle politiche nazionali.*

Articolo 27

Tipi di azione

Nell'ambito dell'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" può essere fornito sostegno alla microfinanza e alle imprese sociali, anche ai fini dello sviluppo delle capacità istituzionali, in particolare mediante gli strumenti finanziari di cui al titolo VIII della prima parte del regolamento finanziario, e sovvenzioni.

Articolo 28

Partecipazione

1. La partecipazione all'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" è aperta agli organismi pubblici e privati, stabiliti a livello nazionale, regionale o locale nei paesi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e che forniscono in tali paesi:
 - a) microfinanziamenti a persone e a microimprese; *e/o*
 - b) finanziamenti alle imprese sociali.

2. ***La Commissione provvede affinché l'asse sia accessibile a tutti gli organismi pubblici e privati degli Stati membri, senza discriminazioni.***

3. Al fine di raggiungere i beneficiari finali e di creare microimprese competitive e redditizie, gli organismi pubblici e privati che svolgono le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), cooperano strettamente con le organizzazioni, ***comprese le organizzazioni della società civile***, che rappresentano gli interessi dei beneficiari finali del microcredito e con ***altre*** organizzazioni, in particolare quelle sostenute dal FSE, ***e offrono*** ai beneficiari finali programmi di tutoraggio e di formazione. ***In tale contesto è garantito un seguito sufficiente dei beneficiari sia prima che dopo la creazione della microimpresa.***

4. Gli organismi pubblici e privati che svolgono le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), si attengono a standard elevati in materia di governance, gestione e tutela dei consumatori, secondo i principi del codice europeo di buona condotta per l'erogazione di microcrediti e si adoperano per prevenire l'indebitamento eccessivo di persone e imprese ***derivante, ad esempio, dalla concessione di credito a tassi elevati o a condizioni che possono determinare la loro insolvenza.***

Articolo 29

Contributo finanziario

Tranne nel caso delle azioni comuni, la dotazione finanziaria assegnata all'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" copre l'intero costo delle azioni realizzate attraverso strumenti finanziari, compresi gli obblighi di pagamento nei confronti degli intermediari finanziari, come le perdite derivanti da garanzie, le spese di gestione per le *entità* che gestiscono il contributo dell'Unione e ogni altra spesa ammissibile.

Articolo 30

Gestione

1. Per mettere in atto gli strumenti e le sovvenzioni di cui all'articolo 27, la Commissione può concludere accordi con le entità di cui ***all'articolo 139, paragrafo 4, del regolamento finanziario***, in particolare con la Banca europea per gli investimenti e con il Fondo europeo per gli investimenti. Tali accordi contengono disposizioni dettagliate per l'attuazione dei compiti affidati a tali ***entità***, comprese disposizioni che specificano la necessità di garantire l'addizionalità e il coordinamento rispetto agli esistenti strumenti finanziari dell'Unione e nazionali e di ripartire le risorse in modo equilibrato tra gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti. Gli strumenti finanziari ***di cui al titolo VIII della prima parte del regolamento finanziario*** possono essere forniti attraverso **■** un veicolo di investimento dedicato, ***finanziabile dai fondi del programma, da altri investitori o da entrambi***.

2. *Il veicolo di investimento dedicato di cui al paragrafo 1 può fornire, tra l'altro, prestiti, capitali di rischio e strumenti di condivisione del rischio agli intermediari o provvedere al finanziamento diretto delle imprese sociali, o entrambe le cose. Il capitale di rischio può essere fornito tra l'altro sotto forma di partecipazioni aperte, associazioni in partecipazione, prestiti partecipativi nonché combinazioni di vari tipi di partecipazioni emesse per gli investitori.*
3. *Le condizioni, come i tassi di interesse, per i microcrediti direttamente o indirettamente sostenuti nel quadro del presente asse sono commisurate ai benefici del sostegno e giustificabili in relazione ai rischi sottostanti e al costo effettivo dei finanziamenti connessi a un credito.*

■

4. Conformemente all'*articolo 140, paragrafo 6*, del regolamento finanziario, *i rimborsi annuali* generati da uno strumento finanziario sono assegnati a tale strumento finanziario *fino al 1° gennaio 2024, mentre le entrate sono iscritte nel bilancio generale dell'Unione previa detrazione dei costi di gestione e delle tasse*. Per gli strumenti finanziari già istituiti nel quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013, *i rimborsi annuali e le entrate* ■ generati da operazioni iniziate nel periodo precedente sono assegnati allo strumento finanziario nel periodo in corso.

5. Allo scadere degli accordi conclusi con le *entità di cui al paragrafo 1*, o al termine del periodo di investimento del veicolo di investimento specializzato, ■ il saldo dovuto all'Unione è *versato* al bilancio generale dell'Unione.

6. Le *entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo*, e, se del caso, i gestori dei fondi concludono accordi scritti con gli organismi pubblici e privati di cui all'articolo 28. Tali accordi stabiliscono gli obblighi dei soggetti erogatori pubblici e privati di utilizzare le risorse messe a disposizione nel quadro dell'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" in conformità degli obiettivi stabiliti all'articolo 26 e di fornire informazioni per la stesura delle relazioni annuali sullo stato di attuazione di cui all'articolo 31.

Articolo 31

Relazioni sullo stato di attuazione

1. Le **entità di cui all'articolo 30, paragrafo 1**, e, se del caso, i gestori dei fondi trasmettono alla Commissione relazioni annuali sullo stato di attuazione che descrivono le attività che sono state sovvenzionate, la loro esecuzione finanziaria, la ripartizione e l'accessibilità dei finanziamenti e degli investimenti per settore, **l'area geografica** e il tipo di beneficiario. **Tali relazioni indicano inoltre** le domande accettate o respinte **riguardo a ogni obiettivo specifico** e i contratti conclusi dagli organismi pubblici e privati interessati, le azioni finanziate e i risultati, anche in termini della loro incidenza sociale, creazione di posti di lavoro e sostenibilità delle sovvenzioni concesse. **La Commissione trasmette tali relazioni al Parlamento europeo a scopo informativo.**
2. Le informazioni fornite in tali relazioni annuali sullo stato di attuazione sono riprese nelle relazioni biennali di monitoraggio di cui all'articolo 12. Le relazioni di monitoraggio comprendono le relazioni annuali di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della decisione n. 283/2010/UE **e riportano informazioni particolareggiate sulle attività di comunicazione e informazioni sulla complementarietà con altri strumenti dell'Unione, in particolare con il FSE.**

Titolo III

Programmi di lavoro e disposizioni finali

Articolo 32

Programmi di lavoro

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono programmi di lavoro per i tre assi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 36, paragrafo 3.

I programmi di lavoro si svolgono, se del caso, per un periodo continuo di tre anni e contiene una descrizione delle azioni da finanziare, le procedure di selezione delle azioni che l'Unione dovrà finanziare, la copertura geografica, i destinatari e un calendario indicativo di attuazione. I programmi di lavoro comprendono altresì un'indicazione dell'importo stanziato a ciascun obiettivo specifico e riflettono la riassegnazione dei fondi ai temi prioritari all'interno di ciascun asse ai sensi dell'articolo 33. I programmi di lavoro rafforzano la coerenza del programma indicando i collegamenti fra i tre assi.

Articolo 33

Riassegnazione dei fondi tra gli assi e alle singole sezioni tematiche all'interno degli assi

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 riguardo alla riassegnazione dei fondi tra gli assi e, al loro interno, alle singole sezioni tematiche nel caso in cui tali fondi superino l'importo indicativo fissato per ciascun caso di una percentuale compresa tra il 5% e il 10%, qualora tale necessità sia dettata dall'evoluzione del contesto socioeconomico o dai risultati della valutazione intermedia di cui all'articolo 13, paragrafo 1. La riassegnazione dei fondi alle sezioni tematiche all'interno di ciascun asse è ripresa nei programmi di lavoro di cui all'articolo 32.

Articolo 34

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.*
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 33 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 1° gennaio 2014.*

3. *La delega di potere di cui all'articolo 33 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.*
4. *Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.*
5. *L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 33 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.*

Articolo 35

Misure di esecuzione supplementari

Le misure necessarie all'esecuzione del programma, quali i criteri di valutazione dello stesso, compresi i criteri relativi al rapporto costo-efficacia e alle modalità di diffusione e trasferimento dei risultati, sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

Articolo 36

Procedura di comitato

- 1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.*

2. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.*
3. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.*

Articolo 37

Disposizioni transitorie

Le azioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 della decisione n. 1672/2006/CE avviate prima del 1° gennaio 2014 continuano ad essere disciplinate da tale decisione. Per quanto riguarda tali azioni, la Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 36 del presente regolamento.

Articolo 38

Valutazione

1. La valutazione finale di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del presente regolamento comprende la valutazione finale di cui all'articolo 9 della decisione n. 283/2010/UE.

2. La Commissione effettua una valutazione finale specifica dell'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" entro l'anno che segue la scadenza degli accordi con le entità ■ .

Articolo 39

Modifiche della decisione n. 283/2010/UE

La decisione n. 283/2010/UE è così modificata:

- 1) all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Allo scadere dello strumento di microfinanza, il saldo residuo dovuto all'Unione europea è messo a disposizione per microfinanziamenti e per il sostegno a imprese sociali in conformità del regolamento *(UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI")*^{*+}.

* GU L ... del ..., pag. ...";

- 2) all'articolo 8, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

⁺ GU: inserire il numero, la data e i riferimenti di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 40

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 novembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) (COM(2011)0874 – C7-0498/2011 – 2011/0428(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0874),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0498/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale del 25 aprile 2012¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 19 luglio 2012²,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 17 luglio 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0294/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
 3. chiede alla Commissione che gli venga presentata nuovamente la proposta qualora la Commissione intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 191 del 29.6.2012, pag. 111.

² GU C 277 del 13.9.2012, pag. 61.

P7_TC1-COD(2011)0428

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 novembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando seconda la procedura legislativa ordinaria³,

considerando quanto segue:

¹ GU C 191 del 29.6.2012, pag. 111.

² GU C 277 del 13.9.2012, pag. 61.

³ ***Posizione del Parlamento europeo del 21 novembre 2013.***

- (1) La politica e la legislazione dell'Unione in materia di ambiente e di clima hanno garantito un miglioramento sostanziale dello stato dell'ambiente. Restano tuttavia importanti sfide ambientali e climatiche che, se non affrontate, avranno conseguenze significative per l'Unione.
- (2) È opportuno che queste sfide ambientali e climatiche, a causa della loro ampiezza e complessità, siano finanziate principalmente attraverso i più importanti programmi di finanziamento dell'Unione. Nella sua comunicazione del 29 giugno 2011 intitolata "Un bilancio per la strategia Europa 2020", riconoscendo la sfida dei cambiamenti climatici, la Commissione ha dichiarato che intende aumentare la proporzione del bilancio dell'Unione destinata al clima ad almeno il 20%, attraverso i contributi di diverse politiche. Il presente regolamento dovrebbe contribuire al raggiungimento di tale obiettivo.

- (3) I programmi di finanziamento dell'Unione non possono risolvere tutte le esigenze specifiche relative all'ambiente e all'azione per il clima. Per l'ambiente e l'azione per il clima sono necessari approcci specifici per affrontare l'integrazione non uniforme dei rispettivi obiettivi nelle pratiche degli Stati membri, l'attuazione disomogenea e inadeguata della legislazione negli Stati membri e l'insufficiente divulgazione delle informazioni e promozione degli obiettivi delle politiche. È opportuno ***dare seguito al programma*** ■ stabilito dal regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e adottare un nuovo regolamento. Pertanto, è necessario che il presente regolamento stabilisca un programma dedicato di finanziamento per l'ambiente e l'azione per il clima ("programma LIFE"). ***Affinché i finanziamenti dell'Unione abbiano un impatto incisivo, è opportuno sviluppare strette sinergie e complementarità tra il programma LIFE e altri programmi di finanziamento dell'Unione.***

¹ Regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) (GU L 149 del 9.6.2007, pag. 1).

- (4) I beni ambientali sono distribuiti in modo disomogeneo nell'Unione, ma i loro benefici riguardano l'Unione e sono avvertiti nel loro complesso. L'obbligo dell'Unione di conservare tali risorse per **la coerente** applicazione ■ dei principi di solidarietà e di condivisione delle responsabilità richiede che alcune problematiche ambientali e climatiche dell'Unione siano affrontate meglio a livello regionale o locale. **Dal 1992**, i programmi LIFE hanno svolto un ruolo essenziale per garantire una **maggiore** solidarietà e **una migliore** condivisione delle responsabilità ai fini della preservazione del bene comune ambientale e climatico nell'Unione. **Il programma LIFE dovrebbe continuare a svolgere tale ruolo.**
- (5) Date le sue caratteristiche e dimensioni, il programma LIFE non può risolvere tutti i problemi dell'ambiente e del clima. È opportuno che il suo obiettivo sia piuttosto quello di **catalizzare i** cambiamenti nello sviluppo e nell'attuazione delle politiche, promuovendo e divulgando le soluzioni migliori e le buone pratiche per raggiungere gli obiettivi ambientali e climatici **e incoraggiando tecnologie innovative in materia di ambiente e cambiamento climatico. A tal fine, il programma LIFE dovrebbe sostenere l'attuazione del programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta", quale istituito dalla decisione n. .../2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁺ ("Settimo programma d'azione per l'ambiente").**

¹ **Decisione n. .../2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" (GU L ...).**

⁺ **GU: si prega di inserire il numero della decisione (COD 2012/0337) nel considerando e il numero, la data di adozione e gli estremi di pubblicazione della decisione nella nota a piè di pagina.**

- (6) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria di **3 456,655** milioni di **EUR** a prezzi correnti, *corrispondente allo 0,318% dell'importo complessivo degli stanziamenti d'impegno a norma del regolamento (UE, Euratom) n. .../.../2013 del Consiglio¹⁺*, per tutta la durata del programma LIFE che costituisce il riferimento privilegiato, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del ... 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria²⁺⁺ per il Parlamento europeo e per il Consiglio, nel corso della procedura annuale di bilancio.
- (7) In linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 e del Consiglio europeo di Salonicco del giugno 2003, è opportuno che i paesi candidati e i paesi dei Balcani occidentali coinvolti nel processo di stabilizzazione e associazione, nonché i paesi a cui si applica la politica europea di vicinato, siano ammessi a partecipare ai programmi dell'Unione, conformemente alle condizioni stabilite negli accordi bilaterali o multilaterali conclusi con tali paesi.

¹ *Regolamento. (UE, Euratom) n. .../2013 del Consiglio, del ..., che istituisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L ...).*

⁺ *GU: inserire il numero del regolamento (documento st 11791/13) nel considerando e il numero, la data di adozione e gli estremi di pubblicazione del regolamento nella nota a piè di pagina 1.*

² *GU C*

⁺⁺ *GU: inserire la data di adozione e gli estremi di pubblicazione dell'AII (documento ST 11838/13).*

- (8) *Conformemente alla decisione 2001/822/CE¹ del Consiglio (decisione sull'associazione d'oltremare), le persone provenienti da un paese o territorio d'oltremare (PTOM) e, ove applicabile, i pertinenti enti e organizzazioni pubblici e privati di un PTOM sono ammessi a partecipare ai programmi dell'Unione, fatte salve le regole e gli obiettivi del programma in questione e le intese applicabili allo Stato membro cui il PTOM è connesso.*
- (9) Per garantire che gli investimenti relativi all'ambiente e all'azione per il clima all'interno dell'Unione siano efficaci, alcune attività devono essere attuate al di fuori dei suoi confini. Tali investimenti non possono essere sempre finanziati nell'ambito degli strumenti *finanziari* di azione esterna dell'Unione. In via eccezionale è opportuno rendere possibili gli interventi in paesi che non partecipano direttamente al programma LIFE e la partecipazione di persone giuridiche stabilite in tali paesi alle attività finanziate nel quadro del programma LIFE, nel rispetto di determinate condizioni previste nel presente regolamento.
- (10) È opportuno che il presente regolamento fornisca anche un quadro di cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti e per il loro sostegno, al fine di *soddisfare* le esigenze di politica ambientale e climatica che non rientrano nell'ambito di applicazione degli strumenti *finanziari* di azione esterna, come ad esempio alcuni studi.

¹ *Decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1).*

- (11) È opportuno che i requisiti ambientali e climatici siano integrati nelle politiche e nelle attività dell'Unione. Il programma LIFE dovrebbe, quindi, essere complementare ad altri programmi di finanziamento dell'Unione, tra cui il Fondo europeo di sviluppo regionale¹⁺, il Fondo sociale europeo²⁺⁺, il Fondo di coesione³⁺⁺⁺, il Fondo europeo agricolo di garanzia⁴, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale⁵, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca⁶⁺⁺⁺⁺ nonché il programma quadro per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte 2020 ("Orizzonte 2020")⁷⁺⁺⁺⁺⁺. È opportuno che la Commissione e gli Stati membri assicurino tale complementarità a tutti i livelli. A livello di Unione, la complementarità dovrebbe essere garantita stabilendo una cooperazione strutturata tra il programma LIFE e i programmi di finanziamento dell'Unione a gestione concorrente, nell'ambito del quadro strategico comune, istituito dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. .../2013⁸⁺⁺⁺⁺⁺

¹ Regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L ...).

⁺ GU: inserire il numero, la data di adozione e gli estremi di pubblicazione del regolamento (COD 2011/0275 nella nota a piè di pagina 1.

² Regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sul Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 (GU L ...).

⁺⁺ GU: inserire il numero, la data di adozione e gli estremi di pubblicazione del regolamento (COD 2011/0268) nella nota a piè pagina 2.

³ Regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 (GU L ...).

⁺⁺⁺ GU: inserire il numero, la data di adozione e gli estremi di pubblicazione del regolamento (COD 2011/0274) nella nota a piè pagina 3.

⁴ Regolamento (UE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

⁵ Regolamento (CE) n. 1290/2005.

⁶ Regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento XXX/2011 sulla politica marittima integrata (GU L ...).

⁺⁺⁺⁺ GU: inserire il numero, la data di adozione e gli estremi di pubblicazione del regolamento (COD 2011/0401) nella nota a piè pagina 6.

⁷ Regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... che istituisce il programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga la decisione 1982/2006/CE (GU L ...).

⁺⁺⁺⁺⁺ GU: inserire il numero, la data di adozione e gli estremi di pubblicazione del regolamento (COD 2011/0401) nella nota a piè pagina 7.

⁸ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. .../2013, del ... 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e recante disposizioni generali sul Fondo di sviluppo regionale europeo, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L ...).

("regolamento sulle disposizioni comuni"), in particolare per promuovere il finanziamento di attività che completano i progetti integrati o favoriscono l'uso di soluzioni, metodi e approcci sviluppati nel quadro del programma LIFE. Inoltre è opportuno che il programma LIFE incoraggi a tenere conto dei risultati delle ricerche e dell'innovazione in materia di ambiente e di clima di Orizzonte 2020. In tale contesto è opportuno che il programma offra opportunità di cofinanziamento per i progetti che offrono vantaggi ambientali e climatici chiari, al fine di assicurare le sinergie tra il programma LIFE e Orizzonte 2020. Il coordinamento è necessario per evitare il doppio finanziamento. *È opportuno che la Commissione adotti misure volte a evitare sovrapposizioni e oneri amministrativi supplementari per i beneficiari dei progetti a causa degli obblighi di notifica di diversi strumenti finanziari. Per garantire la chiarezza e la concreta fattibilità dei progetti integrati nel programma LIFE, le possibili modalità di cooperazione dovrebbero essere stabilite in una fase iniziale. Gli Stati membri dovrebbero prevedere un riferimento a tali modalità nei loro accordi di partenariato per garantire che i vantaggi dei progetti integrati possano essere presi in considerazione nell'elaborazione dei programmi operativi o dei programmi di sviluppo rurale.*

- (12) Arrestare e invertire la tendenza alla perdita di biodiversità e migliorare l'uso efficiente delle risorse, tenendo conto al tempo stesso degli aspetti correlati all'ambiente e alla salute, continuano a essere sfide chiave per l'Unione. Queste sfide richiedono uno sforzo maggiore a livello dell'Unione per offrire soluzioni e buone pratiche che possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi della comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata "Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" ("strategia Europa 2020"). Inoltre, un miglioramento della governance, in particolare attraverso la sensibilizzazione e il coinvolgimento delle parti interessate, è fondamentale per conseguire gli obiettivi ambientali. Pertanto, è opportuno che il sottoprogramma per l'ambiente preveda tre settori prioritari d'azione: Ambiente e uso efficiente delle risorse, *Natura e biodiversità*, Governance e informazione ambientale. È opportuno che i progetti finanziati dal programma LIFE possano contribuire alla realizzazione degli obiettivi

+++++ GU: inserire il numero del regolamento nel considerando e il numero, la data di adozione e gli estremi di pubblicazione del regolamento di cui al documento COD (2011)0276 nella nota a piè pagina 8.

specifici di più di uno di tali settori prioritari, con il coinvolgimento di più di uno Stato membro.

- (13) La comunicazione della Commissione del 20 settembre 2011 intitolata "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" ha **proposto** le tappe e le azioni necessarie per garantire che l'Unione imbocchi un percorso di crescita sostenibile con un uso efficiente delle risorse. Pertanto, è necessario che il settore prioritario Ambiente e uso efficiente delle risorse sostenga l'efficace attuazione della politica ambientale dell'Unione nei settori pubblico e privato, e in particolare nei settori ambientali coperti dalla Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse, facilitando lo sviluppo e la condivisione di nuove soluzioni e buone pratiche. ***In tale contesto, la Commissione dovrebbe garantire la coerenza ed evitare sovrapposizioni con Orizzonte 2020.***

- (14) La comunicazione della Commissione del 3 maggio 2011 intitolata "La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020" (la "Strategia dell'Unione sulla biodiversità fino al 2020") ha stabilito gli obiettivi per arrestare e invertire la perdita di biodiversità. Gli obiettivi includono fra l'altro la piena attuazione della direttiva 92/43/CEE¹ del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE² del Parlamento europeo e del Consiglio, così come il mantenimento e il ripristino degli ecosistemi e dei loro servizi. È opportuno che il programma LIFE contribuisca al conseguimento di tali obiettivi. Pertanto, è necessario che il settore prioritario *Natura e* biodiversità sia incentrato sull'attuazione e la gestione della rete Natura 2000 istituita dalla direttiva 92/43/CEE, in particolare per quanto riguarda il quadro di azione prioritaria *elaborato a norma dell'*articolo 8 *di tale* direttiva, sullo sviluppo e la diffusione delle migliori pratiche in relazione alla biodiversità, e alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, nonché sulle sfide più ampie in materia di biodiversità identificate dalla strategia dell'Unione sulla biodiversità fino al 2020.

¹ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

² Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

- (15) *Il contributo del programma LIFE in termini di fondi annuali necessari per la rete Natura 2000 dovrebbe essere considerato nel contesto delle spese per la biodiversità la cui copertura è assicurata da altri fondi dell'Unione. È necessario accordare particolare importanza ai progetti integrati nel programma LIFE come meccanismo di finanziamento coordinato per la rete Natura 2000, dato il loro potenziale in termini di mobilitazione di fondi e aumento della capacità di assorbimento della spesa per natura e biodiversità anche in altri fondi dell'Unione.*
- (16) Le foreste svolgono un ruolo significativo per l'ambiente e il clima per quanto riguarda, per esempio, la biodiversità, l'acqua, il suolo e la mitigazione e l'adattamento al clima. Le foreste e il suolo contribuiscono a regolare il clima assorbendo anidride carbonica (CO₂) dall'atmosfera e immagazzinando immense quantità di carbonio. Per ottimizzare questo ruolo, è necessario fornire dati e informazioni pertinenti e compatibili. È opportuno quindi che il presente regolamento rappresenti anche un quadro di riferimento per il supporto delle azioni sinergiche tra le azioni ambientali e per il clima associate a boschi e suolo, **compreso per quanto riguarda il monitoraggio di tali azioni**. Altri settori dove occorre rafforzare le sinergie sono la carenza idrica e la siccità, così come la gestione dei rischi di alluvioni.

- (17) *Per ottimizzare l'utilizzo delle risorse del programma LIFE occorre stimolare le sinergie tra le azioni del sottoprogramma Ambiente, in particolare al fine di proteggere la biodiversità, e le misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi nell'ambito del sottoprogramma Azione per il clima.*
- (18) La comunicazione della Commissione del 15 dicembre 2011 intitolata "Una tabella di marcia per il passaggio a un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050" (la "tabella di marcia 2050") ha riconosciuto che la sperimentazione di nuovi approcci alla mitigazione dei cambiamenti climatici continuerebbe ad essere essenziale per operare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Dovrebbe essere garantito anche l'adattamento ai cambiamenti climatici come priorità trasversale dell'Unione. Inoltre, la promozione della governance e la sensibilizzazione sono fondamentali per ottenere risultati costruttivi e per garantire il coinvolgimento delle parti interessate. Pertanto, è necessario che il sottoprogramma Azione per il clima sostenga le iniziative che contribuiscono a tre settori prioritari: Mitigazione dei cambiamenti climatici, Adattamento ai cambiamenti climatici e Governance e informazione in materia di clima. È opportuno che i progetti finanziati dal programma LIFE possano contribuire alla realizzazione degli obiettivi specifici di più di uno di tali settori prioritari, con il coinvolgimento di più di uno Stato membro.

- (19) È necessario che il settore prioritario della mitigazione dei cambiamenti climatici contribuisca allo sviluppo e all'attuazione delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia climatica, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas serra, le politiche relative all'uso del suolo, i cambiamenti di destinazione del territorio e la silvicoltura, **la conservazione dei pozzi naturali di assorbimento del carbonio**, il sistema di scambio delle emissioni, le iniziative degli Stati membri per ridurre le emissioni di gas serra, la cattura e lo stoccaggio del carbonio, le energie rinnovabili, l'efficienza energetica, i trasporti e i carburanti, la protezione dello strato di ozono e i gas fluorurati. **La costruzione di infrastrutture di cattura e stoccaggio del carbonio si considera esclusa dall'ambito di applicazione del programma LIFE e non è pertanto finanziata.**
- (20) Le prime conseguenze del cambiamento climatico sono già visibili in Europa e nel mondo, così come le condizioni meteorologiche estreme che hanno provocato inondazioni e siccità e l'aumento delle temperature e del livello del mare. Pertanto è opportuno che il settore prioritario Adattamento ai cambiamenti climatici contribuisca ad aiutare le popolazioni, i settori economici e le regioni, ad adattarsi a tali impatti mediante specifiche misure e strategie di adattamento, al fine di una maggiore resilienza dell'Unione. Le azioni in questo campo dovrebbero essere complementari alle azioni ammesse al finanziamento nell'ambito dello strumento finanziario per la protezione civile come istituito dalla decisione n. .../.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹. **La costruzione di grandi infrastrutture si considera esclusa dall'ambito di applicazione del programma LIFE e non è pertanto finanziata.**

¹ Decisione n. .../.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L ...).

⁺ GU: inserire il numero della decisione (COD 2011/0461) nel considerando, e il numero, la data di adozione e gli estremi di pubblicazione della decisione nella nota a piè pagina.

- (21) La piena attuazione *della politica e* della legislazione ■ ambientale e climatica è strettamente legata al raggiungimento di una migliore governance, al miglioramento della partecipazione delle parti interessate e alla diffusione delle informazioni. Pertanto, è opportuno che i settori prioritari Governance e informazione in entrambi i sottoprogrammi sostengano lo sviluppo di piattaforme di cooperazione e la condivisione delle buone pratiche per un'osservanza e un controllo dell'applicazione della normativa più efficaci, *compresi programmi di formazione destinati alla magistratura*, e che incitino il pubblico e i soggetti interessati a sostenere le politiche dell'Unione nei settori dell'ambiente e del clima. In particolare, dovrebbero sostenere il miglioramento della divulgazione della base di conoscenze *e delle migliori pratiche nell'attuazione della legislazione dell'Unione, nella sensibilizzazione e nella* partecipazione dei cittadini, l'accesso alle informazioni e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

(22) È opportuno che il sostegno nel quadro del presente regolamento sia concesso ai sensi del regolamento **■** (UE, Euratom) n. **966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio**¹. I progetti finanziati nel quadro del programma LIFE dovrebbero soddisfare i criteri di ammissibilità **e di assegnazione del punteggio**, per garantire il migliore utilizzo possibile dei fondi dell'Unione e assicurare un valore aggiunto europeo. **Nella valutazione del valore aggiunto dell'Unione, la Commissione dovrebbe accordare particolare attenzione, in funzione dei diversi settori prioritari, al potenziale di replicabilità e trasferibilità dei risultati dei progetti, alla sostenibilità dei loro risultati e al loro contributo alla realizzazione degli obiettivi generali e specifici dei settori prioritari, nonché alle priorità tematiche attuate attraverso i temi dei progetti.** È auspicabile incoraggiare i progetti con impatti intersettoriali. La Commissione dovrebbe inoltre promuovere e incoraggiare l'uso degli appalti pubblici verdi, in particolare nella fase di realizzazione dei progetti.

¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(23) Al fine di mantenere condizioni di parità per tutte le imprese operanti nel mercato interno ed evitare indebite distorsioni della concorrenza, è opportuno che i finanziamenti previsti dal programma LIFE servano, ove necessario, a colmare le lacune del mercato. Inoltre, nel caso in cui dovessero costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è opportuno che i finanziamenti siano elaborati *in maniera coerente con le* regole sugli aiuti di Stato, in modo da evitare distorsioni del mercato come l'esclusione dei finanziamenti privati, la creazione di strutture di mercato inefficaci o il mantenimento in vita di imprese inefficienti e che non possono essere attuati fino all'approvazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, a meno che non siano conformi a un regolamento adottato a norma del regolamento del Consiglio (CE) n. 994/98¹.

¹ Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali (GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1).

- (24) Al fine di migliorare l'attuazione della politica ambientale e climatica e rafforzare l'integrazione degli obiettivi climatici e ambientali nelle altre politiche, è opportuno che il programma LIFE promuova progetti che incentivino gli approcci integrati nell'attuazione delle politiche e della legislazione in materia ambientale e climatica.
- Tali progetti integrati dovrebbero essere strumenti concreti per rafforzare l'integrazione degli obiettivi ambientali e climatici in altre politiche dell'Unione e nella spesa complessiva di quest'ultima, in linea con la strategia Europa 2020. Essi dovrebbero fornire esempi di buone pratiche per un'attuazione efficace e ben coordinata della politica ambientale e climatica dell'Unione negli Stati membri e nelle regioni.*** Per il sottoprogramma Ambiente, è necessario che tali progetti siano integrati principalmente sulla attuazione della strategia dell'Unione sulla biodiversità fino al 2020, con particolare riguardo alla gestione efficace e al consolidamento della rete Natura 2000, istituita dalla direttiva 92/43/CEE, attraverso l'attuazione dei quadri di azione prioritaria ***elaborati a norma dell'articolo 8 di tale*** direttiva, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e della legislazione sui rifiuti e l'aria.

¹ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

- (25) I progetti integrati, pur essendo incentrati sui temi individuati, dovrebbero costituire meccanismi di attuazione plurifunzionali (ad esempio finalizzati a garantire benefici ambientali e rafforzamento delle capacità) che consentono di ottenere risultati in altri settori, in particolare l'ambiente marino, conformemente agli obiettivi della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹. I progetti integrati potrebbero essere previsti anche in altre aree ambientali. Per il sottoprogramma Azione per il clima, è opportuno che i progetti integrati riguardino in particolare l'attuazione di strategie di mitigazione e adattamento climatico e i piani d'azione.
- (26) I progetti integrati dovrebbero sostenere solo una serie di attività e misure specifiche, mentre è opportuno che le altre attività complementari a quelle incluse nel progetto siano finanziate per mezzo di altri programmi di finanziamento dell'Unione, nonché di fondi nazionali, regionali e del settore privato. Il finanziamento attraverso il programma LIFE dovrebbe avvalersi delle sinergie e garantire la coerenza tra le diverse fonti di finanziamento dell'Unione, fornendo una strategia incentrata sui temi ambientali e climatici, *assicurando al contempo una semplificazione delle procedure.*

¹ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

- (27) *I progetti integrati incentrati in modo particolare sull'attuazione della legislazione e della politica ambientale e climatica dell'Unione attraverso approcci integrati richiedono interventi che coprano l'intero territorio dell'Unione e tutti i settori interessati dal presente regolamento. Ciò esige l'introduzione di un elemento distributivo nel processo di selezione allo scopo di favorire l'equilibrio geografico e lo sforzo, da parte degli Stati membri, di elaborare e proporre almeno un progetto integrato durante il periodo di programmazione LIFE, con il supporto di un progetto LIFE di assistenza tecnica se necessario.*
- (28) *Considerato il carattere di novità dell'approccio dei "progetti integrati", le parti interessate dovrebbero ricevere, all'occorrenza, assistenza tecnica. La fase di presentazione delle domande dovrebbe essere snellita con una procedura di selezione in due tempi. Nella prima fase, un piano finanziario dovrebbe indicare quali altre fonti di finanziamento unionali, nazionali o private saranno mobilitate e in quale misura. Solo nella seconda fase dovrebbero essere richieste lettere di intenti provenienti da almeno un'altra fonte di finanziamento in modo da garantire che sia soddisfatto il requisito di mobilitazione di una fonte di finanziamento supplementare. È necessario che nella fase di aggiudicazione si tenga conto della misura in cui sono mobilitati altri fondi dell'Unione.*

- (29) *Il successo dei progetti integrati esige una stretta cooperazione tra le autorità nazionali, regionali e locali e i soggetti non statali interessati dagli obiettivi del programma LIFE. Occorre pertanto applicare i principi di trasparenza e di divulgazione delle decisioni relative all'elaborazione, all'attuazione, alla valutazione e al monitoraggio dei progetti.*
- (30) *Per i progetti del sottoprogramma Ambiente, diversi dai progetti integrati, è opportuno procedere, in linea con i principi di solidarietà e responsabilità, a una ripartizione equilibrata dei fondi tra tutti gli Stati membri per la durata del primo programma di lavoro pluriennale attraverso la definizione di allocazioni indicative nazionali.*
- (31) *Al fine di rafforzare la capacità degli Stati membri di partecipare al programma LIFE, è opportuno che tutti gli Stati membri che soddisfano i requisiti pertinenti stabiliti dal presente regolamento, possano avere accesso a finanziamenti garantiti per progetti di rafforzamento delle capacità. Tali finanziamenti dovrebbero essere messi a disposizione sulla base di un piano di rafforzamento delle capacità concordato nel quale siano descritti gli interventi e i finanziamenti necessari.*

- (32) *La qualità dovrebbe costituire il criterio generale su cui si basano la valutazione dei progetti e il processo di aggiudicazione nell'ambito programma LIFE. Gli elementi distributivi introdotti allo scopo di riflettere l'equilibrio geografico hanno carattere indicativo e non dovrebbero implicare per gli Stati membri la garanzia di fondi o allocazioni.*
- (33) L'Unione è firmataria della Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso del pubblico alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ("convenzione di Århus"). Pertanto è opportuno che l'azione delle organizzazioni non governative (ONG) *e delle reti di organizzazioni senza scopo di lucro che perseguono un obiettivo di interesse generale unionale* venga sostenuta, in quanto efficace nel promuovere gli obiettivi della convenzione di Århus facendosi portavoce delle preoccupazioni e delle opinioni dei cittadini dell'Unione nell'ambito del processo di elaborazione delle politiche e sostenendone l'attuazione, e nel favorire anche la sensibilizzazione ai problemi ambientali legati al clima e alle relative risposte politiche. È opportuno che il programma LIFE sostenga una vasta gamma di ONG e *reti di organizzazioni senza scopo di lucro* che perseguono uno scopo di interesse generale dell'Unione, attive principalmente nel settore dell'ambiente o dell'azione per il clima, attraverso la concessione, secondo modalità competitive e trasparenti, di sovvenzioni di funzionamento, per aiutarle a contribuire efficacemente alle politiche dell'Unione, *a promuovere e rafforzare l'attuazione e il rispetto degli obiettivi ambientali e climatici dell'Unione* e a sviluppare e rafforzare le loro capacità per diventare partner più efficienti.

- (34) Al fine di svolgere il suo ruolo di iniziatrice dello sviluppo e dell'attuazione della politica ambientale e climatica, è opportuno che la Commissione utilizzi le risorse del programma LIFE per sostenere l'avvio l'attuazione e l'integrazione della politica e della legislazione dell'Unione in materia ambientale e climatica, compreso l'acquisto di beni e servizi. Le risorse finanziarie assegnate alle attività di comunicazione ai sensi del presente regolamento ***dovrebbero riguardare*** anche la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione, ***nonché lo stato di attuazione e recepimento di tutte le principali normative dell'Unione in materia di ambiente e di clima.***
- (35) È probabile che il divario attuale registrato sul mercato tra la domanda e l'offerta di prestiti, e tra capitale netto e capitale di rischio persista nel contesto della crisi finanziaria, e pertanto è opportuno consentire l'utilizzo di strumenti finanziari per sostenere progetti nei settori dell'ambiente o del clima che abbiano capacità di generazione di entrate. Gli strumenti finanziari supportati dal programma LIFE dovrebbero essere utilizzati per soddisfare le esigenze specifiche del mercato in modo economicamente efficace, in linea con gli obiettivi del programma, e non dovrebbero ridurre il finanziamento privato. Dovrebbe essere possibile combinare gli strumenti finanziari con sovvenzioni finanziate dal bilancio dell'Unione, anche ai sensi del presente regolamento.

- (36) L'esperienza acquisita con i precedenti programmi LIFE ha evidenziato la necessità di **■** concentrare gli sforzi su priorità e aree di intervento concrete delle politiche ambientali e climatiche. *Tali priorità non dovrebbero essere esaustive, per consentire ai richiedenti di presentare proposte in altri settori, incorporare nuove idee e affrontare le nuove sfide.* I programmi di lavoro pluriennali dovrebbero *inoltre* essere flessibili per raggiungere gli obiettivi e le finalità del programma LIFE e, al contempo, garantire la necessaria stabilità *dei temi dei progetti che attuano le priorità tematiche* per consentire ai potenziali candidati di pianificare, preparare e presentare le proposte. *È opportuno che il primo programma di lavoro pluriennale sia valido per quattro anni e che sia seguito da un secondo programma di lavoro della durata di tre anni. Entrambi i programmi di lavoro dovrebbero includere un elenco non esaustivo dei temi dei progetti che attuano le priorità tematiche.*

(37) *L'esperienza acquisita con i precedenti programmi LIFE ha evidenziato l'importanza dei punti di contatto nazionali LIFE, in particolare nel fornire sostegno ai richiedenti e ai beneficiari, contribuendo in tal modo a un'efficace attuazione del programma. Si dovrebbe pertanto mantenere e, ove possibile, rafforzare il sistema dei punti di contatto LIFE nazionali e regionali, in particolare negli Stati membri con un basso utilizzo dei progetti, nonché intensificare la collaborazione tra la Commissione e i punti di contatto LIFE nazionali e tra i punti di contatto LIFE nazionali e regionali. L'esperienza acquisita con i programmi LIFE precedenti ha inoltre evidenziato l'importanza di garantire una divulgazione efficace dei risultati dei progetti e delle attività di rete per aumentare l'effetto leva e il valore aggiunto europeo del programma LIFE, in particolare attraverso l'organizzazione di seminari, laboratori e altre attività ai fini dello scambio di esperienze, conoscenze e buone pratiche all'interno dell'Unione. La Commissione dovrebbe pertanto proseguire e rafforzare le attività di divulgazione mirata, comprese quelle incentrate in modo particolare sui progetti integrati, in particolare negli Stati membri con un basso utilizzo dei progetti, e in relazione a settori specifici, nonché facilitare la cooperazione e lo scambio di esperienze tra i beneficiari di LIFE e altre parti. La Commissione dovrebbe inoltre continuare a pubblicare periodicamente l'elenco dei progetti finanziati dal programma LIFE, includendo una breve descrizione degli obiettivi e dei risultati conseguiti e un riepilogo dei fondi impegnati avvalendosi di mezzi di comunicazione e tecnologie appropriati.*

- (38) Al fine di semplificare il programma LIFE e di ridurre gli oneri amministrativi per i richiedenti e i beneficiari, è necessario aumentare l'uso di tassi fissi e di importi forfettari *senza compromettere l'ammissibilità dell'IVA e dei costi legati al personale permanente conformemente alle condizioni stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Secondo la prassi in uso, l'importo dei contributi delle organizzazioni pubbliche (in qualità di beneficiarie incaricate del coordinamento e/o di beneficiarie associate) a favore del progetto dovrebbe superare almeno del 2% la somma dei costi salariali del personale delle pubbliche amministrazioni nazionali assegnato al progetto. I fondi dell'Unione non dovrebbero essere utilizzati per sovvenzionare i bilanci nazionali, ad esempio, al fine di coprire i costi dell'IVA. Tuttavia, le informazioni disponibili sugli importi dei fondi dell'Unione utilizzati a copertura dell'IVA sono limitate. È pertanto opportuno che la Commissione fornisca, nelle valutazioni intermedie ed ex post del programma LIFE, un riepilogo dei rimborsi dell'IVA per Stato membro che i beneficiari dei progetti nel quadro del programma LIFE hanno richiesto nella fase del pagamento finale.*
- (39) *I tassi di cofinanziamento massimi dovrebbero essere fissati ai livelli necessari per mantenere l'efficace livello di supporto previsto dal programma LIFE.*

(40) È opportuno che il programma LIFE e i relativi sottoprogrammi siano regolarmente monitorati e valutati sulla base dei relativi indicatori di prestazione, per consentire eventuali aggiustamenti, ***inclusa ogni necessaria revisione delle priorità tematiche. Nel definire più dettagliatamente gli indicatori per la valutazione dei programmi e dei progetti, è necessario che la Commissione dia rilievo al controllo della qualità sulla base degli indicatori di prestazione e dei risultati e dell'impatto attesi. La Commissione dovrebbe altresì proporre un metodo per monitorare il successo a lungo termine dei progetti, in particolare nel settore prioritario Natura e biodiversità.*** Al fine di dimostrare i benefici collaterali che entrambi i sottoprogrammi possono offrire all'azione per il clima e alla biodiversità, e per fornire informazioni sul livello di spesa, è necessario che il monitoraggio del programma LIFE garantisca la tracciabilità delle spese legate al clima e alla biodiversità, come specificato nella comunicazione "Un bilancio per la strategia Europa 2020". Tale monitoraggio dovrebbe basarsi su una metodologia semplice, inserendo la spesa in una delle tre categorie seguenti: spese legate esclusivamente a clima/biodiversità (da conteggiare al 100%), spese legate in misura significativa a clima/biodiversità (da conteggiare al 40%), e nessuna correlazione con clima/biodiversità (da conteggiare allo 0%). È necessario che tale metodologia non escluda l'utilizzo di metodologie più precise, ove opportuno.

- (41) *Considerata la lunga esperienza della Commissione nella gestione del programma e dei progetti LIFE, e le esperienze positive dei beneficiari del programma LIFE per quanto riguarda le équipes di controllo esterne, il programma LIFE dovrebbe continuare a essere gestito dalla Commissione. Eventuali cambiamenti nella struttura di gestione del programma LIFE e dei progetti dovrebbero essere oggetto di un'analisi ex ante dei costi e dei benefici, ed è opportuno prestare particolare attenzione affinché siano garantite competenze adeguate e ampie, in particolare nel settore prioritario Natura e biodiversità.*
- (42) Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati durante tutto il ciclo della spesa con misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle irregolarità, il recupero di fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni.

(43) *Al fine di garantire la migliore valutazione possibile dell'utilizzo dei fondi dell'Unione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo agli indicatori di prestazione applicabili alle priorità tematiche del sottoprogramma Ambiente e ai settori prioritari del sottoprogramma Azione per il clima, nonché riguardo alla modifica delle priorità tematiche di cui all'allegato III e riguardo all'aumento della percentuale del bilancio assegnata alle sovvenzioni per progetti che sostengono la conservazione della natura e della biodiversità. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.*

- (44) *Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento in relazione all'adozione dei programmi di lavoro pluriennali, alla Commissione dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.*
- (45) *Se il comitato per il programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima non esprime alcun parere su un progetto di atto di esecuzione, la Commissione, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011, non adotta il progetto di atto di esecuzione. Il ricorso a questa procedura dovrebbe essere giustificato, tra l'altro, dalla necessità di valutare l'equilibrata ripartizione dei fondi tra i progetti integrati, in particolare l'importo massimo che un singolo progetto integrato può ricevere.*

■

¹ *Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).*

- (46) Per garantire una transizione efficace tra le misure adottate ai sensi del regolamento (CE) n. 614/2007 e il programma LIFE è necessario continuare a monitorare, verificare e valutare, sotto il profilo qualitativo, le attività finanziate ai sensi di tale regolamento dopo la sua scadenza.
- (47) Il valore aggiunto del programma LIFE deriva dalla specificità e dal preciso orientamento del suo approccio, che rendono i suoi interventi particolarmente rispondenti alle esigenze ambientali e climatiche. Attraverso la messa in comune di risorse e competenze il programma LIFE può contribuire a una più efficace applicazione delle politiche ambientali rispetto all'azione individuale dei singoli Stati membri. Esso serve inoltre da piattaforma per lo sviluppo e lo scambio di buone pratiche e conoscenze, che consente di migliorare l'attuazione dell'*acquis*, di catalizzare e accelerare le modifiche necessarie, e di rafforzare le capacità, di sostenere i soggetti privati, in particolare le PMI, nella conduzione di test su piccola scala di tecnologie e soluzioni e di permettere agli Stati membri e alle parti interessate di imparare gli uni dagli altri. Inoltre, il programma LIFE crea sinergie tra fondi unionali e nazionali, incentivando ulteriori finanziamenti del settore privato, aumentando così la coerenza dell'intervento dell'Unione e promuovendo una più omogenea applicazione dell'*acquis*.

(48) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire contribuire all'attuazione e allo sviluppo della politica e della legislazione dell'Unione in materia di ambiente e clima, compresa l'integrazione degli obiettivi ambientali e climatici in altre politiche, e alla promozione di una migliore governance, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(49) *È opportuno, pertanto, abrogare il regolamento (CE) n. 614/2007,*

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE)

Articolo 1

Istituzione

È istituito un programma per l'ambiente e l'azione per il clima per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 (▀ il "programma LIFE").

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) "progetti pilota", i progetti che applicano una tecnica o un metodo che non è stato applicato e sperimentato prima, o altrove, e che offrono potenziali vantaggi ambientali o climatici rispetto alle attuali migliori pratiche ***e che possono essere applicati successivamente su scala più ampia in situazioni analoghe;***
- b) "progetti dimostrativi", i progetti che mettono in pratica, sperimentano, valutano e diffondono azioni, metodologie o approcci che sono nuovi o sconosciuti nel contesto specifico del progetto, come ad esempio sul piano geografico, ecologico o socioeconomico, e che potrebbero essere applicati altrove in circostanze analoghe;

- c) "progetti di buone pratiche", i progetti che applicano tecniche, metodi e approcci adeguati, efficaci sotto il profilo economico e all'avanguardia, tenendo conto del contesto specifico del progetto;
- d) "progetti integrati", i progetti finalizzati ad attuare ■ su una vasta scala territoriale, in particolare regionale, multi-regionale, nazionale o *transnazionale, piani o strategie ■* ambientali o climatici previsti dalla legislazione dell'Unione in materia ambientale o climatica, sviluppati sulla base di altri atti dell'Unione o elaborati dalle autorità degli Stati membri *principalmente nei settori della natura, inclusa, tra l'altro, la gestione della rete Natura 2000, dell'acqua, dei rifiuti, dell'aria nonché della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ai medesimi, garantendo nel contempo la partecipazione delle parti interessate e promuovendo il coordinamento e la mobilitazione di almeno un'altra fonte di finanziamento dell'Unione, nazionale o privata pertinente;*
- e) "progetti di assistenza tecnica", i progetti *che forniscono, mediante sovvenzioni per azioni, un sostegno finanziario per aiutare i richiedenti a elaborare progetti integrati e, in particolare, per garantire che tali progetti siano conformi alle tempistiche e ai requisiti tecnici e finanziari del programma LIFE in coordinamento con i fondi di cui all'articolo 8, paragrafo 3;*

- f) *"progetti di rafforzamento delle capacità", i progetti che forniscono, mediante sovvenzioni per azioni, un sostegno finanziario alle attività necessarie per rafforzare la capacità degli Stati membri, compresi i punti di contatto LIFE nazionali o regionali, al fine di permettere agli Stati membri di partecipare in maniera più efficace al programma LIFE;*
- g) *"progetti preparatori", i progetti **identificati principalmente dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri per rispondere** alle esigenze specifiche connesse allo sviluppo e all'attuazione delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia di ambiente o clima;*
- h) *"progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione", i progetti volti a sostenere la comunicazione, la divulgazione di informazioni e la sensibilizzazione nell'ambito dei sottoprogrammi Ambiente e Azione per il clima.*

Articolo 3

Obiettivi generali e indicatori di prestazione

1. Il programma LIFE persegue in particolare i seguenti obiettivi generali:
 - a) contribuire al passaggio a un'economia efficiente in termini di risorse, con minori emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire alla protezione e al miglioramento della qualità dell'ambiente e all'interruzione e all'inversione del processo di perdita di biodiversità, ***compresi il sostegno alla rete Natura 2000 e il contrasto al degrado degli ecosistemi;***
 - b) migliorare lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione della politica e della legislazione ambientale e climatica dell'Unione, e catalizzare e promuovere l'integrazione e la diffusione degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche dell'Unione e nella pratica nel settore pubblico e privato, anche attraverso l'aumento della loro capacità;

- c) sostenere maggiormente la governance ambientale e in materia di clima a tutti i livelli, *compresa una maggiore partecipazione della società civile, delle ONG e degli attori locali;*
- d) *sostenere l'attuazione del Settimo programma d'azione per l'ambiente.*

Nel perseguire tali obiettivi, il programma LIFE contribuisce allo sviluppo sostenibile e al raggiungimento degli obiettivi e alle finalità della strategia Europa 2020 *e delle strategie e dei piani pertinenti dell'Unione in materia di ambiente e di clima.*

- 2. *Gli obiettivi generali di cui al paragrafo 1 sono perseguiti attraverso i seguenti sottoprogrammi:*

- a) *il sottoprogramma per l'Ambiente;*
- b) *il sottoprogramma Azione per il clima.*

- 3. Le prestazioni del programma LIFE sono valutate, in particolare, in base ai seguenti indicatori:

- a) per quanto riguarda l'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, lettera a), miglioramenti in campo ambientale e climatico attribuibili al programma. In relazione alla finalità di contribuire ad arrestare e invertire la tendenza alla perdita di biodiversità, i miglioramenti ambientali attribuibili al programma sono misurati in base alla percentuale della rete Natura 2000 ripristinata o ricondotta a un'adeguata gestione, alla superficie *e al tipo degli ecosistemi ripristinati* e al numero e al tipo di habitat e di specie oggetto di intervento il cui stato di conservazione risulta migliorato;
- b) per quanto riguarda gli obiettivi generali legati allo sviluppo e all'attuazione di cui al paragrafo 1, lettera b), il numero di interventi sviluppati o intrapresi che attuano piani, programmi o strategie in conformità alla politica e alla legislazione ambientale o climatica dell'Unione e il numero di interventi idonei alla replica o al trasferimento;

- c) per quanto riguarda gli obiettivi generali in materia di integrazione e diffusione di cui al paragrafo 1, lettera b), il numero di interventi che conseguono sinergie con altri programmi di finanziamento dell'Unione o che sono integrati negli stessi, oppure nella prassi del settore pubblico o del settore privato;
- d) per quanto riguarda l'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, lettera c), il numero di interventi per migliorare la governance, la diffusione delle informazioni e la sensibilizzazione su aspetti in materia di ambiente e di clima.

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 29, al fine di definire in maniera *più dettagliata gli* indicatori di prestazione in vista della loro applicazione *ai settori prioritari e alle priorità tematiche di cui, rispettivamente, all'articolo 9 e all'allegato III per quanto concerne il sottoprogramma Ambiente, e all'articolo 13 per quanto concerne il sottoprogramma Azione per il clima.*

■

Articolo 4

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma LIFE *per il periodo 2014-2020* è pari a **3 456 655 000 EUR a prezzi correnti, corrispondente allo 0,318% dell'importo complessivo degli stanziamenti d'impegno a norma del regolamento (UE) n .../2013⁺**.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale.

2. La ripartizione di bilancio tra i sottoprogrammi è la seguente:
 - a) **2 592 491 250** EUR della dotazione finanziaria globale di cui al paragrafo 1 sono destinati al sottoprogramma per l'Ambiente;
 - b) **864 163 750** EUR della dotazione finanziaria globale di cui al paragrafo 1 sono destinati al sottoprogramma Azione per il clima.

⁺ **GU: inserire il numero del regolamento che figura nel documento st 11791/13.**

Articolo 5

Partecipazione di paesi terzi al programma LIFE

Al programma LIFE possono partecipare i paesi candidati all'adesione in base ai seguenti criteri:

- a) i paesi facenti parte dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE);
- b) i paesi candidati, i potenziali candidati e i paesi in via di adesione all'Unione;
- c) i paesi ai quali si applica la politica europea di vicinato;
- d) i paesi che sono divenuti membri dell'Agenzia europea dell'ambiente, a norma del regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio¹.

Le modalità di tale partecipazione sono conformi alle condizioni stabilite negli accordi bilaterali o multilaterali che fissano i principi generali della partecipazione di tali paesi terzi ai programmi dell'Unione.

¹ Regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 117 del 5.5.1999, pag. 1).

Articolo 6

Attività al di fuori dell'Unione *o in paesi e territori d'oltremare*

1. Fatto salvo l'articolo 5, il programma LIFE può finanziare attività al di fuori dell'Unione e *in paesi e territori d'oltremare (PTOM) conformemente alla decisione 2001/822/CE (decisione sull'associazione d'oltremare)*, a condizione che tali attività siano *necessarie* per raggiungere gli obiettivi ambientali e climatici dell'Unione *e* per garantire l'efficacia degli interventi effettuati *nei territori degli* Stati membri *a cui si applica il trattato*.
2. Una persona giuridica avente sede al di fuori dell'Unione può partecipare ai progetti di cui all'articolo 18, a condizione che il beneficiario incaricato del coordinamento del progetto abbia sede nell'Unione e che l'attività da svolgere al di fuori dell'Unione risponda ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 7

Cooperazione internazionale

Nel corso dell'attuazione del programma LIFE, è possibile la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti e con i rispettivi organi e istituzioni, al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 3.

Articolo 8

Complementarità

1. La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza del sostegno concesso nel quadro del programma LIFE con le politiche e le priorità dell'Unione e la sua complementarità con gli altri strumenti *finanziari* dell'Unione ***assicurando al contempo che siano attuate misure di semplificazione.***
2. Le operazioni finanziate nel quadro del programma LIFE rispettano la legislazione dell'Unione e degli Stati membri, comprese le regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato. In particolare, i finanziamenti nel quadro del programma LIFE che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE sono notificati dagli Stati membri alla Commissione e non possono essere eseguiti fino all'approvazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, a meno che non siano conformi a un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 994/98.

3. Conformemente alle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri garantiscono il coordinamento tra il programma LIFE e il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di creare sinergie, in particolare nel contesto dei progetti integrati, e per favorire l'utilizzo di soluzioni, metodi e approcci sviluppati nel quadro del programma LIFE. ***Tale coordinamento ha luogo nell'ambito del quadro stabilito dal regolamento recante disposizioni comuni e attraverso il quadro strategico comune e i meccanismi definiti negli accordi di partenariato, come previsto da tale regolamento.***
4. La Commissione garantisce inoltre la coerenza e le sinergie ed evita sovrapposizioni tra il programma LIFE e le altre politiche e gli strumenti ***finanziari*** dell'Unione, in particolare Orizzonte 2020 e gli strumenti e le politiche compresi nel quadro dell'azione esterna dell'Unione.

TITOLO II
I SOTTOPROGRAMMI

CAPO 1

Il sottoprogramma Ambiente

Articolo 9

Settori prioritari ■ del sottoprogramma Ambiente

1. Il sottoprogramma Ambiente prevede tre settori di azione prioritari:
 - a) Ambiente e uso efficiente delle risorse;
 - b) *Natura e* biodiversità;
 - c) Governance e informazione in materia ambientale.

2. ***I settori prioritari di cui al paragrafo 1 comprendono le priorità tematiche definite all'allegato III.***

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, ove necessario, conformemente all'articolo 29 riguardo all'aggiunta, alla soppressione o alla modifica delle priorità tematiche di cui all'allegato III sulla base dei seguenti criteri:

- a) *le priorità definite nel Settimo programma d'azione per l'ambiente;*
- b) *gli obiettivi specifici definiti per ciascun settore prioritario di cui agli articoli 10, 11 e 12;*
- c) *le esperienze acquisite nell'attuazione del programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 24;*
- d) *le esperienze acquisite nell'attuazione dei progetti integrati;*
- e) *le priorità derivanti dalla nuova legislazione ambientale dell'Unione adottata dopo ...^{*} ; o*
- f) *le esperienze acquisite nell'attuazione della legislazione e delle politiche ambientali esistenti.*

La Commissione rivede e, se necessario, modifica le priorità tematiche definite all'allegato III al più tardi entro la valutazione intermedia del programma LIFE di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a).

^{*} *GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.*

3. Almeno il **55%** delle risorse di bilancio destinate ai progetti finanziati a titolo di sovvenzioni per azioni nell'ambito del sottoprogramma per l'Ambiente è riservato a progetti a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità.
4. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 riguardo all'aumento di un massimo del 10% della percentuale di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che il totale dei fondi richiesti durante due anni consecutivi, mediante proposte che rientrano nel settore prioritario Natura e biodiversità e soddisfano i requisiti minimi di qualità, superi di oltre il 20% l'importo corrispondente calcolato per i due anni precedenti a tale periodo.***

Articolo 10

Obiettivi specifici nel settore prioritario Ambiente e uso efficiente delle risorse

Gli obiettivi specifici del sottoprogramma Ambiente nel settore prioritario Ambiente e uso efficiente delle risorse sono in particolare:

- a) sviluppare, sperimentare e dimostrare approcci politici o di gestione, buone pratiche e soluzioni, *compresi lo sviluppo e la dimostrazione di tecnologie innovative*, alle sfide ambientali, adatti ad essere replicati, trasferiti o integrati, anche in relazione al legame tra ambiente e salute, e a sostegno delle politiche e della legislazione in materia di efficienza delle risorse, compresa la tabella di marcia per un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse;
- b) sostenere l'applicazione, lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci integrati per l'attuazione dei piani e programmi in conformità alla politica e alla legislazione dell'Unione in materia di ambiente, soprattutto nei settori delle acque, dei rifiuti e dell'aria;
- c) migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, *l'attuazione*, la stima, il monitoraggio e la valutazione della politica e della legislazione ambientale dell'Unione, e per la valutazione e il monitoraggio dei fattori, delle pressioni e delle risposte che esercitano un impatto ambientale all'interno e all'esterno dell'Unione.

Articolo 11

Obiettivi specifici nel settore prioritario *Natura e* biodiversità

Gli obiettivi specifici del sottoprogramma Ambiente nel settore prioritario *Natura e biodiversità* sono in particolare:

- a) contribuire *allo sviluppo e* all'attuazione della politica e della legislazione dell'Unione in materia di natura e di biodiversità, compresa la strategia dell'Unione per la biodiversità fino al 2020, la direttiva 92/43/CEE e la direttiva 2009/147/CE , in particolare attraverso l'applicazione, lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci, buone pratiche e soluzioni;
- b) sostenere l'ulteriore sviluppo, l'attuazione e la gestione della rete Natura 2000 istituita dall'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE, con particolare riguardo all'applicazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla dimostrazione degli approcci integrati per l'attuazione del quadro di azione prioritaria *elaborata a norma dell'*articolo 8 di detta direttiva;
- c) migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, *l'attuazione*, la stima, il monitoraggio e la valutazione della politica e della legislazione ambientale dell'Unione in materia di natura e biodiversità, e per la valutazione e il monitoraggio dei fattori, delle pressioni e delle risposte che esercitano un impatto sulla natura e sulla biodiversità all'interno e all'esterno dell'Unione.

Articolo 12

Obiettivi specifici nel settore prioritario Governance e informazione in materia ambientale

Gli obiettivi specifici del sottoprogramma Ambiente nel settore prioritario Governance e informazione in materia ambientale sono in particolare:

- a) promuovere la sensibilizzazione in materia ambientale, anche per ottenere il sostegno del pubblico e delle parti interessate all'elaborazione delle politiche ambientali dell'Unione, e promuovere ***la conoscenza in materia di*** sviluppo sostenibile ***e nuovi modelli di consumo sostenibile***;
- b) sostenere la comunicazione, la gestione e la diffusione delle informazioni nel settore dell'ambiente e facilitare la condivisione delle conoscenze sulle migliori soluzioni e buone pratiche ambientali, anche attraverso lo sviluppo di piattaforme di cooperazione tra le parti interessate e la formazione;
- c) promuovere e contribuire ad aumentare l'efficacia del rispetto e dell'applicazione della legislazione ambientale dell'Unione, in particolare incoraggiando lo sviluppo e la diffusione di buone pratiche e approcci politici;

- d) promuovere una migliore governance ambientale allargando la partecipazione dei soggetti interessati, comprese le ONG, alle consultazioni sulle politiche e alla loro attuazione.

CAPO 2

Il sottoprogramma Azione per il clima

Articolo 13

Settori prioritari ■ del sottoprogramma Azione per il clima

Il sottoprogramma Azione per il clima prevede tre settori prioritari:

- a) Mitigazione dei cambiamenti climatici;
- b) Adattamento ai cambiamenti climatici;
- c) Governance e informazione in materia di clima.

Articolo 14

Obiettivi specifici del settore prioritario Mitigazione dei cambiamenti climatici

Allo scopo di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra, il settore prioritario Mitigazione dei cambiamenti climatici persegue, in particolare, i seguenti obiettivi specifici:

- a) contribuire all'attuazione e allo sviluppo delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici, compresa l'integrazione tra i diversi settori, in particolare attraverso lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci politici o di gestione, di buone pratiche e di soluzioni per la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- b) migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, la stima, il monitoraggio, la valutazione e l'attuazione di azioni e misure di mitigazione dei cambiamenti climatici efficaci, e migliorare la capacità di mettere in pratica tali conoscenze;

- c) facilitare lo sviluppo e l'attuazione di approcci integrati, come per le strategie di mitigazione dei cambiamenti climatici e i piani di azione, a livello locale, regionale o nazionale;
- d) contribuire allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, metodi e strumenti di mitigazione dei cambiamenti climatici innovativi, idonei a essere replicati, trasferiti o integrati.

Articolo 15

Obiettivi specifici del settore prioritario Adattamento ai cambiamenti climatici

Allo scopo di contribuire agli sforzi finalizzati ad accrescere la resilienza ai cambiamenti climatici, il settore prioritario Adattamento ai cambiamenti climatici persegue in particolare i seguenti obiettivi specifici:

- a) contribuire all'attuazione e allo sviluppo delle politiche ■ dell'Unione in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, compresa l'integrazione tra i diversi settori, in particolare attraverso lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci politici o di gestione, di buone pratiche e di soluzioni per l'adattamento ai cambiamenti climatici, *compresi, se del caso, approcci ecosistemici*;

- b) migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, la stima, il monitoraggio, la valutazione e l'attuazione di azioni e misure di adattamento ai cambiamenti climatici efficaci, ***dando la priorità, se del caso, a quelle che applicano un approccio ecosistemico***, e migliorare la capacità di mettere in pratica tali conoscenze;
- c) facilitare lo sviluppo e l'attuazione di approcci integrati, come per le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici e i piani di azione, a livello locale, regionale o nazionale, ***dando la priorità, se del caso, agli approcci ecosistemici***;
- d) contribuire allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, metodi e strumenti di adattamento ai cambiamenti climatici innovativi, idonei a essere replicati, trasferiti o integrati.

Articolo 16

Obiettivi specifici nel settore prioritario Governance e informazione in materia di clima

Gli obiettivi specifici del settore prioritario Governance e informazione in materia di clima sono in particolare:

- a) promuovere la sensibilizzazione in materia climatica, anche per ottenere il sostegno del pubblico e delle parti interessate all'elaborazione delle politiche in materia di clima dell'Unione, e promuovere **la conoscenza in materia di** sviluppo sostenibile;
- b) sostenere la comunicazione, la gestione e la diffusione delle informazioni in materia di clima e facilitare la condivisione delle conoscenze sulle migliori soluzioni e buone pratiche climatiche, anche attraverso lo sviluppo di piattaforme di cooperazione tra le parti interessate e la formazione;
- c) promuovere e contribuire ad aumentare l'efficacia del rispetto e dell'applicazione della legislazione in materia di clima dell'Unione, in particolare incoraggiando lo sviluppo e la diffusione di buone pratiche e approcci politici;
- d) promuovere una migliore governance in materia di clima allargando la partecipazione dei soggetti interessati, comprese le ONG, alle consultazioni sulle politiche e alla loro attuazione.

TITOLO III
MODALITÀ DI ATTUAZIONE COMUNI

CAPO 1

Finanziamento

Articolo 17

Tipi di finanziamento

1. I finanziamenti dell'Unione possono assumere le seguenti forme giuridiche:
 - a) sovvenzioni;
 - b) appalti pubblici;
 - c) contributi agli strumenti finanziari in conformità alle disposizioni sugli strumenti finanziari a norma del regolamento *(UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare agli articoli 139 e 140*, e ai requisiti più operativi indicati in atti specifici dell'Unione;
 - d) tutti gli altri interventi necessari al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 3.

2. La Commissione attua il presente regolamento in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
3. I finanziamenti previsti dal presente regolamento, che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, sono attuati *in maniera coerente con le regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato*.
4. *Almeno l'81% delle risorse di bilancio destinate al programma LIFE è assegnato a progetti finanziati per mezzo di sovvenzioni per azioni o, se del caso, degli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera c).*

La Commissione può includere tali strumenti finanziari nel programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 24, previa una valutazione ex ante di cui all'articolo 140, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

5. *Un massimo del 30% delle risorse di bilancio destinate a sovvenzioni per azioni conformemente al paragrafo 3 bis può essere assegnato a progetti integrati. Tale percentuale massima è rivalutata nell'ambito della valutazione intermedia del programma LIFE di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), e corredata, se del caso, di una proposta legislativa.*

Articolo 18

Progetti

Le sovvenzioni per azioni possono finanziare i seguenti progetti:

- a) progetti pilota;
- b) progetti dimostrativi;
- c) progetti di buone pratiche;
- d) progetti integrati ■ ;
- e) progetti di assistenza tecnica;
- f) *progetti di rafforzamento delle capacità;***
- g) progetti preparatori;
- h) progetti d'informazione, sensibilizzazione e divulgazione;
- i) tutti gli altri progetti necessari al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 3.

Articolo 19

Criteri di ammissibilità, *di attribuzione di punteggio e di selezione dei progetti*

1. I progetti di cui all'articolo 18 soddisfano i **■** criteri di ammissibilità *basati sulle definizioni di cui all'articolo 2 e i seguenti criteri di attribuzione di clima:*
 - a) sono di interesse per l'Unione e apportano un contributo significativo al raggiungimento di uno degli obiettivi *generali* del programma LIFE di cui all'articolo 3, *nonché degli obiettivi specifici dei settori prioritari elencati all'articolo 9, delle priorità tematiche di cui all'allegato III o degli obiettivi specifici dei settori prioritari indicati all'articolo 13;*
 - b) garantiscono un approccio efficace sotto il profilo dei costi e sono tecnicamente e finanziariamente coerenti; e
 - c) prevedono un'attuazione corretta

■

2. *Ai fini dell'aggiudicazione, i progetti devono soddisfare requisiti minimi di qualità conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.*
3. *I progetti finanziati dal programma LIFE nell'ambito di un settore prioritario non pregiudicano gli obiettivi ambientali o climatici di un altro settore prioritario e, ove possibile, promuovono le sinergie tra i vari obiettivi e il ricorso agli appalti pubblici verdi.*
4. *La Commissione garantisce l'equilibrio geografico dei progetti integrati assegnando, a titolo indicativo, almeno tre progetti integrati a ciascuno Stato membro, assicurando la presenza di almeno un progetto integrato nell'ambito del sottoprogramma Ambiente e di almeno un progetto integrato nell'ambito del sottoprogramma Azione per il clima durante il periodo di programmazione LIFE di cui all'articolo 1.*

I progetti integrati sono ripartiti allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera d), per ciascuno dei settori di cui all'articolo 2, lettera d).

Per valutare il rispetto delle disposizioni relative alla mobilitazione dei fondi dell'Unione, nazionali o privati, di cui all'articolo 2, lettera d), le proposte di progetti integrati sono corredate:

- a) nella prima fase del processo di presentazione delle domande, di un piano finanziario; e*
- b) nella seconda fase del processo di presentazione delle domande, di almeno una lettera di intenti che indichi l'entità della mobilitazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione, nazionali o private pertinenti e specifici tali fonti di finanziamento.*

- 5. La Commissione garantisce, per la durata del primo programma di lavoro pluriennale, l'equilibrio geografico dei progetti diversi dai progetti integrati presentati nell'ambito del sottoprogramma Ambiente, ripartendo i fondi in maniera proporzionata tra tutti gli Stati membri in base alle allocazioni nazionali indicative in conformità dei criteri di cui all'allegato I. Quando le allocazioni nazionali indicative non siano applicabili, i progetti devono essere selezionati esclusivamente sulla base del merito.*

6. *Se la somma del cofinanziamento necessaria per finanziare i progetti, diversi dai progetti integrati, presentati da uno Stato membro e figuranti nell'elenco redatto dalla Commissione al termine della procedura di selezione è inferiore alla allocazione indicativa prevista per tale Stato membro, la Commissione utilizza la differenza di detta allocazione nazionale indicativa, per cofinanziare i progetti presentati da altri Stati membri, ad eccezione dei progetti nei PTOM, che apportano il maggior contributo al conseguimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 3, alle condizioni stabilite ai paragrafi 1 e 2.*

Nella presentazione dell'elenco dei progetti oggetto di cofinanziamento, la Commissione informa il comitato del programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima di come abbia preso in considerazione i criteri di ripartizione stabiliti conformemente ai paragrafi 3 e 3 bis.

7. La Commissione presta particolare attenzione ai progetti transnazionali in cui la cooperazione transnazionale è essenziale per garantire la tutela dell'ambiente e gli obiettivi climatici, e si adopera per garantire che almeno il 15% delle risorse di bilancio dedicate ai progetti sia assegnato a progetti transnazionali. ***La Commissione valuta l'assegnazione del finanziamento a progetti transnazionali anche nel caso in cui la quota della allocazione nazionale indicativa di uno o più Stati membri che partecipano a detti progetti transnazionali sia stata superata.***
8. ***Durante il primo programma di lavoro pluriennale, uno Stato membro è ammesso al finanziamento di un progetto di rafforzamento delle capacità per un importo massimo di 1 000 000 EUR, a condizione che soddisfi uno dei seguenti criteri:***
- a) ***il livello medio di assorbimento della allocazione nazionale indicativa dello Stato membro per gli anni 2010, 2011 e 2012, come stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 614/2007, è inferiore al 70%;***
 - b) ***il PIL pro capite dello Stato membro nel 2012 è inferiore al 90% della media dell'Unione; o***
 - c) ***lo Stato membro ha aderito all'Unione successivamente al 1° gennaio 2013.***

Durante il secondo programma di lavoro pluriennale, uno Stato membro è ammesso al finanziamento di un progetto di rafforzamento delle capacità per un importo massimo di 750 000 EUR, a condizione che soddisfi i seguenti criteri:

- a) il livello medio di assorbimento della allocazione nazionale indicativa dello Stato membro per gli anni 2014, 2015 e 2016 di cui al paragrafo 3 bis, è inferiore al 70%; e*
- b) il livello medio di assorbimento della allocazione nazionale indicativa dello Stato membro per gli anni 2014, 2015 e 2016 è aumentato rispetto al livello medio di assorbimento per gli anni 2010, 2011 e 2012.*

Per essere ammesso al finanziamento di progetti di rafforzamento delle capacità, uno Stato membro si impegna a mantenere le risorse dedicate al programma LIFE, compreso il personale, a livelli non inferiori a quelli del 2012 per la durata del programma di lavoro pluriennale in questione. Tale impegno è definito nel piano di rafforzamento delle capacità di cui al paragrafo 4 ter.

In deroga alle disposizioni in materia di ammissibilità di cui al primo e secondo comma, per tutta la durata del programma LIFE, uno Stato membro non è ammesso al finanziamento di progetti di rafforzamento delle capacità se il suo PIL pro capite nel 2012 era superiore al 105% della media dell'Unione. Il finanziamento dei progetti di rafforzamento delle capacità è limitato a un progetto per Stato membro e per ciascun programma di lavoro pluriennale.

9. *La Commissione definisce una procedura di aggiudicazione rapida per tutti i progetti di rafforzamento delle capacità. Le domande per detti progetti di rafforzamento delle capacità possono essere presentate a partire dal ...* ^{*} *. Le domande si basano su un piano di rafforzamento delle capacità che deve essere concordato tra gli Stati membri e la Commissione e nel quale sono descritti gli interventi che dovranno essere finanziati dal programma LIFE al fine di sviluppare la capacità degli Stati membri di presentare domande che vengano poi accolte per il finanziamento di progetti nell'ambito dei sottoprogrammi Ambiente e Azione per il clima. Tali interventi possono comprendere, fra l'altro:*
- a) *l'assunzione di nuovo personale e la formazione per i punti di contatto nazionali o regionali LIFE;*
 - b) *l'agevolazione degli scambi di esperienze e migliori pratiche e la promozione della divulgazione e dell'uso dei risultati dei progetti nel quadro del programma LIFE;*
 - c) *approcci basati sulla "formazione dei formatori";*
 - d) *programmi di scambio e di distacco tra le autorità pubbliche degli Stati membri, in particolare attività di scambio dei "primi della classe".*

^{*} *GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.*

Gli interventi che rientrano nel piano di rafforzamento delle capacità possono includere l'appalto di esperti per colmare lacune specifiche relative a capacità tecniche e procedurali, ma non possono includere l'appalto di esperti la cui funzione primaria è l'elaborazione di proposte ai fini della loro presentazione nell'ambito degli inviti annuali a presentare proposte.

Il piano di rafforzamento delle capacità deve inoltre indicare le stime dei costi di tali interventi.

Articolo 20

Tassi di cofinanziamento e ammissibilità dei costi dei progetti

1. Il tasso massimo di cofinanziamento per i progetti di cui all'articolo 18 è:
 - a) *per la durata del primo programma di lavoro pluriennale, fino al 60% dei costi ammissibili di tutti i progetti, ad eccezione di quelli indicati alla lettera c), finanziati nell'ambito dei sottoprogrammi Ambiente e Azione per il clima;*

- b) *per la durata del secondo programma di lavoro pluriennale, fino al 55% dei costi ammissibili di tutti i progetti, ad eccezione di quelli indicati alla lettera c), finanziati nell'ambito dei sottoprogrammi Ambiente e Azione per il clima;*
- c) *per tutta la durata del programma LIFE:*
 - i) *fino al 60% dei costi ammissibili dei progetti di cui all'articolo 18, lettere d), e) e g);*
 - ii) *fatto salvo il punto iii), fino al 60% dei costi ammissibili dei progetti finanziati nell'ambito del settore prioritario Natura e biodiversità del sottoprogramma Ambiente;*
 - iii) *fino al 75% dei costi ammissibili dei progetti finanziati nell'ambito del settore prioritario Natura e biodiversità del sottoprogramma Ambiente riguardanti habitat prioritari o specie prioritarie ai fini dell'attuazione della direttiva 92/43/CEE o specie di uccelli per le quali il finanziamento è considerato prioritario dal comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico istituito a norma dell'articolo 16 della direttiva 2009/147/CE, allorché necessario per conseguire l'obiettivo prefisso in materia di conservazione;*
 - iv) *fino al 100% dei costi ammissibili dei progetti di cui all'articolo 18, lettera e bis).*

2. *Le condizioni per l'ammissibilità dei costi sono stabilite all'articolo 126 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Tali costi includono l'IVA e i costi del personale.*

La Commissione fornisce, nelle valutazioni intermedie ed ex post del programma LIFE, un riepilogo dei rimborsi dell'IVA per Stato membro che i beneficiari dei progetti nel quadro del programma LIFE hanno richiesto nella fase del pagamento finale.

3. I costi relativi all'acquisto di terreni sono considerati ammissibili al finanziamento dell'Unione per i progetti di cui all'articolo 18, a condizione che:
- a) l'acquisto contribuisca a migliorare, mantenere e ripristinare l'integrità della rete Natura 2000 istituita dall'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE, *anche grazie al miglioramento della connettività attraverso la creazione di corridoi, tappe intermedie o altri elementi di infrastruttura verde;*
 - b) l'acquisto di terreni costituisca l'unico o il più efficace mezzo per ottenere il risultato desiderato in materia di conservazione;

- c) i terreni acquistati siano riservati, nel lungo termine, ad usi compatibili con gli obiettivi di cui agli articoli 11, 14 e 15; e
- d) lo Stato membro interessato garantisca, mediante trasferimento o in altro modo, la destinazione a lungo termine di tali terreni a scopi di conservazione della natura.

Articolo 21

Sovvenzioni di funzionamento

1. Sono concesse sovvenzioni di funzionamento a favore di determinate spese operative e amministrative di organizzazioni senza scopo di lucro che perseguono finalità di interesse generale unionale, che sono attive principalmente nel settore dell'ambiente o dell'azione per il clima e sono coinvolte nello sviluppo, nell'attuazione e nell'applicazione della politica e della legislazione dell'Unione.
2. Il tasso massimo di cofinanziamento dell'Unione per le sovvenzioni di funzionamento di cui al paragrafo 1 è pari al 70% dei costi ammissibili.

Articolo 22

Altri tipi di attività

Il programma LIFE può finanziare attività attuate dalla Commissione a sostegno dell'avvio, dell'attuazione e dell'integrazione delle politiche ambientali e climatiche e della legislazione dell'Unione al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 3. Tali attività possono comprendere:

- a) le spese di informazione e comunicazione, comprese le campagne di sensibilizzazione. Le risorse finanziarie assegnate alle attività di comunicazione ai sensi del presente regolamento coprono anche la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione, ***nonché sullo stato di attuazione e recepimento delle principali normative dell'Unione in materia di ambiente e di clima;***
- b) studi, indagini, modellizzazioni e scenari;
- c) preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, delle politiche, dei programmi e della legislazione;

- d) laboratori, conferenze e incontri;
- e) piattaforme di rete di contatti e di buone pratiche;
- f) tutte le altre attività necessarie al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 3.

Articolo 23

Beneficiari

Il programma LIFE può finanziare enti pubblici e privati.

Per garantire la visibilità del programma LIFE, i beneficiari pubblicizzano il programma LIFE e i risultati dei loro progetti, menzionando sempre il sostegno ricevuto dall'Unione. Il logo del programma LIFE, raffigurato nell'allegato II, è utilizzato per tutte le attività di comunicazione e figura su tabelloni in punti strategici visibili al pubblico. Tutti i beni durevoli acquisiti nel quadro del programma LIFE recano il logo del programma LIFE tranne nei casi specificati dalla Commissione.

CAPO 2

Misure di attuazione

Articolo 24

Programmi di lavoro pluriennali

1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, programmi di lavoro pluriennali per il programma LIFE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Il primo programma di lavoro pluriennale ha una durata di quattro anni e il secondo ha una durata di tre.

2. Ciascun programma di lavoro pluriennale *specificata*, in linea con gli obiettivi generali di cui all'articolo 3, quanto segue:

■

- a) le allocazioni dei fondi tra ***i settori prioritari*** e tra le diverse tipologie di finanziamento nell'ambito di ciascun sottoprogramma ***conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, e all'articolo 17, paragrafi 4) e 5)***. ***Non si effettuano altre allocazioni preliminari di sovvenzioni per azioni a favore di progetti tra i settori prioritari o all'interno dei medesimi, ad eccezione dei progetti di assistenza tecnica e dei progetti di rafforzamento delle capacità;***

- b) *i temi dei progetti che attuano* le priorità tematiche *di cui all'allegato III* per i progetti da finanziare nel periodo coperto dal programma di lavoro pluriennale;
 - c) risultati, indicatori e obiettivi qualitativi e quantitativi per ciascun settore prioritario e ciascuna tipologia di progetti nel periodo coperto dal programma di lavoro pluriennale *conformemente agli indicatori di prestazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, e agli obiettivi specifici fissati per ciascun settore prioritario agli articoli 10, 11, 12, 14, 15 e 16;*
 - d) *la metodologia tecnica della procedura di selezione dei progetti e i* criteri di selezione e aggiudicazione delle sovvenzioni *conformemente agli articoli 2 e 19 del presente regolamento e alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;*
 - e) calendari indicativi per gli inviti a presentare proposte per il periodo coperto dal programma di lavoro pluriennale.
3. *Nel quadro dei programmi di lavoro pluriennali, la Commissione pubblica annualmente inviti a presentare proposte per i settori prioritari elencati all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 13. La Commissione provvede affinché i fondi inutilizzati in un determinato invito a presentare proposte siano ripartiti tra i diversi tipi di progetti di cui all'articolo 18.*

4. ***La Commissione riesamina, mediante atti di esecuzione, il programma di lavoro pluriennale al più tardi entro la valutazione intermedia del programma LIFE.*** Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 25

Metodi di esecuzione

La Commissione attua le attività intese a perseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 3 del presente regolamento secondo i metodi di attuazione del bilancio indicati all'articolo 58 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare attraverso la gestione diretta o indiretta da parte della Commissione su base centralizzata, o la gestione congiunta con organizzazioni internazionali.

Articolo 26

Assistenza tecnica e amministrativa

La dotazione finanziaria del programma LIFE può anche coprire le spese necessarie relative alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit, comunicazione e valutazione direttamente necessarie per la gestione del programma LIFE e il raggiungimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 3.

La Commissione, in collaborazione con i punti di contatto nazionali LIFE, organizza periodicamente seminari e laboratori, pubblica gli elenchi dei progetti finanziati tramite il programma LIFE o intraprende altre attività al fine di facilitare gli scambi di esperienze, conoscenze e migliori pratiche relative a tutti i progetti nonché la replicazione e il trasferimento dei risultati dei progetti in tutta l'Unione. A tal fine, la Commissione intraprende attività mirate alla divulgazione dei risultati dei progetti non soltanto tra i beneficiari del programma LIFE e altri, concentrandosi in modo specifico, se del caso, sugli Stati membri con un basso utilizzo dei fondi LIFE, e facilita la comunicazione e la cooperazione tra i progetti completati o in corso e i nuovi beneficiari di progetti, rproponenti o parti interessate nell'ambito dello stesso settore.

La Commissione organizza inoltre seminari e laboratori specifici o, se del caso, altri tipi di attività almeno ogni due anni per facilitare lo scambio di esperienze, conoscenze e migliori pratiche relative alla progettazione, alla predisposizione e all'attuazione di progetti integrati, nonché all'efficacia dell'assistenza fornita mediante i progetti di assistenza tecnica. Tali attività coinvolgono le amministrazioni nazionali o regionali che gestiscono altri fondi dell'Unione e altre parti interessate.

Articolo 27

Monitoraggio e valutazione

1. La Commissione effettua il monitoraggio e procede a comunicazioni periodiche in relazione all'attuazione del programma LIFE e dei suoi sottoprogrammi, compreso l'importo delle spese connesse al clima e alla biodiversità. Essa *valuta* inoltre le sinergie tra il programma LIFE e altri programmi dell'Unione complementari, e in particolare le sinergie tra i suoi sottoprogrammi. ***La Commissione calcola le allocazioni nazionali indicative, conformemente ai criteri di cui all'allegato I, per la durata del secondo programma di lavoro pluriennale esclusivamente ai fini di un'analisi comparativa delle prestazioni degli Stati membri.***
2. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni le seguenti relazioni:

- a) entro il **30 giugno 2017**, una relazione di valutazione intermedia esterna ed indipendente del programma LIFE e dei suoi sottoprogrammi, comprendente gli aspetti qualitativi e quantitativi della sua attuazione, l'importo delle spese connesse al clima e alla biodiversità, **la misura in cui sono state realizzate sinergie tra gli obiettivi** e la sua complementarità con altri programmi pertinenti dell'Unione, il raggiungimento degli obiettivi di tutte le misure (a livello di risultati e impatti, se possibile), l'efficienza dell'uso delle risorse e il valore aggiunto unionale del programma, in vista di una decisione sul rinnovo, la modifica o la sospensione delle misure. **Tale relazione di valutazione intermedia include inoltre un'analisi quantitativa e qualitativa del contributo del programma LIFE allo stato di conservazione degli habitat e delle specie di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.** La valutazione analizza inoltre le possibilità di semplificazione, la coerenza interna ed esterna del programma e se tutti i suoi obiettivi restano pertinenti, così come il contributo delle misure **adottate nel quadro del programma LIFE agli obiettivi e alle finalità della strategia Europa 2020 nonché allo sviluppo sostenibile.** Essa prende in considerazione i risultati della valutazione dell'impatto di lungo termine di LIFE+. La relazione di valutazione intermedia è corredata di osservazioni della Commissione, in particolare sul modo in cui i risultati della valutazione intermedia sono da prendere in considerazione in sede di attuazione del programma LIFE e, in particolare, **sulla misura in cui le priorità tematiche di cui all'allegato III devono essere modificate.**

La relazione di valutazione intermedia contiene, o è accompagnata da, una valutazione completa circa la portata e la qualità della domanda relativa ai progetti integrati, la loro pianificazione e la loro attuazione. Occorre prestare particolare attenzione alla capacità, effettiva o prevista, dei progetti integrati di mobilitare altri fondi dell'Unione, tenendo conto, in particolare, dei vantaggi di una maggiore coerenza con altri strumenti di finanziamento dell'Unione, del livello di coinvolgimento delle parti interessate e della misura in cui i progetti integrati coprono o dovrebbero coprire i precedenti progetti nel quadro di LIFE+.

- b) entro il 31 dicembre 2023, una relazione di valutazione *ex post* esterna ed indipendente incentrata sull'attuazione e sui risultati del programma LIFE e dei suoi sottoprogrammi, in particolare sull'importo delle spese connesse al clima e su quelle connesse alla biodiversità, sulla misura in cui il programma LIFE nel suo insieme, e ciascuno dei suoi sottoprogrammi, hanno conseguito i rispettivi obiettivi, ***sulla misura in cui sono state realizzate sinergie tra i vari obiettivi, nonché sul contributo del programma LIFE al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della strategia Europa 2020. La relazione di valutazione ex post deve inoltre esaminare il livello di integrazione degli obiettivi ambientali e climatici in altre politiche dell'Unione e, nei limiti del possibile, i vantaggi economici ottenuti attraverso il programma LIFE nonché l'impatto e il valore aggiunto per le comunità interessate.***
3. La Commissione rende pubblici i risultati delle valutazioni effettuate ai sensi del presente articolo.

Articolo 28

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta le misure atte a garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione in sede di realizzazione delle attività finanziate dal presente regolamento, mediante l'applicazione di misure preventive contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e, in caso di individuazione di irregolarità, mediante il recupero degli importi indebitamente versati e, se del caso, applicando sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno il potere di controllo, sulla base di documenti e di controlli effettuati sul posto, nei confronti di tutti i beneficiari, gli appaltatori e i subappaltatori che hanno ricevuto fondi dell'Unione nel quadro del programma LIFE.

L'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli in loco e ispezioni presso gli operatori economici interessati, direttamente o indirettamente, da tale finanziamento, in conformità alle procedure previste dal regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96¹, al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea in relazione a una convenzione di sovvenzione o decisione di sovvenzione, o a un contratto riguardante un finanziamento dell'Unione europea.

Fatti salvi il primo e il secondo comma, gli accordi di cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, e le convenzioni di sovvenzione, le decisioni di sovvenzione e i contratti derivanti dall'attuazione del presente regolamento conferiscono espressamente alla Commissione, alla Corte dei conti e all'OLAF il potere di svolgere tali audit, controlli e ispezioni sul posto.

3. I beneficiari dei finanziamenti unionali tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con un dato progetto per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento a esso relativo.

¹ Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Esercizio della delega

1. *Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.*
2. *Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafi 2 e 4, è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere da ... **
3. *La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafi 2 e 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.*
4. *Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.*
5. *L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 2 e 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.*

* *GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.*

Articolo 30

Procedura di comitato

1. *La Commissione è assistita dal comitato per il programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.*
2. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.*

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 31
Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 614/2007 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2014.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 32

Misure transitorie

1. In deroga all'articolo 31, primo comma, le misure avviate prima del 1 gennaio 2014 ai sensi del regolamento (CE) n. 614/2007, fino alla loro conclusione, continuano a essere disciplinate da tale regolamento e rispettano le disposizioni tecniche in esso contenute. Il comitato di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento sostituisce il comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 614/2007 a decorrere da ...*.
2. La dotazione finanziaria per il programma LIFE può coprire anche le spese di assistenza tecnica e amministrativa, comprese eventuali attività obbligatorie di monitoraggio, comunicazione e valutazione richieste ai sensi del regolamento (CE) n. 614/2007 dopo la sua scadenza, per assicurare la transizione tra le misure adottate a norma del regolamento (CE) n. 614/2007 e il programma LIFE.

* GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Gli importi previsti dalla dotazione finanziaria per la realizzazione di misure di controllo, comunicazione e audit nel periodo successivo al 31 dicembre 2020 si considerano confermati solo se sono compatibili con il quadro finanziario applicabile dal 1° gennaio 2021.
4. Gli importi corrispondenti a entrate con destinazione specifica provenienti dalla restituzione di somme indebitamente erogate a norma del regolamento (CE) n. 614/2007 sono utilizzati, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, per finanziare il programma LIFE.

Articolo 33

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il *terzo* giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

Criteria per la definizione delle allocazioni nazionali indicative per i progetti, diversi dai progetti integrati, presentati nell'ambito del sottoprogramma per l'Ambiente

In linea con i principi di solidarietà e di condivisione delle responsabilità, la Commissione ripartisce i fondi tra tutti gli Stati membri per il periodo di programmazione LIFE di cui all'articolo 1 per i progetti diversi dai progetti integrati sulla base dei seguenti criteri:

- a) popolazione***
 - i) popolazione complessiva di ciascuno Stato membro (ponderazione del 50%); e***
 - ii) densità demografica di ciascuno Stato membro, fino a un limite pari al doppio della densità demografica media dell'Unione (ponderazione del 5%);***
- b) Natura e biodiversità***
 - i) superficie totale dei siti Natura 2000 per ciascuno Stato membro, espressa come percentuale della superficie totale di Natura 2000 (ponderazione del 25%); e***
 - ii) percentuale del territorio di uno Stato membro coperta da siti Natura 2000 (ponderazione del 20%).***

ALLEGATO II

Logo del programma LIFE



ALLEGATO III

Priorità tematiche del sottoprogramma 'Ambiente di cui all'articolo 9

A. *Settore prioritario Ambiente ed uso efficiente delle risorse:*

- a) *Priorità tematiche in materia di acqua, incluso l'ambiente marino: attività per la realizzazione degli obiettivi specifici in materia di acqua fissati nella tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse e nel settimo programma d'azione per l'ambiente, in particolare:***
 - i) *approcci integrati per l'attuazione della direttiva 2000/60/CE;***
 - ii) *attività per l'attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹;***
 - iii) *attività per l'attuazione del programma di misure della direttiva 2008/56/CE al fine di raggiungere un buono stato ambientale delle acque marine;***
 - iv) *attività per garantire un uso sicuro ed efficiente delle risorse idriche, migliorando la gestione quantitativa dell'acqua, preservando un elevato livello di qualità dell'acqua ed evitando l'uso improprio e il deterioramento delle risorse idriche.***

¹ ***Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27).***

- b) Priorità tematiche in materia di rifiuti: attività per la realizzazione degli obiettivi specifici in materia di rifiuti fissati nella tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse e nel settimo programma d'azione per l'ambiente, in particolare:*
- i) approcci integrati per l'attuazione dei piani e programmi in materia di rifiuti;*
 - ii) attività per l'attuazione e lo sviluppo della legislazione dell'Unione in materia di rifiuti, accordando particolare attenzione alle prime fasi della gerarchia dei rifiuti dell'Unione (prevenzione, riutilizzo e riciclaggio);*
 - iii) attività in materia di efficienza delle risorse e impatto del ciclo di vita dei prodotti, modelli di consumo e dematerializzazione dell'economia.*

- c) *Priorità tematiche relative all'efficienza nell'uso delle risorse, compresi il suolo e le foreste, e all'economia verde e circolare: attività per l'attuazione della tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse e del Settimo programma d'azione per l'ambiente che non sono comprese da altre priorità tematiche di cui al presente allegato, in particolare:*
- i) *attività per la simbiosi industriale e il trasferimento delle conoscenze e sviluppo di nuovi modelli per il passaggio a un'economia circolare e verde;*
 - ii) *attività nel quadro della strategia tematica in materia di suolo (comunicazione della Commissione del 22 settembre 2006 intitolata "Strategia tematica per la protezione del suolo") con particolare attenzione alla mitigazione e alla compensazione dell'impermeabilizzazione del suolo nonché a un migliore uso del medesimo;*
 - iii) *attività per sistemi di monitoraggio e informazione forestale e per la prevenzione degli incendi boschivi.*

- d) *Priorità tematiche in materia di ambiente e salute, compresi le sostanze chimiche e il rumore: attività di sostegno per l'attuazione degli obiettivi specifici in materia di ambiente e salute fissati dal settimo programma d'azione per l'ambiente, in particolare:*
- i) *attività di sostegno per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ (REACH) e del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio² (regolamento sui biocidi) al fine di garantire un uso più sicuro, più sostenibile o più economico delle sostanze chimiche (compresi i nanomateriali);*

¹ *Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 27).*

² *Regolamento (UE) No 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).*

- ii) *attività di sostegno per facilitare l'attuazione della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ (direttiva sul rumore) al fine di raggiungere livelli di rumore che non comportino effetti negativi rilevanti o rischi per la salute umana;*
- iii) *attività di sostegno per evitare incidenti gravi, in particolare facilitando l'attuazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio² (direttiva Seveso III).*

¹ *Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).*

² *Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).*

- e) *Priorità tematiche in materia di qualità dell'aria ed emissioni, compreso l'ambiente urbano: attività di sostegno per la realizzazione degli obiettivi specifici in materia di aria ed emissioni fissati nella tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse e nel settimo programma d'azione per l'ambiente, in particolare:*
- i) *approcci integrati per l'attuazione della legislazione sulla qualità dell'aria;*
 - ii) *attività di sostegno per facilitare il rispetto delle norme dell'Unione in materia di qualità dell'aria e delle relative emissioni atmosferiche, compresa la direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ (direttiva sui limiti nazionali di emissione);*
 - iii) *attività di sostegno per una migliore attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio² (direttiva sulle emissioni industriali), con particolare attenzione al miglioramento del processo di definire e attuare le migliori tecniche disponibili, garantendo la facilità dell'accesso del pubblico alle informazioni e rafforzando il contributo all'innovazione della direttiva sulle emissioni industriali.*

¹ *Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2001 relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22).*

² *Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).*

B. Settore prioritario Natura e biodiversità:

- a) *Priorità tematiche in materia di natura: attività per l'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, in particolare:***
 - i) *attività volte a migliorare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi gli habitat e le specie marini e le specie di uccelli, di interesse per l'Unione;***
 - ii) *attività di sostegno dei seminari biogeografici della rete Natura 2000;***
 - iii) *approcci integrati per l'attuazione dei quadri di azioni prioritarie.***

- b) *Priorità tematiche in materia di biodiversità: attività per l'attuazione della strategia dell'Unione sulla biodiversità fino al 2020, in particolare:***
 - i) *attività volte a contribuire al conseguimento dell'obiettivo 2;***
 - ii) *attività volte a contribuire al conseguimento degli obiettivi 3, 4 e 5.***

C. *Settore prioritario Governance e informazione in materia ambientale*

- a) *campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione in linea con le priorità del settimo programma d'azione per l'ambiente;***
- b) *attività a sostegno di un processo di controllo efficace e misure di promozione della conformità in relazione alla legislazione ambientale dell'Unione, nonché attività a sostegno di sistemi e strumenti di informazione relativi all'attuazione della legislazione ambientale dell'Unione.***

Dichiarazioni della Commissione

Importo massimo attribuibile a un singolo progetto integrato

Per la Commissione è di vitale importanza garantire una distribuzione proporzionata dei fondi tra progetti integrati, al fine di finanziare il maggior numero di progetti possibile e di garantire una distribuzione equilibrata dei progetti integrati fra tutti gli Stati membri. In questo contesto la Commissione intende proporre, nel corso del dialogo con i membri del comitato LIFE sul progetto di programma di lavoro, l'importo massimo di cui ogni singolo progetto integrato potrà beneficiare. Questa proposta sarà presentata come parte della metodologia per la selezione dei progetti da adottare nell'ambito del programma di lavoro pluriennale.

Situazione del finanziamento della biodiversità nei PTOM

La Commissione attribuisce grande importanza alla protezione dell'ambiente e della biodiversità nei paesi e territori d'oltremare, come indicato nella proposta di decisione sull'associazione d'oltremare che fa rientrare queste materie nell'ambito della cooperazione tra l'Unione europea e i PTOM e delinea le diverse azioni che potrebbero beneficiare di un finanziamento dell'Unione europea in questo settore.

L'azione preparatoria dell'iniziativa concernente la biodiversità e i servizi ecosistemici nei territori d'oltremare (BEST), accolta con favore dai PTOM, è stata proficua e ha prodotto risultati tangibili per la biodiversità e per i servizi ecosistemici. Poiché l'iniziativa BEST si avvia verso la conclusione, la Commissione è propensa a garantirne un seguito tramite uno dei nuovi strumenti, ossia il programma su beni pubblici e sfide globali nell'ambito dello strumento di cooperazione allo sviluppo.

Questa specifica possibilità di finanziamento a favore della biodiversità nei PTOM verrà integrata con le opportunità offerte a norma dell'articolo 6 del programma LIFE per il periodo 2014-2020.

P7_TA-PROV(2013)0508

Programma d'azione per l'imposizione fiscale *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 novembre 2013 sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione per l'imposizione fiscale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e abroga la decisione n. 1482/2007/CE (COM(2012)0465 – C7-0242/2012 – 2011/0341B(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta modificata della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0465),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 114, 197 e 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0242/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 28 maggio 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 febbraio 2012¹,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per i bilanci (A7-0399/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 143 del 22.5.2012, pag. 48.

P7_TC1-COD(2011)0341B

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 novembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione *inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020)* e che abroga la decisione n. 1482/2007/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 197,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

¹ GU C 143 del 22.5.2012, pag. 48 e GU C 11 del 15.1.2013, pag. 84.

² Posizione del Parlamento europeo del 21 novembre 2013.

considerando quanto segue:

- (1) Il programma d'azione pluriennale per l'imposizione fiscale in vigore prima del 2014 ha notevolmente contribuito ad agevolare e potenziare la cooperazione tra le autorità fiscali dell'Unione. Il valore aggiunto di tale programma, compresa la **protezione degli interessi finanziari degli Stati membri dell'Unione e dei contribuenti**, è stato riconosciuto dalle amministrazioni fiscali dei paesi partecipanti. Le sfide individuate per il prossimo decennio non possono essere affrontate se gli Stati membri non guardano al di là delle frontiere dei loro territori amministrativi o non cooperano intensamente con le loro controparti. Il programma Fiscalis, attuato dalla Commissione **in cooperazione con i paesi partecipanti**, offre agli Stati membri un quadro a livello dell'Unione in cui sviluppare tali attività di cooperazione, il quale è più efficiente sotto il profilo dei costi rispetto ai quadri di cooperazione individuale che ciascuno Stato membro dovrebbe istituire su base bilaterale o multilaterale. È pertanto opportuno garantire il proseguimento di tale programma attraverso l'istituzione di un nuovo programma nel medesimo ambito.
- (2) **Il programma istituito dal presente regolamento, "Fiscalis 2020", e il suo successo sono cruciali nella presente situazione economica e dovrebbero sostenere la cooperazione nelle materie fiscali.**

- (3) Si prevede che le attività che rientrano in Fiscalis 2020, in particolare i sistemi d'informazione europei, quali definiti nel presente regolamento (sistemi d'informazione europei), le azioni congiunte per i funzionari *delle autorità fiscali* e le iniziative comuni di formazione, contribuiranno alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ***rafforzando il funzionamento del mercato interno, fornendo un quadro nell'ambito del quale sostenere le attività che potenziano la capacità amministrativa delle autorità fiscali e incentivano il progresso tecnico e l'innovazione.*** Nel definire un quadro di riferimento per le attività mirate ad aumentare l'efficienza delle autorità fiscali, a rafforzare la competitività delle imprese, ad incentivare l'occupazione e a contribuire alla tutela degli interessi finanziari ed economici *degli Stati membri dell'Unione e dei contribuenti*, Fiscalis 2020 consoliderà attivamente il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno, ***contribuendo al contempo alla graduale eliminazione degli ostacoli e delle distorsioni presenti nel mercato interno.***
- (4) L'ambito di applicazione di Fiscalis 2020 per il periodo 2014-2020 dovrebbe essere allineato alle esigenze attuali in modo da concentrare l'attenzione su tutte le imposte armonizzate a livello di Unione e ***su altre imposte purché siano pertinenti per il mercato interno e per la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.***

- (5) Per sostenere il processo di adesione e associazione da parte di paesi terzi, occorre che Fiscalis 2020 sia aperto alla partecipazione dei paesi aderenti e candidati e a potenziali paesi candidati e paesi partner della politica europea di vicinato se sono rispettate talune condizioni *e la loro partecipazione sostiene solo le attività che rientrano in Fiscalis 2020 intese a lottare contro la frode fiscale e l'evasione fiscale e a contrastare la pianificazione fiscale aggressiva*. In considerazione del crescente livello di interconnettività dell'economia globale, Fiscalis 2020 *dovrebbe continuare* a prevedere la possibilità *di invitare* esperti esterni *per contribuire alle attività che rientrano in Fiscalis 2020*. *Gli esperti esterni*, quali rappresentanti di autorità governative, operatori economici e relative *organizzazioni* o rappresentanti di organizzazioni internazionali *dovrebbero essere invitati solo qualora il loro contributo sia ritenuto essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di Fiscalis 2020*.
- (6) Gli obiettivi *e le priorità* di Fiscalis 2020 tengono conto dei problemi e delle sfide individuati per l'imposizione fiscale nel prossimo decennio. Fiscalis 2020 dovrebbe continuare a svolgere un ruolo in aree fondamentali quale l'attuazione coerente della normativa dell'Unione *nel settore della fiscalità, garantendo lo scambio di informazioni e sostenendo* la cooperazione amministrativa *e* la capacità amministrativa delle autorità fiscali. Date le dinamiche problematiche delle nuove sfide individuate, è opportuno dare ulteriore rilievo *al sostegno alla lotta contro* la frode fiscale, *l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva*. *Si dovrebbe porre l'accento anche sulla* riduzione *degli* oneri amministrativi *per le autorità fiscali e dei costi di adeguamento alla normativa per i contribuenti, e sulla prevenzione dei casi di doppia imposizione*.

- (7) *A livello operativo, Fiscalis 2020 dovrebbe attuare, utilizzare e sostenere i sistemi d'informazione europei e le attività di cooperazione amministrativa, rafforzare le capacità e le competenze dei funzionari fiscali, migliorare la comprensione e l'attuazione della normativa dell'Unione in materia fiscale, e sostenere il miglioramento delle procedure amministrative e la condivisione e diffusione delle buone prassi amministrative. Tali obiettivi dovrebbero essere perseguiti dando rilievo al sostegno alla lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva.*
- (8) *Gli strumenti applicati nel programma precedente a Fiscalis 2020 dovrebbero essere integrati al fine di rispondere adeguatamente alle sfide che attendono le autorità fiscali nel prossimo decennio e rimanere al passo con lo sviluppo della normativa dell'Unione. Fiscalis 2020 dovrebbe comprendere: controlli bilaterali o multilaterali e altre forme di cooperazione amministrativa previste nella pertinente normativa dell'Unione sulla cooperazione amministrativa; team di esperti; azioni di capacity building per la Pubblica Amministrazione che prevedano formazione specifica e specializzata nel settore della fiscalità per gli Stati membri esposti a circostanze particolari ed eccezionali che giustifichino tali azioni mirate, e, ove necessario, studi e attività di comunicazione comuni volte a sostenere l'attuazione del diritto dell'Unione nel settore della fiscalità.*

- (9) I sistemi d'informazione europei rivestono un ruolo cruciale nel **connettere tra di loro le autorità fiscali** rafforzando **così** i sistemi di imposizione in seno all'Unione ed è pertanto opportuno continuare a finanziarli **e a migliorarli** nell'ambito di Fiscalis 2020. Inoltre, dovrebbe essere possibile includere nel programma nuovi sistemi d'informazione in materia fiscale istituiti ai sensi della normativa dell'Unione. I sistemi d'informazione europei dovrebbero basarsi, ove appropriato, su modelli di sviluppo e su un'architettura informatica condivisi.
- (10) **Nel contesto del più ampio miglioramento della cooperazione amministrativa e del sostegno alla lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, può essere utile** per l'Unione concludere ■ con ■ i paesi terzi degli accordi che consentano loro di avvalersi delle componenti unionali dei sistemi di informazione europei a sostegno di uno **scambio sicuro** di informazioni tra detti paesi e gli Stati membri nel quadro di accordi fiscali bilaterali.
- (11) Fiscalis 2020 dovrebbe anche comprendere **attività formative comuni. Esso dovrebbe continuare ad aiutare i paesi partecipanti a rafforzare le competenze e le conoscenze professionali in materia di fiscalità** attraverso **contenuti** formativi potenziati **sviluppati congiuntamente** e destinati ai funzionari fiscali nonché agli operatori economici. A tal fine l'attuale approccio formativo comune di **Fiscalis 2020**, basato principalmente sullo sviluppo centralizzato di metodi di apprendimento online, dovrebbe evolvere in un programma variegato di sostegno formativo per l'Unione.

- (12) Fiscalis 2020 dovrebbe coprire un periodo di sette anni, così da allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE) n. ... /2013 del Consiglio^{1*}.
- (13) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata di Fiscalis 2020 che deve costituire il punto di riferimento privilegiato, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del ... 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria^{2**}, per il Parlamento europeo e il Consiglio durante la procedura annuale di bilancio.
- (14) In linea con l'impegno della Commissione, delineato nella comunicazione sulla revisione del bilancio del 2010, di mirare alla coerenza e semplificazione dei programmi di finanziamento, se le attività che rientrano in Fiscalis 2020 perseguono obiettivi comuni a diversi strumenti di finanziamento, escludendo tuttavia il doppio finanziamento, le risorse dovrebbero essere condivise con altri strumenti di finanziamento dell'Unione.

¹ Regolamento (UE) n. .../2013 del Consiglio, del ...2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L ...).

* GU: si prega di inserire nel considerando e nella nota 1, numero, data di adozione ed estremi di pubblicazione del regolamento di cui al documento ST 11791/13.

² GU C ...

** GU: si prega di inserire numero, data di adozione ed estremi di pubblicazione dell'AII di cui al documento ST 11838/13.

- (15) Le misure necessarie all'attuazione finanziaria del presente regolamento dovrebbero essere adottate in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione².
- (16) *I paesi partecipanti dovrebbero sostenere i costi degli elementi nazionali di Fiscalis 2020 che comprenderebbero, tra l'altro, le componenti non unionali dei sistemi d'informazione europei, ed eventuali attività di formazione non facenti parte delle iniziative comuni di formazione.*
- (17) *Considerando l'importanza di una piena partecipazione dei paesi partecipanti alle azioni comuni, è possibile prevedere, se necessario al fine di realizzare completamente gli obiettivi di Fiscalis 2020, un tasso di cofinanziamento pari al 100% dei costi ammissibili per quanto riguarda le spese di viaggio e i costi per l'alloggio, i costi correlati all'organizzazione di eventi e alle indennità giornaliere.*

¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

² Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, sulle modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

- (18) È opportuno tutelare gli interessi finanziari dell'Unione con misure adeguate lungo tutto il ciclo di spesa, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'indagine relative a irregolarità, il recupero di fondi persi, indebitamente pagati o non correttamente impiegati e, se del caso, sanzioni.
- (19) Al fine di garantire condizioni di esecuzione uniformi del presente regolamento, è opportuno che alla Commissione siano conferite competenze di esecuzione in merito all'istituzione dei programmi di lavoro annuali. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (20) Poiché l'obiettivo di tale regolamento, ossia l'istituzione di un programma pluriennale inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, dato che non possono garantire in modo efficiente la cooperazione e il coordinamento necessari al conseguimento dei suddetti obiettivi, l'Unione può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il conseguimento di tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (21) È opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato del programma Fiscalis 2020 per quanto concerne l'attuazione di Fiscalis 2020.

(22) *Al fine di facilitare la valutazione di Fiscalis 2020 è opportuno, sin dall'inizio, creare un quadro adeguato per monitorare i risultati raggiunti da Fiscalis 2020. La Commissione, insieme ai paesi partecipanti, dovrebbe istituire indicatori adattabili e stabilire valori di riferimento predefiniti per il monitoraggio dei risultati delle attività che rientrano in Fiscalis 2020. Si dovrebbe effettuare una valutazione intermedia sul raggiungimento degli obiettivi di Fiscalis 2020, la sua efficienza e il suo valore aggiunto a livello europeo. Una valutazione finale dovrebbe, inoltre, valutare l'impatto a lungo termine e la sostenibilità degli effetti di Fiscalis 2020. Si dovrebbe assicurare la piena trasparenza mediante la predisposizione di relazioni periodiche sul monitoraggio e la trasmissione di relazioni di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.*

(23) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, disciplina il trattamento dei dati personali svolto negli Stati membri nel contesto del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare delle autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio², disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dalla Commissione nell'ambito del presente regolamento e sotto la vigilanza del Garante europeo della protezione dei dati. È opportuno che gli scambi o le trasmissioni di informazioni da parte delle autorità competenti avvengano conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE e che gli scambi o le trasmissioni di informazioni da parte della Commissione avvengano conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001.

¹ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

² Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(24) Il presente regolamento sostituisce la decisione n. 1482/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹. È opportuno pertanto abrogare tale decisione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ Decisione n. 1482/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che istituisce un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Fiscalis 2013) e che abroga la decisione n. 2235/2002/ CE (GU L 330 del 15.12.2007, pag. 1).

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1. È istituito un programma di azione pluriennale "Fiscalis 2020" (il "programma"), inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno **e a sostenere la cooperazione al riguardo.**
2. Il programma riguarda il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "autorità fiscali": le autorità **pubbliche e gli altri organismi dei paesi partecipanti** competenti per **l'imposizione o per attività a essa collegate;**

- 2) "esperti esterni":
- a) rappresentanti di autorità governative, compresi quelli dei paesi che non partecipano al programma a norma dell'articolo 3, paragrafo 2;
 - b) operatori economici e organizzazioni che rappresentano operatori economici;
 - c) rappresentanti di organizzazioni internazionali o di altre organizzazioni interessate;
- 3) "imposizione fiscale":
- a) imposta sul valore aggiunto ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio¹;
 - b) accise sull'alcole ai sensi della direttiva 92/83/CEE del Consiglio²;
 - c) accise sui prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 2011/64/UE del Consiglio³;

¹ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

² Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21).

³ Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla strutture e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24).

- d) imposte sui prodotti energetici e sull'elettricità ai sensi della direttiva 2003/96/CE del Consiglio¹;
 - e) altre imposte rientranti nell'ambito di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2010/24/UE del Consiglio² ***purché siano pertinenti per il mercato interno e per la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri;***
- 4) ***"controlli bilaterali o multilaterali": il controllo coordinato dell'obbligazione tributaria di uno o più soggetti passivi collegati organizzato da due o più paesi partecipanti aventi interessi comuni o complementari, che comprenda almeno due Stati membri.***

Articolo 3

Partecipazione al programma

1. I paesi partecipanti sono gli Stati membri e i paesi di cui al paragrafo 2, purché siano rispettate le condizioni stabilite in tale paragrafo.

¹ Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

² Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1).

2. Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:

- a) paesi aderenti, paesi candidati e potenziali paesi candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni del Consiglio di associazione o accordi analoghi;
- b) paesi partner della politica europea di vicinato, a condizione che tali paesi abbiano raggiunto un livello sufficiente di ravvicinamento della legislazione in materia e dei metodi amministrativi a quelli dell'Unione.

I paesi partner di cui al primo comma, lettera b), partecipano al programma nel rispetto delle disposizioni da stabilire con essi in seguito alla stipula di accordi quadro relativi alla loro partecipazione ai programmi dell'Unione. ***La loro partecipazione sostiene solo le attività che rientrano nel programma intese a lottare contro la frode fiscale e l'evasione fiscale e a contrastare la pianificazione fiscale aggressiva.***

Articolo 4

Partecipazione alle attività che rientrano nel programma

Esperti esterni possono essere invitati a **contribuire a** determinate attività organizzate nell'ambito del programma laddove ciò sia essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 5 e 6. Tali esperti esterni sono selezionati dalla Commissione, **insieme ai paesi partecipanti**, in base alle loro competenze, esperienze e conoscenze pertinenti alle specifiche attività **tenendo in considerazione potenziali conflitti di interessi e raggiungendo un equilibrio tra rappresentanti delle imprese e altri esperti della società civile. Un elenco degli esperti esterni selezionati è reso pubblico ed è regolarmente aggiornato.**

Articolo 5

Obiettivo generale e obiettivo specifico

1. L'obiettivo **generale** del programma è quello di **migliorare il corretto funzionamento dei sistemi di imposizione** nel mercato interno **rafforzando la cooperazione tra i paesi partecipanti, le loro autorità fiscali e i loro funzionari.**

2. L'obiettivo specifico del programma è quello di *sostenere la lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva e l'attuazione della legislazione dell'Unione nel settore della fiscalità assicurando lo scambio di informazioni, sostenendo la cooperazione amministrativa e, ove necessario e opportuno, accrescendo la capacità amministrativa dei paesi partecipanti al fine di contribuire a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle autorità fiscali e i costi di adeguamento alla normativa per i contribuenti.*
3. Il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo è valutato sulla base, *in particolare*, degli indicatori seguenti:
 - a) la disponibilità della rete comune di comunicazione *e il completo accesso* ad essa per i sistemi d'informazione europei;
 - b) le reazioni dei *paesi partecipanti* sui risultati delle azioni *che rientrano nel programma* .

Articolo 6

Obiettivi operativi e priorità del programma

1. Gli ***obiettivi operativi e le priorità del programma*** sono i seguenti:
 - a) ***rafforzare , migliorare, utilizzare e sostenere i sistemi d'informazione europei in materia fiscale;***
 - b) ***sostenere le attività di cooperazione amministrativa;***
 - c) ***potenziare le capacità e le competenze dei funzionari fiscali;***
 - d) ***migliorare la comprensione e l'attuazione della legislazione dell'Unione in materia fiscale;***
 - e) ***sostenere il miglioramento delle procedure amministrative e la condivisione delle buone prassi amministrative.***

2. ***Gli obiettivi e le priorità di cui al paragrafo 1 sono perseguiti dando particolare rilievo al sostegno alla lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva.***

Capo II
Azioni ammissibili

Articolo 7
Azioni ammissibili

- I.** Nel rispetto delle condizioni del programma di lavoro annuale di cui all'articolo 14, il programma fornisce un sostegno finanziario per i seguenti tipi di azione:
- a) azioni congiunte:
 - i) seminari e workshop;
 - ii) gruppi di progetto, composti generalmente da un numero circoscritto di paesi, operativi per un periodo di tempo limitato per perseguire un obiettivo prefissato con un esito definito con precisione;
 - iii) controlli **bilaterali o** multilaterali ■ e altre attività previste dalla normativa dell'Unione sulla cooperazione amministrativa organizzati da **due** o più **paesi** partecipanti, comprendenti almeno **due Stati** membri;

- iv) visite di lavoro organizzate dai paesi partecipanti o da un altro paese per consentire ai funzionari di acquisire o accrescere le proprie competenze o conoscenze in ambito fiscale;
- v) team di esperti, vale a dire forme di cooperazione strutturate, a carattere non permanente, in cui si aggregano competenze per svolgere mansioni in ambiti specifici, ***in particolare nei sistemi di informazione europei***, eventualmente con il sostegno di servizi di cooperazione on line, assistenza amministrativa, infrastrutture e attrezzature;
- vi) azioni di *capacity building* per la Pubblica Amministrazione e azioni di supporto;
- vii) studi;
- viii) progetti di comunicazione;
- ix) ogni altra attività a sostegno degli obiettivi ***generali***, specifici ***e operativi e delle priorità*** di cui agli articoli 5 e 6, ***purché la necessità di tali altre attività sia debitamente giustificata***;

- b) creazione *di sistemi d'informazione europei*: lo sviluppo, la manutenzione, il funzionamento e il controllo della qualità di componenti unionali dei sistemi d'informazione europei di cui al punto A dell'allegato e dei nuovi sistemi d'informazione europei istituiti a norma della normativa dell'Unione, *al fine di connettere efficacemente tra di loro le autorità fiscali*;
- c) *attività di formazione comuni*: azioni di formazione *sviluppate congiuntamente* per sostenere le competenze professionali e le conoscenze necessarie in materia fiscale.

Le visite di lavoro di cui al primo comma, lettera a), punto iv), non superano la durata di un mese. Per quanto concerne le visite di lavoro organizzate in paesi terzi, solo le indennità di viaggio e di soggiorno (indennità di alloggio e indennità giornaliera) sono ammissibili nell'ambito del programma.

I team di esperti di cui al primo comma, lettera a), punto v), sono organizzati dalla Commissione in cooperazione con i paesi partecipanti e, salvo in casi debitamente giustificati, la loro durata non supera un anno.

2. *Le risorse per le azioni ammissibili di cui al presente articolo sono attribuite in modo bilanciato e proporzionalmente ai bisogni reali di dette azioni.*
3. *Nel valutare il programma la Commissione accerta la necessità di inserire dei massimali di bilancio per le varie azioni ammissibili.*

Articolo 8

Disposizioni di attuazione specifiche per le azioni congiunte

1. ***La partecipazione alle azioni comuni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a), avviene su base volontaria.***
2. I paesi partecipanti garantiscono che siano designati a partecipare alle azioni comuni funzionari con profilo e qualifiche adeguati, ***comprese le competenze linguistiche.***
3. I paesi partecipanti adottano, ***se del caso***, le misure necessarie ***per sensibilizzare*** in merito a tali azioni ***congiunte e garantire l'impiego dei risultati ottenuti.***

Articolo 9

*Disposizioni di attuazione specifiche
per i sistemi d'informazione europei*

1. La Commissione e i paesi partecipanti assicurano che i sistemi d'informazione europei di cui al punto A dell'allegato siano sviluppati, utilizzati e adeguatamente soggetti a manutenzione.
2. La Commissione, di concerto con i paesi partecipanti, coordina gli aspetti dell'istituzione e del funzionamento delle componenti unionali e non unionali dei sistemi d'informazione europei di cui al **punto A** dell'allegato che sono necessari a garantirne l'operabilità, l'interconnettività e il costante miglioramento.
3. Il ricorso dei paesi non partecipanti alle componenti unionali dei sistemi d'informazione europei di cui al punto A dell'allegato è disciplinato da accordi con tali paesi che si dovranno concludere in conformità all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 10

Disposizioni di attuazione specifiche per le attività di formazione comuni

- 1. *La partecipazione alle attività di formazione comuni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera c), avviene su base volontaria.***
- 2. *I paesi partecipanti garantiscono che siano designati a partecipare alle attività di formazione comuni funzionari con profilo e qualifiche adeguati, incluse le competenze linguistiche.***
3. Ove opportuno, i paesi partecipanti integrano nei propri programmi di formazione nazionali contenuti di formazione sviluppati congiuntamente, tra cui moduli di apprendimento online (*e-learning*), programmi di formazione e norme in materia di formazione convenute di comune accordo.

I

Capo III
Quadro finanziario

Articolo 11

Quadro finanziario

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma è fissata a 223 366 000 EUR ai prezzi attuali.
2. L'allocazione finanziaria per il programma può coprire anche le spese relative alle attività preliminari, di monitoraggio, di controllo, di revisione contabile e di valutazione che sono *periodicamente* richieste per la gestione del programma e il raggiungimento dei suoi obiettivi; in particolare studi, riunioni di esperti, *attività* di informazione e comunicazione legate agli obiettivi di cui al presente regolamento, spese legate alle reti informatiche per l'elaborazione e lo scambio delle informazioni, insieme a tutte le altre spese tecniche e di assistenza amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.

La percentuale della spesa amministrativa non supera di norma il 5% del costo complessivo del programma.

Articolo 12
Tipi di intervento

1. La Commissione attua il programma in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
2. Il sostegno finanziario dell'Unione per le attività di cui all'articolo 7 assume la forma di:
 - a) sovvenzioni;
 - b) contratti di appalto pubblico;
 - c) rimborso dei costi sostenuti dagli esperti esterni di cui all'articolo 4.
3. Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni sarà sino al 100% dei costi ammissibili in caso di spese di viaggio e costi per l'alloggio, costi correlati all'organizzazione di eventi e indennità giornaliera.

Tale tasso si applica a tutte le azioni ammissibili ad eccezione dei gruppi di esperti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto v). Il tasso di cofinanziamento applicabile ai gruppi di esperti, qualora tali azioni richiedano la concessione di sovvenzioni, è stabilito nei programmi di lavoro annuali.

4. ***Le componenti unionali dei sistemi d'informazione europei sono finanziate dal programma. I paesi partecipanti sostengono, in particolare, i costi di acquisizione, sviluppo, installazione, manutenzione e funzionamento giornaliero delle componenti non unionali dei sistemi d'informazione europei.***

Articolo 13

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.

2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito del presente regolamento.
3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può condurre indagini, comprese ispezioni e verifiche sul posto e ispezioni, in conformità alle disposizioni e alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio² nell'ottica di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione in relazione ad un accordo di sovvenzione o ad una decisione di sovvenzione o a un contratto finanziati nell'ambito del presente regolamento.

¹ Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1).

² Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

Capo IV

Competenze di esecuzione

Articolo 14

Programma di lavoro

Ai fini dell'attuazione del programma la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, programmi di lavoro annuali che fissano gli obiettivi da perseguire, i risultati attesi, il metodo di attuazione e il relativo importo totale. Essi contengono inoltre una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati per ciascuna tipologia di azione e un calendario di attuazione orientativo. Per quanto riguarda le sovvenzioni, i programmi di lavoro annuali includono le priorità, i criteri di valutazione fondamentali e il tasso massimo di cofinanziamento. Tali atti di esecuzione ***si basano sui risultati degli anni precedenti e sono adottati*** secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 15

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Capo V
Monitoraggio e valutazione

Articolo 16

Monitoraggio delle azioni che rientrano nel programma

1. La Commissione, di concerto con i paesi partecipanti, effettua un monitoraggio del programma e delle relative azioni ■ .
2. *La Commissione e i paesi partecipanti stabiliscono indicatori qualitativi e quantitativi e, se necessario, aggiungono nuovi indicatori nel corso del programma. Gli indicatori sono usati per misurare gli effetti del programma a fronte di valori di riferimento predefiniti.*
3. *La Commissione rende pubblici l'esito del monitoraggio di cui al paragrafo 1 e gli indicatori di cui al paragrafo 2.*
4. *I risultati del monitoraggio sono usati per la valutazione del programma ai sensi dell'articolo 17.*

Articolo 17

Valutazione e revisione

1. La Commissione **trasmette** al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni di valutazione intermedie e finali **relative** alle questioni di cui ai paragrafi 2 e 3. I risultati di tali valutazioni sono integrate nelle decisioni in merito a un possibile rinnovo, a una modifica o una sospensione dei programmi successivi. Tali valutazioni sono svolte da un valutatore esterno indipendente.
2. Entro il 30 giugno 2018 la Commissione redige una relazione di valutazione intermedia sul raggiungimento degli obiettivi delle azioni che rientrano nel programma, sull'efficienza dell'utilizzo delle risorse e sul valore aggiunto che esso apporta a livello europeo. Tale relazione, inoltre, verte sulla semplificazione, sulla costante rilevanza degli obiettivi e sul contributo del programma alle priorità dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
3. Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione redige una relazione di valutazione finale sulle questioni di cui al paragrafo 2, nonché sull'impatto a lungo termine e sulla sostenibilità degli effetti del programma.

4. Su richiesta della Commissione, i paesi partecipanti le forniscono tutti i dati *disponibili* e le informazioni rilevanti al fine di contribuire alla stesura delle sue relazioni di valutazione intermedia e finale.

Capo VI

Disposizioni finali

Articolo 18

Abrogazione

La decisione n. 1482/2007/CE è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Tuttavia, gli obblighi finanziari connessi ad iniziative perseguite nell'ambito della suddetta decisione continuano ad essere disciplinati dalla stessa fino al loro completamento.

Articolo 19
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il *terzo* giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

SISTEMI D'INFORMAZIONE EUROPEI E RELATIVE COMPONENTI UNIONALI

- A. I sistemi d'informazione europei sono i seguenti:
- 1) rete comune di comunicazione / interfaccia comune di sistema (CCN/CSI – CCN2), CCN mail3, CSI bridge, http bridge, CCN e LDAP e strumenti correlati, portale web CCN, monitoraggio CCN;
 - 2) sistemi di supporto, in particolare lo strumento di configurazione delle applicazioni per CCN, lo strumento per le relazioni sulle attività (ART2), la gestione elettronica di progetti online della DG TAXUD (TEMPO), lo strumento di gestione dei servizi (SMT), il sistema di gestione degli utenti (UM), il sistema BPM, il cruscotto di disponibilità e AvDB, il portale per la gestione dei servizi informatici, lo strumento di gestione delle guide e dell'accesso degli utenti;
 - 3) spazio di informazione e comunicazione del programma (PICS);

- 4) i sistemi relativi all'IVA, in particolare il Sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES) e il rimborso IVA, compresa l'applicazione iniziale VIES, lo strumento di monitoraggio VIES, il sistema statistico sull'imposizione fiscale, il VIES sul web, lo strumento di configurazione VIES sul web, gli strumenti di verifica del VIES e del rimborso IVA, gli algoritmi numerici dell'IVA, gli scambi di formulari elettronici sull'IVA, IVA sui servizi elettronici (VoeS); lo strumento di verifica VoeS, lo strumento di verifica dei formulari elettronici IVA (e-form), *il mini sportello unico (MoSS)*;
- 5) i sistemi relativi al recupero, in particolare e-form per il recupero di debiti, e-form per uno strumento uniforme per l'esecuzione (UIPE) e un modulo di notifica uniforme (UNF);
- 6) i sistemi relativi all'imposizione fiscale diretta, in particolare l'imposizione fiscale sui risparmi, lo strumento di verifica dell'imposizione fiscale sui risparmi, e-form per l'imposizione fiscale diretta, il numero identificativo fiscale TIN sul web, gli scambi relativi all'articolo 8 della direttiva 2011/16/UE del Consiglio¹ e gli strumenti di verifica correlati;
- 7) altri sistemi relativi all'imposizione fiscale, in particolare il database delle imposte in Europa (TEDB);

¹ Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

- 8) i sistemi relativi alle accise, in particolare il sistema di scambio dei dati relativi alle accise (SEED), il sistema informatizzato per i movimenti e i controlli dei prodotti soggetti ad accisa EMCS, e-form MVS, l'applicazione per i test (TA);
- 9) altri sistemi centrali, in particolare, il sistema d'informazione e comunicazione degli Stati membri in materia di fiscalità (TIC), il sistema di verifica self-service (SSTS), il sistema delle statistiche relative all'imposizione fiscale, l'applicazione centrale per i moduli web, i servizi centrali/il sistema di informazione sulla gestione per le accise (CS/MISE).

B. Le componenti unionali dei sistemi d'informazione europei sono:

- 1) le risorse informatiche come l'hardware, i software e le connessioni in rete dei sistemi, compresa l'infrastruttura di dati correlata;
- 2) i servizi informatici necessari a sostenere lo sviluppo, la manutenzione, il miglioramento e il funzionamento dei sistemi; e
- 3) ogni altro elemento che, per motivi di efficienza, sicurezza e razionalizzazione, sia individuato dalla Commissione come comune ai paesi partecipanti.

P7_TA-PROV(2013)0509

Programma d'azione per la dogana *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 novembre 2013 sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione per la dogana nell'Unione europea per il periodo 2020-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE (COM(2012)0464 – C7-0241/2012 – 2011/0341A(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- viste la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2011)0706) e la proposta modificata (COM(2012)0464),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 33 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7 0241/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio con lettera del 17 luglio 2013 di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del proprio regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per i bilanci (A7-0026/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso
 2. approva la propria dichiarazione allegata alla presente risoluzione;
 3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2011)0341/A

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 novembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione doganale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 33,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

¹ Posizione del Parlamento europeo del 21 novembre 2013.

considerando quanto segue:

- (1) Il programma d'azione doganale pluriennale in vigore prima del 2014 ha apportato un notevole contributo, agevolando e potenziando la cooperazione tra le autorità doganali all'interno dell'Unione. Molte attività nel settore delle dogane hanno natura transfrontaliera, coinvolgendo e riguardando tutti gli Stati membri, e pertanto non possono essere realizzate in modo efficace ed efficiente dai singoli Stati membri. Un programma doganale a livello di Unione, attuato dalla Commissione, offre agli Stati membri un quadro unionale per sviluppare tali attività di cooperazione, che è più efficiente sotto il profilo dei costi rispetto ai quadri di cooperazione individuale che i singoli Stati membri istituirebbero su base bilaterale o multilaterale. È pertanto opportuno garantire il proseguimento del precedente programma doganale pluriennale attraverso l'istituzione di un nuovo programma nel medesimo settore, il programma Dogana 2020 ("Programma").

- (2) Le attività nell'ambito del Programma, ovvero i sistemi d'informazione europei, le azioni congiunte per i funzionari delle amministrazioni doganali e le iniziative comuni di formazione, contribuiranno alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, **rafforzando il funzionamento del mercato interno**. Nel definire un quadro per le attività mirate ad aumentare l'efficienza **e la modernizzazione** delle autorità doganali, a rafforzare la competitività delle imprese, a incentivare l'occupazione **e a razionalizzare e coordinare le azioni degli Stati membri a tutela dei loro** interessi finanziari ed economici **e di quelli** dell'Unione, il Programma consoliderà attivamente il funzionamento dell'unione doganale, **affinché le imprese e i cittadini possano sfruttare appieno il potenziale del mercato interno e del commercio globale**.
- (3) Per sostenere il processo di adesione e associazione da parte di paesi terzi, è opportuno che il Programma sia aperto alla partecipazione dei paesi in via di adesione e dei paesi candidati nonché di potenziali candidati e paesi partner della politica europea di vicinato, se sono rispettate alcune condizioni. Inoltre, in considerazione della crescente interconnettività dell'economia globale, il Programma dovrebbe continuare a prevedere la possibilità di coinvolgere anche esperti esterni, quali funzionari di paesi terzi, rappresentanti di organizzazioni internazionali o operatori economici in alcune attività. **La partecipazione di esperti esterni è considerata essenziale ogni volta che gli obiettivi di un programma non possano essere conseguiti senza il contributo di tali esperti**. L'istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna sotto l'egida dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza facilita il coordinamento politico e la coerenza in un settore che rappresenta un elemento importante delle strategie e azioni esterne dell'Unione, sia su base bilaterale che multilaterale.

- (4) Gli obiettivi del Programma *dovrebbero tener* conto dei problemi e delle sfide individuati per le dogane nel prossimo decennio. È opportuno che il Programma continui a dare un contributo in settori fondamentali quali l'attuazione uniforme del diritto dell'Unione in materia doganale e questioni connesse. Il Programma *dovrebbe* inoltre *vertere* sulla protezione degli interessi economici e finanziari dell'Unione e sulla salvaguardia della sicurezza. *Ciò dovrebbe comprendere, tra l'altro, la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza del mercato, nazionali e dell'Unione e le autorità doganali. Il Programma dovrebbe inoltre concentrarsi* sulla facilitazione degli scambi, tra l'altro, mediante sforzi collaborativi intesi a contrastare la frode, e sul potenziamento della capacità amministrativa delle autorità doganali. *In tale prospettiva dovrebbe essere effettuata un'analisi costi-benefici di apparecchiature di rilevazione e della relativa tecnologia al fine di facilitare l'acquisizione di moderni strumenti di controllo doganale da parte delle autorità doganali dopo il 2020. Si dovrebbero inoltre esaminare metodi che facilitino l'acquisizione di moderni strumenti di controllo doganale, inclusi appalti pubblici congiunti.*
- (5) Gli strumenti del programma utilizzati prima del 2014 si sono rivelati adeguati e dovrebbero pertanto essere mantenuti. In considerazione della necessità di una cooperazione più strutturata a livello operativo, è opportuno aggiungere strumenti supplementari, ovvero squadre di esperti composti da esperti unionali e nazionali, incaricati di svolgere congiuntamente mansioni in ambiti specifici, e iniziative di sviluppo della capacità delle pubbliche amministrazioni, che dovrebbero fornire assistenza specializzata ai paesi partecipanti che necessitano di uno sviluppo della capacità amministrativa.

- (6) I sistemi d'informazione europei rivestono un ruolo cruciale nel rafforzare i sistemi doganali in seno all'Unione e dovrebbero pertanto continuare a essere finanziati nell'ambito del Programma. Dovrebbe inoltre essere possibile includere nel Programma nuovi sistemi d'informazione in materia doganale istituiti a norma del diritto dell'Unione. I sistemi d'informazione europei dovrebbero basarsi, ove opportuno, su modelli di sviluppo e su un'architettura informatica condivisi, ***al fine di rafforzare la flessibilità e l'efficienza dell'amministrazione doganale.***
- (7) Lo sviluppo delle competenze umane ***dovrebbe essere perseguito anche*** sotto forma di iniziative formative comuni ***e*** realizzato attraverso il Programma. È necessario che i funzionari delle amministrazioni doganali sviluppino e aggiornino le proprie conoscenze e competenze per rispondere alle necessità dell'Unione. Il Programma dovrebbe risultare fondamentale per rafforzare le capacità umane attraverso un sostegno formativo potenziato destinato ai funzionari delle amministrazioni doganali e agli operatori economici. A tal fine, l'attuale approccio formativo comune dell'Unione, basato principalmente sullo sviluppo centralizzato di metodi di apprendimento online, dovrebbe evolvere in un programma variegato di sostegno formativo per l'Unione.
- (8) ***Il Programma dovrebbe attribuire la dovuta importanza, e assegnare una parte adeguata del suo bilancio, al funzionamento dei sistemi d'informazione europei in materia doganale esistenti e allo sviluppo di nuovi sistemi d'informazione europei necessari per l'attuazione del codice doganale dell'Unione. Allo stesso tempo, si dovrebbero fornire mezzi adeguati ad attività alle quali partecipino i funzionari delle amministrazioni doganali e allo sviluppo delle competenze umane. Inoltre, il Programma dovrebbe prevedere un certo grado di flessibilità finanziaria per rispondere alle mutate priorità programmatiche.***

- (9) Il Programma dovrebbe coprire un periodo di sette anni, così da allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE) n. .../2013 del Consiglio^{1*}.
- (10) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del Programma che deve costituire l'importo di riferimento primario, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del ... 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria^{2**}, per il Parlamento europeo e il Consiglio durante la procedura annuale di bilancio.
- (11) In linea con l'impegno della Commissione, delineato nella comunicazione del 19 ottobre 2010, dal titolo "Revisione del bilancio dell'Unione europea", di mirare alla coerenza e semplificazione dei programmi di finanziamento, se le attività nell'ambito del Programma perseguono obiettivi comuni a diversi strumenti di finanziamento, escludendo tuttavia il doppio finanziamento, le risorse dovrebbero essere condivise con altri strumenti di finanziamento dell'Unione. Le azioni nell'ambito del Programma dovrebbero garantire la coerenza nell'impiego delle risorse dell'Unione che sostengono il funzionamento dell'unione doganale.

¹ Regolamento (UE) n. .../2013 del Consiglio, del ... 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L ...).

* GU: si prega di inserire, al considerando e alla nota 1, il numero, la data di adozione e i riferimenti di pubblicazione del regolamento di cui al documento st 11791/13.

² GU C ...

** GU: si prega di inserire la data di adozione e i riferimenti di pubblicazione dell'accordo interistituzionale di cui al documento st 11838/13.

- (12) Le misure necessarie all'attuazione finanziaria del presente regolamento dovrebbero essere adottate conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione².
- (13) È opportuno tutelare gli interessi finanziari dell'Unione con misure adeguate lungo tutto il ciclo di spesa, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'indagine relative a irregolarità, il recupero di fondi persi, indebitamente versati o non correttamente impiegati e, se del caso, sanzioni.
- (14) ***La cooperazione in materia di valutazione intelligente del rischio è fondamentale per consentire alle imprese conformi e affidabili di trarre il massimo beneficio dalle semplificazioni legate all'amministrazione informatizzata delle dogane e permettere di individuare le irregolarità.***

¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

² Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

- (15) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione con riguardo all'istituzione dei programmi di lavoro annuali. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.
- (16) ***Al fine di rispondere adeguatamente alle mutate priorità programmatiche, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'elenco degli indicatori al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi specifici e alla rettifica degli importi indicativi stanziati per ciascuna tipologia di azione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.***
- (17) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un programma pluriennale finalizzato a migliorare il funzionamento dell'unione doganale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto non sono in grado di porre in essere in modo efficace la cooperazione e il coordinamento necessari per l'attuazione del Programma, ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (18) La Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato del programma Dogana 2020 per l'attuazione del Programma.
- (19) *Al fine di facilitare la valutazione del Programma si dovrebbe creare, sin dall'inizio, un quadro adeguato per il monitoraggio dei risultati raggiunti dal Programma. Si dovrebbe effettuare una valutazione intermedia sul raggiungimento degli obiettivi del Programma, la sua efficienza e il suo valore aggiunto a livello europeo. Una valutazione finale dovrebbe, inoltre, valutare l'impatto a lungo termine e la sostenibilità degli effetti del Programma. Si dovrebbe assicurare la piena trasparenza mediante la presentazione al Parlamento europeo e al Consiglio di relazioni periodiche sul monitoraggio e la valutazione. Tali valutazioni dovrebbero basarsi su indicatori che misurino gli effetti del Programma a fronte di valori di riferimento predefiniti. Gli indicatori dovrebbero, tra l'altro, misurare il tempo durante il quale la rete comune di comunicazione è disponibile senza avarie di sistema, poiché questa è la condizione per il buon funzionamento di tutti i sistemi d'informazione europei affinché le autorità doganali cooperino efficacemente all'interno dell'unione doganale.*

- (20) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ disciplina il trattamento dei dati personali svolto negli Stati membri nel contesto del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare delle autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri. Il regolamento (UE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio² disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dalla Commissione nell'ambito del presente regolamento e sotto la vigilanza del Garante europeo della protezione dei dati. È opportuno che gli scambi o le trasmissioni di informazioni da parte delle autorità competenti avvengano conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE e che gli scambi o le trasmissioni di informazioni da parte della Commissione avvengano conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001.
- (21) Il presente regolamento sostituisce la decisione n. 624/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³. È opportuno pertanto abrogare tale decisione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31)

² Regolamento (UE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

³ Decisione n. 624/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2013) (GU L 154 del 14.6.2007, pag. 25).

CAPO I
Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1. È istituito un programma di azione pluriennale “Dogana 2020” (“Programma”), destinato a sostenere il funzionamento dell’unione doganale.
2. Il Programma riguarda il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) “autorità doganali”, le autorità responsabili dell’applicazione delle norme in materia di dogane;
- 2) “esperti esterni”,
 - a) i rappresentanti di autorità governative, inclusi quelli di paesi che non partecipano al Programma a norma dell’articolo 3, paragrafo 2;
 - b) gli operatori economici e le organizzazioni di rappresentanza degli operatori economici;
 - c) i rappresentanti di organizzazioni internazionali o di altre organizzazioni interessate.

Articolo 3

Partecipazione al Programma

1. I paesi partecipanti sono gli Stati membri e i paesi di cui al paragrafo 2, purché siano rispettate le condizioni stabilite in tale paragrafo.
2. Il Programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:
 - a) paesi in via di adesione, paesi candidati e potenziali candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni del consiglio di associazione o accordi analoghi;
 - b) paesi partner della politica europea di vicinato, a condizione che tali paesi abbiano raggiunto un livello sufficiente di ravvicinamento della pertinente legislazione e dei pertinenti metodi amministrativi a quelli dell'Unione.

I paesi partner di cui al primo comma, lettera b), partecipano al Programma conformemente alle disposizioni da stabilire con essi a seguito dell'istituzione di accordi quadro relativi alla loro partecipazione ai programmi dell'Unione.

Articolo 4

Contributo alle attività nell'ambito del Programma

Esperti esterni possono essere invitati a **contribuire** a determinate attività organizzate nell'ambito del Programma, laddove ciò sia **essenziale** per il raggiungimento degli obiettivi di cui **agli articoli 5 e 6**. Gli esperti esterni sono selezionati dalla Commissione **insieme ai paesi partecipanti**, in base alle loro competenze, esperienze e conoscenze rilevanti per le specifiche attività.

Articolo 5

Obiettivo generale e obiettivi specifici

1. L'obiettivo generale del Programma consiste nel **sostenere il funzionamento e l'ammodernamento dell'unione doganale al fine di rafforzare il mercato interno attraverso la cooperazione fra i paesi partecipanti, le rispettive autorità doganali e i loro funzionari. L'obiettivo generale è perseguito mediante il conseguimento di obiettivi specifici.**

2. **Gli obiettivi specifici consistono nel sostenere le autorità doganali nella tutela degli interessi finanziari ed economici dell'Unione e degli Stati membri, comprese la lotta contro le frodi e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, nell'aumento della sicurezza, nella tutela dei cittadini e dell'ambiente, nel miglioramento della capacità amministrativa delle autorità doganali e nel rafforzamento della competitività delle imprese europee.**

Gli obiettivi specifici sono conseguiti, in particolare:

- a) **mediante l'informatizzazione;**
- b) **assicurando approcci moderni e armonizzati alle procedure e ai controlli doganali;**
- c) **agevolando gli scambi commerciali legittimi;**
- d) **riducendo i costi di adeguamento alle normative e gli oneri amministrativi; e**
- e) **migliorando il funzionamento delle autorità doganali.**

3. Il conseguimento *degli obiettivi specifici* è valutato sulla base degli indicatori *elencati nell'allegato I. Ove necessario, tali indicatori possono essere rivisti nel corso del Programma.*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 15, per modificare l'elenco degli indicatori di cui all'allegato I.

Articolo 6

Obiettivi operativi

Gli obiettivi operativi del Programma sono i seguenti:

- a) *sostenere l'elaborazione, l'applicazione coerente e l'attuazione effettiva del diritto e della politica dell'Unione nel settore delle dogane;*
- b) *sviluppare, migliorare, far funzionare e sostenere i sistemi d'informazione europei nel settore delle dogane;*
- c) *individuare, sviluppare, condividere e applicare le migliori prassi di lavoro e procedure amministrative, facendo seguito, in particolare, alle attività di analisi comparativa (benchmarking);*
- d) *potenziare le capacità e le competenze dei funzionari doganali;*
- e) *migliorare la cooperazione tra autorità doganali e organizzazioni internazionali, paesi terzi, altre autorità governative, comprese autorità di vigilanza del mercato, nazionali e dell'Unione, nonché operatori economici e organizzazioni di rappresentanza degli operatori economici.*

CAPO II

Azioni ammissibili

Articolo 7

Azioni ammissibili

Nel rispetto delle condizioni del programma di lavoro annuale di cui all'articolo 14, il Programma fornisce un sostegno finanziario per i seguenti tipi di azione:

- a) azioni congiunte:
 - i) seminari e workshop;
 - ii) gruppi di progetto, generalmente composti da un numero circoscritto di paesi, operativi per un periodo di tempo limitato per perseguire un obiettivo prefissato con un esito definito con precisione, ***compreso il coordinamento e l'analisi comparativa (benchmarking)***;
 - iii) visite di lavoro organizzate dai paesi partecipanti o da un altro paese per consentire ai funzionari di acquisire o accrescere le proprie competenze o conoscenze nelle questioni doganali; per quanto concerne le visite di lavoro organizzate da paesi terzi, solo le indennità di viaggio e di soggiorno (alloggio e indennità giornaliera) sono ammissibili nell'ambito del Programma;
 - iv) attività di monitoraggio condotte da gruppi congiunti composti da funzionari della Commissione e da funzionari dei paesi partecipanti per analizzare le pratiche doganali, individuare eventuali difficoltà nell'attuazione delle norme e, ove del caso, proporre suggerimenti per l'adeguamento delle norme e dei metodi di lavoro dell'Unione;

- v) squadre di esperti, ovvero forme di cooperazione strutturate, a carattere permanente o non permanente, in cui si aggregano competenze per svolgere mansioni in ambiti specifici o condurre attività operative, eventualmente con il sostegno di servizi di cooperazione online, assistenza amministrativa, infrastrutture e attrezzature;
 - vi) sviluppo di capacità dell'amministrazione **doganale** e azioni di supporto;
 - vii) studi;
 - viii) **azioni** di comunicazione **sviluppate congiuntamente**;
 - ix) ogni altra attività a sostegno degli obiettivi **generali**, specifici e **operativi** di cui agli articoli 5 e 6;
- b) sviluppo di capacità informatiche: sviluppo, manutenzione, funzionamento e controllo della qualità di componenti dell'Unione dei sistemi d'informazione europei di cui all'allegato II, sezione A, e dei nuovi sistemi d'informazione europei istituiti a norma del diritto dell'Unione;
- c) sviluppo di competenze umane: azioni di formazione comuni per sostenere le competenze professionali e le conoscenze necessarie in materia di dogane.

Articolo 8

Disposizioni specifiche di attuazione delle azioni congiunte

1. ***La partecipazione alle azioni congiunte di cui all'articolo 7, lettera a), avviene su base volontaria.***
2. I paesi partecipanti garantiscono che siano designati a partecipare alle azioni congiunte funzionari con profilo e qualifiche adeguati.
3. I paesi partecipanti adottano, ***se del caso***, le misure necessarie per l'attuazione di azioni congiunte, in particolare sensibilizzando su tali azioni e garantendo che sia fatto un utilizzo ottimale dei risultati prodotti.

Articolo 9

Disposizioni specifiche di attuazione per lo sviluppo di capacità informatiche

1. La Commissione e i paesi partecipanti assicurano che i sistemi d'informazione europei di cui all'allegato ***II***, sezione A, siano sviluppati, utilizzati e adeguatamente mantenuti.

2. La Commissione, in collaborazione con i paesi partecipanti, coordina gli aspetti della costituzione e del funzionamento delle componenti unionali *elencate all'allegato II, sezione B*, e *delle componenti* non unionali *descritte all'allegato II, sezione C*, dei sistemi d'informazione europei di cui *all'allegato II, sezione A*, che sono necessari a garantirne l'operabilità, l'interconnettività e il costante miglioramento.
3. ***L'Unione sostiene i costi di acquisizione, sviluppo, installazione, manutenzione e funzionamento giornaliero delle componenti unionali. I costi di acquisizione, sviluppo, installazione, manutenzione e funzionamento giornaliero delle componenti non unionali sono sostenuti dai paesi partecipanti.***

Articolo 10

Disposizioni specifiche di attuazione per lo sviluppo di competenze umane

1. ***La partecipazione alle azioni di formazione comuni di cui all'articolo 7, lettera c), avviene su base volontaria.***
2. Ove opportuno, i paesi partecipanti integrano nei propri programmi di formazione nazionali contenuti di formazione sviluppati congiuntamente, tra cui moduli di apprendimento online, programmi di formazione e norme in materia di formazione convenute di comune accordo.

3. I paesi partecipanti assicurano che i propri funzionari ricevano la formazione iniziale e continua necessaria ad acquisire competenze e conoscenze professionali comuni conformemente ai programmi di formazione.
4. I paesi partecipanti provvedono alla formazione linguistica necessaria ai funzionari per garantire un livello di competenza linguistica sufficiente per partecipare al Programma.

CAPO III

Quadro finanziario

Articolo 11

Quadro finanziario

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Programma per il periodo 2014-2020 è fissata a **522 943 000 EUR ai prezzi attuali**.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale.

2. *Nell'ambito della dotazione finanziaria per il Programma sono stanziati importi indicativi per le azioni ammissibili elencate nell'articolo 7, entro le percentuali stabilite nell'allegato III per ciascuna tipologia di azione. La Commissione può discostarsi dallo stanziamento indicativo di fondi stabilito in tale allegato, ma non può aumentare di più del 10% la quota della dotazione finanziaria stanziata per ciascuna tipologia di azione.*

Qualora si rendesse necessario il superamento di detto limite, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 15, per modificare lo stanziamento indicativo di fondi stabilito in tale allegato.

Articolo 12

Tipi di intervento

1. *La Commissione attua il Programma conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.*
2. *Il sostegno finanziario dell'Unione per le azioni ammissibili di cui all'articolo 7 assume la forma di:*
 - a) *sovvenzioni;*
 - b) *contratti di appalto pubblico;*
 - c) *rimborso dei costi sostenuti dagli esperti esterni di cui all'articolo 4.*

3. ***La percentuale di cofinanziamento per le sovvenzioni è pari al massimo al 100% dei costi ammissibili in caso di diarie, spese di viaggio e costi per l'alloggio e costi correlati all'organizzazione di eventi.***

La percentuale di cofinanziamento applicabile nel caso in cui le azioni richiedano la concessione di sovvenzioni è stabilita nei programmi di lavoro annuali.

4. L'allocazione finanziaria per il Programma può coprire anche:
- a) le spese relative alle attività preliminari, di monitoraggio, di controllo, di revisione contabile e di valutazione che siano necessarie per la gestione del Programma e il raggiungimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, tra cui la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui sono legate agli obiettivi del presente Programma;
 - b) le spese legate alle reti informatiche per l'elaborazione e lo scambio delle informazioni; e
 - c) le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del Programma.

Articolo 13

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta provvedimenti adeguati volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate a norma del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.

2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito del presente regolamento.
3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può condurre indagini, comprese ispezioni e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio², al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione in relazione ad un accordo di sovvenzione o ad una decisione di sovvenzione o a un contratto finanziati nell'ambito del presente regolamento.

CAPO IV

Competenze di esecuzione

Articolo 14

Programma di lavoro

1. Ai fini dell'attuazione del Programma la Commissione adotta programmi di lavoro annuali ***mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati*** secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

² Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

Ciascun programma di lavoro annuale attua gli obiettivi del Programma stabilendo quanto segue:

- a) le azioni in conformità degli obiettivi generali, specifici e operativi di cui agli articoli 5 e 6; il metodo di attuazione comprese, ove opportuno, le modalità di istituzione delle squadre di esperti di cui all'articolo 7, lettera a), punto v), e i risultati attesi;***
- b) la ripartizione del bilancio per tipologia di azione;***
- c) la percentuale di cofinanziamento per le sovvenzioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3.***

2. Nell'elaborare il programma di lavoro annuale la Commissione tiene conto dell'impostazione comune in materia di politica doganale. Tale impostazione è soggetta a riesame periodico ed è stabilita in partenariato dalla Commissione e dagli Stati membri nell'ambito del gruppo di politica doganale, composto dai dirigenti delle amministrazioni doganali degli Stati membri, o dai loro rappresentanti, e dai rappresentanti della Commissione.

La Commissione informa regolarmente il gruppo di politica doganale delle misure relative all'attuazione del Programma.

Articolo 15

Esercizio della delega

1. *Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.*
2. *Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo che inizia il 1° gennaio 2014 e termina il 31 dicembre 2020.*
3. *La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.*

4. *Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.*
5. *L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, e dell'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.*

Articolo 16

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO V

Monitoraggio e valutazione

Articolo 17

Monitoraggio delle azioni nell'ambito del Programma

1. La Commissione, in collaborazione con i paesi partecipanti, effettua un monitoraggio ***dell'attuazione*** del Programma e delle azioni nell'ambito dello stesso ***sulla base degli indicatori di cui all'allegato I***.
2. ***La Commissione rende pubblici i risultati del monitoraggio.***
3. ***I risultati del monitoraggio sono usati per la valutazione del Programma conformemente all'articolo 18.***

Articolo 18

Valutazione

1. La Commissione ***trasmette al Parlamento e al Consiglio*** una valutazione intermedia e una valutazione finale del Programma riguardo alle questioni di cui ai paragrafi 2 e 3. Dei risultati di tali valutazioni, ***compresa l'identificazione di gravi carenze***, si tiene conto nelle decisioni relative all'eventuale rinnovo, modifica o sospensione del Programma per i periodi successivi. Tali valutazioni sono effettuate da un valutatore esterno indipendente.

2. Entro il 30 giugno 2018, la Commissione elabora una relazione di valutazione intermedia sul conseguimento degli obiettivi delle azioni nell'ambito del Programma, sull'efficienza dell'utilizzo delle risorse e sul valore aggiunto del Programma a livello europeo. Tale relazione verte, inoltre, sulla semplificazione e sulla costante rilevanza degli obiettivi nonché sul contributo del Programma alle priorità dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
3. Entro il 31 dicembre 2021, la Commissione elabora una relazione di valutazione finale sulle questioni di cui al paragrafo 2 e sull'impatto a lungo termine e la sostenibilità degli effetti del Programma.
4. Su richiesta della Commissione, i paesi partecipanti le forniscono tutti i dati e le informazioni rilevanti al fine di contribuire all'elaborazione delle sue relazioni di valutazione intermedia e finale.

CAPO VI

Disposizioni finali

Articolo 19

Abrogazione

La decisione n. 624/2007/CE è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Tuttavia, gli obblighi finanziari connessi a iniziative perseguite nell'ambito di tale decisione continuano a essere disciplinati dalla stessa fino al loro completamento.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il **terzo** giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

Indicatori

Il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5, paragrafo 2, è valutato sulla base dei seguenti indicatori:

- a) l'indice delle reazioni dei partecipanti alle azioni nell'ambito del Programma e degli utenti del Programma, che misurerà la percezione dei soggetti interessati al Programma in merito all'impatto delle azioni nell'ambito del Programma in termini, tra l'altro, di:***
 - i) impatto a livello di creazione di reti delle azioni nell'ambito del Programma;***
 - ii) impatto a livello di cooperazione delle azioni nell'ambito del Programma;***
- b) il numero di orientamenti e raccomandazioni formulati in seguito alle attività nell'ambito del Programma relative ad approcci moderni e armonizzati alle procedure doganali;***
- c) l'indicatore della rete comune di comunicazione per i sistemi d'informazione europei, che misurerà la disponibilità della rete comune, indispensabile per il funzionamento dei sistemi d'informazione europei relativi alle dogane. La rete dovrebbe essere disponibile per il 98% del tempo;***

- d) *l'indice di applicazione e di attuazione del diritto e della politica dell'Unione, che misurerà i progressi in termini di preparazione, applicazione e attuazione del diritto e della politica dell'Unione nel settore delle dogane, tra l'altro, sulla base:*
- i) *del numero di azioni nell'ambito del Programma organizzate in tale settore, in particolare in relazione alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, alle questioni relative alla sicurezza, alla lotta contro le frodi e alla sicurezza della catena di approvvigionamento;*
 - ii) *del numero di raccomandazioni formulate in seguito a dette azioni;*
- e) *l'indicatore della disponibilità dei sistemi d'informazione europei, che misurerà la disponibilità delle componenti dell'Unione delle applicazioni informatiche doganali. Esse dovrebbero essere disponibili per il 97% del tempo, in orario d'ufficio, e per il 95% del tempo, fuori dall'orario d'ufficio;*
- f) *l'indice delle migliori prassi e degli orientamenti, che misurerà l'evoluzione nell'individuazione, nello sviluppo, nella condivisione e nell'applicazione delle migliori prassi di lavoro e procedure amministrative, tra l'altro, sulla base:*
- i) *del numero di azioni nell'ambito del Programma organizzate in tale settore;*
 - ii) *del numero di orientamenti e di migliori prassi condivisi;*

- g) *l'indice dell'apprendimento, che misurerà i progressi risultanti dalle azioni nell'ambito del Programma che mirano a potenziare le capacità e le competenze dei funzionari doganali, tra l'altro, sulla base:***
- i) del numero di funzionari formati attraverso l'impiego di materiale di formazione comune dell'Unione;***
 - ii) del numero di volte in cui i moduli di apprendimento online del Programma saranno stati scaricati;***
- h) *l'indicatore della cooperazione con paesi terzi che stabilirà in che modo il Programma sostiene le autorità diverse dalle autorità doganali degli Stati membri misurando il numero di azioni nell'ambito del Programma che sostengono tale obiettivo.***

ALLEGATO II

Sistemi d'informazione europei e relative componenti unionali e non unionali

A. I sistemi d'informazione europei sono i seguenti:

- 1) rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI – CCN2), CCN mail3, CSI bridge, http bridge, CCN e LDAP e strumenti correlati, portale web CCN, monitoraggio CCN;
- 2) sistemi di supporto, in particolare lo strumento di configurazione delle applicazioni per CCN, lo strumento per le relazioni sulle attività (ART2), la gestione elettronica di progetti online della DG TAXUD (TEMPO), lo strumento di gestione dei servizi (SMT), il sistema di gestione degli utenti (UM), il sistema BPM, il cruscotto di disponibilità e AvDB, il portale per la gestione dei servizi informatici, lo strumento di gestione dei repertori e dell'accesso degli utenti;
- 3) spazio di informazione e comunicazione dei programmi (PICS);
- 4) sistemi di movimentazione doganale, in particolare il (nuovo) sistema di transito informatizzato ((N)CTS), l'NCTS TIR per la Russia, il sistema di controllo delle esportazioni (ECS) e il sistema di controllo delle importazioni (ICS). Le seguenti applicazioni/componenti fungono da supporto per questi sistemi: il sistema per scambiare dati con paesi terzi (SPEED bridge), SPEED Edifact Converter Node (SPEED-ECN), l'applicazione Standard SPEED Test (SSTA), l'applicazione Standard Transit Test (STTA), l'applicazione Transit Test (TTA), i servizi centrali/dati di riferimento (CSR2) e il sistema di servizi centrali/ gestione dell'informazione (CS/MIS);

- 5) il sistema comunitario di gestione dei rischi (CRMS), che prevede formulari di informazione sul rischio (RIF) e domini funzionali CPCA concernenti i profili comuni;
- 6) il sistema degli operatori economici (EOS), che comprende il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI), gli operatori economici autorizzati (AEO), i regolari servizi di spedizione (RSS) e il reciproco riconoscimento con i domini funzionali dei paesi partner. Il servizio web generico è un componente di supporto di questo sistema;
- 7) il sistema tariffario (TARIC3), che è un sistema di dati di riferimento per altre applicazioni come il sistema di gestione delle quote (QUOTA2), il sistema di monitoraggio e di gestione della sorveglianza (SURV2), il sistema delle informazioni tariffarie vincolanti europee (EBIT13) e l'inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS2). Le applicazioni relative alla nomenclatura combinata (NC) e alle sospensioni (Suspensions) gestiscono le informazioni legali con un link diretto al sistema tariffario;
- 8) le applicazioni con finalità di controllo, in particolare il sistema di gestione dei modelli (SMS) e il sistema informatico per il trattamento delle procedure (ISPP);
- 9) il sistema anticontraffazione e antipirateria (COPIS);

- 10) il sistema di diffusione dei dati (DDS2), che gestisce tutte le informazioni accessibili al pubblico via internet;
 - 11) il sistema di informazioni antifrode (AFIS); e
 - 12) qualsiasi altro sistema incluso nel piano strategico pluriennale previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, della decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, e nei piani successivi a tale piano.
- B. Costituiscono le componenti unionali dei sistemi d'informazione europei:
- 1) le risorse informatiche come l'hardware, i software e le connessioni in rete dei sistemi, compresa l'infrastruttura di dati correlata;
 - 2) i servizi informatici necessari a sostenere lo sviluppo, la manutenzione, il miglioramento e il funzionamento dei sistemi; e
 - 3) ogni altro elemento che, per motivi di efficienza, sicurezza e razionalizzazione, sia individuato dalla Commissione come comune ai paesi partecipanti.
- C. ***Costituiscono le componenti non unionali dei sistemi d'informazione europei tutte le componenti non identificate come componenti unionali alla sezione B.***

¹ Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21).

ALLEGATO III

Ripartizione indicativa dei fondi

La ripartizione indicativa dei fondi per le azioni ammissibili elencate all'articolo 7 è la seguente:

<i>Tipologia di azione</i>	<i>Quota della dotazione finanziaria (in %)</i>
<i>Azioni comuni</i>	<i>massimo 20 %</i>
<i>Sviluppo di capacità informatiche</i>	<i>minimo 75 %</i>
<i>Sviluppo di competenze umane</i>	<i>massimo 5 %</i>

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Impostare i controlli doganali alle frontiere esterne dell'Unione in modo efficace, efficiente, moderno ed armonizzato è essenziale per:

- tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri;
- combattere il commercio illecito, prevedendo nel contempo agevolazioni per le attività commerciali lecite;
- garantire la protezione e la sicurezza dell'Unione e dei suoi abitanti, e la tutela dell'ambiente;
- tutelare i diritti di proprietà intellettuale;
- garantire il rispetto della politica commerciale comune.

Al fine di esercitare siffatti controlli, è fondamentale che le dogane dispongano di strumenti idonei, come attrezzature e tecnologie di rilevamento. L'esigenza di questi strumenti si esemplifica, tra l'altro, nella relazione Europol per il 2011 sulla valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata, in cui si afferma che gli effetti economici del contrabbando di sigarette rappresentano per i bilanci degli Stati membri e dell'Unione una perdita stimata nell'ordine di 10 miliardi di EUR all'anno.

Attualmente, i numerosi strumenti del quadro finanziario pluriennale (QFP) disponibili per il cofinanziamento di tali strumenti non sono sfruttati al massimo. Per realizzare un'assegnazione efficiente delle risorse finanziarie, il Parlamento europeo invita la Commissione a presentare, entro la metà del 2018, una relazione sull'erogazione delle risorse finanziarie necessarie per l'acquisto di idonei strumenti per i controlli doganali nel settore di cui all'articolo 3, lettera a), del TFUE, comprendendo anche la possibilità di assegnare tali risorse tramite un fondo unico.

P7_TA-PROV(2013)0510

Assicurazione e riassicurazione (modifiche a Solvibilità II) *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 novembre 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) per quanto riguarda i termini di attuazione e applicazione e il termine di abrogazione di talune direttive (COM(2013)0680 – C7-0315/2013 – 2013/0327(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0680),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, nonché l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0315/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti l'articolo 55 e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0352/2013),
- A. considerando che, per motivi di urgenza, è giustificato procedere alla votazione prima della scadenza del termine di otto settimane di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 novembre 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2013/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/138/CE (solvibilità II) per quanto riguarda il suo termine di recepimento e la sua data di applicazione nonché il termine di abrogazione di talune direttive (solvibilità I)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio² istituisce un sistema moderno, basato sul rischio, in materia di regolamentazione e vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione dell'Unione. Tale sistema è essenziale per garantire che il settore assicurativo sia sicuro e solido e possa offrire prodotti assicurativi sostenibili e promuovere l'economia reale, incoraggiando investimenti a lungo termine e maggiore stabilità.
- (2) La direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³ apporta alcune modifiche agli articoli da 212 a 262 della direttiva 2009/138/CE che saranno applicabili dal 10 giugno 2013.

¹ Posizione del Parlamento europeo del 21 novembre 2013.

² Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

³ Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 113).

- (3) La direttiva 2012/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ modifica la direttiva 2009/138/CE rinviandone il termine di recepimento dal 31 ottobre 2012 al 30 giugno 2013, la data di applicazione dal 1° novembre 2012 al 1° gennaio 2014 e il termine di abrogazione delle vigenti direttive in materia di assicurazione e riassicurazione¹ (collettivamente denominate “solvibilità I”) dal 1° novembre 2012 al 1° gennaio 2014.
- (4) Il 19 gennaio 2011 la Commissione ha adottato una proposta ("proposta Omnibus II") volta a modificare, tra l'altro, la direttiva 2009/138/CE per tener conto della nuova architettura di vigilanza delle assicurazioni, e in particolare dell'istituzione dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e

¹ Direttiva 2012/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2012, che modifica la direttiva 2009/138/CE per quanto riguarda il suo termine di recepimento e il suo termine di applicazione, nonché il termine di abrogazione di talune direttive (GU L 249 del 14.9.2012, p. 1).

professionali) (AEAP). La proposta Omnibus II contiene anche disposizioni volte a rinviare il termine di recepimento e la data di applicazione della direttiva 2009/138/CE nonché il termine di abrogazione di solvibilità I e rappresenta uno strumento per adeguare tale direttiva all'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, convertendo le disposizioni che conferiscono alla Commissione il potere di adottare misure di esecuzione in disposizioni che conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione.

- (5) Data la complessità della proposta Omnibus II, esiste il rischio che essa non entri in vigore prima del termine di recepimento e della data di applicazione della direttiva 2009/138/CE. A termini invariati, la direttiva 2009/138/CE dovrebbe essere attuata prima dell'entrata in vigore delle disposizioni transitorie e dei pertinenti adeguamenti,

¹ Direttiva 64/225/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, volta a sopprimere in materia di riassicurazione e di retrocessione le restrizioni alle libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi (GU 56 del 4.4.1964, pag. 878/64); prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3); direttiva 73/240/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, intesa a sopprimere le restrizioni alla libertà di stabilimento in materia di assicurazioni dirette diverse dall'assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 20); direttiva 76/580/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976, che modifica la direttiva 73/239/CEE (GU L 189 del 13.7.1976, pag. 13); direttiva 78/473/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1978, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di coassicurazione comunitaria (GU L 151 del 7.6.1978, pag. 25); direttiva 84/641/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1984, che modifica, per quanto riguarda in particolare l'assistenza turistica, la prima direttiva 73/239/CEE (GU L 339 del 27.12.1984, pag. 21); direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria (GU L 185 del 4.7.1987, pag. 77); seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi (GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1); direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione non vita) (GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1); direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 1); direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione (GU L 110 del 20.4.2001, pag. 28); direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1); direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).

comprendenti ulteriori chiarimenti sul potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione, stabiliti dalla proposta Omnibus II.

- (6) Per evitare obblighi legislativi eccessivamente onerosi a carico degli Stati membri a norma della direttiva 2009/138/CE e, successivamente, a seguito della nuova architettura di vigilanza prevista dalla proposta Omnibus II, è pertanto opportuno rinviare il termine di recepimento e la data di applicazione della direttiva 2009/138/CE, concedendo alle autorità di vigilanza e alle imprese di assicurazione e di riassicurazione tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione della nuova architettura.
- (7) Dall'ordine cronologico degli eventi è evidente che il rinvio del termine di recepimento e della data di applicazione della direttiva 2009/138/CE dovrebbe applicarsi anche alle modifiche introdotte dalla direttiva 2011/89/CE.
- (8) Per ragioni di certezza del diritto, il termine di abrogazione di solvibilità I dovrebbe essere rinviato di conseguenza.
- (9) Dato il breve periodo di tempo prima dei termini pertinenti fissati dalla direttiva 2009/138/CE, la presente direttiva dovrebbe entrare immediatamente.
- (10) Di conseguenza è giustificato applicare l'eccezione per i casi urgenti di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea per quanto riguarda la trasmissione ai parlamenti nazionali della proposta relativa alla presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2009/138/CE è così modificata:

- 1) l'articolo 309, paragrafo 1, è così modificato:
 - a) al primo comma, la data "30 giugno 2013" è sostituita dalla data "**31 marzo 2015**";
 - b) al secondo comma, la data "1° gennaio 2014" è sostituita dalla data "1° gennaio 2016";

- 2) all'articolo 310, primo comma, la data "1° gennaio 2014" è sostituita dalla data "1° gennaio 2016";
- 3) all'articolo 311, secondo comma, la data "1° gennaio 2014" è sostituita dalla data "1° gennaio 2016".

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente